



**CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA**

N.11/2000Rer. Sent.

N. 13/98 + 9/99 Reg. Gen.

N. 2111/93 + 1243/96 Reg. N.R.

Sentenza data 07/04/2000

AGLIERI PIETRO + 38

LIBRO I°



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. GIANCARLO TRIZZINO _____ Presidente
2. Dott. VINCENZO PEDONE _____ Consigliere relatore
3. Sig.ra MARIANNA SALVAGGIO _____ Giudice Popolare
4. Sig.ra VINCENZA TRUPIA _____ Giudice Popolare
5. Sig.ra CATERINA RIZZO _____ Giudice Popolare
6. Sig. SALVATORE PATERNO' _____ Giudice Popolare
7. Sig.ra MARIA PIERA CAPIZZI _____ Giudice Popolare
8. Sig. UMBERTO ANELLI _____ Giudice Popolare

Con l'intervento dei Pubblici Ministeri, rappresentati dal Dott. Luca Tescaroli e dalla Dott.ssa Vincenza Sabatino e con l'assistenza del Cancelliere Sig.ra Leto Maria Cristina ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nelle cause penali riunite n. 13/98 + 9/99 R.G.C.A.A.

CONTRO

1) PROC. N. 13/98 R.G. C.A.A. - N. 2111/93 R.G.N.R.

1) **AGLIERI PIETRO**, nato a Palermo il 9/6/59, in atto detenuto c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

N.11/2000 Reg.Sent

N. 13/98 + 9/99 Reg. Gen.

N. 2111/93 + 1243/96
Reg. N.R.

N. 248 / 01 Refa

SENTENZA

In data 7/04/2000

Depositata in Cancelleria il
23-06-2001

Il Direttore di Sezione
IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

8/1/02 *del* *1/1/02* *g.c.c.*
Addi 10/1/02

Redatt a schede

M. per gli imputati p.c.
Art. Comp. Pen. e di rinvio
inviolabile da natura
(valore emittente)
in c.c.a.)

Arf. edo
N. 1433 Comp.
Es. d. l.

SPESCO 410 5721A
Reg. data del
N. 50/04 el/463/04
Reg. Rec. c.m.t.c.
Penale e N. 129/05

89

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994- Verbale di vane ricerche del 12/4/1994 – Decreto di latitanza del 28/4/1994 – Arrestato il 6/6/1997.

Difeso dall'Avv. R. Di Gregorio del foro di Palermo.

Detenuto - Presente

2) **AGRIGENTO GIUSEPPE**, nato a San Cipirello (PA) il 25/11/41 in atto detenuto c/o Casa Reclusione Parma:

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Verbale di vane ricerche del 12/11/1993 – Decreto di latitanza del 17/12/1993 – Arrestato il 28/7/1995.

Difeso dall'Avv. M.Camerino del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

3) **BAGARELLA LEOLUCA**, nato a Corleone (PA) il 3/2/42 in atto detenuto c/o Casa Reclusione L'Aquila;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993- Verbale di vane ricerche del 12/11/1993 – Decreto di latitanza del 17/12/1993 – Arrestato il 24/6/95.

Difeso dall'Avv. R. Accardi del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Presente

4) **BATTAGLIA GIOVANNI**, nato a Capaci (PA) il 29/9/48 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Viterbo;

Ord. cust. caut. in carcere dell'8/11/1994 – Processo verbale di arresto e notifica ordinanza di custodia cautelare del 21/11/1994.

Difeso dall'Avv. G. Dacqui del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

5) **BIONDINO SALVATORE**, nato a Palermo il 10/1/53 in atto detenuto c/o Casa Reclusione Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 – Notif. 14/11/1993.

Difeso dagli Avv. P.Petronio e S.Petronio del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

6) **BIONDO SALVATORE**, nato a Palermo il 28/2/55 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Novara:

Ord. cust. caut. in carcere del 21/1/1994 – Notif. 29/1/1994.

Difeso dall'Avv. D. Tipo del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

7) **BRUSCA BERNARDO**, nato a San Giuseppe lato il 9/9/29 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia:

29

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/11/1993 – Notif. 12/4/1994.

Difeso di ufficio dall' Avv. V. Mammana del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

8) **BRUSCA GIOVANNI**, nato a San Giuseppe lato il 20/2/57 in atto detenuto c/o una località segreta:

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/11/1993 – Notif. 21/5/1996.

Difeso dagli Avv. L. Li Gotti del foro di Roma e A. De Paola del foro di Reggio Calabria.

Detenuto – Presente

9) **BUSCEMI SALVATORE**, nato a Palermo il 28/5/38 in atto detenuto per altro c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/4/1994 – Notif. 12/4/1994 – Scarcerato il 26/9/1997.

Difeso dagli Avv. P. Severino del foro di Roma e V. Mammana del foro di Caltanissetta.

Detenuto per altro – Presente

10) **CALO' GIUSEPPE**, nato a Palermo il 30/9/31 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Spoleto;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/4/1994 – Notif. 12/4/1994.

Difeso dagli Avv. G. Oddo e S. Mocciano del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

11) **CANCEMI SALVATORE**, nato a Palermo il 19/3/42 in atto domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/11/1993 – Notif. 13/11/1993 – Ord. di scarcerazione del 30/7/1994.

Difeso dall' Avv. F. Stellari del foro di Milano.

Libero – Ass. per rinuncia

12) **DI MATTEO MARIO SANTO**, nato ad Altofonte (PA) il 7/12/1954 in atto domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma:

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/11/1993 – Notif. 13/11/1993 – Revoca dell' ord. di cust. caut. in carcere del 3/8/1994.

Difeso dagli Avv. M. Geraci e L. Falzone.

Det. arr. dom. per altro – Ass. per rinuncia

13) FARINELLA GIUSEPPE, nato a San Mauro Castelverde il 24/12/25 in atto detenuto per altro c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 - Notif. 12/4/1994 - Scarcerato il 26/9/97.

Difeso dagli Avv. M. Micalizzi del foro di Caltanissetta e V. Vianello del Foro di Roma.

Detenuto per altro - Presente

14) FERRANTE GIOVAN BATTISTA, nato a Palermo il 10/3/58 in atto domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Notif. 11/11/93.

Difeso dall'Avv. L. Falzone del foro di Caltanissetta.

Libero - Ass. per rinuncia

15) GANCI CALOGERO, nato a Palermo il 22/3/1960 in atto domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Notif. 13/11/1993.

Difeso dall'Avv. L. Falzone del foro di Caltanissetta.

Libero - Ass. per rinuncia

16) GANCI DOMENICO, nato ad Palermo il 20/6/58 in atto detenuto c/o Casa Reclusione Spoleto;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993.

Difeso dall'Avv. R. Accardi del foro di Caltanissetta.

Detenuto - Ass. per rinuncia

17) GANCI RAFFAELE, nato a Palermo il 4/1/32 in atto detenuto c/o Casa Reclusione Parma;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Notif. 17/11/1993.

Difeso dall'Avv. D. La Blasca del foro di Palermo.

Detenuto - Ass. per rinuncia

18) GERACI ANTONINO, nato a Partinico il 2/1/17 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Napoli-Secondigliano;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 - Notif. 17/4/1994.

Difeso dagli Avv. C. Fileccia e U. Leo del foro di Palermo.

Detenuto - Ass. per rinuncia

19) GIUFFRE' ANTONINO, nato a Caccamo il 21/7/45 - Latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 - Verbale di vane ricerche del

12/4/1994 e 24/4/1994 - decreto di latitanza del 28/4/1994.

Difeso dagli Avv. A. Salerno ed E. Li Muti del foro di Caltanissetta.

Latitante - Contumace

20) **GRAVIANO FILIPPO**, nato a Palermo il 27/6/61 in atto detenuto c/o Casa Reclusione Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/4/1994 - Notif. 12/4/1994.

Difeso dall' Avv. G. Oddo del foro di Palermo.

Detenuto - Ass. per rinuncia

21) **GRAVIANO GIUSEPPE**, nato a Palermo il 30/9/63 in atto detenuto c/o Casa Reclusione Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/4/1994 - notif. 12/4/94.

Difeso dagli Avv. S. Petronio del foro di Palermo S. Furfaro di Locri.

Detenuto - Ass. per rinuncia

22) **GRECO CARLO**, nato a Palermo il 18/5/57 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Novara;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/4/1994 - Verbale di vane ricerche del 12/11/1994 - Arrestato il 25/7/1996.

Difeso dagli Avv. G. Dacqui del foro di Caltanissetta e A. Veneto di Palmi.

Detenuto - Ass. per rinuncia

23) **LA BARBERA GIOACCHINO**, nato ad Aitofonte il 23/11/59 in atto domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/11/1993 - Notif. 15/11/1993.

Difeso dall' Avv. L. Li Gotti del foro di Roma.

Libero - Ass. per rinuncia

24) **LA BARBERA MICHELANGELO**, nato a Palermo il 10/9/43 in atto detenuto c/o Casa Reclusione Spoleto;

Ord. cust. caut. in carcere dell' 11/4/1994 - Verbale di vane ricerche del 26/4/1994 - Decreto di latitanza del 28/4/1994 -Notif. dell' ord. di cust. caut. del 3/12/1994.

Difeso dagli Avv. W. Tesauro del foro di Caltanissetta e G. Grillo del foro di Agrigento.

Detenuto - Ass. per rinuncia

25) **LUCCHESI GIUSEPPE**, nato a Palermo il 2/9/1959 in atto detenuto per altro c/o Casa Circondariale Spoleto;



Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 – Notif. 12/4/1994 – Scarcerato il 26/9/1997. Difeso dall'Avv. D. Anzalone del foro di Caltanissetta.

Detenuto per altro – Ass. per rinuncia

26) MADONIA FRANCESCO, nato a Palermo il 31/3/24 in atto detenuto per altro c/o Casa Circondariale Pisa :

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 – Notif. 17/4/1994 – Scarcerato il 26/9/1997. Difeso dall'Avv. A. Impellizzeri del foro di Enna.

Detenuto per altro – Ass. per rinuncia

27) MONTALTO GIUSEPPE, nato a Villabate l'11/1/59 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Viterbo:

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 – Notif. 17/4/1994.

Difeso dagli Avv. V. Vianello del foro di Roma e S. Daniele del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Presente

28) MONTALTO SALVATORE, nato a Villabate il 3/4/36 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Viterbo;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 – notif. 12/4/1994.

Difeso dagli Avv. V. Vianello del foro di Roma e S. Daniele del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Presente

29) MOTISI MATTEO, nato a Palermo il 16/4/1918 in atto detenuto per altro c/o Casa Reclusione Parma:

Ord. applicazione arr. dom.ri dell'09/06/1997 – Notif. 11/06/1997.

Con ordinanza dell'01/10/99 la Corte Suprema di Cassazione annullava senza rinvio l'ordinanza del Tribunale della Libertà del 29-12-98 e disponeva l'immediata liberazione del Motisi se non detenuto per altra causa .

Difeso dall'Avv. I.Reina del foro di Roma. **Detenuto per altro – Presente**

30) RAMPULLA PIETRO, nato a Mistretta il 3/6/52 in atto detenuto c/o Casa Circondariale L'Aquila:

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 – Notif. 11/11/1993.

Difeso dall'Avv. V. Mammanna del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

31) RUINA SALVATORE, nato a Corleone il 16/11/30 in atto detenuto c/o Casa Circondariale Ascoli Piceno:



Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Notif. 13/11/1993.

Difeso dagli Avv. M. Grillo e C. Fileccia del foro di Palermo.

Detenuto - Ass. per rinuncia

32) **SBEGLIA SALVATORE**, nato a Palermo il 25/11/39 in atto domiciliato in Palermo via E. Bernabei n. 29;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Verbale di arresto e notifica dell'11/11/1993 - Il 10/12/1993 il Tribunale del Riesame annulla l'ord. cust. caut. dell'11/11/1993 - Liberato il 14/12/1993 - Il 19/4/1994 il Tribunale del Riesame in sede di appello conferma l'annullamento- Arrestato il 19/9/1995 - Scarcerato il 26/9/1997.

Difeso dall'Avv. M. Micalizzi del foro di Caltanissetta.

Libero - Assente

33) **SCIARABBA GIUSTO**, nato a Palermo il 16/12/32 in atto detenuto per altro c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Notif. 11/11/1993 - Scarcerato il 26/9/1997.

Difeso dagli Avv. V. Mammana e D. Tipo del foro di Caltanissetta.

Detenuto per altro - Ass. per rinuncia

34) **SPERA BENEDETTO**, nato a Belmonte Mezzagno il 1/7/34 - Latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 - Verbale di vane ricerche del 12/4/1994 - decreto di latitanza del 28/4/1994.

Difeso dall'Avv. R. M. Giannone del foro di Caltanissetta.

Latitante - Contumace

35) **TROIA ANTONINO**, nato a Capaci (PA) il 28/10/34 in atto detenuto c/o Casa Reclusione L'Aquila;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/1993 - Notif. 14/11/1993.

Difeso dall'Avv. I. Reina del foro di Roma.

Detenuto - Ass. per rinuncia

36) **AGATE MARIANO**, nato a Mazzara del Vallo il 19/5/39 in atto detenuto per altro c/o Casa Circondariale Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere del 9/9/1994 - notif. 15/9/1994 - Scarcerato il 26/9/1997.

Difeso dagli Avv. G. Anania del foro di Palermo e A. Impellizzeri di Enna.

Detenuto per altro - Ass. per rinuncia

37) MADONIA GIUSEPPE, nato a Valledlunga il 18/12/46 in atto detenuto
c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia:

Ord. cust. caut. in carcere del 9/9/1994 - Notif. 11/9/1994.

Difeso dagli Avv. N. Amato del foro di Roma e C. Bovio del foro di Milano.

Detenuto - Presente

38) SANTAPAOLA BENEDETTO, nato a Catania il 4/6/38 in atto detenuto
c/o Casa Circondariale Pisa:

Ord. cust. caut. in carcere del 9/9/1994 - Notif. 18/9/1994.

Difeso dall'Avv. A. Impellizzeri del foro di Enna.

Detenuto - Ass. per rinuncia

39) PROVENZANO BERNARDO, nato a Corleone (PA) il 31/1/33 -
Latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/4/1994 - Verbale di vane ricerche del
12/4/1994 - decreto di latitanza del 28/4/1994.

Difeso dall'Avv. S. Traina del foro di Palermo.

Latitante - Contumace

APPELLANTI

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 26/9/1997
che, visti gli artt. 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541 c.p.p.,
dichiarava AGLIERI Pietro, BAGARELLA Leoluca, BATTAGLIA
Giovanni, BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Bernardo,
BRUSCA GIOVANNI, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, DI
MATTEO Mario Santo, FERRANTE Giovanbattista, GANGI Calogero,
GANZI Domenico, GANGI Raffaele, GERACI Antonino, GRAVIANO
Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO Carlo, LA BARBERA Gioacchino,
LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO
Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO
Bernardo, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, SANTAPAOLA Benedetto,
SPERA Benedetto, TROIA Antonino colpevoli dei reati loro rispettivamente
ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e AGRIGENTO
Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli ai capi b) e c) della rubrica.

limitatamente all'esplosivo dallo stesso portato in contrada Reboitone, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e unificati i predetti reati con il vincolo della continuazione; condannava AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANGI Domenico, GANGI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA e TROIA alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto; BRUSCA Giovanni, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni ventisei di reclusione; CANCEMI, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate alla pena di anni ventuno di reclusione; FERRANTE, applicata la diminvente di cui all'art. 8 D.L. 152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni diciassette di reclusione; LA BARBERA GIOACCHINO, applicata la diminvente di cui all'art. 8 D.L. 152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione; DI MATTEO e GANGI Calogero applicata la diminvente di cui all'art. 8 D.L. 152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno; AGRIGENTO alla pena di anni undici di reclusione e lire quattro milioni di multa; condannava tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno a quelle del mantenimento durante la propria custodia cautelare; applicava ad AGRIGENTO la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate e obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore venti e di non uscirne prima delle ore sette; dichiarava AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANGI Domenico, GANGI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA e TROIA interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori; DI MATTEO, LA BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANGI Calogero, FERRANTE e BRUSCA

MA

interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena: AGRIGENTO, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e sospeso dalla potestà di genitore per la durata della pena; disponeva la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia" per le parti riguardanti AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANGI Domenico, GANGI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA e TROIA a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati; condannava AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANGI Domenico, GANGI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA, TROIA, DI MATTEO, LA BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE e BRUSCA Giovanni:

- al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite COSTA Rosaria, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore SCHIFANI Antonino, SCHIFANI ANTONINO (padre di SCHIFANI Vito) ROMANO Rosaria, SCHIFANI Rosaria, TIRALONGO Francesco, AMICO Calogero, AMICO Antonino, DI CILLO Pasquale, AFFATATO Luisa, DI CILLO Michele, MAURO MARTINEZ Concetta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli MONTINARO Gaetano e Giovanni, COSTANZA Giuseppe, CERVELLO Gaspare, CORBO Angelo, CAPUZZA Paolo, PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, REGIONE

— A

SICILIANA, in persona del Presidente pro-tempore. ENTE NAZIONALE per le STRADE, in persona del legale rappresentante pro-tempore. PROVINCIA REGIONALE di PALERMO, in persona del Presidente pro-tempore. COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro-tempore. COMUNE di CAPACI, in persona del Sindaco pro-tempore:

- al risarcimento in solido del danno, che liquida in lire diecimila, in favore di ciascuna delle seguenti parti civili: FALCONE Maria, FALCONE Anna, D'ALEO Carmela, MORVILLO Alfredo, dichiarando provvisoriamente esecutiva detta condanna;
- alla rifusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida:

per COSTA Rosaria, SCHIFANI Antonino, SCHIFANI Antonino (padre di SCHIFANI Vito), ROMANO Rosaria, SCHIFANI Rosaria, TIRALONGO Francesco, AMICO Calogero, AMICO Antonino in complessive lire 43.794.400, di cui lire 30.400.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per DI CILLO Pasquale e AFFATATO Luisa in complessive lire 40.538.000, di cui lire 29.600.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per DI CILLO Michele in complessive lire 41.678.000, di cui lire 30.000.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per MAURO MARTINEZ Concetta e CAPUZZA Paolo in complessive lire 109.808.000, di cui lire 84.500.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per FALCONE Maria, FALCONE Anna, D'ALEO Carmela e MORVILLO Alfredo in complessive lire 86.258.000 di cui lire 60.000.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per COSTANZA Giuseppe in complessive lire 18.840.000, di cui lire 12.000.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per CERVELLO Gaspare in complessive lire 42.278.000, di cui lire 30.000.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per CORBO Angelo in complessive lire 40.538.000, di cui lire 29.600.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per la PROVINCIA REGIONALE di PALERMO in complessive lire 50.954.000, di cui lire 37.760.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per il COMUNE di PALERMO in complessive lire 53.658.000, di cui lire 47.200.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per il COMUNE di CAPACI in complessive lire 71.658.000, di cui lire 47.900.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.: condannava

AGLIERI. BAGARELLA. BATTAGLIA. BIONDINO. BIONDO. BRUSCA
Bernardo. CALO', GANGI Domenico, GANGI Raffaele, GERACI,
GRAVLANO Filippo. GRAVIANO Giuseppe. GRECO, LA BARBERA
Michelangelo. MADONIA Giuseppe. MONTALTO Giuseppe. MONTALTO
Salvatore. MOTISI. PROVENZANO. RAMPULLA. RIINA,
SANTAPAOLA. SPERA e TROIA. DI MATTEO , LA BARBERA
Giacchino. CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE e BRUSCA
Giovanni al pagamento in solido delle seguenti somme a titolo di
provvisoria, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno: lire cinquecento milioni in favore di COSTA Rosaria, in
proprio e nella qualità; lire centocinquanta milioni in favore di DI CILLO
Pasquale; lire centocinquanta milioni in favore di AFFATATO Luisa; lire
settecentocinquanta milioni in favore di MAURO MARTINEZ Concetta, in
proprio e nella qualità; lire cinquanta milioni in favore di CAPUZZA Paolo;
lire settantacinque milioni in favore di COSTANZA GIUSEPPE; lire
cinquanta milioni in favore di CERVELLO Gaspare; lire cinquanta milioni in
favore di CORBO Angelo; lire unmiliardoduecentotrentaduemilioni quattro -
centotrentamila centododici in favore della PRESIDENZA del CONSIGLIO
dei MINISTRI, del MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA e del
MINISTERO dell'INTERNO; lire ottocentocinquemilioni quattrocentosessan-
taduemilanovecento quarantotto in favore dell'E.N.A.S;

assolveva

LUCCHESI Giuseppe, SBEGLIA Salvatore e SCIARABBA Giusto da tutte
le imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art.
530, primo comma c.p.p.; AGRIGENTO Giuseppe dalle imputazioni
ascritte ai capi a), d) ed e) perché il fatto non costituisce reato ai sensi
dell'art. 530 secondo comma c.p.p.; AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore,
FARINELLA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e MADONIA Francesco da
tutte le imputazioni loro ascritte per non avere commesso il fatto ai sensi
dell'art. 530 secondo comma c.p.p..

Ordinava

l'immediata scarcerazione di AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore,
FARINELLA Giuseppe. LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco,
SBEGLIA Salvatore e SCIARRABBA Giusto, se non detenuti per altra causa;

 9

dichiarava

non doversi procedere nei confronti di FERRO Antonio e GAMBINO
Giacomo Giuseppe essendo i reati loro ascritti estinti per morte del reo;

ordinava

la trasmissione al P.M., ai sensi dell'art. 207 secondo comma c.p.p., degli atti
riguardanti la deposizione testimoniale resa da DI CARLO Giacomo
all'udienza del 25 ottobre 1996, ravvisandosi nei confronti del predetto indizi
del reato previsto dall'art. 372 c.p.:

ordinava

la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio;

fissava

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione
del numero degli imputati e della gravità delle imputazioni;

ordinava

sospendersi, ai sensi dell'art. 304 primo comma lettera c) c.p.p., i termini di
custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato.

IMPUTATI

AGLIERI PIETRO, AGRIGENTO GIUSEPPE, BAGARELLA
LEOLUCA, BATTAGLIA GIOVANNI, BIONDINO SALVATORE,
BIONDO SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, BRUSCA GIOVANNI,
BUSCEMI SALVATORE, CALO' GIUSEPPE, CANCEMI
SALVATORE, DI MATTEO MARIO SANTO, FARINELLA
GIUSEPPE, FERRANTE GIOVAN BATTISTA, GANCI CALOGERO,
GANCI DOMENICO, GANCI RAFFAELE, GERACI ANTONINO,
GIUFFRE' ANTONINO, GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO
GIUSEPPE, LA BARBERA GIOACCHINO, LA BARBERA
MICHELANGELO, LUCCHESI GIUSEPPE, MADONIA
FRANCESCO, MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE,
MOTISI MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, RAMPULLA
PIETRO, RIINA SALVATORE, SBEGLIA SALVATORE,
SCIARABBA GIUSTO, SPERA BENEDETTO, TROIA ANTONINO

A) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 10, 81 cpv. 110, 112 nr. 1, 422
c.p. e art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n. 203, per



avere, in concorso e riunione tra loro e con altri soggetti non ancora identificati, in numero superiore a cinque, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. In particolare: RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Corleone); MOTISI Matteo (capo mandamento di Pagliarelli); AGLIERI Pietro e GRECO Carlo (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento della Guadagna); BIONDINO Salvatore (sostituto del mandamento di Brancaccio); MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Villabate); BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Boccadifalco); MADONIA Francesco (capo mandamento di Resuttano); CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Porta Nuova); GANCI Raffaele (capo mandamento della Noce); BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di S. Giuseppe Jato); GERACI Antonino (capo mandamento di Partinico); SPERA Benedetto (capo mandamento di Belmonte Mezzagno); FARINELLA Giuseppe (capo mandamento di Gangi); GIUFFRE' Antonino (capo mandamento di Caccamo) in qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza all'organo di governo (Commissione) del sodalizio criminale denominato Cosa Nostra, per avere deliberato e dato il proprio assenso, su proposta di RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo, all'eliminazione fisica del Dr. Giovanni FALCONE per essere stato quest'ultimo il Magistrato che aveva con la sua lunga attività giudiziaria presso il Tribunale di Palermo e successivamente come Direttore Generale dell'Ufficio Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, posto in concreto pericolo la stessa sopravvivenza dell'organizzazione. Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nel maggio 1992 con l'attività preparativa ed esecutiva affidata a : AGRIGENTO Giuseppe (uomo d'onore della famiglia di San Cipirello); BAGARELLA Leoluca (uomo d'onore della famiglia di Corleone); BATTAGLIA Giovanni; BIONDINO Salvatore (sostituto del mandamento di San Lorenzo e membro della Commissione); BIONDO

79

Salvatore (uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo); GANCI Calogero (uomo d'onore della famiglia della Noce); GANCI Raffaele (capo mandamento della Noce e membro della Commissione); LA BARBERA Gioacchino (uomo d'onore dalla famiglia di Altofonte); RAMPULLA Pietro (uomo d'onore, già vice rappresentante della famiglia di Mistretta, legato a Benedetto SANTAPAOLA); RINA Salvatore (capo mandamento di Corleone e membro della Commissione); SBEGLIA Salvatore; SCIARABBA Giusto (uomo d'onore della famiglia della Noce); TROIA Antonino (uomo d'onore della famiglia di Capaci) in qualità di esecutori materiali. Segnatamente dopo aver sottoposto ad attenta osservazione la vittima predestinata in Roma ed in territorio di Palermo, partecipando a numerose riunioni operative per la elaborazione dei particolari del piano criminoso, scegliendo mediante ripetute ricognizioni il posto più adatto all'agguato, effettuate le prove del caso, trasportando quanto necessario, confezionando e poscia collocando in un cunicolo sottostante la corsia lato - monte del tratto autostradale Punta Raisi - Palermo, località Capaci, un ingente carica di materiale esplosivo che veniva fatta brillare, mediante un dispositivo telecomandato, al passaggio del corteo delle autovetture blindate in servizio in uso al Dr. Giovanni FALCONE e alla sua scorta, da cui conseguiva direttamente la morte del predetto Dr. FALCONE, Direttore Generale degli Affari penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, della di lui consorte D.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio presso ufficio giudiziario compreso nel Distretto della Corte di Appello di Palermo, e degli agenti di scorta Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI, nonché lesioni personali di varia entità in danno di altre persone, con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle funzioni e del servizio rispettivo di ciascuno di essi e di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine fino al 23/5/1992.

B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 2 della L. 2/10/67 n. 895 e successive modifiche e 7 D.L. 13/5/91 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, al fine di di commettere il delitto sub a) indicato, in concorso tra loro e con altri soggetti non ancora

identificati. in numero superiore a cinque. illegalmente detenuto il materiale esplosivo e il congegno micidiale utilizzato per il delitto sub a) indicato, commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine fino al 23/5/1992.

C) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo comma, L. 2/10/67 n. 895 e successive modifiche, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, al fine di commettere il delitto sub a) indicato, in concorso tra loro e con altri soggetti non ancora identificati, illegalmente portato in luogo pubblico il materiale esplosivo e il congegno micidiale utilizzati per il delitto sub a) indicato, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di due persone e in luogo in cui era concorso e adunanza di persone nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coimputati facevano parte.

In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine fino al 23/5/1992.

D) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. per avere, agendo in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel capo a), cagionato lesioni personali a: CAPUZZA Paolo, consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni 30 sc; CERVELLO Gaspare, consistenti in trauma cranico, ferita l.c. labbro inferiore, escoriazioni al piede destro, giudicate guaribili in giorni venti sc; CORBO Angelo, consistenti in valida contusione al dorso della mano destra e collo piede destro, contusione al collo piede sinistro, escoriazione a livello dell'anca destra, contusioni diffuse, giudicate guaribili in giorni sette sc; COSTANZA Giuseppe, consistenti in trauma cranico con ferita l.c. regionale frontale, trauma toracico-addominale; ricoverato nell'immediatezza dei fatti con prognosi riservata; FERRO Vincenzo, consistenti in ferita con emorragia arteriosa all'avambraccio destro con probabile frattura del braccio destro, guaribile in giorni trenta; GABRIEL Eberhard consistenti in ferite alla regione frontale sinistra, avambraccio sinistro, regione zigometrica sinistra, dolori lombari, ferite agli arti inferiori, giudicate guaribili in giorni quindici sc; GABRIEL Eva, consistenti in trauma cranico con transitoria perdita di coscienza, vistoso ematoma frontale sinistro

con ferita da taglio cute soprastante, giudicate guaribili in giorni dieci sc;
IENNA SPANO' Pietra, consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di
varia natura giudicate guaribili in giorni trenta sc; MASTROLIA Oronzo,
consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate
guaribili in giorni sette sc;

In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

E) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e
3 c.p. per avere, agendo in concorso tra loro e con altre persone allo stato
non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo a), distrutto,
deteriorato o reso, comunque, tutto o in parte inservibile le seguenti
autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede: Fiat
Croma tg. Roma OF4837, di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia,
via Arenula 71 Roma; Fiat Croma tg. Pa 889982, di proprietà del
Ministero dell'Interno – Questura di Palermo, via Baiardi 11 Palermo;
Lancia Thema tg. Pa 931166 di proprietà di Ferro Vincenzo, nato a
Palermo il 14/5/45, ivi residente in via Uditore 14/F; Opel Corsa tg. PA
A53642, di proprietà della "Sicity By Car Srl" con sede in Palermo via F.
Crispi n.120; Fiat Uno tg. PA 718283 di proprietà di Mastrolia Oronzo,
nato a Lecce il 23/11/37, residente a Palermo in via Svezia n.12; Fiat Uno
tg. PA 702416, di proprietà di Licandro Francesco, nato a Palermo
l'1/6/23, ivi residente in via Papa Sergio 14/B; Alfa Romeo 33 tg. PA
A32829, di proprietà di Bruno Stefano nato a Palermo il 7/10/63, ivi
residente in via Luigi Zanca n. 13. Ed inoltre per aver distrutto,
deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le strutture
murarie, gli infissi ed altro degli immobili e/o parcate in prossimità dei
luoghi dell'attentato ed appartenenti a: GERACI Vincenzo, nato a
Caltagirone il 16/2/32, residente a Palermo in via Bergamo n. 72
proprietario della roulotte tg. PA 7828; LO CASCIO Domenico nato a
Palermo il 28/10/36, ivi residente in via Pietro La Placa n. 6, proprietario
della roulotte tg. PA 4744; PARRINO Giuseppe, nato a Palazzo Adriano
il 23/4/35, residente a Palermo in via Cimarosa 35, proprietario di un
villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3;
SEMINARA Antonino nato a Gangi il 5/11/24, residente a Palermo in via
Filippo di Giovanni n. 57, proprietario di un villino sito in Isola delle

Femmine. Passaggio della Lepre n. 3; COSTA Francesca nata a Palazzo Adriano il 30/12/37 residente a Palermo in via Filippo di Giovanni n. 57, proprietaria di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; SEMINARA Domenico nato a Geraci Siculo l'1/4/40, residente a Cefalù in via Gentile Prestisimone n. 21, di fatto domiciliato in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1. proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; MANISCALCO Salvatore nato a Palermo l'1/4/29 ivi residente in via Petralia Sottana n. 6. proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; CRIVELLO Erasmo nato a Capaci il 27/9/11 ivi residente in via Garibaldi n. 39, proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; S.I.A. Sicula Industriale Avicola S.r.l. con sede in Isola delle Femmine, c/da Quattro Vanelle ss 113 km. 277, proprietaria degli immobili della stessa azienda. Ed ancora, per avere distrutto, deteriorato o reso, in tutto o in parte, inservibile il tratto di carreggiata autostradale Punta Raisi Palermo, in corrispondenza del km. 4+790, gestito dall'E.N.A.S. già A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma della Strada).

In Palermo, località Capaci il 23/5/1992.

F) LA BARBERA Gioacchino, BATTAGLIA Giovanni, FERRANTE Giovan Battista, BAGARELLA Leoluca, TROIA Antonino, RAMPULLA Pietro, BIONDINO Salvatore e BIONDO Salvatore, inoltre, in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo comma, L. 12/7/91 n. 203, per avere, al fine di commettere il delitto sub a) indicato, in concorso fra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, il giorno del caricamento del condotto, armi da guerra, in particolare due pistole tipo "475 Magnum" e un fucile tipo "Kalashnikov".

In Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

AGATE MARIANO, MADONIA GIUSEPPE, SANTAPAOLA BENEDETTO:

Del delitto di strage verificatasi a Capaci il 23 maggio 1992 in danno del Dr. Giovanni FALCONE, della D.ssa Francesca MORVILLO, degli agenti della P.S. Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI ed altri.

G) del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 81 cpv. 110, 112 n. 1 e 2, 422 c.p. e 7

9

D.L. 13/5/91 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, in qualità di mandanti e in ragione del ruolo - Mariano AGATE (rappresentante della provincia di Trapani), Giuseppe MADONIA (rappresentante della famiglia di Caltanissetta), Benedetto SANTAPAOLA (rappresentante della provincia di Catania) - ricoperto all'interno della "Commissione interprovinciale" o "regionale", - organismo verticistico del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra", con competenza estesa a tutti gli aspetti decisionali più significativi afferenti al sodalizio criminale "de quo" - in concorso con Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Pietro RAMPULLA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA e con altri soggetti non ancora identificati, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e, segnatamente, dopo aver:

- sottoposto ad attenta osservazione la vittima predestinata in Roma e in territorio di Palermo;

- partecipazione a numerose riunioni operative per la elaborazione dei particolari del piano criminoso, scegliendo mediante ripetute ricognizioni il posto più adatto all'agguato, effettuate le prove del caso, trasportando quanto necessario, confezionando e poscia collocando in un cunicolo sottostante la corsia latomonte del tratto autostradale Punta Raisi-Palermo, località Capaci, una ingente carica di materiale esplosivo che veniva fatta brillare, mediante un dispositivo telecomandato, al passaggio del corteo delle autovetture blindate di servizio in uso al Dr. Giovanni FALCONE e alla sua scorta, da cui derivava direttamente la morte del predetto Dr. FALCONE. Direttore generale degli Affari Penali presso il



Ministero di Grazia e Giustizia, della di lui consorte D.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio presso ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte di Appello di Palermo, e degli agenti di scorta Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI, nonché lesioni personali di varia entità, in danno di altre persone. Con le aggravanti di aver commesso il fatto, in concorso con più di cinque persone in danno di pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle funzioni e del servizio rispettivo di ciascuno di essi e di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", (rappresentanti della "Commissione Provinciale di Palermo", in seno alla "commissione interprovinciale" o "regionale" e capo mandamento di Corleone). In particolare: Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (consigliere della "commissione interprovinciale e regionale" e sostituto del mandamento di Corleone); Matteo MOTISI (capo mandamento di Pagliarelli); Pietro AGLIERI e Carlo GRECO (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento della Guadagna); Salvatore BIONDINO (sostituto del mandamento di San Lorenzo); Giuseppe LUCCHESI, Filippo GRAVIANO e Giuseppe GRAVIANO (rispettivamente capo mandamento e sostituti del mandamento di Brancaccio); Salvatore MONTALTO e Giuseppe MONTALTO (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Villabate); Salvatore BUSCEMI e Michelangelo LA BARBERA (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Boccadifalco); Francesco MADONIA (capo mandamento di Resuttano); Giuseppe CALO' e Salvatore CANCEMI (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Porta Nuova); Raffaele GANCI (capo mandamento della Noce); Bernardo Brusca e Giovanni Brusca (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di S. Giuseppe Jato); Antonino GERACI (capo mandamento di Partinico); Benedetto SPERA (capo mandamento di Belmonte Mezzagno); Giuseppe FARINELLA (capo mandamento di Gangi); Antonino GIUFFRÈ (capo mandamento di Caccamo) in qualità di mandanti, in ragione della loro appartenenza agli organi di governo (Commissione Provinciale e Interprovinciale) del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra", per avere deliberato e dato il proprio assenso, su proposta di Salvatore RIINA

29

e Bernardo PROVENZANO, all'eliminazione fisica del Dr. Giovanni FALCONE per essere stato quest'ultimo il magistrato che aveva - con la sua, lunga attività giudiziaria presso il Tribunale di Palermo, e, successivamente, come Direttore Generale dell'Ufficio Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia - posto in concreto pericolo la stessa sopravvivenza dell'organizzazione. Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nel maggio del 1992 con l'attività preparativa ed esecutiva affidata a Giuseppe AGRIGENTO (uomo d'onore della famiglia di San Cipirello); Leoluca BAGARELLA (uomo d'onore della famiglia di Corleone); Giovanni BATTAGLIA (uomo d'onore della famiglia di Capaci); Salvatore BIONDINO (sostituto del mandamento di San Lorenzo); Giovanni BRUSCA (sostituto del mandamento di San Giuseppe Jato e membro della Commissione Provinciale di Palermo); Salvatore CANCEMI (sostituto del mandamento di Porta Nuova e membro della Commissione Provinciale di Palermo); Mario Santo DI MATTEO (uomo d'onore della famiglia di Altofonte); Giovan Battista FERRANTE (uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo); Domenico GANCI (uomo d'onore della famiglia della Noce); Raffaele GANCI (capo mandamento della Noce e membro della Commissione Provinciale di Palermo); Gioacchino LA BARBERA (uomo d'onore della famiglia di Altofonte); Pietro RAMPULLA (uomo d'onore, già vice-rappresentante della famiglia di Mistretta, legato a Benedetto SANTAPAOLA); Salvatore RIINA (capo mandamento di Corleone e membro della Commissione Provinciale di Palermo e di quella "interprovinciale" o "regionale"); Salvatore SBEGLIA (uomo d'onore della famiglia della Noce); Giusto SCIARABBA (uomo d'onore della famiglia della Noce); Antonino TROIA (uomo d'onore della famiglia di Capaci) in qualità di esecutori materiali.

In Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine, fino al 23/5/92.

Detenzione illegale del materiale esplosivo e del congegno micidiale utilizzati per consumare l'eccidio di Capaci.

H) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 112 l.c.p., n. 2 in relazione all'art. 1 della L.2/10/97 n. 895 come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 10 e 9 della L. 14/10/74 n. 497, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n.



203. per avere, in qualità di mandanti e in ragione della carica ricoperta all'interno dell'organo di governo (c.d. "Commissione interprovinciale" o "regionale") dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", al fine di commettere il delitto di cui al precedente capo a), in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA e con altri soggetti non ancora identificati, illegalmente detenuto il materiale esplosivo e il congegno micidiale utilizzato per perpetrare il delitto di strage di cui al precedente capo della rubrica. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e con il concorso di più di cinque persone. Accertato in Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine - fino al 23/5/1992.

Porto illegale del materiale esplosivo e del congegno micidiale utilizzati per consumare l'eccidio di Capaci.

1) del reato di cui agli art. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo comma, L. 2/10/67 n. 895, come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 12 e 9 della L. 14/10/74 n. 497 e 7 D.L. 13/5/91 n. 152, convertito in L. 12/7/91 n. 203, poiché, in qualità di mandanti e in ragione della carica ricoperta all'interno dell'organo di governo (c.d. "Commissione Interprovinciale" o "regionale") dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" al fine di commettere il reato di cui al precedente capo a), in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA,

91

Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA e con altri soggetti non ancora identificati, portavano illegalmente in luogo pubblico il materiale esplosivo e il congegno micidiale, utilizzati per il delitto di strage, meglio specificato al capo a). Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di due persone e in luogo pubblico in cui era concorso e adunanza di persone, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coindagati facevano parte.

Accertato in Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine - il 23/5/1992.

Lesioni personali cagionate a seguito dell'esplosione del 23 maggio 1992

L) del reato di cui agli artt. 110, 81 II comma, 582, 585 u.c. c.p. per avere, agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA e con altre persone allo stato non identificate, in

tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo a), cagionato lesioni personali a: Paolo CAPUZZA (consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura, giudicate guaribili in giorni 30 sc); Gaspare CERVELLO (consistenti in trauma cranico, ferita l.c. labbro inferiore, escoriazioni al piede destro, giudicate guaribili in giorni venti sc); Angelo CORBO (consistenti in valida contusione al dorso della mano destra e collo piede destro, contusione al collo piede sinistro, escoriazione a livello dell'anca destra, contusioni diffuse, giudicate guaribili in giorni sette sc); Giuseppe COSTANZA (consistenti in trauma cranico con ferita l.c. regione frontale, trauma toracico-addominale, ricoverato nell'immediatezza dei fatti con prognosi riservata); Vincenzo FERRO (consistenti in ferite alla regione frontale sinistra, avambraccio sinistro, regione zigometrica sinistra, dolori lombari, ferite gli arti inferiori, giudicate guaribili in giorni quindici sc); Eva GABRIEL (consistenti in trauma cranico con transitoria perdita di coscienza, vistoso ematoma frontale sinistro con ferita da taglio cute soprastante, giudicate guaribili in giorni dieci sc); Pietra IENNA SPANO' (consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni trenta sc); Oronzo MASTROLIA (consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni sette sc).

In Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

Danneggiamenti perpetrati, a seguito della deflagrazione del 23 maggio 1992, in pregiudizio di beni mobili ed immobili posti nelle immediate vicinanze del luogo della strage, nonché del tratto di autostrada squassato dall'esplosione.

M) del reato di cui agli artt. 110, 81 II comma, 635 I e II comma n. 1 e 3 c.p. per avere, agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI,

Antonino GIUFFRÈ. Filippo GRAVIANO. Giuseppe GRAVIANO. Carlo GRECO. Gioacchino LA BARBERA. Michelangelo LA BARBERA. Giuseppe LUCCHESI. Francesco MADONIA. Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO. Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA. Salvatore RINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA. Benedetto SPERA. Antonino TROIA e con altre persone allo stato non identificate. con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. mediante l'azione descritta nel precedente capo a), distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede: Fiat Croma tg Roma OF 4837, di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, via Arenula 71 Roma; Fiat Croma tg. PA 889982, di proprietà del Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, via Baiardi 11 Palermo; Fiat Croma tg. PA AO6677, di proprietà del Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, via Baiardi 11 Palermo; Lancia Thema tg PA 931166, di proprietà di Vincenzo Ferro, nato a Palermo il 14/0/45, ivi residente in via Uditore 14/F; Opel Corsa tg. PA A53642, di proprietà della "Sicily By Car Srl" con sede in Palermo via F.Crispi n. 120; Fiat Uno tg PA 718283, di proprietà di Oronzo Mastrolia, nato a Lecce il 23/11/37, residente a Palermo in via Svezia n. 12; Fiat Uno tg PA 702416, di proprietà di Francesco Licandro, nato a Palermo l'1/6/23, ivi residente in via Papa Sergio 14/B; Alfa Romeo 33 tg PA A32829, di proprietà di Stefano Bruno, nato a Palermo il 7/10/63, ivi residente in via Luigi Zanca n. 13. Ed inoltre per aver distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili le strutture murarie, gli infissi ed altro degli immobili e/o delle roulotte insistenti e/o parcheggiate in prossimità dei luoghi dell'attentato ed appartenenti a: Vincenzo GERACI, nato a Caltagirone il 16/2/32, residente a Palermo in via Bergamo n. 72. proprietario della roulotte tg PA 7828; Domenico LO CASCIO nato a Palermo il 28/10/36, ivi residente in via Pietro La Placa n. 6. proprietario della roulotte tg PA 4744; Giuseppe PARRINO, nato a Palazzo Adriano il 23/4/35 residente a Palermo in via Cimarosa 35. proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3. Antonino SEMINARA, nato a Gangi il

5/11/24, residente a Palermo in via Filippo di Giovanni n. 57, proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; Francesco COSTA, nato a Palazzo Adriano il 30/12/37, residente a Palermo in via Filippo di Giovanni n. 57, proprietaria di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre; Domenico SEMINARA, nato a Geraci Siculo l'1/4/40, residente a Cefalù in via Gen. Prestisimone n. 21, di fatto domiciliato in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1, proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; Salvatore MANISCALCO, nato a Palermo l'1/4/29, ivi residente in via Petralia Sottana n. 6, proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; Erasmo CRIVELLO, nato a Capaci il 27/9/11, ivi residente in via Garibaldi n. 39, proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; S.I.A. Sicula Industriale Avicola srl, con sede in Isola delle Femmine, C/da Quattro Vanelle ss 113 Km 277, proprietaria degli immobili della stessa azienda. Ed ancora , per aver distrutto, deteriorato o reso, in tutto o in parte, inservibile il tratto di carreggiata autostradale Punta Raisi Palermo, in corrispondenza del km 4+790, gestito dall'E.N.A.S. già A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma della Strada).

In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

2) PROC. N. 9/99 R.G. C.A.A. – N. 1243/96 R.G.N.R.

1) GALLIANO ANTONINO, nato il 27/6/58 a Palermo;

Ord. cust. caut. in carcere del 16/7/96 – notif. il 18/7/96

Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo - Pagliarelli

Difeso dall'Avv. L. Falzone


Detenuto – Ass. per rinuncia

APPELLANTE

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il



28/11/1997 che dichiarava Galliano Antonino colpevole del delitto di strage ascrittogli al capo a) della rubrica, in esso assorbita l'imputazione di lesioni sub d), nonché dei delitti ascrittigli ai capi b) e c), unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni ventuno di reclusione e lire un milione di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; dichiarava l'imputato predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena; condannava Galliano Antonino al risarcimento del danno che liquida in L. 10.000 in favore di ciascuna delle seguenti parti civili: FALCONE Maria, FALCONE Anna, D'ALEO Carmela, MORVILLO Alfredo; al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore delle parti civili costituite MAURO MARTINEZ Concetta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori MONTINARO Gaetano e MONTINARO Giovanni, CAPUZZA Paolo, CORBO Angelo, CERVELLO Gaspare, DI CILLO Michele, DI CILLO Pasquale, AFFATATO Luisa, PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, ENTE NAZIONALE per le STRADE (E.N.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, PROVINCIA REGIONALE di PALERMO, in persona del Presidente pro tempore, COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, COMUNE di CAPACI, in persona del Sindaco pro tempore; alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida: - per FALCONE Maria, FALCONE Anna, D'ALEO Carmela, MORVILLO Alfredo in complessive L. 29.052.000, di cui L. 25.416.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per MAURO MARTINEZ Concetta in complessive L. 4.762.000, di cui L. 4.200.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per CAPUZZA Paolo, in complessive L. 3.508.000, di cui L. 2.950.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per CORBO Angelo, CERVELLO Gaspare, DI CILLO Michele, DI CILLO Pasquale e AFFATATO Luisa, la somma



complessiva di L. 26.359.000. di cui L. 22.760.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI. MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, MINISTERO dell'INTERNO. REGIONE SICILIANA, ENTE NAZIONALE per le STRADE. la somma complessiva di L. 3.000.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per la PROVINCIA REGIONALE di PALERMO ed il COMUNE di CAPACI la somma complessiva di L. 6.866.000, di cui L. 5.993.600 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per il COMUNE di PALERMO, L. 14.960.000 di cui L. 13.480.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; condannava Galliano Antonino al pagamento delle seguenti somme a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno: - L. 600.000.000 (lire seicentomilioni) in favore di MAURO MARTINEZ Concetta, di cui 200 milioni in proprio e L. 200.000.000, nella qualità, in favore di ciascuno dei figli minori; - L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni) in favore di CAPUZZA Paolo; - L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni) in favore di CORBO Angelo; - L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni) in favore di CERVELLO Gaspare; - L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni) in favore di DI CILLO Michele; - L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni) in favore di DI CILLO Pasquale; - L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni) in favore di AFFATATO Luisa; - L. 500.000.000 (lire cinquecentomilioni) complessivamente in favore del MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, del MINISTERO dell'INTERNO e dell'E.N.A.S. nella misura di un terzo ciascuno; indicava in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza e ordinava la sospensione dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine di cui all'art. 544, terzo comma. c.p.p. sopra indicato nella misura di giorni novanta.

IMPUTATO

- A) del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 81 cpv. 110 - 112 n. 1 e 2, 422 c.p. e 7 D.L. 13/5/91 n. 152, convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, in qualità di esecutore materiale - in concorso con Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca



BAGARELLA. Giovanni BATTAGLIA. Salvatore BIONDINO. Salvatore BIONDO. Bernardo BRUSCA. Giovanni BRUSCA. Salvatore BUSCEMI. Giuseppe CALÒ. Salvatore CANCEMI. Mario Santo DI MATTEO. Giuseppe FARINELLA. Giovan Battista FERRANTE. Calogero GANCI. Domenico GANCI. Raffaele GANCI. Antonino GERACI. Antonino GIUFFRÈ. Filippo GRAVIANO. Giuseppe GRAVIANO. Carlo GRECO. Gioacchino LA BARBERA. Michelangelo LA BARBERA. Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA. Giuseppe MONTALTO. Salvatore MONTALTO. Matteo MOTISI. Pietro RAMPULLA. Salvatore SBEGLIA. Giusto SCIARABBA. Benedetto SPERA. Antonino TROLA. Mariano AGATE. Giuseppe MADONIA. Benedetto SANTAPAOLA e con altri soggetti non ancora identificati, al fine di uccidere - compiuto atti tali aporre in pericolo la pubblica incolumità. Con le aggravanti di aver commesso il fatto, in concorso con più di cinque persone, in danno di pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle funzioni e del servizio rispettivo di ciascuno di essi e di aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". In particolare: Salvatore RIINA (rappresentante della "Commissione Provinciale" di Palermo, in seno alla "commissione interprovinciale" o "regionale", e capo mandamento di Corleone) e Bernardo PROVENZANO (consigliere della "Commissione interprovinciale o regionale" e sostituto del capo mandamento di Corleone); Matteo MOTISI (capo mandamento di Pagliarelli); Pietro AGLIERI e Carlo GRECO (rispettivamente capomandamento e sostituto del mandamento della Guadagna); Salvatore BIONDINO (sostituto del mandamento di San Lorenzo); Giuseppe LUCCHESI, Filippo GRAVIANO e Giuseppe GRAVIANO (rispettivamente capomandamento e sostituto del mandamento di Brancaccio); Salvatore MONTALTO e Giuseppe MONTALTO (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Villabate); Salvatore BUSCEMI e Michelangelo LA BARBERA (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Boccadifalco); Francesco



MADONIA (capo mandamento di Resuttano); Giuseppe CALO' e Salvatore CANCEMI (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di Porta Nuova); Raffaele GANCI (capo mandamento della Noce); Bernardo BRUSCA e Giovanni BRUSCA (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di S. Giuseppe Jato); Antonino GERACI (capo mandamento di Partinico); Benedetto SPERA (capo mandamento di Belmonte Mezzagno); Giuseppe FARINELLA (capo mandamento di Gangi); Antonino GIUFFRE' (capo mandamento di Caccamo); Mariano AGATE (rappresentante della "provincia" di Trapani); Giuseppe MADONIA (rappresentante della "provincia" di Caltanissetta); Benedetto SANTAPAOLA (rappresentante della "provincia" di Catania) in qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza agli organi di governo (Commissione provinciale e interprovinciale) del sodalizio criminale denominato Cosa Nostra, per avere deliberato e dato il proprio assenso, su proposta di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, all'eliminazione fisica del Dr. Giovanni FALCONE per essere stato quest'ultimo il Magistrato che aveva con la sua lunga attività giudiziaria presso il Tribunale di Palermo e successivamente come Direttore Generale dell'Ufficio Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, posto in concreto pericolo la stessa sopravvivenza dell'organizzazione. Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nel maggio 1992 con l'attività preparativa ed esecutiva affidata a : Giuseppe AGRIGENTO (uomo d'onore della famiglia di San Cipirello); Leoluca BAGARELLA (uomo d'onore della famiglia di Corleone); Giovanni BATTAGLIA (uomo d'onore della famiglia di Capaci); Salvatore BIONDINO (reggente del mandamento di San Lorenzo e membro della Commissione provinciale di Palermo); Salvatore BIONDO (uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo); Giovanni BRUSCA (sostituto del capo mandamento di San Giuseppe Jato e membro della Commissione provinciale di Palermo); Salvatore CANCEMI (reggente dei mandamenti di Porta Nuova e membro della Commissione provinciale di Palermo); Mario Santo DI MATTEO (uomo d'onore della famiglia di Mtofonte) Govan Battista FERRANTE (uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo); Calogero GANCI (uomo d'onore della famiglia della Noce); Domenico GANCI (uomo d'onore della

famiglia della Noce); Raffaele GANCI (capo mandamento della Noce e membro della Commissione provinciale di Palermo); Gioacchino LA BARBERA (uomo d'onore della famiglia di Altofonte); Giuseppe GRAVIANO (sostituto del capomandamento di Brancaccio); Pietro RAMPULLA (uomo d'onore, già vice rappresentante della famiglia di Mistretta, legato a Benedetto SANTAPAOLA); Salvatore RIINA (capo mandamento di Corleone e membro della Commissione provinciale di Palermo e di quella "interprovinciale" o "regionale"); Salvatore SBEGLIA (uomo d'onore della famiglia della Noce); Giusto SCIARABBA (uomo d'onore della famiglia della Noce); Antonino TROIA (uomo d'onore della famiglia di Capaci); Antonino GALLIANO (uomo d'onore della famiglia della Noce), in qualità di esecutori materiali. Segnatamente, quest'ultimo contribuiva, nella fase preparatoria dell'attentato, al controllo degli spostamenti dell'autovettura - di marca Fiat, tipo Croma, di colore bianco in dotazione al Dr. Giovanni FALCONE - in Palermo, pedinandola, nel corso della mattinata, a bordo di un motociclo modello "sfera" di marca Piaggio, dal momento in cui veniva prelevata dall'autista Giuseppe COSTANZA, in via Gioacchino Di Marzo, ove era parcheggiata, sino alla via Cusmano (dove veniva, poi, agganciata da Calogero GANCI che la seguiva sino al Tribunale); soggiornando, indi, nei pressi del Palazzo di Giustizia di Palermo, verificandone gli spostamenti, ivi compreso quello del rientro in via Gioacchino Di Marzo, al termine della giornata lavorativa; stazionando, inoltre, nelle ore pomeridiane, nella zona ricompresa tra la macelleria di via F. Lo Iacono e il bar "Ciros", da dove vigilava sull'autovettura, che rimaneva parcheggiata nella predetta via Gioacchino Di Marzo.

In Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine, fino al 23/05/1992. B) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 2, in relazione all'art. 1 della l. 2/10/67 n. 895, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 10 e 9 della L. 14/10/74 n. 497, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152, convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, in qualità di esecutore materiale incaricato di controllare gli spostamenti dell'autovettura in dotazione al Dr. Giovanni FALCONE, al fine di commettere il delitto di cui al

29

precedente capo a), in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA, Mariano AGATE, Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con altri soggetti non ancora identificati, illegalmente detenuto il materiale esplosivo e il congegno micidiale utilizzati per perpetrare il delitto di strage di cui al precedente capo della rubrica. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e con il concorso di più di cinque persone.

Accertato in Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine, fino al 23/05/1992.

C) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo comma, L. 2/10/67 n. 895, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 12 e 9 della L. 14/10/74 n. 497, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152, convertito in L. 12/7/91 n. 203, perché, in qualità di esecutore materiale incaricato di controllare gli spostamenti dell'autovettura in dotazione al Dr. Giovanni FALCONE, al fine di commettere il reato di cui al precedente capo a), in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA,

Giovan Battista FERRANTE. Calogero GANCI. Domenico GANCI. Raffaele GANCI. Antonino GERACI. Antonino GIUFFRÈ. Filippo GRAVIANO. Giuseppe GRAVIANO. Carlo GRECO. Gioacchino LA BARBERA. Michelangelo LA BARBERA. Giuseppe LUCCHESI, Francesco MADONIA. Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO. Matteo MOTISI. Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA. Salvatore RINA. Salvatore SBEGLIA. Giusto SCIARABBA. Benedetto SPERA. Antonino TROIA, Mariano AGATE, Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con altri soggetti non ancora identificati, portavano illegalmente in luogo pubblico, il materiale esplosivo e il congegno micidiale, utilizzati per il delitto di strage, meglio specificato al capo a). Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di cinque persone e in luogo pubblico in cui era concorso e adunanza di persone, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi coindagati facevano parte.

Accertato in Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine, fino al 23/05/1992.

D) del reato di cui agli artt. 110, 81 II comma, 582, 585 u.c. c.p. per avere, agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO. Gioacchino LA BARBERA. Michelangelo LA BARBERA. Giuseppe LUCCHESI. Francesco MADONIA. Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO. Matteo MOTISI. Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA. Salvatore RINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA. Antonino TROIA, Mariano AGATE, Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con altre persone allo stato non identificate, in tempi diversi, con più

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo a), cagionato lesioni personali a: Paolo CAPUZZA, nato a Pescina (AQ) il 28/2/60 (consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura, giudicate guaribili in giorni 30sc); Gaspare CERVELLO, nato a Palermo il 22/8/61 (consistenti in trauma cranico, ferita l.c. labbro inferiore, escoriazioni al piede destro, giudicate guaribili in giorni venti sc); Angelo CORBO, nato a Palermo il 3/7/65 (consistenti in valida contusione al dorso della mano destra e collo piede destro, contusione al collo piede sinistro, escoriazione a livello dell'anca destra, contusioni diffuse, giudicate guaribili in giorni sette sc); Giuseppe COSTANZA, nato a Villabate (PA) il 14/3/47 (consistenti in trauma cranico con ferita l.c. regione frontale, trauma toracico-addominale; ricoverato nell'immediatezza dei fatti con prognosi riservata); Vincenzo FERRO, nato a Palermo il 14/8/45 (consistenti in ferita con emorragia arteriosa all'avambraccio destro con probabile frattura del braccio destro, giudicate guaribili in giorni trenta sc); Eberhard GABRIEL, nato a Vienna il 10/10/39 (consistenti in ferite alla regione frontale sinistra, avambraccio sinistro, regione zigometrica sinistra, dolori lombari, ferite agli arti inferiori, giudicate guaribili in giorni quindici sc); Eva GABRIEL, nata a Vienna il 15/9/35 (consistenti in trauma cranico con transitoria perdita di coscienza, vistoso ematoma frontale sinistro con ferita da taglio cute soprastante, giudicate guaribili in giorni dieci sc); Pietra IENNA SPANO', nata a Palermo il 21/6/42 (consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni trenta sc); Oronzo MASTROLIA, nato a Lecce il 23/11/37 (consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni sette sc).

In Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine in data 23/05/1992.

E) del reato di cui agli artt. 110, 81 I comma, 635 I e II comma n. 1 e 3 c.p. per avere, agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARNELLA, Giovan Battista

FERRANTE. Calogero GANCI. Domenico GANCI. Raffaele GANCI. Antonino GERACI. Antonino GIUFFRÈ. Filippo GRAVIANO. Giuseppe GRAVIANO. Carlo GRECO. Gioacchino LA BARBERA. Michelangelo LA BARBERA. Giuseppe LUCCHESI. Francesco MADONIA. Giuseppe MONTALTO. Salvatore MONTALTO. Matteo MOTISI. Bernardo PROVENZANO. Pietro RAMPULLA. Salvatore RINA. Salvatore SBEGLIA. Giusto SCIARABBA. Benedetto SPERA. Antonino TROIA, Mariano AGATE, Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con altre persone allo stato non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo a), distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede: Fiat Croma tg Roma OF4837, di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, via Arenula 71 Roma; Fiat Croma tg PA 889982, di proprietà del Ministero dell'interno - Questura di Palermo, via Baiardi 11 Palermo; Fiat Croma tg PA AO6677, di proprietà del Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, via Baiardi 11 Palermo; Lancia Thema tg PA 931166, di proprietà di Vincenzo FERRO, nato a Palermo il 14/8/45, ivi res. in via Uditore 14/F; Opel Corsa tg PA A53642, di proprietà della "Sicily By Car s.r.l." con sede in Palermo via Crispi n. 120; Fiat Uno tg PA 718283, di proprietà di Oronzo MASTROLIA, nato a Lecce il 23/11/37, res. a Palermo in via Svezia n. 12; Fiat Uno tg PA 702416, di proprietà di Francesco LICANDRO, nato a Palermo l'1/6/23, ivi res. via Papa Sergio 14/B; Alfa Romeo 33 tg PA A32829, di proprietà di Stefano BRUNO, nato a Palermo il 7/10/63, ivi res. in via Luigi Zanca n. 13. Ed inoltre per aver distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili le strutture murarie, gli infissi ed altro degli immobili e/o delle roulotte insistenti e/o parcheggiate in prossimità dei luoghi dell'attentato ed appartenenti a: Vincenzo GERACI, nato a Caltagirone il 16/2/32, residente a Palermo in via Bergamo n. 72, proprietario della roulotte tg PA 7828; Domenico LO CASCIO, nato a Palermo il 28/10/36, ivi res. in via Pietro La Placa n. 6, proprietario della roulotte tg PA 4744; Giuseppe PARRINO, nato a Palazzo Adriano il 23/4/35, residente a Palermo in via

Cimarosa 35. proprietario di un villino sito in isola delle Femmine. Passaggio della Lepre n. 3; Antonino SEMINARA, nato a Ganci il 5/11/24. residente a Palermo in via Filippo Di Giovanni n. 57, proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine. Passaggio della Lepre n. 3; Francesca COSTA, nata a Palazzo Adriano il 30/12/37. residente a Palermo in via Filippo Di Giovanni n. 57. proprietaria di un immobile sito in Isola delle Femmine. Passaggio della Lepre; Domenico SEMINARA, nato a Geraci Siculo l'1/4/40. residente a Cefalù in via Gen. Prestisimone n. 21. di fatto domiciliato in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; Salvatore MANISCALCO, nato a Palermo l'1/4/29, ivi residente in via Petralia Sottana n. 6, proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; Erasmo CRIVELLO, nato a Capaci il 27/9/11, ivi res. in via Garibaldi n. 39, proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; S.I.A. Sicula Industriale Avicola s.r.l., con sede in Isola delle Femmine, c/da Quattro Vanelle ss 113 km 277, proprietaria degli immobili della stessa azienda. Ed ancora, per aver distrutto, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile il tratto di carreggiata autostradale Punta Raisi Palermo, in corrispondenza del km 4+790, gestito dall'E.N.A.S. già A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma della Strada).

In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/05/1992.

PARTI CIVILI

Falcone Di Fresco Maria

Falcone Cambiano Anna

D'Aleo Morvillo Carmela

Morvillo Alfredo

Tutti difesi dall'avv. F. Crescimanno del foro di Palermo

Affatato Luisa

Corbo Angelo

87

Di Cillo Pasquale

Tutti difesi dall'avv. A. Galasso del foro di Palermo

Cervello Gaspare

Di Cillo Michele

Entrambi difesi dall'avv. M. Tamburello del foro di Palermo

Comune di Capaci, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore

Difeso dall'avv. A. Sorrentino del foro di Palermo

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore

Difeso dall'avv. S. La Marca del foro di Palermo

Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Gaetano e Giovanni Montinaro

Capuzza Paolo

Entrambi difesi dall'avv. E. Tinaglia del foro di Palermo

Costanza Giuseppe

Difeso dall'avv. M. Tricoli del foro di Palermo

Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo vice Presidente pro tempore

Difesa dall'avv. Adolfo Wolleb del foro di Palermo

Costa Rosaria in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore Schifani Antonino

Schifani Antonino

Romano Rosaria

Tiralongo Francesco

D A

Amico Calogero

Amico Antonino

Amico Michele

Schifani Concetta

Schifani Rosaria

Tutti difesi dall'avv. C. Palermo del foro di Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore

Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore

Amministrazione Regionale Siciliana, in persona del Presidente della

Giunta di Governo pro tempore

E.N.A.S. (già A.N.A.S.) in persona del suo legale rappresentante

Tutti difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta in persona dell'avv. Luigi Correnti

PARTI CIVILI

Relativamente alla sola posizione di GALLIANO ANTONINO

Falcone Di Fresco Maria

Falcone Cambiano Anna

D'Aleo Morvillo Carmela

Morvillo Alfredo

Tutti difesi dall'avv. F. Crescimanno del foro di Palermo

Cervello Gaspare

Affatato Luisa

Corbo Angelo

Di Cillo Pasquale

Di Cillo Michele

Tutti difesi dall'avv. M. Tamburello del foro di Palermo

F 2

Comune di Capaci

Provincia Regionale di Palermo

Entrambi difesi dall'avv. A. Sorrentino del foro di Palermo

Comune di Palermo

Difeso dall'avv. S. La Marca del foro di Palermo

Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro in proprio e quale
esercente la potestà genitoriale sui figli minori Gaetano e Giovanni
Montinaro

Capuzza Paolo

Entrambi difesi dall'avv. E. Tinaglia del foro di Palermo

Presidenza del Consiglio dei Ministri


Ministero di Grazia e Giustizia

Ministero dell'Interno

Amministrazione Regionale Siciliana

E.N.A.S.

Tutti difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta in
persona dell'avv. Luigi Correnti



LA STRAGE

Il 23 maggio 1992, pochi minuti prima delle ore 18,00, una potentissima e devastante carica di esplosivo, collocata sotto la carreggiata dell'autostrada A/29, al Km 4 del tratto Punta Raisi-Palermo nei pressi di Capaci, cagionò la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.

Gli effetti dello spostamento d'aria provocato dall'avvenuto brillamento dell'esplosivo furono registrati dai sismografi dell'Osservatorio geofisico di Monte Cammarata (Agrigento) attraverso un aumento di ampiezza del segnale ad alta frequenza avente la forma tipica dell'esplosione, del tutto diversa dal segnale rilasciato dalle onde sismiche.

L'attentato venne portato a compimento nel mentre il corteo di autovetture blindate di servizio con a bordo il magistrato e gli agenti di scorta stava percorrendo il predetto tratto autostradale. In particolare, nel momento in cui si verificò la micidiale esplosione, il convoglio, con il quale il dr Falcone si stava dirigendo verso Palermo, era così composto: in testa la Fiat Croma di colore marrone su cui viaggiavano i tre agenti di scorta deceduti; al centro la Fiat Croma di colore bianco con a bordo il magistrato, la moglie e l'autista; infine chiudeva il corteo la Fiat Croma di colore azzurro che era la seconda macchina di scorta. Seguiva il corteo una Lancia Thema mentre sull'opposto senso di marcia del predetto tratto autostradale procedevano una Fiat Uno e una Opel Corsa.

L'esplosione investì l'autovettura sulla quale viaggiavano gli agenti della Polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e quella che seguiva immediatamente dopo, cioè quella condotta da Giovanni Falcone con a fianco la moglie Francesca Morvillo e con l'autista Giuseppe Costanza che occupava il sedile posteriore.

In conseguenza dell'attentato, che coinvolse numerosi altri veicoli che seguivano il corteo o che si trovarono a transitare in quel frangente sull'opposta corsia di marcia, rimasero feriti l'autista del dr Falcone, Giuseppe Costanza, gli agenti di scorta

Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, e gli automobilisti Gabriel Eberhard e Gabriel Eva, che viaggiavano a bordo dell'autovettura Opel Corsa, Ferro Vincenzo, che era a bordo della Lancia Thema, Ienna Spanò Pietra e Mastrolia Oronzo, che transitavano sulla Fiat Uno, i quali riportarono tutti lesioni personali.

I momenti immediatamente successivi allo scoppio della carica esplosiva videro l'agente Corbo e gli altri colleghi, che viaggiavano insieme a lui, impegnati, malgrado le ferite riportate, nell'opera di soccorso dei due magistrati e dell'autista, che, con l'ausilio dei primi soccorritori, furono estratti dall'autovettura, ad eccezione del dr Falcone per il quale fu necessario attendere l'intervento dei Vigili del Fuoco, essendo la vittima rimasta incastrata fra le lamiere dell'autovettura.

Nonostante la virulenza dell'attentato tutti gli occupanti della Croma rimasero ancora in vita. Infatti, la dr.ssa Morvillo respirava ancora, pur se priva di conoscenza, mentre il dr Falcone mostrava di recepire con gli occhi le sollecitazioni che gli venivano dai soccorritori. Tuttavia, malgrado gli sforzi profusi da costoro, e poi dai sanitari, entrambi i magistrati spirarono in serata per le emorragie causate dalle lesioni interne determinate dall'onda d'urto provocata dall'esplosione, mentre per il Costanza la prognosi riservata fu sciolta favorevolmente dopo trenta giorni.

Nell'immediatezza del fatto nessuna traccia si rinvenne dell'autovettura blindata, che era in testa al corteo, e dei suoi occupanti, per cui si ritenne che gli agenti fossero addirittura riusciti a sfuggire all'attentato e che fossero corsi avanti a chiedere soccorsi. Solo nella serata la Fiat Croma fu ritrovata completamente distrutta, in un terreno adiacente al tratto autostradale luogo del micidiale attentato, con i corpi dei tre occupanti privi di vita.

I tre agenti erano morti sul colpo, e più in particolare, per come rilevato in sede di esame autoptico effettuato presso l'Istituto di Medicina Legale di Palermo, il Montinaro e il Di Cillo erano deceduti per effetto dello squassamento della scatola cranica, mentre lo Schifani era spirato per le gravissime lesioni cranio encefaliche riportate.

*

GLI EFFETTI DELL'ATTENTATO

L'attentato provocò devastanti effetti che vennero puntualmente documentati dalle forze dell'ordine intervenute sui luoghi teatro della strage nell'immediatezza dei fatti e nei giorni che seguirono.

Al riguardo, giova segnalare che nel tratto autostradale interessato dall'esplosione si era formato un cratere determinato dalla deflagrazione, la cui forma poteva assomigliarsi a quella di una ellisse, il cui asse maggiore, lungo 14,30 metri, si poneva come trasversale rispetto alla corsia di marcia, mentre quello inferiore era in posizione longitudinale rispetto alla stessa, estendendosi per una lunghezza di 12,30 metri. Il punto di maggiore profondità del cratere raggiungeva in alcuni tratti i 4 metri, con una media di 3,50 metri, determinando nel complesso una profondità che scendeva di oltre un metro rispetto al piano di campagna che stava intorno all'autostrada.

Proseguendo sulla stessa linea del cratere, nella corsia lato mare, era possibile rilevare sull'intera lunghezza di essa il disfacimento dell'asfalto e la sopraelevazione dello stesso per un metro di altezza, lungo i primi 4,7 metri, e per 60 centimetri circa, per i restanti 7,40 metri.

Era possibile constatare, anche sul terreno adiacente il tratto autostradale interessato dall'esplosione, lo squassamento del manto stradale per un'estensione in lunghezza di altri 13,10 metri e in larghezza di 1,50 metri, cui si accompagnava un avvallamento di circa 50 centimetri di profondità, dal quale emergevano pietre annesse e frammenti di tubo di cemento di 5 centimetri di spessore.

Dall'osservazione prospettica del luogo dell'attentato si poteva constatare che la stessa traiettoria univa l'asse che attraversava il centro del cratere e l'insieme dei punti costituenti la linea che passava lungo la corsia lato mare e il terreno adiacente interessato dalla sopraelevazione dell'asfalto.

Dal cratere, formato nella maggior parte da materiale argilloso e pietre calcaree (calcite e dolomite), la stessa sera dell'attentato, alle ore 23,00 circa, prima dell'inizio della pioggia, personale della Polizia Scientifica di Palermo e del Centro

di Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri prelevò vari reperti: una zolla di terra e due campioni di sostanze presenti nei pressi dello stesso sito; durante la pioggia, sopravvenuta quella stessa notte, altre quattro estrazioni della medesima specie furono eseguite a circa due metri dalla voragine, oltre ad altre aventi ad oggetto frammenti di materiale in cemento anneriti nella parte interna. Il giorno dopo altri campioni di tamponi furono prelevati nel cratere su alcune pietre annerite, nei pressi della Fiat Croma occupata dagli agenti deceduti, ed anche in quella occupata dai due magistrati. Vennero altresì repertate pietre annerite raccolte in prossimità della voragine, nonché frammenti di carta e plastica ritrovati presso la stessa. Successivamente, il 29 maggio, furono raccolti altri quattro frammenti di tubo di cemento annerito, prelevati fra il materiale di risulta venuto fuori nel corso dei lavori di scavo realizzati dalla ditta incaricata del ripristino del manto stradale. Va inoltre segnalato che, nel corso delle prime ispezioni, fu subito notato dagli inquirenti un elettrodomestico, che si trovava da parecchio tempo nella scarpata, lato monte, adiacente al tratto autostradale.

Rispetto al cratere, che fu il punto di scoppio dell'ordigno, ed esattamente sulla corsia Punta Raisi-Palermo, in posizione obliqua rispetto all'asse della corsia e con le ruote anteriori sul ciglio del cratere, fu rinvenuta l'autovettura blindata (Fiat Croma bianca) sulla quale viaggiavano i due magistrati e l'autista Costanza. La parte anteriore della macchina, fino al vano motore, era completamente distrutta, residuando per la restante parte quel che rimaneva del cofano, completamente accartocciato, retto dalla sola cerniera destra. Il vetro del parabrezza, completamente incrinato, era stato sbalzato nel cratere, mentre la portiera sinistra, divelta, si trovava nel terreno adiacente all'autovettura. Per quanto riguardava l'interno della vettura, il lunotto si era riversato nell'abitacolo, la metà sinistra del cruscotto e degli elementi sottostanti era squassata ed arretrata verso la posizione dell'autista, la cui spalliera era contorta e piegata in avanti, mentre sul volante, la cui parte inferiore era anch'essa contorta in avanti, venne rilevata una macchia di sangue da cui si di-

partivano dei rivoli. L'interno dell'abitacolo era poi invaso da cumuli di detriti e di terra, che nella parte posteriore raggiungevano i 50 centimetri.

Dietro la predetta autovettura, a 13,40 metri dal margine destro e 6,35 metri da quello sinistro, anch'essa in posizione obliqua rispetto al senso di marcia, si trovava l'altra Croma blindata di colore azzurro, occupata dai tre agenti di scorta sopravvissuti. Il tetto del mezzo risultava coperto da uno strato di terriccio e pietre spesso circa 2 centimetri; la parte anteriore dell'autovettura, arretrata verso l'interno, era contorta al pari del cofano, che risultava divelto dalle cerniere; il parabrezza era incrinato; il lunotto effranto e rientrato verso l'abitacolo di circa 10 centimetri; la metà inferiore del volante contorta verso il basso.

A quattro metri di distanza dalla citata autovettura gli inquirenti rinvennero la Lancia Thema con il tetto completamente schiacciato, il parabrezza incrinato e fuoriuscito dal sito, il lunotto e i fari effranti, cumuli di detriti e terriccio in prossimità della leva del cambio.

Per quanto riguardava, invece, le auto transitanti al momento dell'esplosione sulla corsia lato mare, l'Opel Corsa fu trovata ribaltata sul fianco sinistro e in direzione opposta al senso di marcia. La parte anteriore risultava interamente distrutta, sino al cofano motore, che si presentava contorto, il parabrezza e il lunotto erano effranti, e la lamiera del tetto contorta per la prima metà. La Fiat Uno era ferma due metri prima, con la direzione di marcia coincidente con quella della corsia, la fiancata destra a 90 centimetri dal guardrail esterno. L'auto si presentava distrutta nella metà di sinistra della parte anteriore; il cofano motore era divelto; il tetto contorto e l'abitacolo invaso da terriccio e detriti.

A cagione della potenza della carica esplosiva la prima auto di scorta era stata sbalzata fuori dalla corsia di marcia lato monte, lungo la quale viaggiava il corteo, e proiettata in un terreno contiguo all'autostrada, lato mare, a ben 62 metri di distanza dal cratere, in posizione leggermente arretrata rispetto al punto di scoppio. Sia la sollecitazione ascrivibile all'esplosione, sia l'impatto con il terreno erano stati la causa della completa distruzione dell'autovettura. Infatti, della Fiat Croma blindata

di colore marrone era rimasta solo la parte inferiore della scocca con le ruote, tranne quella anteriore destra; parte del cruscotto, con il contachilometri che segnava la velocità di 160 e il contagiri fermo a 60; parte del volante; ed infine il cambio ed i sedili anteriori, sui quali si ritrovava sostanza riconducibile a materia cerebrale, oltre a piccole parti di arti. Nel raggio di dieci metri dall'autovettura vennero poi ritrovati il motore, la ruota destra con la sospensione, e altre parti del veicolo.

Gli effetti della deflagrazione, avuto riguardo all'estensione del raggio di gittata dei detriti (pezzi di asfalto e pietre) scagliati per ogni dove, si misuravano, rispetto al cratere, in 142 metri, in direzione Palermo, e 156 metri, in direzione Trapani. Verso il mare, invece, il punto di maggiore gittata era rappresentato dalla linea ferroviaria, dove, al km 15, furono ritrovati molti frammenti di asfalto, che, secondo le misurazioni effettuate, erano a ben 182 metri dal cratere dell'esplosione. Inoltre, fra quest'ultimo e il mare erano ubicati dei capannoni di un'azienda avicola i cui tetti risultavano danneggiati dalla pioggia dei detriti.

A valle dell'autostrada, con direzione Trapani, a 160 metri dal cratere, una cabina elettrica in muratura presentava un foro di circa 60 centimetri. A monte, invece, nel gruppo di villette più vicino al luogo dell'esplosione, ad una distanza di 80 metri, ne venne identificata una con il tetto sfondato in più punti, il maggiore dei quali era quasi prossimo in larghezza ai due metri. Da questo lato il punto massimo di gittata venne fissato in 160 metri.

Oltre alle autovetture di proprietà del Ministero degli Interni, a quella del Ministero di Grazia e Giustizia, e a quelle citate in precedenza, furono investite dai detriti dell'esplosione anche la Fiat Uno di proprietà di Francesco Licandro e l'Alfa Romeo 33 di proprietà di Stefano Bruno.

L'effetto dell'esplosione interessò anche alcuni villini, siti in prossimità del punto di scoppio, e, segnatamente, nel tratto di strada denominato Passaggio della Lepre; i capannoni di una azienda avicola, la Sia Sicula Industriale Srl; e due roulotte parcheggiate nella strada provinciale che costeggiava l'autostrada.

Ritornando alla descrizione dei luoghi, si constatava che la corsia lato monte dell'autostrada, lungo il tratto interessato dall'esplosione, era parallela alla strada statale 113, che per un pezzo era costeggiata dalle abitazioni che avevano riportato i danni sopra descritti. Alle loro spalle si dipartiva un'estensione di terreni la cui altitudine rispetto al livello del mare aumentava progressivamente.

A cagione delle eccezionali dimensioni della voragine prodotta dallo scoppio, che consigliava di rimanere a prudenziale distanza da parte di chi si occupò di far brillare la carica, gli inquirenti, sin dappprincipio, ritennero altamente probabile l'impiego di un radiocomando idoneo a far deflagrare la carica esplosiva. Per tale ragione furono esaminati i siti dai quali gli attentatori avevano potuto avvistare sia l'arrivo della macchina del dr Falcone con la scorta, sia il luogo dell'attentato dove era avvenuta l'esplosione.

*



GLI ACCERTAMENTI IN LOCO

La posizione di preminenza dei luoghi posti a monte del punto dell'esplosione rese evidente agli inquirenti che tali zone potevano aver costituito il punto privilegiato di osservazione per gli autori dell'attentato, in quanto quella posizione garantiva loro sia la visione piena del nastro autostradale, sia l'eventuale avvistamento e avvicinamento dell'obiettivo da colpire.

In tale ottica furono eseguite delle perlustrazioni sui luoghi circostanti che poi risultarono interessati dall'attentato ed alla fase preparatoria dello stesso.

Orbene, gli investigatori accertarono che lungo la strada in cui si affacciavano le citate villette, andando in direzione Trapani, ad un centinaio di metri dalle ultime abitazioni, ci si imbatteva in un cancello, con le bande accostate, ma privo di serratura, oltre il quale ci si poteva immettere in una stradella asfaltata, interrotta dopo circa 70 metri, da una frana, e, prima di essa, da una recinzione di filo spinato i cui fili risultavano tranciati in modo tale da consentire il passaggio.

A 150 metri dalla frana, sulla scarpata lato mare, venne individuato un primo albero che attirò l'attenzione degli inquirenti perché nel lato destro ne risultavano tranciati i rami che vennero ritrovati nel terreno adiacente.

I consulenti del P.M. che provvidero ad esaminare in loco l'albero in questione, che catalogarono come lentisco selvatico, scientificamente denominato pistacia terebinthus, accertarono che i rami tagliati potevano ricondursi a due periodi differenti: un primo periodo si riferiva a quelli più freschi, tagliati di recente, mentre dell'altro gruppo facevano parte rami più vecchi, di dimensioni maggiori, che erano stati tagliati in precedenza.

Apparve subito evidente che i rami erano stati tagliati perché ostruivano la visuale del tratto autostradale, atteso che da quel punto di osservazione, oltre a vedere perfettamente il luogo interessato allo scoppio, si aveva una visione panoramica dell'autostrada, per circa un chilometro di distanza, che consentiva di seguire il corteo delle macchine anche ad occhio nudo o con l'ausilio, eventualmente, di binocoli.

A dieci metri dall'arbusto di lentisco selvatico vi era un altro albero di mandorlo ne cui pressi vi era un muretto di contenimento, dove ci si poteva sedere e da cui si aveva la visuale del punto dove si era verificata l'esplosione.

Il rinvenimento fra le due piante, e in particolare nei paraggi del mandorlo, di numerosi mozziconi di sigaretta, fece ritenere agli inquirenti che nei pressi avessero stazionato le persone che avevano atteso l'arrivo del convoglio e compiuto l'attentato.


Pertanto venne conferito l'incarico al Servizio Investigazioni Scientifiche di Parma ed alla Polizia Scientifica di Roma di ricercare i dati biologici sulle cicche di sigarette e sui due fili di capello ritrovati, nonché sulla verifica di eventuali impronte papillari.

In buona sostanza si trattava di individuare da un lato il DNA e dall'altro lato le impronte papillari, latenti o evidenti, sui campioni repertati, costituiti da 14 mozziconi di sigaretta marca Merit, un mozzicone di sigaretta marca Muratti, 7 mozziconi di sigaretta marca MS, altri 29 mozziconi di sigaretta marca Merit, e due frammenti di formazioni pilifere.

I consulenti, in esito alle indagini esperite, accertarono che i reperti costituiti dai mozziconi concernevano sigarette fumate da un minimo di tre differenti individui, perché furono individuati dei frammenti di DNA diverso.

A seguito della confessata partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage da parte di Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, furono eseguiti esami comparativi sui reperti sequestrati, al fine di accertare l'eventuale compatibilità con il DNA dei predetti indagati, rei confessi, e di Antonino Gioé.

In esito a tali ulteriori indagini, i consulenti del P.M. pervennero "ad una attribuzione di alta compatibilità con il sangue di Di Matteo e La Barbera per i genotipi riconosciuti internazionalmente come 2-4, sui tre mozziconi di marca Merit", mentre l'accertamento fu negativo per quanto riguardava il DNA di Gioé.



Infine, l'esaltazione delle impronte papillari latenti non fornì risultati utili, essendo necessari sedici o diciassette punti caratteristici o minuzie, perché l'impronta potesse essere utilizzata per i confronti e per indagini comparative.

*

Handwritten cursive letters 'h' and 'y' in black ink.

LE METODICHE DI ATTIVAZIONE DELLA CARICA ESPLOSIVA

Altri accertamenti tecnici furono eseguiti in ordine alle caratteristiche del cratere formato dall'esplosione, ai componenti, al peso della carica esplosiva ed alle modalità di attivazione del detonatore per meglio comprendere attraverso quale tipo di meccanismo era stato possibile farla brillare a distanza.

Al termine di tutte le sperimentazioni eseguite dai consulenti del P.M. era emerso che la carica esplosiva aveva presumibilmente un peso compreso tra i 500 e 550 kg ed una lunghezza di circa 5 metri.

L'esplosivo impiegato, frazionato in 10/15 parti aventi ciascuna un peso di 35/50 kg., era costituito principalmente da tritolo, con l'aggiunta di Nitroglicerinato per usi civili e con del plastico al C4 (a base di T4), in funzione di innesco secondario.

Il sistema di innescamento della carica ritenuto più efficiente, dal punto di vista esplosivistico, era quello dell'innescamento alternato di frazioni con il presumibile utilizzo di rami di miccia detonante e detonatori ordinari. I rami raccolti in un unico fascio fissato al cielo del condotto dovevano essere innescati con detonatori elettrici all'imboccatura del condotto.

Il sistema di attivazione della carica era costituito con assoluta certezza da un radiocomando con il ricevitore inserito nel condotto ed il trasmettitore azionato da un operatore posto a circa 400 metri dal punto di scoppio, sulle pendici della sovrastante collina. Pertanto, era stato privilegiato l'uso delle due radio perché si trattava di un equipaggiamento di semplice impiego, efficace e di sicuro funzionamento. Queste caratteristiche rispondevano, secondo i consulenti, alla necessità di impiegare per la realizzazione di un attentato di questo genere, materiale semplice e di facile reperibilità sul mercato.

Seguiva, in ordine decrescente, l'apparecchiatura Digicron perché dava luogo a difficoltà nella sua messa in opera, oltre ad essere di difficile reperibilità, e, soprattutto, nell'ipotesi del ritrovamento anche di semplici parti del sistema nel luogo dell'attentato, le indagini si sarebbero potute indirizzare subito verso enti ben individuati. Peraltro, nella zona dell'attentato non era stato ritrovato alcun tipo di trac-

cia che potesse ricondurre all'impiego della barriera elettronica, né erano state rinvenute impronte lasciate da eventuali applicazioni di supporti.

Infine, in posizione ancora più gradata, era stato valutato l'utilizzo di due radio RTE. Tuttavia, a sfavore del loro impiego si evidenziava, sotto il profilo tattico, che era necessario riuscire ad avvicinare la macchina su cui installare la trasmittente, che doveva essere la prima del convoglio o comunque quella che trasportava il bersaglio. Non andava dimenticato, inoltre, che le auto destinate agli spostamenti del dr Falcone erano custodite in locali presidiati e tendenzialmente inaccessibili ad estranei; circostanza questa che portava ragionevolmente ad escludere il ricorso a tale metodica che presentava vari rischi.

Innanzitutto, quello della composizione del convoglio, che poteva essere decisa anche all'ultimo momento o variare nel corso dello spostamento; ed ancora quello di una possibile ispezione fatta sulle macchine che avrebbe potuto dar luogo alla scoperta della radiotrasmittente prima della partenza.

Doveva da ultimo segnalarsi che non erano state trovate trasmittenti, né parti anche infinitesimali di esse, né nella prima macchina, cioè quella sbalzata fuori dalle corsie dell'autostrada, né sulle altre due.

Conclusivamente, i consulenti ritenevano assai probabile che per la realizzazione dell'attentato erano state impiegate due radio, una posta in corrispondenza dell'ordigno, l'altra collocata nel punto di appostamento.


Questo sistema era a loro giudizio efficace, sia per quel che riguardava l'attivazione della carica, sia per la scelta del punto di appostamento dal quale sarebbe stato lanciato il radiosegnale, essendo chiaro che la posizione di preminenza di coloro che con la trasmittente dovevano mandare l'impulso, rispetto al punto di scoppio, ne rendeva la ricezione ottimale a valle, non essendoci, fra l'altro, fra i due punti, ostacoli che potessero intralciare la propagazione delle onde radio.

I consulenti tecnici erano concordi nell'escludere che fossero state utilizzate altre metodologie, e tanto avevano affermato sulla base di ragioni di ordine logico, perché, una volta dimostrato teoricamente ed empiricamente che il sistema più sempli-

ce per compiere l'attentato si rilevava anche quello più sicuro, non era più spiegabile, ipotizzando negli attentatori persone di media intelligenza, il ricorso ad altre metodiche che non assicurassero loro la certezza del risultato.

Tale conclusione aveva trovato conforto anche nell'opinione del consulente Hackman del Fbi, che aveva individuato tre metodi per causare questo tipo di esplosione (uno mediante dei fili collegati all'esplosivo; l'altro mediante un sistema attivato con raggi infrarossi), ma aveva privilegiato il sistema a telecomando, via radio, con un ricevitore vicino all'esplosivo e un'apparecchiatura che trasmetteva un impulso a quel ricevitore.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'H' and 'f'.

GLI SPOSTAMENTI DEL DR FALCONE

Era rimasto accertato che per gli spostamenti sul territorio nazionale il dr Falcone utilizzava prevalentemente voli coperti, effettuati con l'aereo della Compagnia Aeronautica Italiana. Tuttavia ciò non escludeva l'uso di voli di linea, per come accaduto pochi giorni prima dell'attentato, quando, il 18 maggio, si era recato a Palermo con una delegazione di funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia.

La prenotazione per il volo CAI per Palermo di venerdì 22 maggio, alle ore 19,00 era stata richiesta dal dr Falcone dal lunedì o martedì antecedenti. Tuttavia il dr Falcone non era partito perché quel giorno la moglie era impegnata presso la Commissione per il concorso in magistratura.

Costituiva quindi abitudine del magistrato spostarsi con i voli di Stato, che venivano prenotati dalla segretaria, signora Carraturo, residuando l'impiego dei voli di linea solo per casi rari, che si verificavano per lo più quando a spostarsi era la sola dr.ssa Morvillo.

Pertanto, anche per quel fine settimana, era stata richiesta dal magistrato la prenotazione del volo CAI che era stata curata, come sempre, dal dr Lorenzini, vice direttore della Divisione Sicurezza del SISDE, tra i cui compiti vi era per l'appunto anche quello di programmare i voli con aerei privati per personalità tutelate, tra cui il giudice Falcone.

La ragione che aveva determinato il mutamento dell'originario programma di rientro in Sicilia, spostato dal 22 al 23 maggio, era ascrivibile al rinvio di un viaggio a Favignana dove i coniugi Falcone dovevano recarsi per assistere alla mattanza.

La trasferta a Palermo era stata quindi rinviata al giorno dopo, il 23 maggio, per gli impegni professionali della dr.ssa Morvillo a causa dei quali non venne effettuata neppure la gita a Favignana.

Il nuovo spostamento dei due magistrati era stato comunicato all'ispettore Pino del centro operativo del reparto scorte della Questura di Roma nel pomeriggio, ed esattamente alle 16,30 circa del 23 maggio.

La dr.ssa Morvillo accompagnò il marito, perché era riuscita ad ottenere un permesso per lasciare un'ora prima la Commissione uditori di cui faceva parte. Pertanto, i coniugi riuscirono a partire da Roma insieme, intorno alle ore 17,00.

L'organizzazione del servizio di tutela del giudice a Palermo aveva avuto inizio con la telefonata al Ministero dell'autista Costanza, che apprese dal dr Falcone, che se ne occupava personalmente, che il suo rientro in città era previsto per il pomeriggio del giorno successivo.

Nel pomeriggio del 23 maggio 1992, circa un'ora prima dell'orario di arrivo preventivato, l'autista Costanza era andato a prendere la macchina di servizio: la Fiat Croma bianca. Detta vettura, parcheggiata nei pressi dell'abitazione del dr Falcone in Via Notarbartolo, in un posto fisso sorvegliato da agenti della Polizia di Stato, era espressamente adibita al trasporto del magistrato e della moglie.

Giunto all'aerostazione, il Costanza aveva incontrato gli agenti di scorta a bordo delle due autovetture blindate, e con loro aveva atteso l'arrivo del volo, che atterrò in orario.

Una volta completate le operazioni di caricamento dei bagagli il corteo si era messo in moto: il dr Falcone si era posto alla guida per far compagnia alla moglie, che, soffrendo di mal di auto, era solita sedersi sul sedile anteriore. Tale circostanza aveva influenzato anche l'andatura di marcia, che in presenza della dr.ssa Morvillo non era mai molto elevata e si attestava intorno a 100-120 km/h circa.

Per quanto concerneva l'esatta determinazione dell'orario di arrivo del volo di Stato a Punta Raisi, era stata acquisito il foglio di volo, inoltrato dal CAI all'Ente di Controllo delle operazioni di Volo. Da tale documento si ricavò l'ora del decollo, 17,02, e quella di atterraggio, 17,43, per cui si stabilì che alle ore 17,46 il corteo di macchine aveva lasciato l'aeroporto per raggiungere Palermo attraverso il percorso autostradale ove avvenne la micidiale imboscata.

*



LE MODALITÀ DELL'ATTENTATO

In via di sintesi, le modalità con cui l'attentato venne perpetrato, rendevano altamente probabile, ad avviso degli inquirenti, l'uso di un comando a distanza. Difatti, era talmente grande la voragine prodotta dall'esplosione che sarebbe stato troppo pericoloso rimanere nei paraggi per chi si occupò di far deflagrare l'esplosivo. Necessariamente, colui il quale aveva fatto uso del radiocomando per attivare la carica doveva necessariamente trovarsi in una zona di sicurezza, alla stregua dell'entità dell'esplosione e del relativo spostamento d'aria.

Per tale ragione furono esaminati i siti circostanti dai quali si poteva avvistare l'arrivo della macchina del dr Falcone con la scorta ed il luogo dell'attentato, dove era avvenuta poi l'esplosione. Infatti, fin dalla sera fu ispezionata una stradina su una montagna che portava, poi, ad una piccola casetta bianca dell'AMAP, ed altri due siti, che potevano essere interessanti come punto di osservazione, posti rispettivamente sulla sinistra e sulla destra di chi guardava la montagna: il mobilificio Mobiluxor ed alcune palazzine.

L'attenzione degli inquirenti, però, si incentrò su detto primo sito in quanto si rinvenne sulla destra, dietro il muro di contenimento, una sorta di piccolo spiazzo, ove c'erano numerose cicche di sigarette e dei pacchetti vuoti, segno dello stazionamento di più individui. In corrispondenza di questo spiazzo, poggiata sul lato superiore del muro di contenimento, vi era una pietra che ben poteva essere stata collocata lì come punto di riferimento. Infatti, traguardando da questa pietra ad un silos per mangimi, posto al di là dell'autostrada, si otteneva una linea che passava esattamente per il luogo dell'esplosione del tratto autostradale. Quindi tale pietra poteva essere stata usata come punto di riferimento per individuare il bersaglio e causare la deflagrazione della carica esplosiva.

Da tale punto di osservazione gli inquirenti avevano notato la presenza di alberi, tra cui quello di lentisco selvatico, che ostruiva leggermente la visuale, i cui rami tagliati erano stati rinvenuti per terra.

Sulla base di tali immediate osservazioni e perlustrazioni, gli inquirenti avevano ritenuto che i luoghi descritti potevano essere stati scelti dagli attentatori al fine di garantirsi la piena visibilità del punto in cui era stata collocata la carica. Infatti, la posizione di preminenza del sito, rispetto al tratto autostradale interessato all'attentato, assicurava ai suoi autori la piena padronanza del campo visivo e l'avvistamento con congruo anticipo dell'obiettivo che si avvicinava al punto di scoppio.

La fondatezza dell'assunto investigativo, relativamente all'individuazione di quel luogo come punto di stazionamento degli attentatori, risultò poi rafforzata dall'esclusione di tutti gli altri possibili siti che, ad una prima ricognizione degli inquirenti, potevano essere ritenuti idonei a posizionare l'avvistatore del corteo delle macchine. Infatti, sia dal tetto del Mobilificio Mobiluxor, posto più in basso rispetto al manto autostradale, che dal cavalcavia, situato cento metri oltre il punto di scoppio in direzione Palermo, era impossibile assicurare all'osservatore, che doveva avere la situazione sotto controllo, la piena visibilità rispetto al punto in cui si sarebbe verificata la collimazione fra l'obiettivo e il posizionamento della carica esplosiva, atteso che la condizione migliore, secondo i consulenti tecnici del P.M., sarebbe stata quella che prevedeva il controllo del convoglio almeno un 500-600 metri prima del punto di scoppio, in maniera tale che lo si potesse vedere sin dal primo momento.

Il punto di osservazione individuato dagli inquirenti, posto in posizione elevata rispetto al piano di campagna, aveva le suddette caratteristiche poiché consentiva la piena visibilità per oltre un chilometro del tratto autostradale, oltre ad assicurare all'operatore la possibilità di prepararsi mentalmente all'attività che si accingeva compiere.

Per quanto poi riguardava la posizione del cunicolo, ove era stato collocato l'esplosivo, nella zona ne erano stati individuati numerosi altri, diversi da quello che presumibilmente si riteneva essere quello corrispondente al punto di scoppio. Tuttavia, tutti quelli esaminati non presentavano le caratteristiche richieste per la

riuscita dell'attentato, che prevedeva, da un lato, il posizionamento di esplosivo sotto il manto autostradale, e, dall'altro, l'attivazione a distanza dello scoppio della carica al passaggio dell'autovettura che trasportava il bersaglio da colpire.

Lo scoppio dell'esplosivo pertanto doveva necessariamente essere sollecitato a distanza mediante radiosegnale, non foss'altro che per ragioni di sopravvivenza di chi aveva il compito di azionare il telecomando. Difatti, se l'attentatore si fosse posizionato vicino alla carica al momento dell'attivazione dello scoppio, non avrebbe avuto modo di sapere quando dare il via al comando perché, per la posizione dell'esplosivo collocato sotto il livello stradale, non sarebbe stato in grado di scegliere il giusto momento di allineamento fra l'obiettivo e la carica. Inoltre, non avrebbe mai potuto avere il tempo per allontanarsi e mettersi in salvo dall'esplosione che, per la sua entità, richiedeva una repentina fuga per raggiungere una distanza di sicurezza, che si presume dovesse essere elevata, data l'entità del raggio di gittata dei detriti dell'esplosione che furono scaraventati ad una distanza massima di 182 metri dal punto di scoppio.

*



LE INDAGINI E L'INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPUTATI

Parallelamente all'attività di acquisizione di elementi di prova generica, legati anche all'attività dei consulenti tecnici, si svilupparono le indagini volte all'identificazione dei responsabili della strage.

Gli effetti devastanti dell'attentato, l'organizzazione e la realizzazione pratica dello stesso non erano ritenute dagli inquirenti opera né di un singolo, né di pochi soggetti, ma di un ben definito gruppo di persone che si muoveva sulla base di compiti prestabiliti e ben coordinati fra loro.

Infatti, l'obiettivo da colpire era il dr Falcone, che rivestiva fuori dalla Sicilia un ruolo di elevato profilo istituzionale, ma che, anche e soprattutto in virtù dell'impegno in precedenza profuso proprio nell'Isola nella lotta alla criminalità organizzata, era sottoposto a misure di protezione, che si incentravano nell'uso di autovetture blindate per gli spostamenti e la tutela personale ad opera di agenti del servizio scorte. Tali misure venivano predisposte con forme sempre più rigorose, in dipendenza dell'aumento del rischio cui il magistrato andava incontro con il passare del tempo. Pertanto, per la loro evidenza e manifesta rilevabilità all'esterno, chiunque si fosse proposto di eliminare il dr Falcone aveva ben chiaro che per colpirlo era necessario predisporre un piano che tenesse conto e superasse le difficoltà che derivavano dall'esistenza della barriera di protezione creata intorno al magistrato, cui si aggiungeva, a causa dell'elevato ruolo istituzionale assunto presso il ministero di Grazia e Giustizia, il fatto che il predetto magistrato si era stabilito a Roma e tornava a Palermo solo di tanto in tanto. Non era pertanto semplice colpirlo, e ciò non solo per l'esistenza delle misure di protezione, ma anche per le difficoltà di localizzazione della presenza della vittima sul territorio siciliano. Era quindi evidente che il gruppo che si occupò della realizzazione dell'attentato doveva essere composto da un numero cospicuo di persone, fortemente radicato sul territorio ed in grado di colpire la vittima designata con mezzi idonei per superare il sistema di protezioni che la circondava.

La fondatezza di tale assunto trovava conforto nelle medesime caratteristiche dell'attentato. Invero, sia la quantità di esplosivo utilizzata, che da subito si era capito date le dimensioni e la profondità del cratere, dovesse risultare elevata e di gran lunga superiore ad altre impiegate in fatti di analogo rilievo, che la ideazione, organizzazione e realizzazione del piano criminale, volto a colpire il bersaglio in movimento facendo letteralmente saltare un tratto di autostrada, erano circostanze che deponevano, da un lato, per una volontà ispiratrice che aveva accettato l'idea di un massacro, che poteva coinvolgere anche terzi completamente estranei, pur di raggiungere l'obiettivo prefissatosi di eliminare il magistrato a tutti i costi, e dall'altro, per la riconducibilità della paternità dell'esecuzione del disegno criminoso a persone che potevano approvvigionarsi o disporre di cospicue quantità esplosivo, avevano il controllo dei luoghi, ed erano quindi libere di muoversi e preparare l'attentato al riparo da controlli o interferenze esterne. Pertanto, gli inquirenti ricollegarono l'esecuzione della strage a soggetti appartenenti o comunque gravitanti intorno all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e su tale organizzazione si incentrarono le indagini svolte dal ROS e dalla DIA.

Era notorio, infatti, che detto sodalizio aveva da tempo il controllo del territorio, ivi compreso quello ove si era verificata la strage, che dominava incontrastata, gestendo attività sia illecite che lecite. Inoltre, già in precedenza la mafia aveva colpito altri servitori dello Stato che si erano particolarmente distinti nell'attività di contrasto nei suoi confronti, realizzando attentati attraverso l'utilizzo di tecniche che si erano andate via via affinando nel tempo in dipendenza della difficoltà di raggiungere il bersaglio.

*

Lo spunto investigativo da cui presero le mosse le indagini svolte dagli inquirenti della DIA ebbe origine dalle indicazioni, collocabili intorno al settembre 1992, provenienti da Giuseppe Marchese, che poi sarebbe divenuto collaboratore di giustizia.

Il Marchese, come primo segnale teso a dimostrare la serietà dell'intenzione di abbandonare Cosa Nostra, indicò agli inquirenti un gruppo di persone ben determinato che, sulla base della esperienza acquisita all'interno dell'organizzazione, era altamente probabile avesse avuto a che fare con la realizzazione dell'attentato: si trattava di Nino Gioé, Gioacchino La Barbera e un certo Santino Mezzanasca, identificato poi per Mario Santo Di Matteo.

Sulla base di tali indicazioni gli investigatori della DIA concentrarono la loro attenzione sul paese di Altofonte e sulle persone indicate dal Marchese che da quel luogo provenivano e delle quali presero a seguire costantemente gli spostamenti. Inoltre, a seguito delle convergenti indicazioni provenienti da Baldassare Di Maggio, la cui collaborazione con l'A.G. intrapresa sul finire del 1992 avrebbe tra l'altro consentito il 15 gennaio 1993 di por fine all'ultradecennale latitanza di Salvatore Riina, erano stati individuati alcuni personaggi, tra cui i già citati La Barbera Gioacchino e Gioé Antonino, che potevano essere coinvolti nella vicenda.

Tali soggetti, normalmente gravitanti nel comune di Altofonte, in epoca successiva alla divulgazione della notizia della collaborazione del Di Maggio – che per qualche tempo aveva retto il mandamento di San Giuseppe Iato, al cui interno operava la famiglia di Cosa Nostra di Altofonte – si erano allontanati dalla loro abitazione e trascorrevano la notte in un appartamento sito in Via Ignazio Gioé, contrada Insera. Pertanto, da parte della DIA furono attivati dei servizi di osservazione, pedinamento ed intercettazione che consentirono di individuare il nuovo covo nel quale costoro avevano trovato rifugio dopo il clamore suscitato dalle iniziative giudiziarie conseguenti alla collaborazione con la giustizia nel frattempo avviata da Leonardo Messina, inserito nella famiglia mafiosa di San Cataldo, centro sito in provincia di Caltanissetta. Detto rifugio era sito in un appartamento di Via Ughetti n. 17 di Palermo, al cui interno furono installate, nel marzo del 1993, delle apparecchiature per l'intercettazione ambientale che avrebbe consentito tra l'altro di captare una significativa conversazione intercorsa nella notte tra l'otto ed il nove marzo tra il La Barbera ed il Gioé.

In particolare, La Barbera, nel tentativo di spiegare al suo interlocutore l'ubicazione di un luogo sito in Capaci, aveva fatto riferimento ad un'officina ubicata nei pressi del posto in cui egli era rimasto in attesa, allorché era stato eseguito "l'attentatuni". La Barbera, per meglio far intendere al Gioé il luogo cui si riferiva parlando di tale Santino, gli disse: "Ma ti ricordi, dducu a Capaci?,In sostanza, dducu a Capaci, unni ci ficimu l'attentatuni", dove "Santino, avia l'officina...".

Tale illuminante conversazione, emersa dalla successiva attività di riascolto delle intercettazioni da parte degli inquirenti, che avevano tratto profitto dall'indicazione fornita dal Marchese, servì ad individuare un gruppo ben determinato di persone, legate al medesimo territorio ed ambiente mafioso, che, a seguito del diffondersi delle notizie sul pentimento di Di Maggio e del citato Marchese, erano sul punto di darsi alla c.d. latitanza volontaria.

In particolare, il Gioé, sentimentalmente legato a Camarda Giovanna, metaforicamente le disse di stare per andare al "buco", precisando nel corso di ulteriori conversazione di trovarsi già al "buco" perché c'era un nuovo uccellino che stava per collaborare. In ogni caso, pur conoscendolo soltanto di nome, era bene o male tranquillo. Comunque, avrebbero adottato ulteriori precauzioni e la mattina quando sarebbe uscito si sarebbe guardato intorno per vedere se c'erano dei "leopardini", facendo implicito riferimento all'operazione di polizia effettuata a Caltanissetta che era stata denominata "Leopardo".

Tuttavia, quel che rilevava ancora di più da tale attività intercettiva era l'esplicito riferimento al c.d. "attentatuni" verificatosi a Capaci, che non poteva che interpretarsi come fatto ascrivibile a quel determinato gruppo di persone. Ciò induceva ad approfondire ulteriormente l'originario spunto investigativo attraverso il controllo del traffico delle utenze cellulari fra gli apparecchi intestati ai predetti soggetti, allo scopo precipuo di individuare l'esistenza di conversazioni telefoniche fra costoro nei momenti prossimi alla realizzazione dell'attentato. Infatti, sulla base di una elementare considerazione logica, era evidente che il giudice Falcone fosse stato pedinato perché era giunto da Roma con un volo non di linea, sicché l'orario di

partenza e di arrivo non poteva essere conosciuto da terzi estranei. Inoltre, doveva effettuarsi il percorso che dall'aeroporto di Punta Raisi conduce al centro di Palermo lungo un tratto autostradale ed era necessario seguirne le mosse.

Gli inquirenti, pertanto, ritennero che il commando, che aveva organizzato l'attentato aveva bisogno di comunicare con gli altri gruppi che agirono tra Roma e Palermo e sul luogo della strage. Posto che le comunicazioni tra costoro potevano avvenire quasi esclusivamente per telefono e poiché nel luogo della strage, a differenza degli altri luoghi, non risultava che ci fossero apparecchi telefonici pubblici, tranne quelli nelle abitazioni circostanti, si ipotizzò che il commando avesse fatto uso di apparecchi telefonici cellulari. Quindi, in linea di teorica, si ritenne che vi potesse essere stata una comunicazione da Roma per l'orario di partenza dell'aeromobile, una comunicazione di arrivo dell'aeromobile ed una comunicazione dall'aeroporto al luogo dell'attentato per scandire i tempi dell'arrivo della vettura di servizio su cui viaggiava il dr Falcone.

La citata conversazione tra La Barbera ed al Gioé indusse gli investigatori ad ipotizzare un diretto coinvolgimento dei predetti soggetti nella strage per cui è processo, sicché furono acquisiti i tabulati che documentavano il traffico telefonico sugli apparecchi cellulari che i predetti avevano in uso. Dall'analisi del traffico telefonico del primo apparecchio, nei giorni immediatamente precedenti la strage e lo stesso 23 maggio 1992, emersero dei significativi contatti con i telefoni cellulari intestati a Mario Santo Di Matteo, Giovan Battista Ferrante e Mariano Utro, nonché tra questi ultimi apparecchi.

L'esame di tutte le chiamate avvenute in Sicilia tra il momento dell'atterraggio dall'aeromobile (ore 17,43), ed il momento dell'esplosione (ore 17,58), concernenti una fascia oraria di alcuni minuti evidenziò oltre 300 conversazioni telefoniche che interessarono poco più di 500 utenze radiomobili. Nell'arco di detta fascia oraria, proprio a ridosso dell'attentato, venne registrata una telefonata tra il cellulare in uso a La Barbera Gioacchino e quello del Di Matteo Mario Santo, particolarmente significativa sia per l'orario, 17,49, sia per la durata di 325 secondi, quindi pari a cir-

ca sei minuti. Tale conversazione, più lunga delle altre, che riguardò La Barbera e Gioé, fu effettuata – per come poi si accerterà – durante il pedinamento della macchina del giudice Falcone da Punta Raisi fino all'uscita di Torretta. Inoltre, sull'apparato cellulare intestato ed in uso a Gioacchino La Barbera il giorno della strage, cioè il 23 maggio del 1992, si registrò, a partire dalle ore 17,00 in poi un intenso traffico telefonico sia in entrata che in uscita con altri apparati cellulari. Il traffico più intenso fu con il cellulare di Mario Santo Di Matteo, ma si riscontrò del traffico telefonico anche con gli apparati cellulari intestati a Giovanbattista Ferrante e con un altro apparato cellulare intestato alla ditta Ruisi G.B. di Utrò Mariano S.a.S.

L'analisi del traffico telefonico registrato a carico di La Barbera e Di Matteo consentì di far emergere in orari prossimi alla strage dei contatti tra il cellulare del primo e quello di Giovan Battista Ferrante, all'epoca del tutto sconosciuto agli inquirenti, ma che intraprenderà una faticosa collaborazione con la giustizia ammettendo la sua diretta partecipazione alle fasi preparatorie ed esecutive della strage.

*

Per altro verso assai proficue si rivelarono le ulteriori intercettazioni ambientali, effettuate all'interno nell'appartamento di Via Ughetti nr. 17, di Palermo, dove erano state registrate nel mese di marzo alcune conversazioni intercorse tra La Barbera Gioacchino e Gioé Antonino che erano due uomini d'onore, che lì si nascondevano, pur non essendo all'epoca colpiti da nessun provvedimento restrittivo. Difatti, Antonino Gioé e Gioacchino La Barbera parlavano dell'organigramma di "Cosa Nostra", nella fattispecie del mandamento e dei reggenti; di altri fatti criminosi concernenti la droga, delle minacce ad un'impresa di costruzioni che doveva avere un appalto e della c.d. "masculiata" che doveva essere fatta a delle persone nei pressi del Tribunale. Inoltre, si apprese che il Gioé aveva delle conoscenze con elementi di Cosa Nostra, e precisamente con Nitto Santapaola.

Infine, a seguito del fermo di Gioé e di La Barbera, fu effettuata una perquisizione all'interno di questo piccolo appartamento di Via Ughetti, ove furono rinvenute, tra le altre cose, delle carte d'identità, alcune delle quali in bianco, con delle fotografie

che ritraevano Gioacchino La Barbera, Antonino Gioé, Leolouca Bagarella e Santino Di Matteo. Inoltre altri elementi furono acquisiti nel corso dell'attività d'intercettazione ambientale a carico di Giovanni Brusca, che ammetterà il suo diretto protagonismo nella strage, e di altri personaggi di Cosa Nostra.

Le indagini eseguite dalla D.I.A. si estesero anche alle suddette persone e tra l'altro furono ricostruiti la posizione economica del Ferrante ed i suoi rapporti con il La Barbera, il Gioé ed alcuni altri degli imputati.

*

L'attività investigativa del ROS si concentrò invece sull'osservazione degli spostamenti, attraverso riprese televisive e fotografiche, nonché sull'intercettazione delle conversazioni di Raffaele Ganci, ritenuto l'elemento di vertice della famiglia mafiosa della Noce e, da sempre, persona di fiducia di Riina Salvatore.

In particolare, destò la curiosità degli investigatori la circostanza che il Ganci fu visto con assiduità in un cantiere edile sito in Piazza Principe di Camporeale, ancorché egli avesse interessi economici concentrati esclusivamente nella gestione di esercizi commerciali che si occupavano della vendita al dettaglio di carni bovine. Pertanto il cantiere fu sottoposto ad osservazione mediante riprese televisive e, successivamente, anche ad intercettazioni ambientali tra presenti.

Altra frequentazione registrata a carico del Ganci fu quella relativa all'appartamento di Via Margi Faraci 40, di proprietà di un certo Girolamo Guddo, persona di fiducia di Salvatore Cancemi. Il Guddo, pur non essendo affiliato a Cosa Nostra, era cugino dell'omonimo Girolamo Guddo, che invece era indicato come uomo d'onore della famiglia di Altarello. La casa di Guddo, di cui aveva parlato anche il collaboratore Di Maggio, che essendoci stato poche volte e non era stato in grado di riconoscerla, era sita alle spalle di Villa Serena in una specie di torre a chiocciola. In tale immobile, che era a disposizione del Cancemi, si svolsero, per come poi si apprenderà, le riunioni più importanti presiedute da Riina Salvatore e alle quali partecipò il mentovato Cancemi ed altri capimandamento.

L'attività di osservazione nei confronti del Ganci si era mostrata assai proficua, essendo emersi indizi in ordine alla sua vicinanza e frequentazione di un personaggio dello spessore di Salvatore Riina; al suo interesse nella gestione di un cantiere edile, cui formalmente appariva estraneo; alla frequentazione di Cancemi Salvatore.

*

In esito a tali investigazioni, la DIA procedette al fermo di La Barbera, Gioé e Di Matteo, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e fu proprio a questo punto che la fondatezza dell'ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti circa le modalità esecutive della strage di Capaci registrò una decisiva e risolutiva svolta a cagione del notevole contributo investigativo fornito da Di Matteo Mario Santo, affiliato al predetto sodalizio criminale, il quale, confessando la sua personale partecipazione alla fase esecutiva della strage, chiamò in correità anche alcuni personaggi di spicco di detta organizzazione, già noti agli inquirenti, fornendo una dettagliata ricostruzione delle fasi preparatoria ed esecutiva dell'attentato, la cui attendibilità trovò riscontro nell'esito di indagini di P.G. e segnatamente in alcune significative emergenze processuali già acquisite ancor prima delle provalazioni di detto collaboratore. Pressoché contestualmente altro affiliato a Cosa Nostra, Salvatore Cancemi, rese, a partire dal novembre 1993, dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla strage, cui seguirono, nello stesso torno di tempo quelle rese da Gioacchino La Barbera.

Il prezioso contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentiva di acquisire elementi di prova decisivi, del tutto ignoti agli inquirenti, e di far luce sulla strage di Capaci, integrando un quadro probatorio che, prima della sua collaborazione, era ancora insufficiente. Molte sue dichiarazioni avevano trovato positivo riscontro probatorio sia nell'esito degli accertamenti tecnici di tipo balistico e chimico-fisico, sia nella dinamica dell'attentato, già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici nominati dal P.M..

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Di Matteo, del Cancemi e del La Barbera in ordine alla dinamica della strage ed ai soggetti a vario titolo coinvolti,

nonché i numerosi e significativi riscontri estrinseci acquisiti, in esito alle articolate ed approfondite investigazioni effettuate da parte di tutte le forze di polizia, consentirono di ritenere la complessiva attendibilità intrinseca dei predetti collaboranti positivamente riscontrata, non essendo inficiate le loro rispettive propalazioni dalle marginali discrasie ed incongruenze che avevano riguardato aspetti secondari della vicenda processuale di cui ognuno di essi possedeva autonome ed originali cognizioni.

Le circostanziate dichiarazioni rese dai predetti collaboranti (Di Matteo, Cancemi e La Barbera), diedero una svolta decisiva alle indagini, consentendo di acquisire elementi che portavano all'emissione nel novembre del 1993 di una prima ordinanza di custodia cautelare nei confronti di: Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, La Barbera Gioacchino, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Sbeglia Salvatore, Sciarrabba Giusto e Troia Antonino.

Nell'aprile del 1994, a seguito di successive acquisizioni probatorie, venne emesso analogo titolo custodiale nei confronti di: Aglieri Pietro, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Geraci Antonio, Giuffré Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo e Spera Benedetto.

Infine, nel settembre 1994, veniva spedita ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Agate Mariano, Ferro Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, quali mandanti della strage di Capaci nella loro ritenuta qualità di componenti degli c.d. Commissione regionale di Cosa Nostra.

Ed invero l'apporto di numerosi altri collaboratori di giustizia completò il quadro probatorio e confermò l'ipotesi accusatoria secondo cui a deliberare ed attuare l'eliminazione del dr Falcone era stata l'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra di cui tutti gli imputati, nei confronti dei quali venne

disposto il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, erano ritenuti affiliati e/o avvicinati.

In particolare, il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 30 settembre 1994, dispose il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta nei riguardi degli imputati inquisiti nell'ambito del procedimento penale n. 2111/93, a carico di Aglieri Pietro +36, cui venne riunito il procedimento penale n. 869/94 a carico di Agate Mariano +3, nei cui confronti era stato disposto il rinvio a giudizio innanzi al medesimo giudice con decreto del Gip del 16 febbraio 1995.

Con decreto in data 29 luglio 1996, il Gup presso lo stesso Tribunale, dispose inoltre, il rinvio a giudizio, con rito immediato, di Galliano Antonino per rispondere del delitto di strage e dei reati connessi (procedimento n. 23/96 R.G., poi riunito in sede di appello).

§



LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Assise di Caltanissetta affermò la penale responsabilità degli esecutori materiali e dei mandanti della strage di Capaci, individuandoli, con i dovuti distinguo, nei soggetti che all'epoca dei fatti rivestivano un ruolo direttivo e decisionale negli organi di vertice di Cosa Nostra. Più in particolare nei componenti e loro sostituti, nel caso di detenzione dei primi, della Commissione provinciale di Palermo, nel cui territorio avvenne il delitto, nonché nei membri della Commissione regionale di Cosa Nostra. Difatti, le indiscutibili reazioni della pubblica opinione, sgomenta ed attonita a causa di tale feroce ed eclatante azione terroristica, cui purtroppo ne sarebbero seguite a breve scadenza altre altrettanto efferate, nonché le inevitabili ripercussioni che sul piano politico sarebbero derivate da tale proditorio attacco alle istituzioni repubblicane, ai suoi servitori ed ai cittadini inermi, non potevano di certo ascrivere ad iniziative individuali o di gruppi di eversivi, a cagione dell'ineludibile circostanza che le prime vittime di tale stagione stragista, che non risparmiò in seguito altre parti del territorio nazionale poste al di fuori della Sicilia, furono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insigni magistrati notoriamente impegnati da sempre nell'azione di contrasto a Cosa Nostra e quindi nemici storici di tale organizzazione criminale.

L'affermazione della penale responsabilità dei giudicabili trovò fondamento nella confessione di numerosi imputati coinvolti nel delitto, quali esecutori materiali, e nelle analoghe assunzioni di responsabilità di soggetti componenti la Commissione provinciale di Palermo, quali Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, che avevano deliberato sin dal febbraio 1992 la strategia stragista che connotò la reazione dei vertici di Cosa Nostra volta a recuperare una migliore e più proficua intesa con nuovi referenti istituzionali, in luogo di quelli che, come l'on. Lima, non avevano voluto o saputo porre al riparo i vertici del sodalizio dagli effetti nefasti legati all'azione giudiziaria del dr Falcone, che si era condensata nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra, definito con la sentenza 30 gennaio 1992 della Corte di Cassazione. Con tale decisione, infatti, era stato codificato il principio della responsabilità degli organi direttivi di detto sodalizio criminale per i cosiddetti eccellenti; principio me-

glio noto nell'ambito della pubblica opinione come "teorema Buscetta" dal nome del primo pentito di Cosa Nostra che aveva consentito al giudice Falcone di imbastire il predetto processo le cui conseguenze erano state così negative sul piano giudiziario per detta organizzazione.

La diacronia dei delitti, che avevano avuto inizio con l'uccisione dell'on. Lima, cui erano seguiti la strage di Capaci, quella di Via d'Amelio, nonché il fallito attentato a Maurizio Costanzo e gli attentati al patrimonio artistico nazionale, che avevano determinato anch'essi la morte di numerosi inermi cittadini, avevano costituito la concreta attuazione della strategia militare intrapresa da Cosa Nostra per raggiungere gli scopi che sul piano politico ("fare la guerra per poi fare la pace") si riprometteva di conseguire e che potevano essere condensati nel cosiddetto "papello" che Totò Riina aveva fatto pervenire, tramite i canali attivati dal R.O.S., ai referenti politici che cercavano per tale via porre rimedio alla strategia del terrore con cui i vertici della mafia siciliana cercavano di ricondurre i rappresentanti delle istituzioni statuali ad un più mite, tollerante e edulcorato atteggiamento nei confronti della predetta organizzazione, anche a costo di mutare alleanze, orientandosi verso nuovi referenti in grado, a differenza dei primi, di intessere nuove intese e nuovi equilibri in grado di assicurare l'avvenire del sodalizio.

Tale complessa strategia, coltivata da Cosa Nostra al fine precipuo di condizionare in quel particolare momento storico le scelte politico-istituzionali della vita repubblicana, doveva, ad avviso dei primi giudici, ascrivarsi ai vertici di Cosa Nostra, che, secondo il notorio organigramma, ribadito dai numerosi collaboranti escussi, si articola in maniera piramidale, su base territoriale, nella famiglia, che controlla un determinato territorio, nel mandamento, che raggruppa più famiglie, e nella Commissione che ne rappresenta il vertice provinciale ed in cui siedono tutti i capimandamento.

In posizione sovraordinata alla provincia mafiosa era posta la Commissione regionale, composta dai capi delle province, la cui competenza era evidentemente riconnessa alle questioni di carattere generale concernenti le problematiche riguardanti l'intera organizzazione.

L'evidente natura politica degli interessi perseguiti dai vertici di Cosa Nostra ne involgeva quindi la responsabilità decisionale ai massimi livelli organizzativi, atteso che la strada praticata in un primo momento era stata quella dello scontro diretto e virulento nei confronti dello Stato e dei suoi servitori.

Da tali considerazioni derivò l'affermazione della penale responsabilità, quali mandanti della strage di Capaci, dei capi di Cosa Nostra che in quel determinato momento storico rivestivano il ruolo di membri della Commissione provinciale di Palermo e di componenti della Commissione

§

Handwritten signature or initials, possibly 'A. G.', in black ink.

IL RUOLO E LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORANTI

È stato già anticipato che la complessiva trama attraverso cui si snodò la vicenda per cui è processo trovò fondamentale chiarificazione nelle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai collaboranti, i quali permisero di ricostruire non solo le fasi preparatorie ed esecutive della strage, ma di individuarne le ragioni sottese ed i mandanti, disvelando il progetto politico che ne costituì il sostrato.

In particolare, una decisiva svolta nelle indagini fu determinata dal notevole contributo investigativo fornito da Mario Santo Di Matteo, affiliato al predetto sodalizio criminale, il quale, confessando la sua personale partecipazione alla fase esecutiva della strage, chiamò in correità anche alcuni personaggi di spicco di detta organizzazione, già noti agli inquirenti, fornendo una dettagliata ricostruzione delle fasi preparatoria ed esecutiva dell'attentato, la cui attendibilità trovò riscontro nell'esito di indagini di P.G. e segnatamente in alcune significative emergenze processuali già acquisite ancor prima delle provalazioni di detto collaboratore. Pressoché contestualmente altro affiliato a Cosa Nostra, Salvatore Cancemi, rese dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla strage. Il prezioso contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentì di acquisire elementi di prova decisivi, del tutto ignoti agli inquirenti, e di far luce sulla strage di Capaci integrando un quadro probatorio che, prima della sua collaborazione, era ancora insufficiente. Molte sue dichiarazioni trovarono positivo riscontro probatorio sia nell'esito degli accertamenti tecnici di tipo balistico e chimico-fisico sia nella dinamica dell'attentato già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici nominati dal P.M.. Inoltre, ampie e dettagliate dichiarazioni confessorie furono rese in ordine alla fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato dal collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera, che, una volta chiamato in causa, diede ulteriore linfa all'ipotesi accusatoria fondata sulle primigenie provalazioni del Di Matteo e del Cancemi.

I numerosi e significativi riscontri estrinseci acquisiti in esito all'attività di polizia giudiziaria in ordine alla dinamica della strage ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, consentirono di ritenere positivamente riscontrata la complessiva attendibilità in-

trinseca dei due collaboranti, le cui chiamate trovarono, in sede dibattimentale, ulteriori convalide alla stregua delle molteplici e convergenti propalazioni degli altri collaboratori di giustizia che ebbero un ruolo attivo nelle fasi deliberative, organizzative ed esecutive dell'attentato stragista.

I primi giudici, alla luce dei condivisibili criteri di valutazione della prova frutto dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema, hanno adeguatamente valutato sia la personalità dei dichiaranti, sia i motivi che li avevano indotti alla scelta collaborativa, chiamando in reità e/o correità gli imputati sulla vicenda per cui è processo, sia la concreta possibilità che i predetti avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi riferiti in ragione del loro vissuto criminale, esitando un positivo giudizio in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle fonti propalatorie, delle quali tracciavano le seguenti biografie.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'A 4'.

ANZELMO FRANCESCO PAOLO

L'Anzelmo, prima del 1983, rivestiva il ruolo di vice rappresentante della "famiglia" della Noce, inserita nel mandamento di Porta Nuova di cui era rappresentante Giuseppe Calò. Nel novembre del 1982, conclusa con la vittoria della fazione corleonese la fase più acuta della seconda guerra di mafia, erano state ricostituite le "famiglie", era cioè stato rifatto l'organigramma delle cariche di vertice, almeno nelle "famiglie" in cui avevano sino ad allora ricoperto ruoli importanti elementi della c.d. mafia perdente, e Ganci Raffaele, persona assai legata a Riina Salvatore, era stato eletto rappresentante con votazione unanime degli "uomini d'onore" di quella "famiglia", mentre l'Anzelmo era stato prescelto come suo vice. Nel gennaio del 1983 la fedeltà del Ganci era stata premiata con l'attribuzione al medesimo della carica di capomandamento, essendo stata la "famiglia" della Noce scorporata dal mandamento di Porta Nuova.

La stretta vicinanza dell'Anzelmo ad una delle persone che maggiormente aveva contribuito all'attuazione della strategia criminale perseguita dal Riina aveva comportato il suo coinvolgimento in alcuni dei più efferati delitti di mafia, quali l'omicidio del Capitano dei Carabinieri D'Aleo; la strage in cui perse la vita il consigliere istruttore del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici; l'omicidio del Commissario della P.S. Cassarà; la c.d. strage della Circonvallazione di Palermo, in cui vennero uccisi il boss catanese Ferlito Alfio e gli uomini addetti alla sua traduzione dal carcere; l'omicidio del Generale Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, e della moglie.

In ordine a tali crimini lo Anzelmo era stato in grado di fornire elementi utili alla loro ricostruzione allorché aveva iniziato a collaborare nel corso del 1996 con l'A.G., poco dopo che Ganci Calogero, uno dei figli del suo capomandamento, aveva già intrapreso tale strada.

Anche se la decisione di quest'ultimo aveva esercitato un'indubbia influenza sulle scelte collaborative dell'Anzelmo, consapevole della conoscenza che il Ganci aveva del suo coinvolgimento in varie imprese criminali, tuttavia appariva innegabile

l'autonomia del contributo conoscitivo offerto dal dichiarante ed il fatto che lo stesso non aveva minimizzato le proprie responsabilità, ma, invece, aveva lealmente confessato i numerosi e gravi crimini commessi.

Né tanto meno poteva sostenersi che l'autonomia delle dichiarazioni accusatorie dell'Anzelmo rispetto a quelle del Ganci fosse stata compromessa dal breve incontro intercorso tra i due prima dell'inizio della collaborazione del primo, ove si considerino in via generale l'ampiezza della collaborazione di entrambi su un numero assai rilevante di fatti criminosi, ed in particolare la circostanza che l'Anzelmo nulla aveva riferito in ordine alla preparazione dell'attentato per cui è processo; preparazione nella quale era stato, invece, direttamente coinvolto il Ganci, che sul punto aveva fornito, come si dirà più avanti, preziose indicazioni.

La mancata partecipazione dell'Anzelmo alla fase organizzativa ed esecutiva della strage di Capaci, nonostante l'importanza del ruolo all'interno del mandamento della Noce e la sua vicinanza a Ganci Raffaele, era giustificata dalle esigenze di riservatezza avvertite e rese pressanti dall'esigenza di limitare i danni derivanti a Cosa Nostra dal il c.d. pentitismo, che aveva iniziato ad avere le prime ripercussioni destabilizzanti per il sistema mafioso durante la celebrazione del primo maxiprocesso di Palermo. A fronte di tale situazione, i vertici di Cosa Nostra intesero reagire rendendo ancor più impenetrabile l'iter procedimentale che portava alla deliberazione, all'organizzazione e poi all'esecuzione dei più gravi delitti.

Nell'ambito di tale esigenza di riservatezza si inseriva senz'altro la decisione di coinvolgere nell'esecuzione della strage di Capaci solo le persone strettamente indispensabili alla sua riuscita, tenendo all'oscuro delle concrete modalità organizzative ed esecutive tutti gli altri affiliati, a prescindere dal loro ruolo e dalla loro affidabilità e operando in modo che anche le persone coinvolte nell'attentato avessero nei limiti del possibile una conoscenza tendenzialmente limitata al segmento di attività dalle stesse svolto.

Ma se l'Anzelmo non era stato in grado di fornire per le ragioni testé dette alcuna indicazione sull'esecuzione dell'attentato, non v'è dubbio che dovevano essere pre-

se in adeguata considerazione le sue conoscenze in ordine alle fondamentali regole organizzative di Cosa Nostra ed alla composizione dei suoi organi di vertice, trattandosi di fonte propalatoria che, per il ruolo assunto e per la sua storia criminale che lo aveva visto protagonista anche sul versante degli omicidi eccellenti, era certamente qualificata ed in grado di possedere conoscenze aggiornate sino all'epoca della strage.

*

A handwritten signature or set of initials, possibly 'A' or 'M', written in black ink.

AVOLA MAURIZIO

Inserito con la qualifica di “uomo d’onore” nella “famiglia” catanese di Cosa Nostra il cui capo indiscusso era Santapaola Benedetto, era persona assai vicina a D’Agata Marcello, consigliere della predetta “famiglia” e, quindi, uno dei personaggi più autorevoli della medesima, di cui aveva contribuito a deliberare le più importanti strategie criminose.

Peraltro, l’importanza dell’Avola all’interno di questa struttura criminale era anche legato alla sua diretta partecipazione con il ruolo di killer a numerosi omicidi, tra cui era sufficiente ricordare per l’elevato spessore criminale delle persone che vi erano rimaste coinvolte nella fase deliberativa ed esecutiva, quello verificatosi nel 1982 ai danni del giornalista Giuseppe Fava.

La scelta collaborativa dell’Avola, intrapresa dopo circa un anno dal suo arresto, verificatosi nel marzo del 1993, costituiva uno dei primi casi del genere tra gli “uomini d’onore” di Catania, dopo quello storico di Antonino Calderone e quello di Severino Claudio Samperi, che aveva iniziato a collaborare con l’A.G. nel gennaio del 1993, al momento stesso del suo arresto. Da qui la notevole importanza delle dichiarazioni dello Avola, che avevano consentito di ricostruire numerose delle più importanti vicende criminali di cui si era resa protagonista la “famiglia” catanese di Cosa Nostra nell’arco di circa un decennio.

Sebbene la collaborazione era iniziata quando già vi erano nei suoi confronti gravi indizi di reità per l’omicidio del coaffiliato Di Leo Giuseppe, si poneva in rilievo che lo Avola non aveva manifestato alcuna remora a confessare le proprie responsabilità in circa una cinquantina di omicidi per i quali nessun elemento probatorio vi era a suo carico, mostrando la medesima determinazione, priva di calcoli e di qualsiasi esitazione, con la quale aveva intrapreso ancor giovane la via del crimine.

La vicenda collaborativa dell’Avola mostrava con evidenza la necessità di scindere la questione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia da quella della ricerca delle eventuali motivazioni etiche di tale scelta.

L'Avola, infatti, con il Samperi si era reso autore di una serie di rapine. Ma tali circostanze, per le ragioni testé menzionate, non potevano automaticamente screditare le dichiarazioni del collaborante in quanto nell'ambito del presente processo le indicazioni fornite dallo Avola, ad avviso dei primi giudici, erano apparse adeguate al suo livello di adesione alla vita dell'associazione mafiosa, che lo vedeva escluso dalla partecipazione alle deliberazioni strategiche, ma che lo vedeva coinvolto a vario titolo e più o meno direttamente nell'esecuzione di molti crimini.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'A. S.', written in black ink.

BRUSCA GIOVANNI

Il dichiarante era inserito dal 1976/77 nella "famiglia" di Cosa Nostra di San Giuseppe Iato e suo padrino alla cerimonia di affiliazione era stato Riina Salvatore, legato da forti vincoli di amicizia con il padre Bernardo, che nel 1982, dopo che i corleonesi avevano sbaragliato i rivali interni, aveva assunto dapprima la carica di rappresentante di quella famiglia, succedendo a Salvatore Scaglione e poi nel, 1983, aveva rivestito la carica di capomandamento.

Dopo aver trascorso, tra il settembre del 1984 ed il gennaio del 1986, un periodo di detenzione e di soggiorno lontano da Palermo, durante il quale Di Maggio Baldasare aveva assunto la reggenza del mandamento, essendo stato tratto in arresto anche il padre nel 1985, Brusca aveva cominciato ad occuparsi gradualmente della gestione del mandamento, anche se il padre, secondo le sue dichiarazioni, aveva conferito delega in bianco al Riina per rappresentarlo nella commissione provinciale.

In tale sua qualità di reggente del mandamento, gli era stato conferito l'incarico di partecipare all'organizzazione ed esecuzione della strage di Capaci, che non costituiva d'altronde la sua prima esperienza di delitto ai danni di uomini delle istituzioni, avendo in passato già preso parte all'omicidio del colonnello Russo, a quello del Consigliere istruttore Rocco Chinnici ed alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo, per come successivamente confessato dal dichiarante.

Tratto in arresto nel maggio del 1996, pochi giorni dopo aveva manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia spinto, a suo dire, dalla volontà di assicurare al figlio ancora piccolo una vita diversa da quella criminale alla quale egli stesso era stato indotto per i vincoli familiari, nonché dalla delusione provata per avere appreso dalle dichiarazioni rese dal Cancemi nel corso del presente processo che il Riina, che lui ed il padre avevano fedelmente servito per tanti anni, aveva manifestato ad altri affiliati una forte disapprovazione per alcune attività dallo stesso svolte fuori dal mandamento.

L'epoca assai recente in cui il Brusca aveva incominciato a rendere dichiarazioni confessorie, chiamando in correità i complici, la vastità delle materie toccate dalle sue dichiarazioni ed il percorso assai tortuoso dallo stesso seguito, specie nelle fasi iniziali, costellato da indicazioni di cui aveva poi ammesso la falsità, rendevano, ad avviso della Corte d'Assise, inopportuna una valutazione dell'atteggiamento complessivo tenuto dall'imputato, apparendo, invece, necessario limitare il campo di osservazione e di valutazione ai fatti che costituivano oggetto del presente processo, per restare il più possibile aderenti alle obiettive emergenze processuali direttamente accertate ed evitare così di farsi condizionare da pregiudizi tendenti a screditare troppo frettolosamente il suo contributo o viceversa ad attribuirgli attestati generalizzati di attendibilità.

Nell'ambito del presente processo la chiamata in correità operata dal Brusca, pur essendo intervenuta dopo l'acquisizione delle dichiarazioni di tutti gli imputati che avevano deciso di collaborare con l'A.G., non poneva affatto il problema dell'autonomia della fonte probatoria, essendo certo che l'imputato possedeva dei fatti riferiti una conoscenza diretta, derivante dal suo protagonismo nella vicenda stragistica, e che lo stesso aveva inteso mantenere un atteggiamento tutt'altro che improntato ad un supino conformarsi alle precedenti dichiarazioni degli altri chiamanti in correità. Al contrario, il dichiarante non aveva mancato di evidenziare gli asseriti errori ed inesattezze in cui sarebbe incorsi gli altri dichiaranti.

I primi giudici osservavano, in via di estrema sintesi, che il Brusca non aveva ulteriormente aggravato la posizione di nessuno degli imputati, ma al più aveva escluso o attenuato la responsabilità di qualcuno di loro. Inoltre, nel corso delle indagini preliminari, Brusca aveva reso dichiarazioni, che gli erano state contestate nel corso dell'esame dibattimentale, in cui consapevolmente aveva smentito le indicazioni del Di Matteo, salvo poi ad ammettere in un momento successivo di aver mentito per provocare il confronto con altro dichiarante (il Di Maggio) e contestargli in quella sede alcune sue false o reticenti affermazioni.

Pertanto era necessario ed opportuno sottoporre ad attenta esegesi, episodio per episodio, le sue dichiarazioni e di raffrontarle con le altre emergenze processuali, al fine di verificare se tale condotta fosse da addebitare ad una calcolata strategia dell'imputato ovvero all'obiettiva rappresentazione della realtà.

Ciò che, invece, costituiva un dato innegabile, per ammissione dello stesso imputato, è che la sua decisione di collaborare con la giustizia era stata, quanto meno nella fase iniziale, fortemente condizionata dal perseguimento di interessi non confessabili, intesi a screditare l'attendibilità di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali in primo luogo il Di Maggio, che egli continuava a ritenere nemico personale suo e della sua famiglia, anche in questa fase di asserita collaborazione, nonché ad occultare la responsabilità di persone a lui vicine, come il caso Agrigento dimostrava in modo emblematico. Da qui la necessità di valutare con estrema cautela il contenuto delle sue provalazioni e di riconoscerne la validità probatoria, secondo il paradigma della valutazione frazionata, solo per quelle parti per le quali si poteva con certezza escludere la presenza di fattori inquinanti o per quelle che apparivano corroborate da elementi di riscontro più significativi di quelli normalmente richiesti nelle ipotesi di comprovata attendibilità del dichiarante.

*



BUSCETTA TOMMASO

Buscetta, affiliato a Cosa Nostra alla fine degli anni '40 come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, godeva di notevole prestigio presso i vertici dell'associazione criminosa, sicché il suo coinvolgimento nell'elaborazione delle linee organizzative e strategiche del sodalizio erano indubbiamente superiori al livello della carica formalmente ricoperta.

Il dichiarante era rimasto detenuto, sia pure con alterne vicende, dal 1972 al 1980, allorché ebbe a violare gli obblighi della semilibertà allontanandosi da Milano per raggiungere Palermo, nel tentativo di mediare i contrasti che in modo sempre più palese contrapponevano la fazione dei corleonesi a quella del gruppo che aveva i suoi più autorevoli esponenti in Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo; contrasti che attraversavano dall'interno le varie famiglie mafiose, anziché contrapporre le une alle altre.

Si era poi allontanato dalla Sicilia per raggiungere il Brasile, avendone percepito l'ineluttabilità, alla vigilia della seconda guerra di mafia, esplosa in modo virulento nell'aprile del 1981 con l'omicidio del Bontade. Aveva mantenuto, peraltro, contatti non ufficiali con esponenti di Cosa Nostra della corrente anticorleonese, ai quali era personalmente legato, come Gaetano Badalamenti e Antonino Salamone.

Badalamenti aveva assunto la carica di componente del triumvirato che aveva retto Cosa Nostra dagli inizi degli anni '70 sino alla ricostituzione della Commissione Provinciale di Palermo, di cui aveva avuto per qualche tempo la direzione sino alla sua espulsione da Cosa Nostra, decretata su pressione del Riina nel 1978.

Salamone Antonino, capomandamento di San Giuseppe Iato, era stato esautorato dal Riina, che gli aveva preferito Bernardo Brusca, che riteneva molto più affidabile.

Buscetta aveva iniziato a collaborare con la giustizia nell'estate del 1984, dopo che già alcuni suoi familiari estranei alle vicende mafiose erano stati uccisi nell'ambito di quella sistematica attività di sterminio che i corleonesi stavano attuando per fare terra bruciata intorno a coloro che più o meno fondatamente sospettavano poter es-

sere coinvolti nei programmi di riscossa che ancora alcuni esponenti della fazione perdente e lo stesso Badalamenti nutrivano.

Benché portatore di una visione manichea delle vicende mafiose, che contrapponeva le ragioni di una mafia buona, quella dei perdenti, custodi dei valori originari di Cosa Nostra tramandati dalla tradizione, a quelle di una mafia cattiva, impersonata dai corleonesi, assetati di sangue e di ricchezza e corruttori dei valori autentici del sodalizio mafioso, il Buscetta aveva fornito, ad avviso dei primi giudici, un contributo fondamentale per la comprensione del fenomeno mafioso e delle sue dinamiche interne.

La sua attendibilità, specie con riferimento alla struttura organizzativa di Cosa Nostra, aveva trovato pieno riconoscimento in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tra cui quella del 30 gennaio 1992, n. 80, nell'ambito del primo maxiprocesso di Palermo.

È proprio tali conoscenze del Buscetta apparivano di maggiore interesse nell'ambito del presente processo, poiché – pur essendo risalenti ad un periodo storico precedente alla strage di Capaci – aiutavano a comprendere i fondamentali meccanismi interni di un organismo, come quello mafioso, che affondava le sue radici nel tempo e che è riuscito a sopravvivere anche in virtù della sua capacità di adattarsi alle esigenze sopravvenienti senza mai rinnegare traumaticamente le norme che ne regolano il funzionamento, se non nei casi di emergenza e nei limiti in cui essa permaneva.

*



CALDERONE ANTONINO

Il dichiarante aveva rivestito la carica di vice rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Catania dal 1972 al 1977, periodo in cui detta organizzazione aveva il suo "leader" indiscusso nel fratello Giuseppe Calderone, ucciso poi nel 1978 perché legato alla fazione anticorleonese e soppiantato, quindi, nella direzione del clan da Santapaola Benedetto, vicino al Riina.

Dopo la morte di suo fratello Giuseppe, che aveva anche ricoperto dal 1975 al 1977 la carica di coordinatore della Commissione Regionale, costituita nel 1975 tra i vari rappresentanti delle Province nelle quali esistevano famiglie di Cosa Nostra per trattare le questioni di interesse comune, il Calderone era rimasto alcuni anni a Catania, prima di allontanarsene nel 1981, consapevole dei rischi personali che correva per i suoi rapporti di parentela.

Tratto in arresto a Marsiglia, nell'aprile del 1987, aveva iniziato a collaborare con la giustizia fornendo nel primo maxiprocesso di Palermo dati probatori utili sulle modalità organizzative delle famiglie e delle province, nonché sulle dinamiche interne di Cosa Nostra nel periodo in cui era latente il conflitto tra i corleonesi e la fazione opposta.

Data la carica ricoperta e la vicinanza al fratello Giuseppe, le predette dichiarazioni, ad avviso della Corte d'Assise, provenivano da fonte particolarmente qualificata e direttamente informata dei fatti, almeno sino al 1978.

L'attendibilità del collaborante era stata sul punto pienamente accertata da varie sentenze della S.C. di Cassazione, tra cui quella già ricordata del 30 gennaio 1992. Pertanto, le indicazioni fornite dal Calderone nel presente processo apparivano meritevoli di particolare considerazione ai fini della ricostruzione delle vicende relative al funzionamento degli organi di vertice di Cosa Nostra.

*

CANCEMI SALVATORE

Il dichiarante era affiliato dal 1976 alla famiglia di Cosa Nostra di Porta Nuova, prima come uomo d'onore, poi come capodecina, e dal 1985, epoca dell'arresto di Calò Giuseppe, come sostituto di quest'ultimo nella direzione del mandamento e come componente della Commissione provinciale di Palermo.

Nel luglio del 1993 si era costituito presso la Caserma dei Carabinieri di Piazza Verde a Palermo ed aveva iniziato a collaborare con la giustizia, spiegando che le ragioni della sua scelta erano legate principalmente alla volontà di non condividere ulteriormente le strategie delittuose progettate dal Riina.

Riferiva, inoltre, che quel giorno si sarebbe dovuto recare ad un appuntamento con Bernardo Provenzano, per cui Raffaele Ganci, al quale egli era molto vicino, gli aveva consigliato di non recarsi a tal genere di appuntamenti. Tuttavia, il Cancemi non forniva alcuna indicazione in ordine ai motivi per cui avrebbe dovuto correre tali rischi ed alle domande specifiche che gli sono state rivolte in proposito aveva negato di aver mai nutrito timori per la propria incolumità. Quando poi un difensore gli aveva contestato all'udienza del 18 settembre 1996 le dichiarazioni dallo stesso rese al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 1° agosto 1996, secondo le quali egli sarebbe stato avvertito del fatto che l'appuntamento fissatogli dal Provenzano nascondeva con ogni probabilità la volontà da parte dei vertici di Cosa Nostra di ucciderlo, il Cancemi aveva risposto che in quell'occasione si era espresso male o che comunque il suo pensiero era stato mal interpretato.

Su tale argomento da parte di vari difensori erano state accreditate alcune ipotesi, secondo cui il Cancemi avrebbe temuto che in Cosa Nostra fosse stata decisa la sua eliminazione perché avrebbe violato alcune regole fondamentali dell'organizzazione.

In particolare, secondo un'ipotesi, il dichiarante si sarebbe appropriato di forti somme di denaro provenienti da attività illecite che avrebbero dovuto essere destinate all'organizzazione mafiosa, mentre secondo altra ipotesi si sarebbe reso re-

sponsabile di indebiti corteggiamenti alla donna che lo ospitava in casa durante un periodo della sua latitanza.

Tuttavia, entrambe le ipotesi non aveva trovato in dibattimento alcuna significativa conferma, ed in particolare per quanto atteneva alla seconda alcuni dei chiamanti in correità escussi sul punto, tra cui il Brusca, avevano dichiarato di aver sentito circolare questa voce all'interno dell'organizzazione, ma non aveva saputo indicare alcun elemento concreto di loro diretta conoscenza sulla base del quale poterne verificare la fondatezza.

Secondo, i primi giudici, in mancanza di tale necessaria verifica le ipotesi predette non potevano essere poste a fondamento di un convincimento valido.

Era, invece, innegabile che nel momento in cui il Cancemi si era costituito ai Carabinieri di Palermo, iniziando un percorso collaborativo particolarmente tortuoso e sofferto, egli non era ancora raggiunto da alcun elemento di accusa per reati di particolare gravità e tanto meno per la strage di Capaci, in merito alla quale il primo a rendere dichiarazioni derivanti da una diretta conoscenza dei fatti era stato il Di Matteo nell'ottobre del 1993, come si dirà meglio più avanti.

E, d'altronde, il Cancemi in questa fase si era guardato bene dall'autoaccusarsi di tale reato, negando in data 28 agosto 1993, come risulta dal relativo verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini preliminari, di sapere alcunché delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio.

Questi dati obiettivi evidenziano come la spinta originaria che indusse il Cancemi a collaborare con l'A.G. non era costituita né dalla volontà di sottrarsi, mediante i benefici premiali, a delle pesanti condanne per gravi fatti di reato, poiché non vi era sentore di una tale evenienza nel luglio del 1993, né dall'intento di far piena luce sugli orrendi crimini posti in essere da Cosa Nostra, anche con la sua diretta partecipazione.

Poteva, quindi, affermarsi con ragionevole certezza che l'intento originario del Cancemi fosse stato principalmente quello di prendere le distanze dall'organizzazione in cui era inserito nell'unico modo in cui era possibile farlo

senza essere immediatamente rintracciato ed ucciso, e cioè consegnandosi agli organi dello Stato. Che poi tale volontà di allontanarsi da Cosa Nostra fosse determinata dalla percezione di un rischio per la propria vita per mano dei suoi stessi consociati o dal desiderio di non essere più coinvolto, data la posizione di rilievo che occupava nell'organigramma dell'associazione, nella strategia stragistica che nell'estate del 1993 Cosa Nostra stava perseguendo sull'intero territorio nazionale, ad avviso dei primi giudici, era un dilemma che non poteva con certezza essere sciolto sulla base dei dati concreti disponibili agli atti, e, tuttavia, ciò aveva un peso assai relativo ai fini della valutazione dell'attendibilità del Cancemi.

Quel che, infatti, maggiormente rilevava era la constatazione obiettiva che il pre-detto imputato per allontanarsi da Cosa Nostra ed ottenere la protezione dello Stato contro la prevedibile reazione del sodalizio mafioso aveva l'intenzione di pagare un pedaggio il più lieve possibile, ammettendo cioè le proprie responsabilità per le attività delittuose compiute nella misura minima compatibile con l'esigenza opposta di mantenere una qualche credibilità.

Questa caratteristica della collaborazione del Cancemi aveva improntato tutte le sue dichiarazioni sui delitti per cui è processo ed emergeva in modo evidente dall'esame diacronico, e per il momento sintetico, delle medesime, nella misura in cui ciò era stato reso possibile dai verbali utilizzati per le contestazioni.

Ed, invero, l'imputato aveva reso le prime dichiarazioni in ordine alla strage di Capaci in data 1° novembre 1993, asserendo che tutto ciò che sapeva in proposito era ciò che aveva appreso in occasione di tre sue visite effettuate in compagnia di Raffaele Ganci presso una villetta di Capaci nella disponibilità del Troia e del Battaglia, una delle quali visite, peraltro, sarebbe andata a vuoto perché la villetta era stata trovata chiusa ed essi non avevano, quindi, potuto accedervi.

Era significativo che tali dichiarazioni erano intervenute dopo l'inizio della collaborazione del Di Matteo, che era a conoscenza delle persone che si recavano nella villetta Capaci per prepararvi l'attentato, ma che personalmente si era recato da

quelle parti in rare occasioni, e cioè quando era stato trasportato l'esplosivo da Altofonte e quando furono effettuate le prove di velocità sull'autostrada.

Andava, altresì, segnalato che secondo le citate dichiarazioni del Cancemi egli si sarebbe limitato in quelle occasioni ad aspettare il Ganci, che si sarebbe appartato con altri per discutere alcuni aspetti organizzativi dell'attentato.

Solo il 21 gennaio del 1994, quando era già iniziata la collaborazione del La Barbera, che molto più del Di Matteo era in grado di fornire indicazioni in ordine alle varie fasi preparatorie ed esecutive dell'attentato e che corroborava le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine alla competenza dei componenti della Commissione provinciale di Palermo per la deliberazione degli omicidi eccellenti, il Cancemi aveva riferito altre preziose informazioni sul ruolo dei componenti della cupola mafiosa. Difatti, per la prima volta narra della visita che Salvatore Biondino aveva effettuato presso il cantiere di Piazza Principe di Camporeale per informare lui ed il Ganci del fatto che il Riina aveva intenzione di passare all'esecuzione del progetto di uccidere il dr Falcone con un ordigno esplosivo collocato lungo l'autostrada da Punta Raisi per Palermo e per conoscere se essi aderivano a tale proposito; consultazione questa che il Biondino aveva dichiarato di dover fare per tutti i capimandamento in libertà. Nella stessa data il Cancemi aveva aggiunto di aver appreso dal Ganci che i suoi figli avevano avuto l'incarico di seguire l'auto blindata in uso al Magistrato per vedere se si recava all'aeroporto a prelevarlo.

Tali ultime dichiarazioni il Cancemi sostanzialmente aveva reso in dibattimento nel corso del suo esame condotto dal P.M. in data 19 e 20 aprile 1996.

Infatti, solo in sede di riesame da parte del P.M., effettuato all'udienza del 19 settembre 1996, dopo altri due giorni di udienza dedicati nel mese di settembre al suo controesame da parte della difesa, rispondendo a specifiche domande, il Cancemi si era deciso a parlare del suo diretto coinvolgimento nella fase dell'osservazione degli spostamenti dell'auto del magistrato sino al pomeriggio del giorno dell'attentato, allorché l'auto si era allontanata dal luogo in cui era parcheggiata,

nei pressi dell'abitazione del dr Falcone, sita in Via Notarbartolo, per recarsi all'aeroporto di Punta Raisi.

Ed ancora, solo in questa data, il Cancemi aveva riferito, sempre a specifica domanda del P.M., della partecipazione alla fase del pedinamento dell'auto da parte di Antonino Galliano, sul quale aveva sino ad allora mantenuto il più assoluto silenzio.

Queste tardive indicazioni del Cancemi erano giunte dopo che Calogero Ganci e poi il Galliano avevano iniziato a collaborare con la giustizia, ammettendo le loro responsabilità e facendo piena luce su una fase importante della preparazione ed esecuzione dell'attentato che il Cancemi, pur possedendo le relative conoscenze, aveva mantenuto in ombra con dichiarazioni manifestamente reticenti.

In proposito da parte di vari difensori si era sostenuto che il Cancemi avrebbe ommesso di coinvolgere il Galliano nella strage di Capaci perché quest'ultimo sarebbe stato il custode di ingenti somme illecitamente acquisite dal primo, ma ciò costituiva, secondo i primi giudici, una mera illazione non supportata da alcun elemento di prova. Ciò che, invece, risultava dimostrato in atti era l'atteggiamento del Cancemi, costantemente inteso, anche nella fase del dibattimento, a minimizzare la portata del proprio coinvolgimento nella strage per cui è processo. In tale ottica appariva ragionevolmente spiegabile il silenzio mantenuto dall'imputato sul Galliano, la cui personalità, ben nota al Cancemi, lasciava facilmente prevedere, a differenza di quella di Ganci Calogero, quanto poi ebbe puntualmente a verificarsi, e cioè che lo stesso, se chiamato in correità per reati così gravi, avrebbe immediatamente ammesso la propria responsabilità, riferendo tutto ciò che era a sua conoscenza sulla strage di Capaci, compreso, quindi, il ruolo avuto dal Cancemi nell'osservazione dell'auto blindata, ruolo che quest'ultimo sperava di tenere occultato.

Né poteva obiettarsi che se questo aspetto della personalità del Galliano fosse stato noto agli affiliati a lui vicini questi non lo avrebbero chiamato a partecipare alla preparazione di un delitto così grave, perché innanzi tutto a quell'epoca doveva apparire a Raffaele Ganci un'eventualità assai remota quella dell'individuazione degli

autori della strage – il che spiegava anche altre leggerezze mostrate nella fase esecutiva, come ad esempio l'impiego di telefoni cellulari – ed in secondo luogo il Ganci doveva aver ritenuto di preferire dei propri parenti, come i figli ed il nipote Galliano, nella scelta delle persone a cui affidare un compito in questo attentato, che avrebbe indubbiamente accresciuto il loro prestigio nell'ambito dell'organizzazione, sottovalutando così i rischi connessi alla personalità del Galliano stesso.

Tornando alla collaborazione del Cancemi, appariva evidente, ad avviso della Corte d'Assise, che la collaborazione dell'imputato si era sempre sviluppata – almeno per quanto atteneva ai fatti di causa – con notevoli difficoltà e che lo stesso aveva fatto uno sforzo costante per cercare di coniugare la propria tendenza ad attenuare il più possibile le proprie responsabilità, per ottenere più facilmente i benefici previsti dalla legge, con l'esigenza di non compromettere la propria credibilità, tacendo fatti che lo avevano visto coinvolto e che altri collaboranti avrebbero potuto far emergere.

Il Cancemi, posto di fronte a tali emergenze, aveva ammesso le remore avute nel corso della propria collaborazione ed aveva usato il paragone della “vite che si svita piano piano”. Tuttavia, la funzione del “cacciavite”, per adottare la stessa metafora del collaborante, non era stata svolta da elementi interni alla coscienza del Cancemi – e cioè da un processo di graduale maturazione del convincimento di dover collaborare nella forma ampia e senza reticenze prevista dalla legge – bensì da fattori esterni, vale a dire dalle intervenute collaborazioni di altri soggetti a conoscenza di fatti che lo riguardavano.

In questi casi, però, non si poneva il problema dell'autonomia della fonte probatoria, perché quando il Cancemi aveva avvertito l'esigenza di integrare le proprie dichiarazioni sui fatti per cui è processo lo aveva fatto senza avere una specifica conoscenza delle altrui dichiarazioni e rivelando poi quasi sempre una conoscenza dei fatti più dettagliata di quella posseduta dagli altri e comunque derivante da una sua diretta partecipazione.

Individuate le motivazioni interiori caratterizzanti la collaborazione del Cancemi nell'ambito di questo processo, i primi giudici affermavano che le medesime non comportano un generale discredito delle sue dichiarazioni, secondo gli enunciati criteri di valutazione della prova, in quanto era rimasto accertato che l'imputato aveva effettiva conoscenza dei fatti da lui riferiti e che le sue indicazioni, pur se reticenti su punti non marginali, non si erano mai rivelate calunniose nei confronti di nessuno degli odierni imputati.

Le dichiarazioni del Cancemi sui fatti per cui è processo non erano inquinate da sentimenti di ostilità o di rivalsa nei confronti di alcuno, ma aveva agito da fattore di perturbazione non irrilevante il suo intento di autotutela, ed è in questa chiave di lettura che dovevano essere esaminate e valutate le indicazioni dallo stesso fornite.

Per le stesse considerazioni, le difformi reticenti dichiarazioni rese dal Cancemi nella sede delle indagini preliminari e contestate allo stesso non valevano ad inficiare quelle rese in dibattimento sui punti in cui egli aveva deciso di abbandonare tale iniziale reticenza, poiché la mancanza del requisito della costanza delle propagazioni in questo caso aveva trovato spiegazione nelle suddette circostanze.

*



DI CARLO FRANCESCO

Il collaborante era affiliato nella famiglia di Altofonte di Cosa Nostra dal 1967 e dal 1975 al 1978 aveva ricoperto la carica di rappresentante della medesima. Nel 1982 era stato espulso dall'organizzazione ed era andato a vivere in Inghilterra, ove venne tratto in arresto nel giugno del 1985, riportando una condanna a venticinque anni di reclusione per traffico internazionale di droga. Estradato in Italia, ove sta continuando ad espiare detta pena, nel giugno del 1996 aveva iniziato a collaborare con la giustizia.

Secondo i primi giudici, la volontà di collaborazione del Di Carlo non appariva riconlegabile, almeno in via principale, all'intento di ottenere delle consistenti riduzioni di pena, tenuto conto dell'entità della carcerazione già sofferta e della sua ragionevole aspettativa di beneficiare comunque in Inghilterra della liberazione anticipata in tempi brevi. Il comportamento del Di Carlo appariva piuttosto quello di chi aveva avvertito l'impossibilità di continuare a condividere i principi ispiratori della sottocultura mafiosa ai quali si era conformato anche dopo l'allontanamento da Cosa Nostra, primo tra tutti quello della complicità omertosa. Difatti, il dichiarante aveva sperimentato a proprie spese la concreta possibilità per gli affiliati di Cosa Nostra di essere uccisi per mano dei consociati, in dispregio dell'ostentazione ufficiale del principio solidaristico che avrebbe dovuto animare la vita dell'organizzazione, ed aveva avuto anche il tempo di meditare a lungo nel periodo di detenzione sulle atrocità dei delitti posti in essere con ritmo sempre più incalzante dal gruppo criminale di cui era stato un componente.

Le dichiarazioni rese dal Di Carlo nell'ambito del presente processo, trovando significativo riscontro in quelle provenienti da altre fonti, di cui costituivano un'utile integrazione, fornivano dei dati probatori validamente utilizzabili soprattutto per la ricostruzione nel tempo dei meccanismi di funzionamento degli organi di vertice di Cosa Nostra e per la comprensione delle dinamiche che portarono dai periodi meno recenti alle attuali evoluzioni di questa organizzazione.

Particolare valore probatorio doveva ovviamente annettersi alle indicazioni riguardanti i periodi più remoti, perché frutto della esperienza diretta vissuta dal collaborante all'interno del sodalizio mafioso, mentre necessitavano di maggiori verifiche e riscontri esterni quelle circostanze che lo stesso avrebbe appreso dopo l'allontanamento da Cosa Nostra attraverso i contatti prima con il fratello Andrea, rimasto inserito in Cosa Nostra anche dopo la sua espulsione, e in tempi più recenti con altri uomini d'onore di Altofonte, tra cui Antonino Gioé e Mario Santo Di Matteo.

*



DI FILIPPO PASQUALE

Il collaborante, genero di Spadaro Tommaso – uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova che aveva per qualche tempo sostituito anche il Calò nella reggenza di questo mandamento, nel periodo in cui questi si trovava a Roma – era stato egli stesso molti anni dopo uomo di fiducia del Bagarella, essendo legato da vincoli di affinità con Marchese Antonino, a sua volta cognato del Bagarella.


Dopo l'arresto del Riina, il Bagarella aveva visto accresciuto il suo ruolo operativo ed il Di Filippo si era reso responsabile per suo conto dell'esecuzione di gravissimi delitti, di cui si era spontaneamente autoaccusato dopo l'inizio della sua collaborazione.

Sottoposto, infatti, a fermo nel giugno del 1995 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il Di Filippo aveva manifestato subito la volontà di fornire indicazioni che consentivano dopo tre giorni la cattura del latitante Bagarella, nonché l'individuazione di alcuni immobili utilizzati dalla sua organizzazione.

La spontaneità delle confessioni rese dal Di Filippo in ordine a gravi reati per i quali non era raggiunto da alcun indizio di reità e le indicazioni dallo stesso fornite per la cattura del Bagarella denotavano, ad avviso dei primi giudici, la sincerità della collaborazione dallo stesso intrapresa con la giustizia.

Nell'ambito del presente processo il suo apporto probatorio si era rivelato utile quanto all'esistenza di canali attraverso i quali il Calò, dal carcere, riceveva informazioni e trasmetteva le sue decisioni sulle più importanti vicende che interessavano l'organizzazione mafiosa. Tali indicazioni erano assai significative anche perché derivanti dalla personale conoscenza dei fatti del dichiarante, dato il suo rapporto di parentela con lo Spadaro, inserito nella stessa famiglia del Calò e con lui a lungo detenuto.

*



DI MATTEO MARIO SANTO

Il Di Matteo militava nella famiglia di Cosa Nostra di Altofonte dal 1978-79 ed all'interno della medesima rivestiva un ruolo di prestigio, essendo molto vicino a Brusca Giovanni, che reggeva il mandamento di S. Giuseppe Iato in cui la sua famiglia era inserita, nonché a Bagarella Leoluca, cognato del Riina.

Nel periodo 1991-1992, dopo i dissapori che si erano registrati tra i Brusca e Baldassare Di Maggio, che aveva retto il mandamento durante la detenzione dei primi, gli era stata conferita dai Brusca una sorta di reggenza della famiglia di Altofonte, insieme al Gioé.

Tale posizione di prestigio del Di Matteo e del Gioé aveva determinato il loro coinvolgimento da parte di Brusca Giovanni, leader operativo del gruppo che doveva eseguire l'attentato, nella preparazione della strage di Capaci.

Tratto in arresto nel corso del 1993 per il reato di associazione mafiosa, aveva iniziato a collaborare con la giustizia nell'ottobre del 1993, primo tra coloro che avevano preso parte ai delitti per cui è processo.

Benché fosse indagato solo per il reato associativo, il Di Matteo confessò, oltre alla strage di Capaci, la sua partecipazione a vari omicidi, mostrando così per i reati per cui è processo un atteggiamento collaborativo non reticente, né animato dal solo proposito di migliorare la propria posizione giudiziaria.

Ad avviso dei primi giudici, meritava particolare considerazione nella valutazione dell'attendibilità del collaborante, il fatto che lo stesso avesse superato la remora certamente assai forte che doveva nutrire nell'autoaccusarsi, senza che ancora esistesse alcun elemento probatorio a suo carico, di un crimine così efferato ed odioso come quello per cui si procede, ben consapevole non solo delle conseguenze giudiziarie di tale confessione, ma anche del notevole innalzamento dei rischi cui esponeva in questo modo se stesso ed i propri familiari.

Ed, in effetti, il Di Matteo dovette pagare in termini affettivi il prezzo più elevato per la scelta intrapresa, avendo subito dapprima il sequestro del giovane figlio Giuseppe, tenuto in ostaggio per circa due anni per condizionarne il comportamento

collaborativo ed indurlo a ritrattare quanto meno le accuse più gravi (ed è emblematico di tale volontà il fatto che in un certo momento sia stata consegnata ai familiari del Di Matteo e tramite la D.I.A. fatta pervenire al collaborante la prova che il figlio era ancora in vita) e poi barbaramente ucciso quando si era valutata l'inutilità di tale tentativo.

Ma l'atrocità di questo crimine ai danni di una giovane ed innocente vita dimostrava da un lato che la collaborazione del Di Matteo non aveva colpito a vuoto e dall'altro la serietà e la fermezza della sua scelta, che seppure ebbe a subire – per ammissione dello stesso imputato – dei rallentamenti e delle incertezze nella fase delle indagini preliminari in conseguenza del sequestro del ragazzo, era stata, tuttavia, capace di superare questa prova così tremenda, sicché nella fase cruciale dell'istruttoria dibattimentale il Di Matteo aveva mantenuto inalterate nella sostanza le proprie dichiarazioni accusatorie per i fatti di cui è processo.

Ovviamente il livello non particolarmente elevato ricoperto dal Di Matteo nell'ambito di Cosa Nostra ed il carattere settoriale dell'attività dallo stesso svolta per la preparazione dell'attentato facevano sì che le sue conoscenze dirette, cui andava riconosciuta una particolare attendibilità, fossero limitate soprattutto ad alcune fasi dell'esecuzione, mentre per le altre, di cui il dichiarante aveva avuto conoscenza de relato, nonché per quelle afferenti al momento decisionale della strage le sue dichiarazioni dovevano essere valutate tenendo conto dei limiti sopra evidenziati.

*



DRAGO GIOVANNI

Era inserito dal 1986 nella "famiglia" di Cosa Nostra di Brancaccio ed era legato sia pure indirettamente da vincoli di affinità con Bagarella Leoluca e Riina Salvatore, in quanto il di lui fratello era sposato con la sorella di Marchese Giuseppe, a sua volta cognato del Bagarella, che ne aveva sposato un'altra sorella.

Era stata proprio la collaborazione del Marchese a fornire un impulso rilevante alla scelta collaborativa del Drago, che era detenuto dal marzo del 1980 e che aveva iniziato a collaborare tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993.

A seguito di tale scelta il Drago aveva confessato una cinquantina di omicidi, per gran parte dei quali non esistevano sospetti a suo carico, dimostrando di aver intrapreso tale cammino senza reticenze.

Ad avviso della Corte, nell'ambito del presente processo l'apporto probatorio del Drago era stato rilevante soprattutto in relazione alle indicazioni su alcuni dei componenti della Commissione provinciale di Palermo.

*



FERRANTE GIOVAN BATTISTA

Il dichiarante era affiliato dal 1980 alla famiglia di Cosa Nostra di San Lorenzo, il cui mandamento, dopo l'uccisione di Rosario Riccobono, che lo dirigeva al momento dell'ingresso dell'imputato nell'organizzazione mafiosa, era stato retto prima da Giacomo Giuseppe Gambino, e dopo l'arresto di questi, da Salvatore Biondino, e cioè da due delle persone più vicine al Riina, che si affidava proprio al Biondino per raggiungere i luoghi in cui si incontrava con gli altri associati.

Nel territorio del suddetto mandamento ricadeva il luogo individuato per la consumazione della strage per cui è processo e ciò spiegava il coinvolgimento nella preparazione dell'attentato del Ferrante, che d'altronde aveva già partecipato per sua stessa ammissione ad altri omicidi eccellenti, come quelli di Via Pipitone Federico in Palermo, del Commissario della P.S. Cassarà, del Capitano dei Carabinieri D'Aleo e dell'europarlamentare Salvo Lima.

Arrestato nel novembre del 1993 per la strage di Capaci, a seguito delle dichiarazioni rese dal Di Matteo, dal Cancemi e dal La Barbera, il Ferrante aveva iniziato a collaborare nel corso del 1996, quando già era da tempo iniziata l'istruttoria dibattimentale, fornendo tra l'altro un contributo rilevante per l'individuazione di alcuni dei più importanti arsenali di armi di cui disponeva Cosa Nostra.

Benché intervenuta quando sussistevano già a suo carico gravi indizi di colpevolezza, la scelta collaborativa dell'imputato, ad avviso dei primi giudici, era priva di reticenze e di notevole rilievo per l'esatta ricostruzione di alcuni momenti essenziali dell'attività di preparazione e di esecuzione della strage ai quali lo stesso aveva personalmente partecipato e che erano, invece, noti solo sommariamente agli altri collaboratori sino ad allora escussi, data la ripartizione dei compiti affidati ai vari componenti del gruppo.

Tale circostanza dimostrava anche l'autonomia delle fonte probatoria in questione ed il fatto che il Ferrante aveva attinto essenzialmente per le sue dichiarazioni dall'esperienza personale dei fatti, mentre lo stesso aveva scrupolosamente eviden-

ziato i casi in cui le sue conoscenze derivavano da notizie apprese da altri o addirittura dalla sua partecipazione al dibattito.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'f' and 'g'.


GALLIANO ANTONINO

Il dichiarante, affiliato dal 1986 alla famiglia mafiosa della Noce diretta da Raffaele Ganci, al quale era legato da vincoli di parentela, era stato tratto in arresto per i fatti per cui è processo e per i quali nei suoi confronti si era proceduto separatamente, solo nel 1996, a seguito della collaborazione intrapresa da Calogero Ganci, atteso che il Cancemi, come si è già detto, ne aveva nascosto la partecipazione all'attività di preparazione della strage; attività che non era nota agli altri collaboratori perché limitata al pedinamento dell'auto blindata usata dal dr Falcone per i suoi spostamenti in Sicilia.

Pur essendo intervenuta dopo le dichiarazioni del Ganci, di cui il Galliano aveva avuto conoscenza perché contenute nelle loro linee essenziali nel provvedimento restrittivo allo stesso notificato, quest'ultimo aveva comunque mostrato di possedere dei fatti una cognizione autonoma, riferendo circostanze inerenti all'attività di osservazione e pedinamento svolta prima ancora che il Ganci partecipasse anch'egli a questa fase.

Ad avviso della Corte d'Assise, il contributo del Galliano alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, oltre che per la predetta fase preparatoria, era stato utile anche per la conoscenza di vicende organizzative che riguardavano la Commissione provinciale di Palermo, note al collaboratore sia per i rapporti di parentela con il cugino Ganci Domenico, che sostituì il padre Raffaele in alcune delle riunioni della medesima, sia perché alcune di queste riunioni ebbero luogo presso l'abitazione della nonna, sicché egli aveva avuto la possibilità di vedere alcuni dei partecipanti.

*



GANCI CALOGERO

Il collaborante era inserito dal 1980 nella famiglia di Cosa Nostra della Noce, di cui il padre Raffaele era rappresentante e capomandamento, nonché persona tra le più vicine al Riina.

Ganci Calogero aveva partecipato, secondo le sue confessioni, ad alcuni omicidi eccellenti, tra cui quelli di Chinnici, Cassarà, D'Aleo e Dalla Chiesa.

Era pertanto spiegabile la scelta fatta dal padre di coinvolgerlo nell'osservazione dell'auto che doveva recarsi a prendere il giudice Falcone all'aeroporto in occasione dei suoi periodici rientri a Palermo.

Tratto in arresto nel giugno del 1993 e successivamente indagato anche per la strage di Capaci, il Ganci aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel giugno del 1996, quando già era in corso il dibattimento. Ciononostante l'apporto probatorio fornito dal Ganci per la ricostruzione dell'attentato per cui è processo aveva avuto indubbiamente il carattere della novità, poiché il Cancemi, che pure aveva preso parte a questa fase dell'osservazione dell'auto del magistrato, aveva, come si è detto, reso delle dichiarazioni assai reticenti sulle concrete modalità di svolgimento di tale attività e su alcune delle persone che vi erano coinvolte, come il Galliano, la cui partecipazione a questi fatti era emersa solo dopo la collaborazione del Ganci.

Il Ganci, inoltre, essendo figlio del capomandamento della Noce, che costituiva uno dei punti di riferimento più utilizzati dal Riina per l'organizzazione dei suoi incontri con gli altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, era stato in grado di fornire utili indicazioni in ordine alla composizione della Commissione provinciale di Palermo ed alle modalità di riunione di tale organismo sino all'epoca di esecuzione della strage.

Ad avviso dei primi giudici, era, pertanto, innegabile il carattere autonomo di tale fonte rappresentativa, i cui apporti probatori originali erano facilmente individuabili e che, peraltro, non aveva mai mancato di evidenziare quali erano le conoscenze acquisite in sede processuale.

*

LA BARBERA GIOACCHINO

Il dichiarante, entrato nella famiglia di Cosa Nostra di Altofonte nel 1981, aveva ricoperto la carica di reggente di tale sodalizio nel periodo in cui il Di Maggio aveva retto il mandamento di S. Giuseppe Iato per la detenzione di Brusca Bernardo e del figlio Giovanni.

Tale scelta operata dal Di Maggio, che era entrato in contrasto con il Brusca, aveva provocato l'emarginazione di La Barbera allorquando i Brusca riassunsero il pieno controllo del mandamento ed allontanarono il Di Maggio. L'imputato ritenne quindi opportuno recarsi nel Nord Italia, dove svolse dei lavori in subappalto con la ditta di cui era titolare, che si occupava della posa dei tubi per i cavi a fibre ottiche per conto dell'Azienda di Stato.

Ritornato a Palermo agli inizi del 1992, su proposta del Bagarella, era stato prescelto tra coloro che dovevano occuparsi della preparazione ed esecuzione della strage di Capaci, circostanza questa che appare ben comprensibile ove si consideri che il La Barbera poteva contare sull'amicizia del Gioé, vicino al Brusca ed al Bagarella, presso i quali aveva interceduto per restituire a La Barbera uno spazio nella famiglia, nonché la circostanza per cui quest'ultimo non aveva certo demeritato la fiducia del Brusca, essendosi trovato coinvolto senza colpa nel contrasto che in realtà opponeva il Di Maggio ai Brusca.

Tratto in arresto nel marzo del 1993, il La Barbera, allorché gli era stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare per la strage di Capaci, aveva iniziato a collaborare con la giustizia e segnatamente subito dopo il confronto avuto il 25 novembre 1993 con il Di Matteo, che lo accusava di tale delitto.

Ad avviso dei primi giudici, innegabile appariva il carattere autonomo delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito del presente processo, ove si ponga mente al fatto che né il Di Matteo né il Cancemi, che lo avevano preceduto in tale scelta, avevano partecipato con la stessa assiduità alla fase preparatoria dell'attentato svoltasi a Capaci, utilizzando come appoggio logistico gli immobili che erano nella di-

sponibilità di Antonino Troia e di Giovanni Battaglia e che solo il Di Matteo aveva una conoscenza specifica della fase preparatoria svoltasi in contrada Rebottone.

*

Handwritten initials or signature consisting of two characters, possibly 'h' and 'y', written in a cursive style.

MALVAGNA FILIPPO

Il dichiarante era inserito dal 1982-83 nel sodalizio mafioso diretto da Giuseppe Pulvirenti, inteso “u Malpassotu”, strettamente alleata con la famiglia catanese di Cosa Nostra del Santapaola, sin dai tempi della sanguinosa faida che aveva contrapposto in Catania nei primi anni ‘80 quest’ultima consorterìa criminale a quella facente capo ad Alfio Ferlito, anch’egli a suo tempo inserito in Cosa Nostra, dalla quale si era allontanato per contrasti con il Santapaola.

Questo rapporto tra il gruppo del Pulvirenti, operante prevalentemente nei paesi etnei, e quello del Santapaola era talmente intenso che, fatto insolito nell’ambiente criminale, alcuni componenti di spicco della prima organizzazione, a cominciare da Piero Puglisi, genero del “Malpassotu” e secondo solo a quest’ultimo – almeno dal punto di vista formale – nella gerarchia di questa cosca, erano organicamente inseriti quali uomini d’onore anche nella famiglia del Santapaola.

D’altronde, lo stesso Pulvirenti era divenuto qualche tempo dopo il Puglisi uomo d’onore della predetta famiglia, conservando ovviamente il comando del gruppo che portava il suo nome, e sul finire degli anni ‘80 aveva anche assunto una delle cariche più elevate all’interno della famiglia di Cosa Nostra, e cioè quella di consigliere. Ma anche altri componenti del clan del “Malpassotu” erano stati “combinati” nel gruppo catanese di Cosa Nostra, e tra essi Antonino Pulvirenti, figlio del “Malpassotu” e Girolamo Ranesi, inteso Gino, genero di Giuseppe Grazioso, a sua volta genero del Pulvirenti, per averne sposato un’altra figlia.

Peraltro, avvenivano con cadenza periodica, quasi settimanale, gli incontri operativi tra i due gruppi, per concertare le strategie comuni, organizzare gli omicidi di comune interesse e gestire le estorsioni ai danni degli operatori economici più importanti, che di solito il clan del “Malpassotu” non intraprendeva senza il concorso della “famiglia” di Cosa Nostra.

Il Malvagna, che aveva sposato nel 1985 una figlia di Pulvirenti Angelo, fratello del “Malpassotu”, occupava una posizione di vertice nell’ambito di questo clan, dirigendo uno dei gruppi su base territoriale (solitamente un comune etneo) in cui es-

so si articolava. Tale posizione il Malvagna aveva acquisito sia in virtù del predetto rapporto di affinità con il leader del suo gruppo, sia in virtù di indubbie qualità personali, come la capacità di concettualizzare, di cogliere le relazioni tra i fatti e di collocarli in un quadro di riferimento più ampio, le notevoli capacità mnemoniche, qualità queste tutte poco comuni in questo ambiente criminale, rispetto al cui livello medio il Malvagna possedeva anche una cultura superiore, oltre naturalmente ad avere altre qualità indispensabili per emergere in tale ambiente e quindi più diffuse al suo interno, come la fredda determinazione e la mancanza di qualsiasi remora a perseguire i propri fini con ogni mezzo ed anche a prezzo della vita altrui.

Il Malvagna aveva fatto per qualche tempo anche uso di sostanze stupefacenti ed a tale circostanza, ammessa dal collaboratore e di cui avevano riferito nel presente processo con contenuti ben diversi il Puglisi (che ha sostenuto lo stato di cronica tossicodipendenza del predetto, da cui egli non sarebbe mai riuscito a liberarsi) ed il Pulvirenti (che, invece, ha evidenziato come il nipote fosse riuscito a disintossicarsi, risultando negativi i periodici esami di laboratorio cui egli veniva sottoposto per la ricerca di tracce di droga) avevano fatto riferimento alcuni difensori per sostenere l'assoluta inverosimiglianza della possibilità che il Malvagna potesse partecipare, in rappresentanza del clan del "Malpassotu" a riunioni con "uomini d'onore" di Catania.

In proposito ritenevano i primi giudici che l'indubbia partecipazione del predetto collaborante all'attività criminale svolta dal gruppo del Pulvirenti sino al momento del suo arresto e la stessa posizione di vertice che egli rivestiva in questo clan (comprovate dalle dichiarazioni convergenti di entrambi i collaboranti; dalla minuziosa conoscenza che il dichiarante aveva dimostrato su particolari di attività criminali svolte dal gruppo predetto che non avrebbe potuto conoscere senza un suo diretto coinvolgimento in tali fatti; dagli stessi processi pendenti nei suoi confronti per tali reati, per i quali ha già riportato varie condanne) evidenziano l'impossibilità che il Malvagna versasse ancora in uno stato di tossicodipendenza, che altrimenti lo


avrebbe non solo emarginato dal gruppo ma avrebbe certamente comportato la sua fisica eliminazione, secondo la prassi generalmente seguita in questi sodalizi.

Invece, l'assoluta fiducia che il Pulvirenti nutriva nei confronti del Malvagna, che era divenuta la persona a lui più vicina dopo l'arresto del figlio Pulvirenti Antonino nel 1991 ed il suo ruolo nell'ambito di quel clan costituivano certamente delle credenziali idonee per consentire al Malvagna di partecipare agli incontri con gli uomini d'onore della famiglia del Santapaola, nella quale il predetto era in procinto di entrare al momento del suo arresto, verificatosi nel marzo del 1993.

Dopo circa un anno dall'arresto il Malvagna aveva iniziato a collaborare con la giustizia, avendo ben compreso che il dilagare del fenomeno delle collaborazioni nell'ambito del suo gruppo e le complessive emergenze processuali riducevano fortemente i suoi margini di impunità ed al tempo stesso desiderando offrire ai suoi figli delle prospettive di vita ben diverse da quelle criminali cui sarebbero stati con molta probabilità avviati anche in sua assenza. Ma una volta effettuata tale scelta il Malvagna vi ha aderito senza alcuna esitazione, confessando la sua responsabilità anche per numerosi omicidi per i quali non vi erano ancora gravi indizi a suo carico ed offrendo quel contributo rilevante di conoscenze che gli derivavano dal ruolo sino ad allora ricoperto.

Nell'ambito del presente processo le indicazioni fornite dal predetto collaboratore in ordine ai rapporti intercorsi tra la famiglia di Cosa Nostra di Catania e gli organi di vertice delle altre province in cui operava tale associazione in relazione alla deliberazione ed attuazione di un comune programma stragistico apparivano senz'altro giustificate dalla sua vicinanza al Pulvirenti e dai suoi frequenti contatti con esponenti di vertice della predetta famiglia di Catania.

*



MARCHESE GIUSEPPE

Il collaborante, divenuto nel 1980 uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli, aveva svolto una breve ma intensissima attività criminale prima di essere tratto in arresto nel gennaio del 1982.

La detenzione, protrattasi sino al momento della sua collaborazione con la giustizia, non aveva posto fine, tuttavia, alla partecipazione attiva del Marchese alla commissione di omicidi, essendo egli stato utilizzato dal Riina per eseguire tali delitti all'interno del carcere, come nel caso dell'omicidio di Vincenzo Puccio, reggente del mandamento di Brancaccio dopo l'omicidio del feroce killer Greco, "Pino scarpuzzedda" ed anch'egli eliminato perché autore di una congiura per sottrarre il potere al Riina, di cui non condivideva le modalità di gestione dell'organizzazione mafiosa e soprattutto i rapporti con i detenuti.

La volontà di collaborazione del Marchese, legato da rapporti di affinità con Bagarella, che ne aveva sposato una sorella, era in gran parte dovuta alla percezione del cinismo con il quale i vertici dell'organizzazione gestivano i loro affiliati, utilizzandoli per i loro fini senza curarsi degli svantaggi che ne sarebbero potuti derivare agli stessi, come nel caso dell'omicidio Puccio, che venne fatto compiere al Marchese in concomitanza con altro omicidio commesso all'esterno del carcere ai danni di persona legata al Puccio, sicché il collegamento tra i due eventi, poi effettivamente operato dall'A.G., avrebbe reso insostenibile la tesi del delitto occasionale, tesi alla quale il Marchese affidava tutte le sue speranze di evitare una condanna alla pena della reclusione perpetua.

Ad avviso dei primi giudici, era rilevante il contributo fornito dal Marchese, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia a partire dal 1992, ai fini dell'individuazione delle persone che sarebbe stato utile sottoporre ad indagini per scoprire gli esecutori della strage di Capaci.

Il Marchese, inoltre, era stato in grado di fornire indicazioni utili alla conoscenza dei canali utilizzati dall'organizzazione per comunicare con gli affiliati detenuti,

nonché sulle vicende interne del mandamento di Brancaccio-Ciaculli in cui lo stesso era inserito.

*

A handwritten signature or set of initials, possibly 'A. F.', written in dark ink.

MESSINA LEONARDO

Il collaborante era inserito sin dall'aprile del 1982 nella qualità di uomo d'onore nella famiglia mafiosa di S. Cataldo di Cosa Nostra, nella quale prima di lui avevano militato da varie generazioni i suoi ascendenti per linea paterna e materna, ad eccezione dei genitori.

Il Messina aveva raggiunto nell'ambito di tale "famiglia" la carica di capodecina e di vice rappresentante ed aveva avuto stretti rapporti personali con i più autorevoli esponenti di Cosa Nostra delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, anche se le persone cui era maggiormente legato si erano trovate in contrasto con la linea di Madonia Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta.

Sottoposto a fermo a Como nell'aprile del 1992 per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di armi, nel giugno dello stesso anno aveva iniziato a collaborare con l'A.G., facendo luce su varie vicende criminali che avevano interessato Cosa Nostra sia all'interno della provincia nissena che in ambito territoriale più vasto.

I primi giudici ritenevano che la scelta collaborativa del Messina non fosse stata determinata in misura prevalente dall'intento di avvalersi dei benefici premiali, atteso che egli, pur non essendo indagato per gravi reati, si era, invece, autoaccusato di omicidi ed altri gravi delitti. Piuttosto poteva sostenersi che avessero influito notevolmente sul collaborante le vicende interne al sodalizio, che gli avevano fatto sperimentare in modo assai pesante, con la perdita di amici a cui era assai legato e con le stesse critiche che gli erano state mosse dall'interno, le conseguenze della fitta trama di congiure e complotti che si nascondeva sotto il velo ufficiale della solidarietà del gruppo mafioso. La stessa uccisione di Micciché Liborio, esponente di spicco di Cosa Nostra nell'Ennese, avvenuta a Pietraperzia tredici giorni prima dell'arresto del Messina per opera di coaffiliati e non di rivali esterni, doveva aver accentuato la crisi di quest'ultimo ed aveva indotto il predetto collaborante a ritenere che non fosse il caso di sacrificare la propria libertà personale, dopo l'esperienza

già fatta nel 1984-85, sull'altare di una solidarietà criminale che probabilmente non avrebbe sottratto neanche lui al concreto pericolo di vita.

Tuttavia, si era sostenuto da parte di taluni difensori che il Messina non potesse essere a conoscenza di vicende interne al sodalizio denominato Cosa Nostra perché in realtà inserito nel gruppo rivale degli "stiddari", costituito da fuoriusciti della prima organizzazione.

In realtà, tale tesi che faceva leva sulla vicinanza del Messina a persone che non erano allineate con la corrente dominante all'interno della provincia mafiosa nissena e gravitante intorno al Madonia, proponeva, ad avviso dei primi giudici, una lettura dei fatti non condivisibile alla stregua delle complessive emergenze processuali.

Ed invero, nell'ambito delle province in cui operava Cosa Nostra non esistevano solo i gruppi che alla medesima si contrapponevano, spesso costituiti da ex affiliati a quest'ultima associazione, bensì anche fazioni che dall'interno di essa cercavano in modo più o meno occulto di opporsi all'egemonia della corrente filocorleonese, che nelle varie province aveva assunto non senza contrasti il controllo delle famiglie mafiose, forte dell'appoggio della provincia di Palermo, in cui i corleonesi avevano l'assoluto predominio.

Gli omicidi di taluni esponenti di spicco della provincia di Agrigento, come ad esempio quello di Carmelo Colletti, del quale avevano riferito nel presente processo vari collaboratori in modo uniforme, riconducendolo ad elementi interni a Cosa Nostra di quella provincia, puniti per tale iniziativa adottata senza l'intervento dell'organismo interprovinciale, o quello dello stesso Micciché Liborio della provincia ennese, costituivano solo alcuni degli esempi dei contrasti esistenti all'interno di Cosa Nostra nelle varie province. Da tali contrasti non era certamente immune la provincia di Caltanissetta, dove storicamente aveva ricoperto un ruolo di preminenza Di Cristina Giuseppe, legato alle correnti palermitane anticorleonesi dei Bontade e degli Inzerillo e strenuo oppositore del ruolo egemonico che stava assumendo il Riina all'interno di Cosa Nostra dietro il paravento di Greco Michele, formalmente capo della Commissione provinciale di Palermo e di quella Regionale,

ma in realtà succube del Riina, che anche all'interno dello stesso mandamento di Ciaculli, in cui il Greco era inserito, aveva potuto contare per lungo tempo sull'appoggio determinante di uno spietato esecutore dei più orrendi misfatti decisi dal Riina quale Giuseppe Greco, inteso "Pino scarpuzzedda" o "scarpa".

Il Di Cristina aveva finito per pagare con la vita la sua contrapposizione all'egemonia corleonese, essendo stato ucciso a Palermo il 30 maggio 1978, ma all'interno della sua provincia erano molti i personaggi anche di spicco che gli erano rimasti legati e che non avevano gradito l'avvento al potere del filocorleonese Madonia Giuseppe, figlio del boss mafioso di Valledlunga Madonia Francesco, ucciso per iniziativa del Di Cristina l'8 aprile 1978, dopo che quest'ultimo era scampato ad un primo attentato ai suoi danni nel quale avevano perso la vita il 21 novembre 1977 tali Di Fede e Napolitano, a lui vicini.

Non tutti questi personaggi vicini al Di Cristina avevano scelto la strada dell'uscita da Cosa Nostra e della formazione di gruppi contrapposti, riconducibili alla denominazione degli stiddari, in quanto altri avevano preferito ed erano riusciti a rimanere all'interno delle famiglie di appartenenza, come i Calì (legati al Messina da vincoli di parentela) di San Cataldo, paese questo in cui la base degli uomini d'onore che costituivano quella famiglia non era di stretta osservanza filo-Madonia e, infatti, aveva preferito eleggere come capodecina il Messina per meglio controllare il rappresentante della famiglia, più vicino al Madonia. Né era casuale il fatto che dopo l'omicidio di Terminio Nicolò, avvenuto poco prima dell'affiliazione del Messina a Cosa Nostra, il mandamento, che prima era retto dalla famiglia di San Cataldo, fosse stato assegnato a quella di Mussomeli, ritenuta più controllabile dal Madonia e che in epoca ancora successiva la famiglia di San Cataldo ebbe a transitare nel mandamento retto dalla famiglia di Valledlunga.

Ad avviso della Corte d'Assise, il Messina era in condizione di conoscere nel dettaglio le vicende interne di Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta e di quelle limitrofe e le sue circostanziate dichiarazioni in tal senso avevano già superato positivamente il vaglio del giudizio di primo grado nel processo "Leopardo", nei con-

fronti di affiliati alle famiglie di quella provincia, laddove ovviamente avevano trovato il conforto di riscontri esterni, in mancanza dei quali le sole dichiarazioni del chiamante in correità, pur se intrinsecamente attendibili, non potevano supportare un'affermazione di responsabilità, secondo i criteri di valutazione della prova già sopra evidenziati.

Infine, si osservava che nel presente processo le dichiarazioni del Messina in ordine al funzionamento degli organi di vertice di Cosa Nostra a livello regionale avevano trovato la conferma di altre convergenti dichiarazioni, mentre quelle concernenti la riunione tenutasi in provincia di Enna nel febbraio del 1992 suscitavano delle perplessità attese la loro intempestività e le spiegazioni fornite dal dichiarante.

*



Mutolo Gaspare

Il collaborante era inserito dal 1973 nella famiglia di Cosa Nostra di Partanna Mondello, all'epoca retta da Rosario Riccobono, che rappresentava anche il mandamento, al quale erano aggregate anche le famiglie di San Lorenzo e di Cardillo, mentre dopo la morte del Riccobono, avvenuta nel 1982 nel corso della seconda guerra di mafia, il mandamento era stato poi retto dalla famiglia di San Lorenzo, di cui era rappresentante Giuseppe Gambino, persona assai vicino al Riina.

Nell'ambito di Cosa Nostra il Mutolo si era occupato prevalentemente del traffico internazionale della droga, nel quale la famiglia del Riccobono era ben inserita, al pari di quelle del Bontade e dello Inzerillo, che erano riuscite a fare della Sicilia uno snodo cruciale del commercio delle sostanze stupefacenti provenienti dai Paesi produttori dell'Oriente e che venivano raffinate nei laboratori siciliani controllati da Cosa Nostra, per essere poi destinate non solo al mercato nazionale ma persino a quello statunitense, come era emerso nelle indagini nordamericane sulla c.d. Pizza Connection ed in quelle istruite dal giudice Falcone nell'ambito del maxiprocesso di Palermo, per come già si intravedeva del resto dalle indagini condotte dal Commissario della P.S. Boris Giuliano, che avevano portato al sequestro all'aeroporto di Palermo di due valige contenenti 500.000 dollari statunitensi, destinati al pagamento delle partite di droga cedute da Cosa Nostra siciliana negli U.S.A.; sequestro avvenuto poco prima dell'assassinio del valoroso investigatore, consumato a Palermo il 21 luglio 1979.

Il ruolo importante assunto dal Mutolo nel traffico della droga, e cioè del principale canale di arricchimento dell'associazione mafiosa, aveva consentito allo stesso di stringere importanti legami in questo ambiente e di venire a conoscenza delle strategie perseguite da Cosa Nostra, nonostante i lunghi periodi di carcerazione sofferti dal 1976 al 1981, dal 1982 al 1988, e poi dall'agosto del 1991 sino alla sua collaborazione con la giustizia.

Il Mutolo, aveva manifestato tale suo intendimento proprio al dr Falcone, nel corso del colloquio avuto con lo stesso nel dicembre del 1991 che, però, non aveva avuto

uno sbocco immediato in quanto il collaborante avrebbe voluto rendere le proprie dichiarazioni direttamente a quel magistrato, di cui aveva potuto valutare la profonda conoscenza del fenomeno mafioso e l'assoluta impermeabilità a qualsiasi pressione esterna. Tuttavia, ciò non era stato possibile per il ruolo che ricopriva quest'ultimo in quel momento nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia, ruolo che non prevedeva alcuna funzione investigativa e giudiziaria. Solo dopo la strage di Capaci il Mutolo aveva incontrato il dr Paolo Borsellino, al quale aveva reso tre interrogatori, tra il 1° ed il 17 luglio 1992, cioè due giorni prima che anche quest'ultimo magistrato restasse vittima della strage di Via D'Amelio a Palermo.

Ad avviso dei primi giudici, era innegabile che la scelta collaborativa del Mutolo era stata determinata anche dall'affievolirsi di quel sentimento di solidarietà all'interno del sodalizio mafioso.

Ed invero, se il Mutolo aveva potuto ritenere in qualche modo giustificabile nella logica mafiosa l'assassinio del Riccobono, non affidabile per il Riina, doveva già apparirgli meno comprensibile il sistematico sterminio degli altri componenti di quella famiglia attuato dai corleonesi sino al 1987, ed ancor più odioso doveva essere ai suoi occhi l'intento di ucciderlo, perseguito sempre dai corleonesi e rivelatogli durante il suo soggiorno toscano da Domenico Condorelli, uomo d'onore della famiglia di Catania, che non aveva voluto eseguire tale incarico e che successivamente fu a sua volta eliminato.

Tale progetto dei corleonesi il Mutolo aveva contestato al Gambino durante la comune detenzione presso il carcere di Spoleto dal 31 ottobre 1991 al 22 giugno 1992, ricevendo una smentita da quest'ultimo, che aveva addossato la responsabilità di tale iniziativa al nuovo capo della sua famiglia mafiosa.

Il contributo fornito dal Mutolo nell'ambito del presente processo, secondo la Corte d'Assise, riguarda essenzialmente le indicazioni fornite, oltre che sul funzionamento generale degli organi di vertice di Cosa Nostra, sul "clima" che si respirava tra i detenuti di questa organizzazione alla vigilia della sentenza della Corte di Cas-

sazione nel primo maxiprocesso di Palermo e dopo tale sentenza, nonché dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio.

Detto contributo era del tutto adeguato al livello dei rapporti instaurati ed alle esperienze maturate dal Mutolo all'interno del sodalizio mafioso, atteso che – almeno per le parti più attuali – non presupponeva la conoscenza e l'elaborazione delle strategie del medesimo sodalizio, momenti questi dai quali il collaborante era certamente tenuto al di fuori, bensì solo lo scambio di battute di carattere generale tra detenuti della stessa consorterìa che si conoscevano da oltre venti anni.

In proposito si osservava che era stata documentalmente accertata (sulla base delle note della Direzione di quell'istituto del 25 gennaio 1996 n° 586 e 589 e dei relativi allegati) la comune detenzione del Mutolo e del Gambino presso la Casa di Reclusione di Spoleto nel suindicato periodo, salvo un'interruzione dal 17 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992, nonché la possibilità degli stessi di svolgere vita in comune non solo tra loro, che erano ristretti nella stessa sezione, ma anche con altri detenuti, quali Leoluca Bagarella, Mariano Agate, Tommaso Spataro, Antonino Vernengo, Giuseppe Savoca ed altri.

§



IL MOVENTE DELLA STRAGE

Come già detto, il complesso ed articolato sforzo investigativo posto in essere dagli inquirenti consentì di assicurare alla giustizia non solo gli esecutori materiali della strage di Capaci, ma anche di individuare i mandanti di tale atroce delitto nei componenti dell'organo di vertice di Cosa Nostra e, segnatamente, nei membri della c.d. Commissione provinciale e regionale. Difatti, era rimasto acclarato che vari componenti del gruppo operativo, che avevano aderito e portato a compimento il progetto delittuoso varato dal Riina, che svolse un ruolo propositivo anche in seno alla Commissione regionale, erano esponenti della Commissione provinciale di Palermo, come Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Giovanni Brusca.

Le risultanze processuali, in particolare, consentirono ai primi giudici di individuare i membri dell'organismo provinciale di Cosa Nostra nelle persone di Aglieri Pietro, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffré Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo, Spera Benedetto.

I predetti, infatti, nel maggio 1992, facevano parte della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra, che notoriamente è un'organizzazione monolitica di tipo unitario e verticistico, governata da rigide regole di condotta, alla stregua delle quali nessun omicidio eccellente può essere commesso senza la preventiva autorizzazione del predetto organo direttivo e senza il consenso del capo della famiglia nel cui territorio deve essere perpetrato il delitto, per come affermato dalla sentenza del 30 gennaio 1992 (Abbate) della Suprema Corte di Cassazione in esito al maxiprocesso istruito proprio dal dr Giovanni Falcone.

In tale decisione, assai negativa per i vertici di Cosa Nostra, si individuava, alla stregua dell'apporto dei collaboratori di giustizia, uno dei possibili moventi della strage, fortemente voluta soprattutto dal gruppo egemone dei corleonesi, in quanto il dr Falcone era stato ritenuto il regista occulto di tale statuizione, adottata dalla

Corte Suprema di Cassazione, essendo riuscito, per il tramite delle iniziative istituzionali intraprese dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia, on. Martelli, a sottrarre la cognizione del processo al presidente Carnevale che venne sostituito dal presidente Valente.

Il contenuto pregiudizievole di tale sentenza per i vertici di Cosa Nostra, ivi compresi i soggetti in stato di detenzione, ne aveva determinato la rabbiosa reazione tradottasi nella strage per cui è processo che andava inserita in un contesto più ampio, così come dichiarato dai collaboratori di giustizia: vale a dire in una strategia tesa a fare la guerra allo Stato, attraverso l'eliminazione, da un lato, di coloro che nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali avevano cagionato, con la loro azione investigativa e di contrasto, un nocumento esiziale al sodalizio, e, dall'altro, degli esponenti politici, contigui e collusi con l'organizzazione, che poi l'avevano abbandonata, non avendo più potuto o voluto garantire le coperture e le connivenze promesse.

Tale disegno era stato varato in epoca immediatamente successiva alla citata sentenza della Corte di Cassazione e aveva trovato evidenti conferme nell'uccisione dell'on. Salvatore Lima, assassinato il 12 marzo 1992, a poche settimane dalle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento della Repubblica.

A tale delitto erano seguiti, il 23 maggio 1992, l'eccidio in cui perse la vita il dr Falcone e quello, in data 19 luglio 1992, in cui perì il dr Paolo Borsellino; ancora, il 17 settembre 1992, era stato assassinato l'esattore Ignazio Salvo.

Erano seguiti, il 14 maggio 1993, il fallito attentato di Via Fauro, in Roma, nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo, nonché quelli di Via dei Georgofili di Firenze, del 27 maggio 1993, di Via Palestro in Milano, del 27 luglio 1993, di Via del Velabro e di Piazza San Giovanni in Roma, del 28 luglio 1993.

Tale strategia eversiva di attacco nei confronti dello Stato, mirante anche ad un temperamento del rigore del regime penitenziario introdotto con l'art. 41 bis, si era articolata in una prima fase, con azioni delittuose realizzate in Sicilia, mentre, in una seconda fase, l'azione terroristica e destabilizzante si era indirizzata contro par-

ticolari obiettivi di riconosciuto valore architettonico individuati nel Continente, anche al fine di spostare l'attenzione e la pressione delle forze dell'ordine dall'Isola.

Altro movente ipotizzabile, sotteso all'eliminazione del dr Falcone, già deliberata svariati anni prima, era da rinvenirsi nel ruolo propulsivo svolto dal magistrato nella qualità di direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Andavano, infatti, ricondotte alla sua attività una serie di iniziative assai pregiudizievoli per Cosa Nostra. Ci si riferisce alla creazione delle strutture antimafia, rappresentate sul versante giudiziario dalla D.D.A. e su quello investigativo dalla D.I.A., nonché alla predisposizione di una legislazione premiale per coloro che si dissociavano dalle organizzazioni di stampo mafioso, quali Cosa Nostra. Inoltre, il dr Falcone aspirava a lasciare l'alto incarico ministeriale per assumere quello di Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, ufficio che gli avrebbe consentito di coordinare le indagini di mafia su scala nazionale.

A tali conclusioni i primi giudici pervennero anche grazie al fattivo apporto fornito da diversi collaboratori di giustizia, derivato dalle dirette esperienze vissute all'interno di Cosa Nostra.

Tale patrimonio di conoscenze aveva consentito di individuare la struttura interna dell'organizzazione, le regole ed il modus operandi, nonché la composizione dell'organo di governo (la c.d. Commissione provinciale) del sodalizio nel 1992, e le sue competenze specifiche.

In particolare, avevano fornito un rilevante contributo conoscitivo su tale specifico tema Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Giuseppe Calderone, Vincenzo Marsala, Francesco Marino Mannoia, che si erano dissociati da diverso tempo, mentre altri collaboranti come Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Leonardo Messina, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio, oltre ai già citati Di Matteo, Cancemi e La Barbera, avevano iniziato a collaborare con la giustizia dopo i tragici eventi di Capaci.



Le propalazioni dei predetti affiliati alla mafia siciliana avevano consentito di meglio approfondire le conoscenze sull'evoluzione e la struttura di Cosa Nostra, su cui i primi giudici si soffermavano tratteggiandone gli aspetti più salienti.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'A 9'.

LA STRUTTURA DI COSA NOSTRA

In via di sintesi, essendo ormai il tema afferente al notorio, è stato affermato che Cosa Nostra è un vero e proprio organismo territoriale (che rammenta la teoria del Santi-Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici), realizzandone tutti i requisiti, però connotato da fini antitetici a quelli che, con metodo democratico, l'ordinamento giuridico statale intende perseguire, consentendo il libero esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali, inibite e compresse proprio dalla presenza sul territorio dal c.d. antistato mafioso.

In altri termini, tale sodalizio non è un'associazione per delinquere, ma un'organizzazione strutturata come uno Stato, con un popolo (gli uomini d'onore), un territorio, un ordinamento giuridico che prevede regole, quali l'omertà, il rispetto delle gerarchie, il rigido rispetto della competenza territoriale da parte delle famiglie, lo scopo mutualistico degli associati e le relative sanzioni. Cosa Nostra è divenuta nel tempo un contropotere criminale, che non si limita a commettere delitti, a controllare le attività economiche mediante illecite ingerenze parassitarie ed a condizionare la vita degli organi istituzionali elettivi mediante il riprovevole scambio di voti, secondo lo schema normativo dell'art. 416 bis c.p., ma coltiva e persegue vere e proprie strategie, ora in collusione ora in contrasto con le pubbliche istituzioni.

Nello specifico, è notorio che la struttura di Cosa Nostra è costituita, innanzi tutto, dall'elemento materiale del territorio, rigorosamente diviso in aree geografiche: province, mandamenti e famiglie.

Organi di vertice di Cosa Nostra sono, quindi, le province, che si coordinano tra loro attraverso un organo sovraordinato denominato Regione.

Quest'ultimo organismo venne costituito solo in epoca recente, con funzioni di coordinamento e di valutazione degli affari riguardanti più province o, più in generale, di gestione delle vicende coinvolgenti gli interessi dell'intera organizzazione. È composto dai capi delle commissioni provinciali di Palermo, Enna, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania; i sei rappresentanti, a loro volta, nominano un capo

che viene indicato come segretario; si riunisce saltuariamente in località delle diverse province.

Delle province, quella di Palermo è la più strutturata organicamente essendo governata da una Commissione provinciale che ha avuto, da sempre, una posizione di sovraordinazione di fatto rispetto a tutte le altre.

Ciascuna provincia ha una sfera d'azione che corrisponde alla circoscrizione territoriale provinciale ed è retta da uno dei capi mandamento.

Gli uomini d'onore nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza, eleggono un capo e un consigliere.

Il capofamiglia, che ha il compito di gestire tutti gli affari concernenti la famiglia e di rappresentarla all'esterno, a sua volta, nomina il sottocapo – che ha la funzione di rappresentarlo nei rapporti con il capodecina, il consigliere e gli uomini d'onore – scegliendolo tra le persone di sua fiducia ed i capidecina, previa consultazione con il sottocapo e il consigliere. Quest'ultimo, espleta un ruolo consultivo, per quanto concerne le decisioni di maggior rilievo che deve prendere il rappresentante della famiglia e ha, altresì, la possibilità di farsi promotore di autonome iniziative da proporre al sottocapo della famiglia o al rappresentante della stessa. I capidecina sono posti al vertice di un gruppo di uomini d'onore appartenenti alla medesima famiglia ed hanno il compito di fare da tramite tra gli stessi ed il capofamiglia.

Il mandamento rappresenta l'organo collegiale intermedio tra la provincia e la famiglia ed esercita la sua giurisdizione nell'ambito del territorio di più famiglie; viene retto da un capomandamento che è componente della cupola provinciale. Il capomandamento ha il compito di affrontare e risolvere le questioni afferenti le famiglie appartenenti al mandamento che governa.

Non va infine sottaciuta l'importanza del vincolo di sangue e, più in generale, di quello parentale, su cui si impernano la famiglia e le strutture organizzative anzidette. Ed invero, tale legame conferisce compattezza e fedeltà alla causa criminale da perseguire cementando vieppiù lo scopo mutualistico tra gli associati e le ferree leggi dell'omertà.

Tale realtà fattuale, evidenziata dai mafiosi che si erano dissociati da Cosa Nostra, a partire da Tommaso Buscetta, hanno trovato ulteriore conferme, in tempi più recenti, dagli altri uomini d'onore che avevano iniziato a collaborare con la giustizia, subito dopo l'attentato in pregiudizio del giudice Falcone.

§

Handwritten signature or initials, possibly 'A 7', in black ink.

LA FASE PREPARATORIA ED ESECUTIVA DELLA STRAGE

Su tale segmento della condotta, che vide coinvolti un nutrito numero di uomini d'onore che agirono sinergicamente al fine di predisporre quanto necessario alla riuscita della brutale imboscata in danno del magistrato, giova soffermarsi sulle dichiarazioni rese da quei collaboranti, come Di Matteo, Cancemi e La Barbera, che ab initio intrapresero la scelta collaborativa che diede una svolta risolutiva alle indagini, atteso che su tale solco si sono innestate le propalazioni degli altri collaboranti che hanno consentito di integrare ulteriormente il quadro probatorio apprezzato dai primi giudici.

*

Handwritten signature or initials, possibly reading 'd f'.

LE DICHIARAZIONI RESE DA DI MATTEO

Mario Santo Di Matteo iniziò a collaborare con l'A.G. nell'ottobre 1993 autoaccusandosi, proprio come primo episodio riferito, della partecipazione alla strage di Capaci.

Il collaborante, nell'ammettere le proprie responsabilità con preciso riferimento alla fase preparatoria del delitto in questione, indicò, come correi Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Giuseppe Agrigento, Gioacchino La Barbera, Salvatore Biondino, Salvatore Riina, Antonino Troia e Pietro Rampulla, oltre ad Antonino Gioé, poi suicidatosi in carcere.

Di Matteo riferì, in particolare, di una riunione avvenuta presso la sua abitazione di campagna, sita in contrada Rebottone di Altofonte, alla quale parteciparono, tra gli altri, Salvatore Biondino, Leoluca Bagarella, Antonino Gioé ed un soggetto che riconobbe, successivamente, in fotografia nella persona di Salvatore Biondo. Nel corso di tale riunione sentì discutere, in separata sede, Bagarella e Biondino di un attentato da porre in essere lungo un'autostrada.

Riferiva il collaborante che Biondino era giunto presso la sua abitazione in compagnia di Biondo, che era alla guida di una Fiat Uno verde, precisando che quest'ultimo non era stato presente alle operazioni di preparazione dell'attentato a cui lui stesso aveva partecipato; che alcuni giorni prima del fatto, si era recato presso la sua abitazione di campagna Giuseppe Agrigento portandogli 200 kg di sostanza esplosiva, simile a sale granuloso fatto di palline bianche, contenuto in sacchi opachi di plastica; che assieme ad Agrigento aveva travasato, sempre nella sua abitazione di campagna, la sostanza esplosiva all'interno di due bidoni di plastica nuovi di colore bianco, da 100 kg, con tappo a vite e dotati di manici, portatigli da Gino La Barbera qualche giorno prima, su incarico di Giovanni Brusca; che, dopo qualche giorno, i suddetti bidoni furono trasportati a Capaci con la Jeep Patrol di La Barbera.

A tal proposito il dichiarante precisava che battevano la strada Giovanni Brusca e tale Piero, a bordo di un'autovettura Y10 di colore bianco; che Bagarella e Gioé e-

rano a bordo dell'autovettura Clio, mentre Di Matteo e La Barbera avevano utilizzato la Jeep Patrol.

I bidoni, circa otto giorni prima della strage, erano stati collocati in una casetta custodita da due persone che non conosceva.

Di Matteo riconosceva, successivamente, in fotografia una delle persone anzidette, nell'effigie riprodotte Antonino Troia, uomo d'onore della famiglia di Capaci.

Riferiva ancora, di aver appreso da Gioé, che la sera del giorno successivo al trasporto, quest'ultimo, unitamente a Brusca, Bagarella, La Barbera e tale Pietro avevano travasato la polvere in sacchetti di plastica; che nello stesso giorno i sacchetti e i detonatori erano stati portati sul posto della strage e sistemati, a tarda notte, all'interno di un condotto per il deflusso delle acque piovane passante sotto l'autostrada; che dopo il caricamento, nel corso della stessa giornata, erano state effettuate due o tre prove sul tratto autostradale.

In proposito, Di Matteo, riferiva che su incarico di Brusca, a bordo della sua autovettura Lancia Delta integrale, era transitato ad una velocità di circa 160-170 chilometri orari, dal punto prescelto per l'attentato; che La Barbera si era posizionato vicino al guard-rail, dove era stata collocata una lampadina che doveva servire a verificare il funzionamento dell'impulso radio trasmesso dal telecomando; che Gioé e Brusca si erano posizionati sulla montagna da dove azionavano il telecomando.

Pietro Rampulla aveva preparato il congegno per fare esplodere la carica ed aveva svolto la funzione di artificiere, avendo, per come riferitogli da Brusca e Gioé, una particolare competenza nel settore degli esplosivi. Tant'è che a dire di Brusca il Rampulla era addirittura "un'arca di scienza".

Il Di Matteo aveva appreso da Gioé, dopo il maggio 1992, che Salvatore Riina aveva incaricato Salvatore Cancemi, capomandamento di Palermo-Centro e capo della famiglia di Porta Nuova, e Raffaele Ganci di effettuare delle ricognizioni per individuare il tratto di autostrada più idoneo a garantire la buona riuscita dell'attentato; che dopo l'individuazione di tale sito, Giovanni Brusca si era messo in contatto con Antonino Troia, che aveva offerto il necessario supporto logistico.

Il collaborante riferiva, sempre per averlo appreso da Gioé, che gli esecutori materiali della strage erano stati ospitati da un uomo di fiducia del Troia in una abitazione, ubicata in Capaci, in prossimità del casolare, ove era stato trasportato l'esplosivo, e dove i membri del commando nei giorni successivi al caricamento del condotto avevano atteso l'arrivo del corteo di vetture con a bordo il dr Falcone.

Secondo Di Matteo avevano partecipato al delitto anche Biondino e Biondo. In particolare, raccontava, il dichiarante, per averlo appreso da Gioé, che Biondino aveva effettuato dei sopralluoghi sul posto prescelto per l'attentato accompagnato da Biondo che ne era l'autista.

Quanto alle modalità esecutive dell'attentato, il collaborante narrava che la Barbera aveva l'incarico di attendere, fuori dall'aeroporto di Punta Raisi, l'arrivo del dr Falcone e delle persone al suo seguito, e di comunicare mediante un telefono cellulare, a Gioé e a Brusca, che erano posizionati sul luogo della strage, il momento in cui il corteo avrebbe lasciato l'aeroporto; che Calogero Ganci, avendo una macelleria nei pressi dell'abitazione dei coniugi Falcone, aveva avvertito telefonicamente La Barbera o Gioé del momento in cui l'autista si era allontanato dalla suddetta abitazione con l'auto blindata per recarsi all'aeroporto di Punta Raisi a prelevare il magistrato; che Calogero Ganci aveva pedinato l'autovettura per accertarsi che si dirigesse proprio a Punta Raisi; che, infine, Brusca, al passaggio del corteo, aveva azionato il telecomando facendo deflagrare l'esplosivo.

Le dichiarazioni rese da Di Matteo erano ritenute disinteressate, logiche ed attendibili in quanto ampiamente riscontrate ab extrinseco dai dati di prova generica acquisiti dagli inquirenti, nonché dalle convergenti chiamate di correo provenienti da Cancemi e La Barbera che non potevano di certo svalutarsi a cagione di marginali discrasie nella ricostruzione dei fatti, offerta dai tre collaboranti, essendo il frutto della diversità di ruoli e di funzioni ricoperte nell'organizzazione e nell'esecuzione del delitto di strage per cui è procedimento e, comunque, afferendo ad elementi di fatto del tutto secondari.

*

LE DICHIARAZIONI DI SALVATORE CANCEMI

Costituitosi nell'estate del 1993 presso una Caserma dei Carabinieri, Salvatore Cancemi iniziava una fattiva collaborazione con la giustizia, a partire dal 1° novembre successivo, autoaccusandosi e narrando quanto a sua conoscenza in ordine ai moventi, all'organizzazione e all'esecuzione del delitto per cui è processo.

La collaborazione del Cancemi, oltre che rivelarsi di particolare importanza, atteso il suo ruolo di spicco rivestito all'interno di Cosa Nostra, quale reggente del mandamento di Porta Nuova e di membro della Commissione provinciale in sostituzione di Pippo Calò, per come già osservato, era caratterizzata da un lento processo di maturazione del relativo proposito e da una progressiva esternazione di quanto a sua conoscenza.

Tuttavia il Cancemi, scegliendo di costituirsi e di iniziare a collaborare con la giustizia e confessando il suo personale coinvolgimento nella strage di Capaci, aveva chiamato in correità Raffaele Ganci ed i figli Calogero e Domenico, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Salvatore Biondino, Salvatore Riina, nonché Pietro Rappulla, Giusto Sciarabba, Salvatore Sbeglia e Giovanbattista Ferrante.

In particolare, il collaborante, con specifico riferimento alla fase preparatoria dell'attentato, riferiva che, circa venti giorni prima della strage, mentre si trovava nel cantiere di piazza Principe di Camporeale, era stato raggiunto Salvatore Biondino il quale lo aveva informato delle modalità con cui Salvatore Riina aveva deciso di uccidere il giudice Falcone; modalità esecutive che il Biondino si stava accingendo a rendere note anche a tutti gli altri capimandamento, che segnatamente, indicava in Carlo Greco, i Graviano, Pietro Aglieri, Giovanni Brusca e Michelangelo La Barbera.

Il Cancemi precisava, inoltre, di essersi recato, unitamente a Raffaele Ganci, in tre occasioni, in epoca prossima alla strage, presso una villa situata alla periferia di Capaci che era nella disponibilità di tale "Zu Giovanni", che successivamente riconosceva fotograficamente nella persona di Giovanni Battaglia.

In particolare, riferiva che, nello stesso giorno, si era recato in due occasioni presso l'abitazione anzidetta, giacché la prima volta non avevano trovato nessuno, e che, solo nella seconda occasione aveva avuto modo di incontrare "Zu Giovanni". In quest'ultima circostanza, poco dopo il loro arrivo, erano sopraggiunti Giovanni Brusca, Salvatore Biondino, Giovan Battista Ferrante, unitamente ad un'altra persona che non conosceva. Dopo tre o quattro giorni, Ganci lo aveva riportato presso la suddetta villetta ove si trovavano Bagarella, Brusca, Biondino, Ferrante e anche due persone presenti e che non aveva mai visto, ma che riconosceva fotograficamente in Pietro Rampulla e in Antonino Troia.

Nell'occorso Bagarella, Brusca, Biondino e Ganci si erano appartati per discutere a bassa voce. Durante quest'ultimo incontro aveva notato, in un angolo fuori dalla villetta, addossati al muro, 6 o 7 bidoni bianchi di plastica della capacità di 20-25 litri ciascuno che, a dire del Ganci, contenevano l'esplosivo in polvere da usare per l'attentato. Inoltre, aveva appreso da Brusca che lo stesso aveva scelto quale artificiere Pietro Rampulla.

Precisava che per controllare gli spostamenti del dr Falcone a Roma, era stato incaricato tale Giusto Sciarrabba, abitante a Roma e uomo d'onore della famiglia della Noce, alla quale appartenevano i Ganci, per come aveva appreso mentre si trovava nella macelleria di Raffaele Ganci, denominata "Amici a Tavola", gestita da Mimmo Ganci. In particolare, mentre si trovava all'interno dell'esercizio commerciale, aveva assistito ad una telefonata in tal senso tra Raffaele Ganci e lo Sciarrabba.

Aveva appreso da Raffaele Ganci che l'esplosivo era stato procurato da Bagarella, che unitamente a Ferrante e a Brusca lo aveva collocato nel condotto sottostante l'autostrada, mentre il telecomando era stato fornito da Salvatore Sbeglia.

Successivamente, Cancemi precisava che Salvatore Biondino aveva ricevuto l'incarico, da parte di Salvatore Riina, di sovrintendere a tutta la fase esecutiva della strage, ivi compresa, la scelta del luogo più idoneo ad effettuarla.

Quanto all'attività esecutiva, il collaborante riferiva di aver appreso, sempre da Raffaele Ganci, che avevano avuto un ruolo, oltre al citato Ganci, Giovanni Brusca,

Leoluca Bagarella, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Biondino, Domenico e Calogero Ganci, Antonino Gioé, una persona magra, e in via approssimativa Antonino Troia. Domenico e Calogero Ganci avevano assunto il compito di segnalare, usando un telefono cellulare, la partenza dell'autovettura blindata del dr Falcone alla volta dell'aeroporto di Punta Raisi; Giovan Battista Ferrante doveva segnalare l'arrivo del magistrato all'aeroporto; Giovanni Brusca gli aveva confermato di aver azionato il telecomando che aveva fatto detonare la carica esplosiva, mentre si trovava assieme a Salvatore Biondino.

Riferiva ancora il Cancemi di aver preso parte, un mese dopo la strage, ad una riunione organizzata da Salvatore Riina, presso l'abitazione di tale Guddo, sita in Palermo in Via Margi Faraci. A tale incontro, dove si era brindato con bottiglie di champagne per festeggiare la buona riuscita dell'attentato, avevano partecipato all'incontro, oltre a lui e a Riina, anche Raffaele Ganci, Giovanni Brusca, Angelo La Barbera, Leoluca Bagarella, Salvatore Biondino.

Le dichiarazioni del Cancemi erano ritenute intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate alla luce degli elementi di prova generica acquisiti e delle convergenti provalazioni degli altri collaboranti (tra cui Di Matteo e La Barbera), essendo le incongruenze rilevate inidonee a inficiarne l'attendibilità, che non risentiva alcun ulteriore vulnus dal cauto atteggiamento collaborativo del propalante, per come evidenziato dai primi giudici che avevano adeguatamente apprezzare il contributo fornito da detta fonte rappresentativa.

*



LE DICHIARAZIONI DI GIOACCHINO LA BARBERA

Nel novembre 1993, assumeva atteggiamento di collaborazione con la giustizia Gioacchino La Barbera, che era stato indicato da Baldassare Di Maggio e da Giuseppe Marchese come uomo d'onore della famiglia di Altofonte.

La Barbera era stato arrestato nel marzo 1993, quando la sua responsabilità in ordine alla strage, era emersa anche da intercettazioni ambientali eseguite da appartenenti alla DIA, in un appartamento, sito in Palermo, Via Ughetti n° 17, dove l'imputato e Antonino Gioé vivevano in stato di sostanziale clandestinità, pur se ancora non raggiunti da alcun provvedimento giudiziario.

L'apporto probatorio di La Barbera, convalidando le precedenti dichiarazioni rese da Di Matteo e Cancemi agli inquirenti, permetteva di ricostruire con precisione le fasi preparatorie ed esecutive dell'attentato, giacché egli stesso aveva partecipato a quasi tutte le operazioni.

In particolare, il collaborante riferiva quanto a sua conoscenza in merito al trasporto ed al travaso dell'esplosivo a Capaci; all'assemblaggio, nella prima decade di maggio, da parte dell'artificiere Pietro Rampulla del congegno radio che aveva provocato l'esplosione; alla scelta dei siti più idonei per la collocazione della carica esplosiva e per l'azionamento del telecomando; alle prove di velocità per sincronizzare il meccanismo di attivazione della carica; alle modalità di caricamento delle porzioni di esplosivo nel condotto, sottostante il tratto autostradale; ai soggetti incaricate di provocare l'esplosione; ai ruoli ricoperti da ciascun indagato; all'individuazione dei soggetti componenti il comando operativo il giorno della strage, indicandone i compiti.

Con riferimento all'attività preparatoria, il collaborante riferiva di una prima fase svoltasi presso l'abitazione di campagna del Di Matteo, consistente in riunioni, tenutesi nella prima decade di maggio a cui avevano partecipato, oltre a lui, Gioé, Di Matteo, non sempre presente, Brusca, e Rampulla. Tali incontri, erano finalizzati alla predisposizione del telecomando, delle riceventi e dei detonatori. Il ruolo di artificiere era stato svolto da Pietro Rampulla, mentre gli altri avevano svolto

un'attività di supporto. Il collaborante aveva provveduto all'acquisto delle batterie, che occorrevano per attivare le riceventi, nonché di un grosso numero di vecchie lampadine per il flash.

Nel corso di una mattinata, collocabile dopo il 10 maggio, l'esplosivo era stato trasportato dall'abitazione del Di Matteo, sita in Via Del Fante, alla villa di Nino Troia a Capaci. A tale incumbente avevano provveduto lo stesso La Barbera, Brusca, Gioé, Rampulla e Di Matteo. L'esplosivo era contenuto in due o tre bidoni di plastica da 50 kg cadauno. Contestualmente, avevano provveduto a portare, nella villa anzidetta, anche una borsa contenente i detonatori e i congegni elettronici. All'interno dell'abitazione vi erano, oltre ai soggetti sopra citati, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Nino Troia, Giovanni Battaglia, uno dei due figli di Ganci, che riconosceva fotograficamente in Domenico Ganci, Salvatore Cancemi, certo Salvatore che, successivamente, riconosceva fotograficamente in Salvatore Biondo, Giovan Battista Ferrante.

L'esplosivo trasportato veniva travasato in dodici o tredici bidoncini, unitamente all'esplosivo che già si trovava in quell'abitazione.

Nino Troia e Giovanni Battaglia venivano incaricati di custodire il materiale esplosivo, i congegni elettronici e i detonatori.

Il giorno seguente, si provvedeva a svolgere tutta l'attività concernente la scelta del luogo più idoneo per la collocazione di chi doveva attivare il telecomando e del posto ove collocare l'esplosivo che veniva individuato da Biondino e da Brusca.

Inoltre, venivano effettuate delle prove dirette a simulare l'esplosione al momento del passaggio del corteo. In particolare, Di Matteo passava, a bordo della sua autovettura Lancia Delta Integrale, dal luogo prescelto e, nell'istante in cui ciò avveniva, si azionava il telecomando collegato con una lampadina-flash, per verificare i tempi e i modi di azionamento del telecomando con cui si lanciava il radiosegnale.

Ed ancora, durante una serata, a ridosso di un venerdì, Gioé, Brusca, Rampulla, Battaglia, Biondo, Bagarella e lui stesso avevano provveduto al caricamento del condotto con l'esplosivo. Per tali attività, erano stati utilizzati una torcia elettrica,

dei guanti da chirurgo, uno skate-board e del mastice a ventosa. Dopo il caricamento, avevano provveduto a coprire l'imboccatura del condotto con delle frasche e un materasso.

Il giorno seguente al caricamento, si era tenuta, presso il casolare, posto nella disponibilità di Troia e Battaglia, una riunione operativa per puntualizzare i compiti affidati a ciascuno. Alla stessa avevano partecipato, oltre al collaborante, Brusca, Rampulla, Gioé, Ferrante, Biondino, Salvatore identificato in Salvatore Biondo, Battaglia, Troia, Raffaele Ganci e uno dei suoi figli individuato poi per Domenico Ganci e Cancemi.

In particolare, i Ganci e Cancemi dovevano segnalare la partenza dell'autovettura del magistrato dal garage a La Barbera, solo se il predetto veicolo avesse imboccato l'autostrada per Punta Raisi, utilizzando un telefono pubblico. Fino al giorno dell'attentato La Barbera, Biondino, Ferrante, Salvatore (Biondo), Battaglia, Troia, Brusca, Rampulla e Gioé rimanevano nella zona operativa.

Ed ancora, con riferimento all'attività successiva all'esplosione, La Barbera riferiva di essersi recato a Palermo in un appartamento, sito in Via Ignazio Gioé, dove aveva concordato di incontrarsi con Gioé e Brusca. Quivi giunto, non trovando le vetture dei complici, contattava telefonicamente Gioé che gli rappresentava, in maniera ermetica, l'opportunità di incontrarsi nel piazzale antistante la casa di cura Villa Serena, all'interno del cancello. Dopo una breve sosta tutti e tre si recavano ad Altofonte, a casa di Gioé, dove Brusca sottolineava che il corteo aveva proceduto contrariamente alle previsioni, alla velocità di 80-90 Km/h circa. Inoltre, nel corso della discussione, si faceva riferimento ad una dose di fortuna giacché la bassa velocità aveva determinato l'azionamento del telecomando in anticipo.

Gioé e Brusca si erano allontanati dal luogo della strage, in direzione di Palermo, dapprima, percorrendo la strada in direzione di Palermo, sino allo svincolo di Capaci, e, successivamente, immettendosi sull'autostrada. Il collaborante aveva intuito che Gioé e Brusca si erano fermati, prima di giungere all'appuntamento a Villa Se-

rena, a casa di qualcuno dove avevano seguito le notizie sulla strage diffuse dagli organi d'informazione.

Le dichiarazioni del La Barbera, per come già osservato, trovavano ampi riscontri nei dati di prova generica e nelle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Di Matteo e Cancemi, non inficiate dalle marginali discrasie ed incongruenze che avevano riguardato aspetti secondari della vicenda di cui ognuno di essi possedeva autonome ed originali cognizioni.

§

Handwritten signature or initials, possibly 'L. B.' or similar, written in black ink.

GLI ESECUTORI MATERIALI DELLA STRAGE DI CAPACI

Attraverso tale primo originario, quanto solido, nucleo di dichiarazioni accusatorie, intrinsecamente attendibili e reciprocamente riscontrate, perché provenienti dagli stessi autori dell'orrenda strage, i primi giudici, anche con il successivo ausilio delle propalazioni rese dagli altri collaboranti escussi nel giudizio di prime cure, ritennero individuati sia degli esecutori materiali che dei mandanti della strage, giungendo alle conclusioni che qui di seguito si rappresentano, riguardo alla posizione di ciascuno.


BRUSCA GIOVANNI

Ad avviso dei primi giudici nessun dubbio residuava sulla diretta partecipazione di Brusca, reo confesso, alle riunioni preliminari con Salvatore Riina – episodi su cui concordava Cancemi – nonché alla fase esecutiva della strage, nel cui corso egli si era assunto l'orrendo compito di far brillare la carica lanciando l'impulso radio con il telecomando.

L'imputato era stato presente in contrada Rebottone, anche nei momenti in cui si era proceduto all'assemblaggio della ricevente e alle prove relative alla funzionalità dei detonatori. Invece, non poteva ritenersi provata la sua presenza in occasione dell'arrivo dell'esplosivo portato da Giuseppe Agrigento; la partecipazione al travaso dai sacchi ai bidoni del medesimo esplosivo; l'episodio dell'arrivo dei telecomandi nascosti sul camioncino guidato da Rampulla, di cui si tratterà meglio nella parte relativa alla posizione di Salvatore Sbeglia. Restavano altresì non sufficientemente delineati l'incontro con Piediscalzi, le prove di velocità in contrada Rebottone e quelle svoltesi, secondo l'assunto dell'imputato, attraverso l'interramento dei cinque chilogrammi di esplosivo procurato da Salvatore Biondino.


Quanto alla fase del trasporto da Altofonte a Capaci, risultava pienamente confermata la presenza di Brusca, anche se non era emerso da nessun altro collaboratore il dato relativo alla sosta dell'esplosivo nella casa di tale Romeo.

Per le parti relative al travaso, alle prove di velocità, al caricamento del condotto, alla fase degli appostamenti e al giorno della strage, ivi compreso l'appostamento



sulla collinetta e la riunione del brindisi nella villa di Girolamo Guddo, era indubbia la partecipazione dell'imputato, concordemente a quanto dichiarato dai collaboratori che avevano riferito della fase esecutiva legata al territorio di Capaci: La Barbera, Di Matteo e Ferrante.

Pertanto il giudicabile veniva dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, alle pene ritenute di giustizia.

Handwritten signature or initials, possibly 'd' and 'f'.

CANCEMI SALVATORE

Il cospicuo contributo dell'imputato nel disvelare gli aspetti a lui noti della strage di Capaci aveva incontrato, ad avviso dei primi giudici, il limite costituito da una progressione espositiva la cui sottesa motivazione era da ricondursi al maldestro tentativo del Cancemi di ridurre il livello delle sue responsabilità nel nefando delitto che, di certo, non erano state di poco momento, laddove si ponga mente alla sua qualità di sostituto di Giuseppe Calò nel prestigioso mandamento di Porta Nuova.

Tanto premesso, si osservava che l'imputato all'inizio si era limitato a narrare solo delle tre visite alla villetta di Capaci, riferendo il dato saliente della presenza dei bidoncini contenenti l'esplosivo, intravisti in una di queste occasioni.

Tale racconto esauriva il contributo conoscitivo fornito, che sarebbe ripreso poi dal giorno della strage – in relazione al quale il Cancemi aveva riferito di aver assistito al momento in cui, nel primo pomeriggio, Raffaele Ganci aveva avvistato il movimento della Croma – per poi cessare per quel giorno. Dopo un intervallo di tempo abbastanza ampio, il dichiarante aveva collocato l'incontro con Giovanni Brusca, dal quale aveva appreso l'articolarsi degli eventi al momento dell'arrivo della Croma blindata sul luogo dell'agguato, ricevendo conforto dall'analoga affermazione di quest'ultimo.

L'evoluzione della narrazione aveva portato nel corso del tempo all'emergere della riunione preliminare con Salvatore Riina ed alla precisazione del significato dell'incontro con Giovanni Brusca, ricondotto nell'alveo della riunione che seguì la realizzazione della strage quel sabato pomeriggio. Erano venuti altresì alla luce con la stessa progressione anche i pedinamenti dell'auto di servizio in dotazione al magistrato per i suoi spostamenti a Palermo.

Sulla base di siffatta ricostruzione emergeva nitidamente che le rivelazioni dell'imputato erano state caratterizzate da una narrazione basata su una parcellizzazione degli eventi narrati, sviluppatasi in un contesto temporale non unitario. Si rilevava inoltre che malgrado il Cancemi avesse potuto approfittare dell'occasione di poter ritornare sulle dichiarazioni per illustrarne parti prima rimaste oscure, resi-

duavano ancora aspetti da lui non pienamente rivelati. In particolare, quelli di maggiore rilievo attenevano alla partecipazione alle operazioni di riempimento dei bidoncini, ai sopralluoghi per individuare il luogo dove collocare la carica, e alle prove di velocità svoltesi in prossimità del torrente Ciachea.

Al riguardo si riteneva altamente verosimile che nel corso delle visite alla villetta di Capaci, e segnatamente la prima e la seconda, si fossero svolte rispettivamente le prove di velocità e i sopralluoghi per visionare il cunicolo ai quali egli stesso, assieme a Raffale Ganci, aveva partecipato.

E ciò sotto un duplice ordine di ragioni.

Da un lato gli altri collaboratori avevano parlato della sua presenza in occasione dei sopralluoghi (Ferrante e La Barbera); dall'altro non era credibile l'imputato quando aveva sostenuto che in occasione della seconda visita, si era limitato ad accompagnare Raffaele Ganci che si era allontanato con Biondino, quasi come se fosse solo l'autista del predetto e non uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra, quale sostituto di Giuseppe Calò nella reggenza dell'importante mandamento di Porta Nuova. Nè parimenti convinceva che, per la prima visita, i due si fossero accontentati di rilevare l'assenza dei complici e fossero tornati indietro, perchè era probabile che fu proprio in quest'occasione che essi si accodarono agli altri che stavano sperimentando la fattibilità dell'attentato nei pressi del primo cunicolo individuato.

Cancemi aveva anche taciuto di aver trascorso insieme a Raffaele Ganci il periodo dell'attesa della notizia della strage, prima di recarsi insieme a lui nella villa di Guddo per incontrarsi con Salvatore Riina e brindare alla riuscita dell'operazione.

Era quindi evidente il tentativo portato avanti dall'imputato di slegare la sua posizione a quella di Raffaele Ganci, pienamente coinvolto nella strage, anche a livello esecutivo, nei cui confronti pertanto, pur non negando la vicinanza, aveva tentato di autorappresentarsi come subalterno, come mero accompagnatore, e ciò nel tentativo di supportare la tesi della sua mancata partecipazione a condotte poste in essere dal primo che erano sintomo inequivocabile dell'importanza del ruolo da questi rive-

stato, che poteva quindi trasporsi anche su di lui nel caso avesse ammesso di essersi accompagnato al Ganci.

Emblematica a questo riguardo era ritenuta la partecipazione del Cancemi, riferita sia da Ferrante che Brusca, ai sopralluoghi per l'identificazione del sito ove confinare l'esplosivo. Invero, la presenza di Ganci, Biondino e Cancemi era segno evidente dell'importanza dell'attività di ricerca del luogo idoneo ad ospitare la carica esplosiva per la migliore riuscita dell'attentato.

Altrettanto riduttiva era ritenuta la sua asserita partecipazione alle riunioni, sia quelle che precedettero che quella che chiuse la fase organizzativa, perché anche in questi casi ammettere la sua presenza sarebbe equivalso a riconoscersi, non solo nella realizzazione della strage, ma anche più in generale, all'interno di Cosa Nostra, un ruolo di rilievo, in forza del quale era ammesso a partecipare alle riunioni deliberative e a quella in cui si festeggiò la riuscita dell'operazione.

In quest'ottica si segnalava che Calogero Ganci aveva rilevato che il sabato in cui si era verificata la strage vi era anche Cancemi insieme al padre al bar, e quindi entrambi avevano avvistato la Fiat Croma blindata mentre lasciava il parcheggio, e non il solo Raffaele Ganci, come invece aveva affermato Cancemi. Sebbene di tale circostanza unica fonte fosse Calogero Ganci, per cui non era possibile ritenere come certo dal punto di vista probatorio l'accadimento, restava comunque per lo stesso un ampio margine di veridicità, similmente a tutti gli episodi che avevano visto il suo protagonismo insieme a Raffaele Ganci.

Di diversa natura era il silenzio del Cancemi sulla partecipazione al travaso e alle prove al torrente Ciachea.

Nel primo caso la partecipazione a detta attività la si ritraeva dalla circostanza che lo stesso collaborante aveva riferito l'episodio del montaggio della tenda sulla veranda realizzato da Giovanni Battaglia, che costituì attività preliminare all'inizio delle operazioni di travaso effettuate sulla veranda, mentre per il secondo caso la presenza del Cancemi la si ricavava dalle indicazioni di Brusca e Ferrante.

A tali episodi si doveva aggiungere l'ammissione, parimenti non tempestiva, della partecipazione dell'imputato alla riunione tenutasi al casolare la mattina successiva al caricamento del cunicolo.

Orbene, in tutte le segnalate ipotesi il silenzio serbato dal Cancemi si inquadrava non più nel tentativo di evitare il coinvolgimento in episodi da cui era possibile trarre l'importanza del ruolo assunto, ma nella generale tendenza a ridurre la portata del suo contributo al progetto stragista. Restavano pertanto intatte, ad avviso dei primi giudici, le riserve sulle circostanze taciute e non ammesse per sminuire il suo coinvolgimento nell'intera vicenda per cui è processo.

Pertanto il giudicabile veniva dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pene ritenute di giustizia.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'L' followed by a vertical line with a hook at the top.

LA BARBERA GIOACCHINO E DI MATTEO MARIO SANTO

La collaborazione di La Barbera, unitamente a quella di Di Matteo, aveva consentito agli investigatori, prima, e all'A.G., poi, di far piena luce sulle vicende per cui è processo disvelandone i profili più rilevanti, quali le operazioni di contrada Rebottone, la costruzione della ricevente, il riempimento dei contenitori, le prove di velocità e il caricamento del condotto, per poi finire alla fase degli appostamenti ed infine al giorno della strage.

In particolare, quanto narrato da La Barbera aveva esaurito l'intero percorso degli eventi che si susseguirono dalla fase deliberativa fino al giorno della strage. La completezza della narrazione rendeva quindi fondamentale ed imprescindibile il contributo reso, non inficiato dalle imprecisioni e dalle incertezze che via via si erano registrate nel corso dell'esposizione. Difatti, su tutti i passaggi nodali narrati si era constatata convergenza di dichiarazioni provenienti da più fonti propolatorie che, per la fase Rebottone, provenivano da Di Matteo e Brusca, poi integrati, per i successivi momenti da Ferrante, mentre per la fase finale dell'operazione, nonché per quella relativa all'accompagnamento di Giovanni Brusca da Palermo a Piana degli Albanesi, avevano trovato sommario riscontro in quelle del medesimo Brusca. Le uniche incertezze registrate erano relative alla presenza del La Barbera alle prove svoltesi nei pressi del torrente Ciachea, in merito alle quali la sua partecipazione era stata riferita sia da Ferrante che da Brusca, mentre la seconda tornata di prove traspariva dalle sue dichiarazioni in proposito, non essendo stata del tutto esclusa.

*


Il contributo reso da Di Matteo nel corso dei preparativi relativi alla fase esecutiva della strage si ricavava dal suo coinvolgimento nelle attività svoltesi in contrada Rebottone, nel casolare nella sua disponibilità, nel diretto coinvolgimento nelle operazioni di travaso dell'esplosivo consegnatogli da Giuseppe Agrigento, nel trasporto dei bidoni a Capaci e nelle prove di velocità.

Le uniche discrasie fra le dichiarazioni dei predetti collaboratori erano quelle relative alla fase del trasporto dell'esplosivo da Altofonte a Capaci, con riguardo alla

composizione degli equipaggi e alla persona che si era fatta trovare al bivio di Capaci per indicare loro la strada da seguire per arrivare alla villetta, sulla cui marginalità, ad avviso dei primi giudici, non era il caso di soffermarsi ulteriormente, coincidendo le predette propalazioni autoaccusatorie nei nuclei essenziali della vicenda.

Pertanto, entrambi i giudicabili venivano dichiarati responsabili dei reati a loro rispettivamente ascritti e condannati, con la concessione della diminuzione di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, alla pena ritenute di giustizia.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page, below the main body of text and the asterisk.

GANCI CALOGERO, FERRANTE GIOVAMBATTISTA, GALLIANO ANTONINO

Il contributo probatorio offerto dal Ganci si era incentrato esclusivamente sulla fase dei pedinamenti, in relazione ai quali aveva ricevuto piena conferma sia da Antonino Galliano, la cui posizione processuale era stata separata, che da Salvatore Cancemi.

Gli unici spunti che, ad avviso dei primi giudici, potevano destare qualche perplessità nella narrazione del Ganci derivavano dalla comparazione con Antonino Galliano, a cagione del rilevato disaccordo sulla presenza di quest'ultimo il pomeriggio del 23 maggio 1992, giorno della strage.

Il Ganci non aveva incentrato le sue dichiarazioni solo sui pedinamenti, ma aveva riferito anche degli incontri presso il Cash & Carry fra Biondino, Cancemi e suo padre, Raffaele Ganci, la cui rivelazione aveva consentito di comprendere attraverso quali modalità si tenevano i contatti fra il gruppo operante a Capaci e quello che stanziava a Palermo.

Meritava di essere sottolineata per la sua rilevanza la circostanza relativa al fatto che Domenico Ganci, fratello dell'imputato, aveva la disponibilità dell'apparecchio cellulare intestato alla ditta Ruisi di Utro Mariano.

*

Il contributo del Galliano alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, oltre che per la predetta fase preparatoria che lo aveva visto impegnato unitamente ai cugini Domenico e Calogero Ganci nella fase dei pedinamenti della vettura di servizio del magistrato, era stato utile anche per la conoscenza di vicende organizzative che riguardavano la Commissione provinciale di Palermo, atteso che alcune di queste riunioni ebbero luogo presso l'abitazione della nonna, sicché egli aveva avuto la possibilità di vedere alcuni dei partecipanti

*

Il Ferrante, con un apprezzabile sforzo di rielaborazione ed esposizione dell'esperienza vissuta nella qualità di partecipe alla fase preparatoria dell'attentato, aveva narrato sotto angolo visuale diverso rispetto a La Barbera alcuni fra i mo-

menti più importanti in cui si estrinsecò l'attività esecutiva. Al riguardo si citava il caricamento del condotto, visto nell'ottica non di chi mise in pratica l'operazione, bensì in quella di chi si occupò di portare i bidoni al cunicolo; le prove di velocità, descritte nella qualità di conducente l'autovettura e non di operatore presente sulla scarpata; e, in relazione al giorno della strage, lo stazionamento nei pressi dell'aeroporto, descritto per altra via sempre da La Barbera e da Brusca.

La convergenza che si riscontrava fra gli imputati chiamanti in correità che avevano preso parte all'operazione, in ordine alla partecipazione del Ferrante all'attività di riempimento dei bidoncini, oltre che alla riunione tenutasi al casolare il mattino successivo al caricamento del condotto, riguardava episodi ammessi senza esitazione dall'imputato.

Infine, aveva trovato conforto nelle rivelazioni di Giovanni Brusca, quella parte della narrazione relativa alla descrizione delle prove di velocità svoltesi al torrente Ciachea, oltre a quella relativa ai sopralluoghi eseguiti e al reperimento del luogo ove andava collocata la carica esplosiva. Altrettanto significativa era la rivelazione dell'incontro, prima alla macelleria e poi all'aeroporto, con Domenico Ganci.

Pertanto, entrambi i giudicabili venivano dichiarati responsabili dei reati a loro rispettivamente ascritti e condannati, con la concessione della diminuzione di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, alla pena ritenute di giustizia.

*



BAGARELLA LEOLUCA

Plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie avevano attinto l'imputato, il cui ruolo all'interno della famiglia mafiosa di Corleone, anche a cagione degli stretti rapporti parentali con Salvatore Riina che ne aveva sposato la sorella, era stato delineato con dovizia di particolari, così come la di lui fattiva partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage.

In tal senso si era espresso Giovanni Brusca che aveva ne aveva registrato la presenza in contrada Rebottone nel corso dell'effettuazione delle prove con l'esplosivo realizzatesi in quella sede; Di Matteo lo aveva indicato fra coloro che erano abitualmente presenti nel luogo predetto, di cui conosceva il nascondiglio della chiave di ingresso, nonché come colui che era presente sia quando Rampulla aveva portato i telecomandi, sia alla costruzione della ricevente nel periodo di permanenza nel casolare di Capaci.

Sempre Brusca lo aveva coinvolto nel trasporto dei bidoni da Altofonte alla villetta di Capaci, ed altrettanto avevano fatto Di Matteo, che aveva precisato che nell'occasione il Bagarella aveva il Kalashnikov, e La Barbera.

Durante le operazioni di travaso dell'esplosivo, il Bagarella era presente, a dire di Brusca e Di Matteo, che aveva riferito che l'imputato aveva mostrato una certa familiarità con i due che erano del luogo, cioè Battaglia e Troia. Ed anche La Barbera e Cancemi, che ne aveva notato la presenza durante una delle sue visite in tale località, si erano espressi in tal senso.

In relazione alle prove di velocità, Di Matteo lo aveva indicato come facente parte del gruppo appostato sulla collinetta, insieme a Brusca e Gioè, mentre durante il caricamento del condotto, secondo Brusca, il Bagarella aveva compito di sorvegliare che nessuno disturbasse i lavori, ed aveva a tale scopo a disposizione un Kalashnikov; circostanza sulla quale aveva concordato Ferrante, che aveva riferito anche del ruolo di sorvegliante delle operazioni, come La Barbera, che in particolare aveva attribuito all'imputato il merito di aver avvisato il gruppo dell'arrivo dei Carabinieri, e la decisione di non coinvolgere nel caricamento Di Matteo.

Aveva appreso della sua presenza sui luoghi, in quel determinato frangente, anche Salvatore Cancemi, perché riferitogli da Raffaele Ganci, che gli aveva anche detto che Bagarella si sarebbe anche interessato a procurare l'esplosivo. Cosa analoga era avvenuta per Di Matteo, che aveva appreso da Gioé che l'imputato era presente nel momento del caricamento del condotto.


Non risultava, invece, secondo La Barbera, la presenza del Bagarella alla riunione operativa svoltasi all'indomani del caricamento del cunicolo.

Cancemi invece lo aveva indicato fra i presenti alla riunione successiva alla strage, a casa di Girolamo Guddo, da dove si era poi allontanato, insieme a Riina, prima di tutti gli altri.

Mentre nei momenti immediatamente precedenti la strage, Di Matteo, sempre per averlo appreso da Gioé, aveva rivelato che il Bagarella era assente.

Il quadro di elementi probatori così sinteticamente ricostruito rendeva evidente che la convergenza delle plurime indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in correità a carico di Bagarella, una volta superato il vaglio dell'attendibilità intrinseca per ogni dichiarante, rendeva certa la partecipazione dell'imputato all'evento stragistico essendo del tutto irrilevanti e marginali le discrasie in cui i propalanti erano incorsi. Pertanto, i primi giudici infliggevano al Bagarella la pena dell'ergastolo.

*



BIONDINO SALVATORE

Plurime e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia avevano attinto l'imputato delineandone il ruolo di spicco del mandamento di San Lorenzo, quale sostituto di Giuseppe Gambino, capomandamento detenuto, e di soggetto vicinissimo a Salvatore Riina, per conto del quale si occupava di fissare appuntamenti, e che era solito accompagnare in giro in occasione delle riunioni, tant'è che entrambi vennero tratti in arresto il 15 gennaio 1993 dai Carabinieri del ROS.

Con riferimento alla strage di Capaci, a dire di Anzelmo, Ganci Calogero e Di Matteo, il Biondino era stato il diretto emissario di Riina nel corso della fase dei preparativi, ed aveva partecipato, secondo quanto riferito da Ferrante, Brusca, Ganci Calogero e Di Matteo, alle fasi di ricerca del posto dove collocare la carica esplosiva insieme a Raffaele Ganci, avendo, in precedenza, incaricato il Ferrante ed il Troia, appartenenti al medesimo mandamento, di tale compito.

Anche La Barbera aveva attribuito, come gli altri dichiaranti, il medesimo ruolo all'imputato, rettificando in sede dibattimentale le sue originarie dichiarazioni sul punto.

Avuto riguardo alle successive fasi prodromiche alla strage, si osservava come la presenza del Biondino era un dato costante su cui avevano concordato tutti gli imputati chiamanti in correità coinvolti nell'esecuzione del delitto.

La presenza dell'imputato a Capaci era stata confermata persino da Calogero Ganci, cioè da persona che, pur avendo rivelato di sapere poco sul gruppo operante in periferia, aveva indicato come sicuro appartenente allo stesso proprio il Biondino, unitamente al Brusca e al Bagarella, evidentemente per averlo appreso dal padre, che era stato interessato in prima persona all'individuazione del luogo ove collocare l'esplosivo.

Più in particolare, secondo le dichiarazioni di La Barbera, Brusca, Cancemi e Di Matteo, si era registrata la sua presenza al momento del travaso, alle prove di velocità, al caricamento del condotto, oltre che nella fase degli appostamenti, durante la quale aveva fatto da tramite con il gruppo dei pedinatori operanti a Palermo.

Brusca aveva attribuito al Biondino anche il ruolo di colui che aveva procurato non solo la parte di esplosivo che gli attentatori avevano trovato nella villetta, ma anche il recupero dei bidoncini serviti materialmente per effettuare il travaso. Sebbene fosse insorto un contrasto con quanto affermato dal Ferrante, che aveva ricondotto a Giuseppe Graviano l'origine di quella partita di esplosivo, quel che però emergeva con certezza, grazie alla convergenza sul punto delle dichiarazioni dei due imputati, era che Salvatore Biondino si era curato anche di procurare i contenitori che dovevano servire per il travaso.

Era altresì emerso dalle concordi dichiarazioni degli imputati lo stretto rapporto esistente fra l'imputato e il duo Troia-Battaglia.

A parte l'appartenenza allo stesso mandamento, e quindi il rapporto di superiorità gerarchica del primo nei confronti degli ultimi due, confermata da Cancemi, Ferrante, Di Matteo e La Barbera, era evidente, in concreto, che Troia e Battaglia eseguivano materialmente gli ordini del loro capo, come risultava dall'episodio della custodia dei contenitori e del congegno, dal controllo del cunicolo dopo il caricamento, dalla distruzione di tutto quanto usato dagli attentatori, sia in esito al travaso, che al caricamento, che subito dopo la strage, dal taglio dei rami e dal recupero della sega, per come riferito da La Barbera e Brusca.

Era altresì evidente che l'affidamento di tutti questi ruoli ai predetti imputati era stato determinato dalla consapevolezza in capo al Biondino che i due, essendo del posto, avevano maggiore dimestichezza ad intervenire per procurare quello che necessitava e, soprattutto, potevano muoversi sul territorio senza destare sospetti e procurare quanto necessario.

Oltre alla acclarata presenza di Salvatore Biondino a tutte le fasi della preparazione dell'attentato, il predetto, alla stregua delle concordi dichiarazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, aveva partecipato alle riunioni tenutesi al Cash & Carry. Pertanto, Biondino messo a conoscenza degli avvenimenti che si verificavano a Palermo, che evidentemente apprendeva da Ganci e Cancemi, poi li riferiva agli altri membri dell'organizzazione operanti a Capaci, per come era avvenuto nel caso

del cd. "falso allarme", allorché la repentina partenza della macchina del dr Falcone dal luogo ove era parcheggiata fece pensare all'imminente arrivo del magistrato a Palermo, secondo quanto concordemente affermato da Brusca, Ferrante e La Barbera, che avevano appreso detto episodio perché era stato raccontato loro proprio dal Biondino.

Indubbia, inoltre, era la partecipazione del Biondino alle riunioni che avevano preceduto la fase dei preparativi ed a quella che si era tenuta subito dopo la strage.

Per quanto riguardava i momenti precedenti l'inizio della fase dei preparativi, Brusca lo aveva indicato come presente in casa di Guddo alla riunione in cui Salvatore Riina gli aveva conferito l'incarico di organizzare l'attentato e in quella successiva, in cui Brusca aveva presentato Pietro Rampulla al Riina.

Salvatore Cancemi, pur se solo nel corso del riesame del P.M., aveva ammesso la circostanza e la sua partecipazione e quindi aveva riferito anche della presenza dell'imputato ad uno di tali incontri. Infine, analoga convergenza si era registrata per la riunione verificatasi subito dopo la strage.

Le indicazioni provenienti dai collaboratori consentivano quindi di inquadrare il ruolo svolto dall'imputato relativamente alla preparazione dell'attentato; ruolo che non si era limitato solo ad un'opera di controllo, partecipazione e raccordo fra i due gruppi, ma si era esteso anche alla fase deliberativa dell'attentato, posto che egli aveva partecipato insieme ad altri capi mandamento, oltre a Salvatore Riina, agli incontri che avevano preceduto l'inizio dei preparativi e, insieme agli stessi capi mandamento e al Riina, a quello celebrativo del trionfo.

La presenza in entrambi i momenti era indice inequivoco del fatto che il Biondino rivestiva un ruolo di rilievo all'interno di Cosa Nostra, partecipando alle scelte strategiche che attenevano agli aspetti più delicati relativi alla sopravvivenza del sodalizio.

Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile e lo condannavano alla pena dell'ergastolo, ritenendo del tutto irrilevanti le discolpe offerte dalla difesa del giudicabile che a dire del Ferrante, che aveva appreso tale cir-

costanza dallo stesso Biondino, si era procurato per il tramite dei familiari un alibi fasullo, costruito a tavolino.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'f 9'.

TROIA ANTONINO E BATTAGLIA GIOVANNI

Il ruolo di Troia Antonino all'interno di Cosa Nostra era stato concordemente delineato dai collaboranti che lo avevano indicato come sottocapo della famiglia di Capaci, rientrante nel mandamento di San Lorenzo. In tal senso si erano espressi Giovan Battista Ferrante, che di quel mandamento faceva anch'egli parte, nonché Gaspare Mutolo e Anzelmo. Quest'ultimo, pur avendo riferito di aver conosciuto l'imputato durante un comune periodo di detenzione e che nell'occasione non gli era stato presentato come uomo d'onore, aveva appreso del ruolo rivestito dal Troia all'interno dell'organizzazione da Ferrante, Biondino o Biondo, che, ad avviso dei primi giudici, erano fonti altamente qualificate, perché tutte appartenenti al medesimo mandamento del citato Troia, ed avevano pieno titolo per fare la confidenza all'Anzelmo che pertanto sul punto era ritenuto credibile.

La posizione rivestita dall'imputato all'interno del sodalizio mafioso era comunque ricavabile per via indiretta anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, dalle quali era possibile trarre un dato comune costituito dallo stretto rapporto di dipendenza fra l'imputato, Giovanni Battaglia e Salvatore Biondino.

I dichiaranti, infatti, pur avendo conosciuto gli imputati per la prima volta in occasione dei preparativi dell'attentato, avevano rilevato subito il legame esistente fra i tre, che si sostanziava in un rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Biondino, che si era avvalso dei due uomini per l'espletamento degli incarichi esecutivi durante le varie fasi in cui si erano articolati i preparativi.

Il Troia ed il Battaglia, essendo originari dei luoghi teatro della strage, meglio di chiunque altro potevano provvedere a risolvere i problemi pratici che si presentavano nella complessa ed articolata fase di preparazione della strage.

Avuto riguardo al contributo personale fornito alla realizzazione della strage, Ferrante, La Barbera e Brusca avevano assegnato a Troia il merito specifico di aver trovato il cunicolo che poi era stato caricato con le frazioni di esplosivo.

Gli stessi imputati avevano registrato la presenza del Troia nel corso delle attività di travaso dell'esplosivo nei bidoncini, svoltasi in un'abitazione nella sua disponibilità, sia pur in comune con il fratello Enzo, stando a quanto riferito da Ferrante.

Della presenza dell'imputato aveva dato conferma anche Di Matteo, che pur non avendo preso parte all'operazione, lo aveva notato proprio in occasione dell'arrivo dell'esplosivo che avevano portato alla villetta.

Ad analoghe conclusioni pervenivano i primi giudici nei riguardi di Battaglia, che fra l'altro era stato presente nella fase del travaso, perché tutti gli imputati chiamanti in correità che avevano preso parte all'attività esecutiva, lo avevano indicato come colui che aveva provveduto a bruciare tutti gli oggetti che erano serviti nel corso del caricamento dei contenitori, e che, durante tale fase, aveva prudenzialmente montato la tenda per evitare che passanti o vicini potessero notare quel che stava succedendo sulla veranda; circostanza questa ammessa dallo stesso Cancemi, che induceva a ritenere che malgrado non lo avesse confessato, aveva partecipato anch'egli alla fase del travaso.

Sia Troia che Battaglia si erano occupati infine della custodia del congegno di trasmissione e dei contenitori, ed in particolare del confinamento degli stessi, o di parte di essi, nella buca sottoterra, previo l'avvolgimento in buste di plastica nera, nonché del successivo dissotterramento poco prima del caricamento del cunicolo, per come riferito direttamente da Ferrante e confermato indirettamente da Brusca e La Barbera, che al momento del caricamento, avevano notato che i bidoni erano avvolti da buste scure simili ai sacchetti per la spazzatura.

Il Battaglia e il Troia risultavano poi, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, presenti al caricamento, sia pure con ruoli diversi, perché Troia era stato impegnato con Ferrante nel trasporto dei bidoncini dalla villetta al condotto, e ancor prima, sempre secondo Ferrante, nell'attività di ricerca dell'altra entrata del cunicolo, quella lato mare; attività svoltasi però prima del caricamento, grazie alla disponibilità in capo al Troia delle chiavi dell'azienda avicola di Romeo.

Per Battaglia invece, stando al tenore di quanto riferito da Brusca e La Barbera, doveva ritenersi che era rimasto fisso al cunicolo, con mansioni di controllo generale della situazione.

Analoga convergenza si riscontrava per le prove di velocità, atteso che Brusca e La Barbera avevano riferito la presenza di entrambi che doveva ritenersi certa anche con riferimento agli appostamenti e al giorno della strage.

Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità di Troia e Battaglia in ordine a reati loro ascritti e li condannavano alla pena dell'ergastolo.

*

A handwritten signature or set of initials in black ink, consisting of two distinct, stylized characters.

BIONDO SALVATORE

Alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboranti è stato individuato il ruolo svolto dal Biondo all'interno di Cosa Nostra quale "soldato" della famiglia di San Lorenzo. In tal senso si erano espressi Anzelmo, Ganci Calogero e Cancemi, precisando che l'imputato era molto vicino a Biondino e Ferrante. Quest'ultimo, affiliato alla medesima famiglia e legato anche da stretto legame di parentela con il Biondo, aveva confermato pienamente le pro-palazioni degli altri imputati, sulle quali pertanto, ad avviso dei primi giudici, non era utile soffermarsi ulteriormente per inferire la conducenza probatoria.

Altrettanto certi e verificati erano i rapporti tra l'imputato e Biondino, per come evidenziato a proposito della posizione di quest'ultimo.

I collaboranti Di Matteo e La Barbera avevano riferito di aver conosciuto l'imputato per la prima volta in occasione dei preparativi dell'attentato, confermandone comunque la vicinanza a Biondino e Ferrante, e quindi indirettamente l'appartenenza alla famiglia di San Lorenzo.

Sulla base delle concordi rilevazioni dei coimputati che lo avevano chiamato in correità, si riteneva certa la presenza del Biondo già ad Altofonte, dove Di Matteo lo aveva collocato in compagnia di Biondino, e poi ancora nel momento del travaso, delle prove di velocità (accanto a Ferrante, alla guida della Mercedes, a dire di Ferrante e La Barbera), del caricamento del condotto (con funzioni di sentinella), negli appostamenti e nel giorno della strage, trascorsi sempre accanto a Ferrante, in macchina nei pressi dell'aeroporto.

Il Ferrante aveva anche riferito della presenza del Biondo all'incontro avuto in Palermo con Domenico Ganci, confermando quindi il fatto che i due usavano spesso muoversi insieme.

Peraltro, in esito ad un'attività di pedinamento effettuata da personale della DIA, erano stati acclarati gli incontri fra l'imputato e Ferrante alla Città Giardino.

La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle chiamate di correità relativamente alla partecipazione dell'imputato a tutte le fasi

che avevano contrassegnato l'evolversi dei preparativi dell'attentato, considerata unitariamente ai dati emersi dall'attività di indagine, rendevano certa la di lui concorrente responsabilità nella strage. Difatti, non era ritenuta d'ostacolo a tale conclusione la pretesa incompatibilità delle attività svolte ai fini della realizzazione dell'attentato con il contemporaneo svolgimento di attività lavorative, sul rilievo che era ben possibile per il Biondo, a cagione della peculiarità del lavoro, riuscire a ritagliarsi ampi margini di autonomia, insuscettibili di qualsiasi forma di controllo. Pertanto, si riteneva, senza alcun timore di smentita, che era stato possibile per l'imputato conciliare l'impegno lavorativo con quelli che lo legavano ai preparativi della strage; delitto per il quale Salvatore Biondo veniva condannato alla pena dell'ergastolo

*

Handwritten signature or initials, possibly 'S. Biondo', consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line with a hook at the top.

GANCI RAFFAELE

Raffaele Ganci, alla stregua delle convergenti chiamate di tutti i collaboranti escusati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era indicato come uno dei capimandamento più importanti all'interno della Commissione provinciale, molto vicino a Salvatore Riina, il quale lo aveva preferito a Salvatore Scaglione nella guida del mandamento che era stato creato proprio per il Ganci subito dopo la fine della guerra di mafia, alla fine del 1982 e gli inizi del 1983.

Il preponderante ruolo del Ganci nella realizzazione della strage si desumeva dal fatto che egli si era esposto in prima persona nella preparazione dell'attentato, che non era stata delegata a semplici gregari, ma costantemente seguita dall'imputato sin dall'inizio, e non solo per l'aspetto relativo alla direzione e al coordinamento del gruppo che operava in Palermo, ma anche attraverso il controllo del commando che aveva il compito di eseguire l'attentato.

La certezza sulla centralità del ruolo rivestito dall'imputato nella realizzazione della strage, anche per quanto atteneva alla parte esecutiva, era derivabile dalla la sua costante partecipazione diretta o mediata per il tramite di Salvatore Biondino ad ogni fase in cui si era articolata detta attività.

Alla stregua delle convergenti indicazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi era emerso che, durante la fase dei preparativi, Raffaele Ganci, Biondino e Cancemi si incontravano al Cash & Carry ove si scambiavano le informazioni relative all'attività dei due gruppi che operavano a Palermo e a Capaci. Tale scambio di informazioni garantiva all'imputato, attraverso Biondino, la conoscenza di quel che accadeva in sua assenza.

Il protagonismo di Ganci nel corso del progetto stragista si era manifestato sin dalla prima riunione, nel cui corso Salvatore Riina aveva conferito a Brusca l'incarico di trovare una persona esperta di esplosivi, per come concordemente riferito da Salvatore Cancemi e dal medesimo Brusca. Al riguardo la presenza del Ganci, non poteva ritenersi messa in discussione dai tentennamenti di Cancemi sulla rivelazione dell'episodio, che restava fermo quanto al coinvolgimento del Ganci, perché

Cancemi, ad avviso dei primi giudici, era stato poco lineare nella sua esposizione solo per evitare di restarne coinvolto.

Anche nella fase di ricerca del luogo ove andava posizionato l'esplosivo, si rilevava la presenza di Ganci Raffaele, secondo quanto riferito da Ferrante, Di Matteo, La Barbera, Brusca e dallo stesso figlio del giudicabile, Ganci Calogero.

L'imputato aveva svolto un ruolo attivo anche nella fase dei pedinamenti, in relazione ai quali, alle rivelazioni di Ganci Calogero e Antonino Galliano, si erano aggiunte le indicazioni fornite nel settembre del 1996 anche dal Cancemi.

Il Ganci era stato altresì presente alla riunione al casolare, la mattina successiva al caricamento del cunicolo, e a quella propedeutica alla fase degli appostamenti.

Il giorno della strage, a dire di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, era stato proprio Raffaele Ganci ad accorgersi che la Fiat Croma blindata del dr Falcone si stava muovendo, per cui aveva allertato i figli affinché si ponessero all'inseguimento della vettura, dirigendosi poi insieme al Cancemi alla villa di Guddo per aspettare gli altri e la notizia dell'esecuzione dell'attentato dai notiziari televisivi.

La partecipazione dell'imputato alla fase del travaso dell'esplosivo si ricava esplicitamente dalle dichiarazioni di Ferrante, La Barbera e Brusca, mentre era stata solo adombrata dal Cancemi che non ne aveva parlato, limitandosi a fare solo un incauto cenno all'episodio del montaggio della tenda da parte di Giovanni Battaglia, la cui conoscenza era indice del fatto che egli era stato presente al riempimento dei contenitori.

Restava infine non delineato con assoluta certezza quanto accaduto in occasione della seconda visita nel cui corso, secondo Cancemi, Raffaele Ganci si era allontanato con Biondino dalla casa per farvi ritorno dopo circa mezzora. Tale episodio poteva essere collocato prima del travaso ed era ricollegabile alle prove svolte nei pressi del Torrente Ciachea, in relazione alle quali Ferrante aveva riferito della presenza di Raffaele Ganci, seduto accanto al conducente, che era stata confermata, pur se in termini dubitativi, da Giovanni Brusca.

Il ruolo di Ganci Raffaele emergente dalle dichiarazioni dei propalanti, aveva trovato conforto nell'attività di indagine esperita dal ROS con l'osservazione dei movimenti dei soggetti gravitanti intorno al cantiere di Piazza Principe di Camporeale, ove, a dire del Cancemi, solitamente si incontravano gli affiliati alla famiglia della Noce. Peraltro, il Cancemi si era riconosciuto nel filmato che lo ritraeva mentre unitamente a Raffaele Ganci si stava allontanando in fretta dal cantiere, avendo appena appreso dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio Lima.

Ed ancora, i Carabinieri del ROS erano riusciti ad accertare, tramite pedinamenti e riprese filmate, che il Ganci frequentava la villa di Via Margi Faraci, dove si erano tenute le riunioni con Salvatore Riina; che Domenico Ganci, figlio dell'imputato, era a conoscenza dell'ultima dimora di Riina da cui era uscito insieme al Biondino la mattina del 15 gennaio 1993; che i soggetti presenti all'interno del cantiere di Piazza Principe di Camporeale, fra i quali Raffaele Ganci, avevano condiviso appieno la gioia di detenuti visti in televisione mentre brindavano alla morte violenta di magistrati; che era nella disponibilità dell'imputato, in quanto intestata alla moglie Gambino Nicolina, la vettura Clio (targata Pa A 86390) usata anche per i pedinamenti e alla guida della quale l'imputato si era allontanato dal cantiere di Piazza Principe di Camporeale, assieme a Salvatore Cancemi, il giorno in cui furono emesse, o stavano per essere emesse, le ordinanze di custodia cautelare per l'omicidio Lima.

Era stato altresì rilevato, sempre sulla base della suddetta attività di indagine, che Raffaele Ganci soleva frequentare la macelleria di Cancemi Giuseppa, sita in via Cortegiani 24, cugina di quel Salvatore Cancemi da cui l'imputato aveva continuamente cercato di prendere le distanze negando qualsiasi tipo di contatto.

Ulteriore e significativo elemento a carico di Ganci Raffaele si ricavava dalla telefonata che Calogero Ganci aveva fatto alla macelleria per avvisare che la macchina di servizio del magistrato si trovava già all'aeroporto. Sebbene a quella telefonata avesse risposto Domenico Ganci e non l'imputato – secondo le dichiarazioni del fi-

glio Calogero Ganci –, tuttavia quella macelleria era il punto di riferimento dei pedinatori, ed esattamente il luogo da dove osservavano gli spostamenti della Fiat Croma del magistrato.

Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile in ordine alla strage ed ai connessi delitti, condannandolo alla pena dell'ergastolo.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'R 7', written in black ink.

GANCI DOMENICO

La posizione processuale di Domenico Ganci, ad avviso dei primi giudici, era intimamente connessa a quella del padre Raffaele e del fratello Calogero Ganci che aveva esteso la sua chiamata in correità nei confronti dei predetti congiunti, ma anche nei confronti del cugino Antonino Galliano, anch'egli divenuto collaboratore di giustizia.

Il ruolo di soldato svolto dall'imputato all'interno della famiglia mafiosa, e più in particolare nell'ambito dell'omonimo mandamento della Noce, di cui capo storico riconosciuto era il padre, era stato riferito concordemente da Francesco Paolo Anzelmo e da Giuseppe Marchese.

L'Anzelmo era stato il sottocapo della predetta famiglia della Noce; era stato "combinato" nella stessa cerimonia insieme a Domenico Ganci; aveva retto il mandamento assieme all'imputato durante lo stato di detenzione di Ganci Raffaele, per come riferito anche da Galliano, determinando il malumore dell'altro fratello, Calogero, per come ammesso da quest'ultimo nel corso del suo esame.

A dire del Galliano, la reggenza temporanea del mandamento aveva consentito al cugino di partecipare alle riunioni della Commissione provinciale accanto a Salvatore Riina.

Marchese era ben addentro alla vicende della famiglia della Noce, pur se formalmente appartenente ad altro mandamento, per via dello stretto contatto con il gruppo dei corleonesi, vicinissimi ai Ganci, grazie alla parentela con Bagarella, e, nello specifico, per aver constatato, durante la sua detenzione, il ruolo di mediatori che rivestivano i fratelli Ganci fra il carcere e l'esterno. Pertanto, il collaborante era stato in grado di riferire quanto a sua conoscenza su Domenico Ganci.

Anche Mutolo, affiliato a Cosa Nostra in diverso mandamento e soprattutto in epoca più datata rispetto al giovane Ganci, lo aveva collocato nel medesimo ruolo di soldato della famiglia della Noce, fornendo così prezioso, quanto autonomo, riscontro alle indicazioni dei primi due collaboranti.

Il ruolo svolto da Domenico Ganci nella vicenda per cui è processo si era incentrato principalmente nella fase dei pedinamenti, che, secondo Calogero Ganci e Antonino Galliano, erano stati iniziati da Galliano e dall'imputato, molto prima rispetto al momento in cui era intervenuto Calogero Ganci.

Giovan Battista Ferrante riferiva dell'incontro, prima a Palermo città, poi all'aeroporto, con l'imputato. In particolare, nel corso dell'incontro a Palermo, Domenico Ganci, in presenza di Biondo e Biondino, aveva mostrato a quest'ultimo la macchina di servizio, parcheggiata dietro l'abitazione del giudice. Successivamente, all'aeroporto, l'imputato aveva indicato al Ferrante il posto dove doveva posizionarsi per vedere uscire le macchine del corteo e rilevare se il dr Falcone fosse effettivamente arrivato. In quell'occasione il Ganci era alla guida di un'autovettura Mercedes 250 diesel bianca, per come acclarato dai militari del ROS.

L'imputato era stato presente anche alla riunione successiva al caricamento del condotto, per come riferito da La Barbera e Brusca, essendo tale incontro destinato a definire stabilmente i ruoli che ognuno dei componenti dei gruppi operativi doveva ricoprire.

Il giorno della strage Domenico Ganci non solo aveva ricevuto la telefonata del fratello Calogero delle ore 17,15, con la quale quest'ultimo, a suo dire, lo aveva avvisato dell'arrivo della Fiat Croma all'aeroporto, ma aveva fatto, 15 minuti prima, con il suo cellulare, due telefonate prima a Ferrante e poi a La Barbera, per informarli che la macchina del magistrato era partita, essendo evidentemente riuscito ad individuare la direzione della Fiat Croma prima del congiunto.

L'indicazione di Calogero Ganci aveva trovato riscontro nell'attività di indagine svolta dalla DIA che aveva accertato, molto prima della collaborazione dell'imputato, che le telefonate in uscita da quel cellulare avevano prevalentemente come destinatari appartenenti alla famiglia Ganci, per cui si ritenne fondatamente che l'apparecchio fosse in uso ad uno dei componenti di detta famiglia.

Alla stregua di tali considerazioni i primi giudici affermarono la penale responsabilità del giudicabile in ordine al delitto di strage ed a quelli connessi e gli irrogarono la pena dell'ergastolo e quelle ritenute di giustizia.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'A. J.', written in black ink.

SBEGLIA SALVATORE

Sbeglia Salvatore, ancorché fosse vicino alla famiglia della Noce per cointeressenze di carattere economico, non era affiliato a Cosa Nostra, per come riferito da Francesco Paolo Anzelmo e da Calogero Ganci, che aveva escluso che l'imputato potesse rivestire il ruolo di affiliato a detta organizzazione anche in forma riservata. Anche Galliano aveva riferito di aver conosciuto l'imputato, confermando i rapporti di natura economica che lo legavano allo zio Raffaele Ganci, precisando, quanto alla strage, di aver utilizzato per i pedinamenti della vettura di servizio del dr Falcone il cellulare intestato alla ditta dello Sbeglia consegnatogli sempre dal predetto Ganci.

Salvatore Cancemi, pur escludendo la qualità di uomo d'onore dell'imputato, lo aveva coinvolto nell'attentato in quanto, a suo dire, aveva appreso da Raffaele Ganci, a cui lo Sbeglia era legato da stretti rapporti, dell'incarico affidatogli di acquistare un telecomando; incarico che era stato adempiuto perché, prima della strage, aveva visto il predetto oggetto nella macchina del Ganci e questi gli aveva confidato che quello era il telecomando che aveva procurato lo Sbeglia.

Cancemi aveva datato l'acquisto dello strumento elettronico a circa una settimana prima della strage, per poi, una volta tornato sull'argomento, spostarlo più indietro nel tempo. Con riferimento alla consapevolezza che Sbeglia potesse avere dell'uso che ne sarebbe stato fatto, il collaborante aveva affermato che, in virtù dei rapporti intimissimi che vi erano fra i due, l'imputato doveva essere per forza di cose a conoscenza della circostanza.

Tuttavia, in sede di controesame del difensore dell'imputato, era stata contestato al Cancemi che egli aveva dichiarato che Raffaele Ganci aveva dato a Biondino l'incarico di procurarsi il telecomando (cfr. interrogatorio del 2 novembre 1993).

In esito ad ulteriore contestazione (tratta dal verbale del 18 febbraio 1994), si apprendeva che l'imputato aveva riferito di aver visto il telecomando nella macchina di Raffaele Ganci dopo il verificarsi della strage; ed ancora, tale circostanza era stata ribadita nel verbale del 26 luglio 1994. Infine, in occasione dell'esame reso

del presidente, Cancemi aveva ribadito che Raffaele Ganci aveva dato l'incarico sia a Sbeglia che a Biondino, che in macchina aveva visto il telecomando che, secondo le confidenze fattegli da Ganci Raffaele, aveva procurato Sbeglia, affermando di non sapere se in effetti quello visto in quel frangente era il telecomando usato per la Commissione della strage.

I primi giudici, rilevavano che, tenuto conto del quadro probatorio esposto a carico del giudicabile, era impossibile affermare che egli potesse rispondere del delitto di strage, atteso che il problema della fornitura del telecomando al comando operativo costituiva fattore destinato, allo stato, a rimanere insoluto.

In primo luogo perché lo stesso Cancemi, oltre ad introdurre un altro elemento di instabilità nelle sue dichiarazioni nella parte in cui aveva attribuito ruolo analogo a quello di Sbeglia anche a Salvatore Biondino, non era stato in grado di dire se i telecomandi da lui visti nella macchina di Raffaele Ganci fossero quelli effettivamente impiegati per la realizzazione di questa strage.

In secondo luogo le predette dichiarazioni erano prive di qualsiasi riscontro, atteso che gli altri imputati chiamanti in correità avevano negato il coinvolgimento dello Sbeglia nell'attentato.

In particolare, Calogero Ganci aveva escluso che Sbeglia fosse coinvolto nella strage, parlando a tal proposito, come Ferrante e Anselmo, di "Strage degli Innocenti" operata dal Cancemi.

Si osservava, però, che Raffaele Ganci, sia pur per un'altra occasione, sempre di natura delittuosa, a dire del figlio, aveva espresso l'intenzione di rivolgersi a Salvatore Sbeglia per il reperimento di telecomandi. Pertanto, le asserzioni fatte da Cancemi, in ordine al coinvolgimento dell'imputato nella strage non erano del tutto destituite di un fondamento, sia pur minimo. Tuttavia, l'indeterminatezza della pro-palazione, sia per quanto riguardava il profilo dell'individuazione del progetto criminoso che per l'effettivo concretizzarsi dell'intenzione, espressa a livello meramente ideativo, non toglieva rilievo al fatto che la disponibilità di Salvatore Sbeglia, per simili adempimenti, costituiva dato acquisito per il capomandamento della

Noce che aveva dunque ben chiaro che l'imputato era in grado di soddisfare le riferite esigenze.

Tale rilievo, però, per la sua intrinseca indeterminatezza, non valeva a calare l'episodio riferito da Calogero Ganci nel concreto del fatto di strage per cui è processo, a ciò ostando anche l'inquadramento temporale della vicenda, per cui immutato continuava ad essere il quadro degli indizi posti a carico dell'imputato del quale si imponeva, in assenza di riscontri alla chiamata in correità proveniente da Cancemi, l'assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto.

*

A handwritten signature or set of initials, possibly 'A 7', written in black ink.

SCIARRABBA GIUSTO

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti che avevano attinto l'imputato era emerso che Giusto Sciarrabba era affiliato alla famiglia della Noce, rivestendone il ruolo di consigliere.

In tal senso si erano espressi Francesco Paolo Anzelmo, Antonino Galliano, Gaspare Mutolo, Calogero Ganci e Salvatore Cancemi. La riferita circostanza della permanenza, per un certo periodo di tempo, dell'imputato a Roma, ove svolgeva un'attività commerciale era stata confermata da Cancemi, in quanto sia Raffaele Ganci che Giuseppe Calò gli avevano riferito che l'imputato gestiva a Roma un negozio di biancheria.

Sempre Cancemi aveva narrato di frequentissimi viaggi a Palermo da parte dell'imputato e ne aveva rivelato al contempo il ruolo svolto nella capitale, come emissario dell'organizzazione per l'esecuzione di delitti che la riguardavano.

In ordine al coinvolgimento dell'imputato nella strage di Capaci, Anzelmo aveva appreso da Raffaele Ganci, durante una passeggiata nell'ora d'aria avvenuta nel corso di un periodo di comune detenzione, che lo Sciarrabba, che viveva al Nord Italia e che aveva abitato per lungo tempo a Roma, era stato incaricato di segnalargli la partenza dalla capitale del dr Falcone.

Salvatore Cancemi aveva confermato la circostanza relativa al fatto che Raffaele Ganci avrebbe dato espresso incarico a Sciarrabba di seguire gli spostamenti del giudice, per averlo appreso dal Ganci, mentre si trovavano insieme in macchina e stavano andando al macello di Palermo. Riferiva al riguardo il collaborante di aver assistito, una ventina di giorni prima della strage, ad una telefonata intercorsa tra i due alla macelleria di Via Lancia di Brolo, relativa a questioni legate alla strage; che a tale episodio aveva assistito il figlio del Ganci, Calogero; che aveva appreso, sempre da Raffaele Ganci, che l'imputato avrebbe ad un certo punto espresso al capomandamento difficoltà ad eseguire l'incarico, determinate dal fatto che il giudice era scortato e quindi non riusciva ad assistere bene all'imbarco.

Avuto riguardo alla citata telefonata, Cancemi prima aveva affermato di aver intuito solo che l'interlocutore fosse Sciarrabba, non ricevendo sul punto alcuna espressa conferma dal Ganci, mentre poi aveva precisato che questi gli aveva espressamente detto di aver parlato con Sciarrabba, specificando in ultimo, che, poiché la macelleria era grande, non aveva sentito fare alcun nome al Ganci, ma aveva appreso poi, da questo, che l'interlocutore era il citato imputato. Tuttavia, secondo Cancemi, Raffaele Ganci non avrebbe avuto nessuna conferma da Roma, quel 23 maggio, del fatto che il giudice stava per partire da Roma.

Sulla vicenda Calogero Ganci aveva escluso che in sua presenza si fossero verificate telefonate fra il padre e l'imputato, anzi aveva asserito che la lontananza di Sciarrabba era un bene per la famiglia che così poteva mantenere il più stretto riserbo sugli affari più delicati.

Infine, Ferrante aveva rivelato le confidenze fattegli durante la codetenzione all'Asinara da Domenico Ganci che non si spiegava le motivazioni che avevano spinto Cancemi a coinvolgere nell'attentato Sbeglia e Sciarrabba, a suo giudizio estranei a tutta la vicenda.

Uguale sensazione di stupore la si ritrova nelle dichiarazioni di Calogero Ganci, che, riferendo sullo stesso episodio citato da Ferrante, aveva fatto riferimento alla "Strage degli Innocenti", dimostrando ancora più stupore per via del fatto che Cancemi, oltre a coinvolgere ingiustamente Sbeglia e Sciarrabba, avesse invece taciuto la partecipazione di Antonino Galliano ai pedinamenti.

In tale cornice si inserivano le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, che aveva riferito sul ruolo rivestito dall'imputato, indicato come colui che doveva seguire lo spostamento del dr Falcone all'aeroporto, per riferirlo al gruppo che a Palermo doveva attivare i preparativi al ricevimento della notizia della partenza.

Quel che non poteva farsi a meno di sottolineare era che la chiamata di correità del Cancemi era intervenuta in un momento processuale in cui non erano ancora venuti a galla i pedinamenti della Fiat Croma, realizzati dal gruppo dei Ganci e dallo stesso Cancemi, che ne aveva parlato solo dopo che era divenuta di dominio pubblico

la collaborazione di Calogero Ganci: prima di tale scelta Cancemi era il solo imputato che, in quanto partecipe del gruppo operante in città, era unico depositario di quanto era accaduto su tale versante.

La scelta di tacere sull'espedito dei pedinamenti della Fiat Croma comportava dunque che la notizia che il dr Falcone stava per arrivare – secondo lo schema logico che il narratore doveva seguire per essere credibile – doveva venire per forza di cose da Roma.

Orbene, la circostanza che il Cancemi avesse partecipato attivamente all'operazione, faceva sorgere il dubbio che egli avesse coinvolto Sciarrabba per tacere di una parte dei preparativi che lo vedevano protagonista in prima persona, nell'ottica di ridurre al minimo l'ammissione delle sue responsabilità, senza perdere l'occasione di fornire al contempo una ricostruzione degli eventi basata su un costrutto logico, in cui ogni passaggio aveva una sua razionalità.

Per contro, si rilevava che Francesco Paolo Anzelmo aveva riferito di aver appreso del coinvolgimento di Sciarrabba, con il medesimo ruolo descritto dal Cancemi. Tale coincidenza allora allontanava dal Cancemi lo spettro di una condotta, che se veritiera, andava ben oltre la spregiudicatezza, ed, escluso ogni tipo di accordo preventivo sul punto fra Cancemi ed Anzelmo, non derivabile da alcuna circostanza emersa processualmente, rimetteva in campo la possibilità di una fondatezza dell'accusa mossa a Sciarrabba.

Tuttavia, le perplessità in ordine alle motivazioni che potrebbero aver indotto il Cancemi ad accusare lo Sciarrabba, e soprattutto la genericità delle indicazioni fornite dallo stesso Cancemi e dall'Anzelmo sull'attività svolta dall'imputato non consentivano di far ritenere accertato l'effettivo contributo causale offerto dallo Sciarrabba nella realizzazione della strage.

Ed, invero, la condotta descritta dal Cancemi e dall'Anzelmo con riferimento allo Sciarrabba, non era specifica, essendosi limitati essi a descrivere in modo generico un ruolo che agli effetti pratici risultava un contenitore vuoto, sconoscendosi come

si svolgevano i supposti pedinamenti e con quali modalità l'imputato, che non abitava più a Roma, doveva segnalare al gruppo di Capaci la partenza del giudice.

In definitiva, quello svolto da Sciarrabba era ritenuto un ruolo del tutto svincolato dai movimenti di tutti gli altri soggetti che erano intervenuti nei preparativi e nel giorno della strage, non inseribile quindi programmaticamente nel quadro degli interventi da realizzare e coordinare al fine della realizzazione dell'evento stragistico. A causa dell'indeterminatezza della condotta dell'imputato che emergeva dalle dichiarazioni dei collaboratori, si ritenevano non integrati i presupposti per la realizzazione del reato di concorso in strage, che restava pertanto per Giusto Sciarrabba non definito nei suoi connotati essenziali.

Conseguentemente il giudicabile veniva mandato assolto con la formula ritenuta di giustizia.

*



AGRIGENTO GIUSEPPE

L'organico inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa ritenuta responsabile della strage di Capaci aveva trovato conforto nelle convergenti e plurime indicazioni dei collaboranti Francesco Paolo Anzelmo (che aveva inserito l'Agrigento nella famiglia di San Cipirello con il rango di soldato), Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo, Mario Santo Di Matteo, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca. Quest'ultimo, poi, lo aveva coinvolto nel sequestro del figlioletto del Di Matteo, e, per quanto riguardava in particolare la strage, aveva dichiarato che era stato proprio Agrigento a portare l'esplosivo in contrada Rebottone, preavvisando Di Matteo della visita al casolare che sarebbe avvenuta intorno alla fine di aprile o ai primi di maggio del 1992.

Di Matteo aveva confermato la circostanza, pur non essendo chiarissimo sulla collocazione temporale della visita; aveva altresì precisato che Agrigento era spesso in compagnia di Giovanni Brusca, in ciò confortato da La Barbera, che lo aveva notato ad Altofonte mentre faceva visita a Brusca che lì trascorrevva la sua latitanza; che in virtù di tale legame, l'imputato doveva essere a conoscenza dell'uso che si doveva fare dell'esplosivo che gli aveva consegnato; che proprio l'Agrigento gli aveva reso noto che la sostanza che stavano travasando non era fertilizzante, per come prima facie poteva apparire essendo contenuta in quattro sacchi di juta normalmente destinati a tale scopo.

Ritenuta pertanto la penale responsabilità dell'Agrigento in ordine ai delitti detenzione di sostanze esplosive, a diversa soluzione pervenivano i primi giudici in ordine al delitto di strage, non ravvisandosi elementi dai quali desumere che l'imputato avesse consapevolezza della destinazione dell'esplosivo da lui portato in contrada Rebottone e lì stesso travasato. Infatti, contrariamente a tutti gli altri appartenenti del commando esecutivo, Agrigento non aveva preso parte a nessun'altra attività, oltre a quella segnalata, tranne che per un episodio particolare, citato da Giovanni Brusca relativo alla visita di un suo parente a nome Piediscalzi, richiesto di una consulenza sull'esplosivo. Il colloquio però avvenne alla presenza del solo Ram-

pulla e del Brusca, mentre l'Agrigento ne rimase estraneo, sicché dal tenore delle dichiarazioni di Brusca, tale episodio non poteva essere invocato per desumere elementi di prova a carico del giudicabile, a prescindere dal fatto che nessuno degli altri collaboratori aveva narrato dell'episodio, né della visita di Agrigento, né tanto meno di quella di Piediscalzi.

L'assenza dell'imputato da tutte le altre fasi di organizzazione dei preparativi dell'attentato, salvo che per l'approvvigionamento ed il trasporto di parte dell'esplosivo, non consentiva di sostenere che l'Agrigento era consapevole della sua destinazione, che non poteva desumersi né dalla stretta vicinanza a Giovanni Brusca, e quindi dalla presunzione che egli dovesse necessariamente sapere che il materiale serviva per riempire il cunicolo da far saltare al passaggio del dr Falcone, né dalla cospicua quantità di esplosivo trasportato che ne avrebbe rivelato in modo inequivoco la destinazione all'esecuzione di una strage.

Tuttavia, osservavano i primi giudici che, trattandosi di mere presunzioni sulla cui rilevanza non era necessario soffermarsi oltre, l'accettazione di tale sillogismo avrebbe comportato l'aperta violazione dei principi generali sulla responsabilità penale. Né potevano trarsi elementi di giudizio sfavorevoli al giudicabile dall'ulteriore sillogismo, perché anche l'operazione di travaso dai sacchi ai bidoni, cioè quella che maggiormente poteva essere indicativa della consapevolezza che questi servissero per la strage, non aveva un significato univoco su cui poter fondare l'affermazione di colpevolezza dell'Agrigento che non era lecito ricavare da mere presunzioni argomentative.

Pertanto, l'Agrigento veniva mandato assolto dal reato di strage e da quelli connessi con la formula di giustizia, fermo restando, come si è già detto in precedenza, l'attribuibilità oggettiva e psicologica dei reati relativi alla detenzione e al porto di esplosivi.

*

RAMPULLA PIETRO


L'organico inserimento in Cosa Nostra dell'imputato emergeva univocamente dalla dichiarazioni dei collaboranti provenienti dall'area catanese, quali Malvagna, Pulvirenti, Calderone, che lo avevano posto a capo della famiglia mafiosa di Caltagirone e lo avevano indicato quale soggetto legato a Benedetto Santapaola. Inoltre, sull'appartenenza del Rampulla alle famiglie catanesi avevano concordato Di Matteo, La Barbera e Cancemi e gli altri propalanti.

In particolare Ganci Calogero, riferendosi al Rampulla ne aveva parlato come soggetto originariamente legato al mandamento di Mistretta, del quale Farinella era capomandamento, poi trasferitosi nel catanese ove si era legato a Santapaola e a Giuseppe Madonia.

Sulla scia tracciata dalle indicazioni di Ganci si era inserito anche Brusca, che aveva riferito di aver contattato proprio le famiglie catanesi per invitare Rampulla a Palermo per presentarlo a Salvatore Riina nella riunione svoltasi in Via Margi Fiaci, nell'appartamento di Girolamo Guddo.

La dimestichezza mostrata sin da giovane dall'imputato con le sostanze esplosive era frutto degli anni di militanza nei movimenti della destra extraparlamentare, per come risultava dalle condanne subite negli anni caldi della contestazione studentesca.

Il fatto dunque che l'imputato fosse persona pratica di esplosivi, e che tale circostanza costituisse elemento di conoscenza diffuso fra gli appartenenti all'organizzazione criminosa, rendeva agevole spiegare il motivo per cui Giovanni Brusca, che era in contatto con i gruppi catanesi per sua stessa ammissione, ne avesse richiesto l'intervento, una volta appreso, nel corso del primo incontro con Salvatore Riina, che era necessario trovare qualcuno che fosse pratico di esplosivi. Conseguentemente, il riconoscimento di tale qualità, da parte di tutti gli altri imputati di reato connesso che avevano partecipato alla fase dei preparativi dell'attentato era dato univoco.



Andava ascritta al Rampulla la realizzazione pratica di molte operazioni che richiedevano doti di specializzazione, di cui tutti gli altri complici evidentemente non godevano. Pertanto erano state svolte da lui personalmente o sotto la sua supervisione l'assemblaggio della ricevente e il collegamento con la trasmittente; la sperimentazione della metodica empirica per saggiare l'efficacia della trasmissione e di ricezione del segnale attraverso il collegamento dell'apparecchio ricevente con le lampadine flash; la direzione dei lavori durante l'attività di travaso dell'esplosivo; la scelta di confinare delle frazioni della carica sotto terra ricoperte dal letame; il collegamento del detonatore alla ricevente perfezionato nel corso del caricamento del condotto; l'aiuto prestato a Ferrante per il trasporto dei bidoni al condotto; e infine la partecipazione alle prove di velocità e la presenza durante gli appostamenti.

Con riferimento alla partecipazione dell'imputato alla fase del caricamento ne andava sottolineata la presenza non solo al materiale inserimento delle cariche nel condotto, ma anche per il tragitto dalla villetta, ove si era svolto il travaso, al condotto insieme a Biondino, Troia e a Ferrante.


Tutti gli operatori presenti nel corso dei preparativi nel territorio di Capaci avevano concordato poi sulla sua assenza il giorno del verificarsi della strage, sul pernottamento durante l'appostamento in una casa e preliminarmente sull'episodio del tamponamento della sua auto.

Infine il coinvolgimento dell'imputato nella preparazione dell'attentato si ritraeva dall'esame del traffico telefonico, da cui emergeva che Pietro Rampulla il 5 maggio del 1992 aveva contattato con il suo cellulare (0337/463777) quello di La Barbera alle ore 17.36.

Pur non essendo possibile attribuire con precisione a tale contatto alcuna causale certa, quel che certamente rilevava era la registrazione di un contatto telefonico fra due soggetti che, apparentemente nessun tipo di rapporto potevano avere, appartenendo essi a realtà, dal punto di vista territoriale, diametralmente opposte. Inoltre, avuto riguardo ai contatti telefonici, gli accertamenti di p.g. effettuati evidenziavano la frequenza dei contatti del Rampulla con i familiari che costituiva indice alta-

mente verosimile del fatto che l'imputato si trovasse, nel periodo indicato, fuori casa, ed era pertanto normale che avvertisse l'esigenza di dare sue notizie alla moglie. Alla stregua di tali univoci elementi probatori, i primi giudici, ritenevano di poter affermare la penale responsabilità del Rampulla in ordine al delitto di strage ed agli strumentali e connessi reati, che risultavano integrati sia dal punto di vista materiale che psicologico e lo condannavano alla pena dell'ergastolo. Invero, ciascuna delle diverse condotte poste in essere dal Rampulla, non solo era di per sé autonomamente idonea a determinare il concorso nel reato di strage, ma lo era anche per rendere manifesta la piena volontarietà in capo all'imputato del fatto criminoso a cui, progressivamente, andava contribuendo con la sua condotta.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'R' and 'P'.

GRAVIANO GIUSEPPE

Ad avviso dei primi giudici era rimasta totalmente priva di riscontro l'accusa mossa da Giovan Battista Ferrante nei confronti di Giuseppe Graviano, il quale avrebbe materialmente recapitato nella villetta di Capaci l'altra parte di esplosivo contenuta nei sacchi di tela plastificata. Malgrado il Ferrante avesse descritto l'evento in maniera particolarmente circostanziata, rivelando in via preliminare da chi era venuto l'impulso ad attrezzarsi per ricevere il materiale (Salvatore Biondino), chi in quel frangente lo avesse aiutato a caricare i sacchi (Biondo), quale la macchina era stata usata da Giuseppe Graviano per portare l'esplosivo a Capaci, non era stato possibile identificare nessun tipo di elemento in base al quale riconoscere a Graviano tale compito.

L'assunto proposto da Ferrante era destinato pertanto a rimanere allo stato indimostato con ovvie conseguenze sul piano probatorio.

§



LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Articolato e complesso è il tema processuale relativo alla ritenuta responsabilità dei mandanti della strage di Capaci che i primi giudici, con le dovute distinzioni, hanno individuato nei membri degli organi di vertice di Cosa Nostra: la Commissione provinciale di Palermo e la sovraordinata Commissione regionale.

Sul punto si osservava che tutti i dichiaranti, che erano stati in grado di fornire notizie recenti rispetto all'epoca della strage di Capaci, erano stati concordi nel riferire che dopo la c.d. seconda guerra di mafia, che aveva visto l'affermazione incontrastata della fazione filocorleonese, nessun mutamento era intervenuto nelle regole costituzionali che disciplinavano l'assetto del particolare ordinamento giuridico creato da Cosa Nostra. Più specificamente, non erano state modificate la struttura e le competenze degli organi che costituivano l'apparato di governo di questa associazione criminale al cui vertice continuava ad operare la Commissione provinciale di Palermo, che pur mutata nell'identità fisica di alcuni suoi membri, secondo i nuovi rapporti di forza, manteneva la stessa composizione – in quanto ne continuavano a far parte i rappresentanti di tutti i mandamenti della provincia – e le medesime competenze, che sostanzialmente riguardavano tutte le questioni di interesse comune all'intera organizzazione, ivi compresi, quindi, i cosiddetti omicidi eccellenti.

Da tale unanimità di indicazioni non si era discostato neanche Giovanni Brusca, il quale, pur in modo non lineare ed anzi piuttosto contorto, aveva ammesso la vigenza, almeno sino all'arresto del Riina, del criterio di competenza decisionale sopra indicato. Sebbene il Brusca avesse detto di non essere a conoscenza di riunioni di tutti i componenti della Commissione per la deliberazione degli "omicidi eccellenti", era altresì vero che lo stesso dichiarante aveva riferito di aver potuto personalmente constatare in alcuni episodi omicidiari rientranti in tale tipologia la partecipazione alla fase organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni deliberative a lui note; indizio questo significativo del fatto che



questi soggetti dovevano essere stati informati in altre sedi ed in altri momenti delle suddette iniziative delittuose.

Anche le indicazioni del Brusca riportavano, secondo i primi giudici, al tema delle riunioni per gruppi separati, dovute ad esigenze di sicurezza, di cui avevano parlato tutti gli altri propalanti.

Al riguardo era costante l'affermazione per cui la prassi delle riunioni plenarie della Commissione presso la tenuta della Favarella di Michele Greco, capo formale di tale organismo, era stata abbandonata dopo l'eliminazione degli esponenti di punta dello schieramento anticorleonese.

Una delle cause dell'abbandono di tale prassi, indicata dai collaboranti, era rappresentata dal timore di essere sorpresi in quel luogo dagli avversari che erano riusciti a sottrarsi allo sterminio operato con sistematica ferocia dai corleonesi (la "caccia agli scappati" non era stata mai ritenuta un capitolo chiuso dal Riina e dai suoi seguaci) ed ai quali tale luogo di convegno era noto.

Ma vi erano anche altre ragioni che avevano indotto ad adottare tale tipo di cautela che potevano individuarsi sia nella necessità di essere notati da persone vicine agli avversari, sia dagli appartenenti alle forze dell'ordine. Inoltre, si era manifestata una ulteriore e più grave esigenza di segretezza derivante dal nascente fenomeno del pentitismo che aveva infranto il muro dell'omertà che circondava da sempre Cosa Nostra. Difatti, dalla collaborazione di Tommaso Buscetta in poi, il fenomeno del c.d. pentitismo era divenuto per il Riina uno dei massimi problemi per la sopravvivenza dell'organizzazione mafiosa, come attestavano le dichiarazioni convergenti di tutti i collaboratori di giustizia escussi che avevano altresì evidenziato la necessità da parte di quest'ultimo di promuovere tutte le iniziative che potessero delegittimarli e vanificarne la portata probatoria, nonché di adottare le misure più idonee per ridurre le conseguenze negative di future defezioni, rendendo ancor più riservati i meccanismi di funzionamento dell'organo di vertice di Cosa Nostra.

Il ricorso alle riunioni frazionate dei membri della Commissione, in luogo di quelle plenarie, sotto altro profilo, era volto a tutelare i capi dell'organizzazione ed evitare

che tutti i suoi membri potessero essere chiamati a rispondere dei delitti più gravi, come era avvenuto nell'ambito del c.d. maxiprocesso. Ed invero, nessuno dei collaboratori escussi nel corso del processo di prime cure aveva potuto riferire di riunioni plenarie della Commissione, a partire dal 1983, per la decisione degli omicidi più importanti, che pure erano stati commessi dopo quella data, neanche chi aveva diritto a sedere in Commissione come il Cancemi ed il Brusca. Quest'ultimo aveva precisato che a tali riunioni aveva partecipato solo quando il Riina lo riteneva opportuno, atteso che il capomandamento era suo padre, Bernardo Brusca, che dopo il suo arresto aveva conferito al Riina la delega in bianco per la gestione del suo mandamento.

Tuttavia era dato fattuale, concordemente asserito da tutti i collaboranti escussi, quello secondo cui il Riina continuava ad incontrarsi sino al suo arresto con gruppi di quattro o cinque capimandamento alla volta.

Altrettanto certo era che tali incontri avevano ad oggetto anche la deliberazione di omicidi eccellenti, per come avevano riferito i dichiaranti che – per il loro ruolo (Cancemi e Brusca) o per i loro rapporti assai stretti con qualcuno dei membri della Commissione (Ganci Calogero, Galliano) o per particolari eventi eccezionalmente ebbero il privilegio di assistervi (Anzelmo e Drago) – erano stati in grado di indicare il contenuto di alcune di queste riunioni. Inoltre, per come inequivocabilmente dichiarato dal Cancemi, il Riina li informava in occasione di tali incontri degli esiti delle riunioni precedenti con altri gruppetti o diceva loro che doveva successivamente incontrarli, pur senza fare il nome di tali soggetti, perché altrimenti avrebbe vanificato il conseguimento di una delle finalità principali per le quali aveva adottato la predetta misura, e cioè rendere impossibile a qualsiasi componente dell'organizzazione che non fosse lo stesso Riina di indicare tutti coloro che avevano preso parte alla delibera di un grave delitto.

Ad avviso della Corte di prime cure, tutti questi elementi di giudizio deponevano in modo inequivocabile per la vigenza, sino all'epoca di esecuzione della strage di Capaci, della regola per cui tutti i membri della Commissione dovevano essere

messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per i cosiddetti "omicidi eccellenti". Ed in tal senso non andava sottaciuta la circostanza riferita dal Brusca di aver constatato che capimandamento non presenti alla riunione cui egli aveva preso parte intervenivano poi nella fase organizzativa del delitto.

Del resto tutti i collaboranti escussi sul punto avevano concordemente asserito che le riunioni della Commissione per gruppetti non avevano comportato alcun esautoramento dei poteri di tale organo, ma rispondevano unicamente ad esigenze di sicurezza. Ciò confermava, pertanto, che Riina non aveva modificato detta regola, ma le sue concrete modalità di attuazione; che tale mutamento si collocava nel solco di quella linea di continuità che voleva, sia pur nelle diversità dettata dal succedersi delle varie situazioni, che le responsabilità decisionali per i fatti più importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più autorevoli della varie famiglie mafiose e non potessero essere assunte da una sola persona, per quanto influente essa fosse.

*

Attraverso l'exkursus storico delle vicende, afferenti alla prima e seconda guerra di mafia, che avevano contrassegnato l'evoluzione di Cosa Nostra e delle particolari condizioni che avevano portato nel passato a delle non infrequenti deviazioni dalla regola della responsabilità collegiale della Commissione provinciale di Palermo, i primi giudici, pervenivano alla conclusione che tale eccezione alla regola non si era verificata all'epoca della strage di Capaci.

Al riguardo si osservava che alla fine della seconda guerra di mafia il Riina aveva ridisegnato la mappa dei mandamenti, costituendone alcuni, come quello della Noce, per premiare coloro che gli erano stati più vicini, ed esercitava un'egemonia sull'organizzazione che per durata nel tempo e spessore non trovava precedenti nella storia di Cosa Nostra. Tutti i capimandamento erano, infatti, persone a lui vicine e molti di essi avevano avuto parte attiva nella guerra di mafia, fornendo un contributo determinante per la sua affermazione. All'interno di Cosa Nostra non vi erano più schieramenti contrapposti, poiché i residui avversari erano stati espulsi

dall'organizzazione, almeno nella provincia di Palermo, ed il Riina vigilava per impedire che si formassero nuovi schieramenti o che assumessero troppo peso altri personaggi, troncando sul nascere le velleità di chi osasse mettere in discussione la sue leadership ed i suoi metodi di gestione.

Il consolidarsi dell'egemonia del Riina rendeva di tutta evidenza che non era più sussistente all'epoca della strage di Capaci alcuna delle ragioni che avevano portato nel passato alla violazione delle regole della collegialità nella deliberazioni della Commissione degli omicidi eccellenti. Infatti, non vi erano più nella Commissione di Palermo soggetti titolari di interessi precostituiti e contrapposti, rispetto a quelli dei corleonesi, da tenere all'oscuro del progetto di eliminazione del giudice Falcone.

Al contrario, l'attività giudiziaria fino ad allora svolta dal magistrato e quella che lo stesso stava incisivamente intraprendendo nella sua nuova funzione di direttore generale presso il Ministero di Grazia e Giustizia intaccava in modo sensibile e diretto i vertici di Cosa Nostra e, quindi, dell'intera organizzazione.

Il Riina, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola del preventivo assenso della Commissione, ed anzi avrebbe potuto paventare conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della suddetta regola. Infatti, la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra era l'unica controindicazione che l'attentato presentava, e quindi era ancora più necessario per il Riina munirsi di un consenso preventivo di tutti i capimandamento, in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per gli eventuali contraccolpi che potevano derivare all'organizzazione ed evitare così di mettersi nella scomoda situazione di essere l'unico bersaglio dei malcontenti di chi avrebbe dovuto soffrire le conseguenze della reazione dello Stato. Solo la delibera dell'organo di vertice a ciò preposto avrebbe, quindi, assicurato al Riina il pieno controllo della situazione all'indomani della strage di Capaci ed il mantenimento della sua egemonia, che per potersi perpetuare doveva stare ben attenta a non violare in modo così plateale ed in occasioni di tale importanza le regole fondamentali su cui Cosa Nostra si reggeva.

Tali conclusioni erano altresì imposte dalle clamorose modalità prescelte per l'attentato in danno del dr Falcone, che avrebbe potuto essere ucciso fuori dalla Sicilia con mezzi meno cruenti, nonché dalla serie di delitti che nello stesso arco di tempo vennero contestualmente progettati ed eseguiti. Ci si riferisce agli omicidi, pure eccellenti, di coloro che non avevano saputo soddisfare le aspettative di Cosa Nostra che non voleva affatto minimizzare in quel periodo lo scontro con lo Stato e far passare in sordina le sue azioni che, perseguendo obiettivi di tale portata, non potevano essere gestiti da una sola persona, per quanto autorevole, né da una sola parte di questo sodalizio criminale.

In tale quadro, la sicura partecipazione alla fase esecutiva della strage dei reggenti di ben quattro importanti mandamenti, come quelli di San Giuseppe Iato, San Lorenzo, Noce e Porta Nuova, nonché di un uomo d'onore di prestigio del mandamento di Corleone, costituiva una dimostrazione ulteriore del consenso collegiale che aveva accompagnato la decisione di questo orrendo delitto.

*

Alla stregua di tali premesse era necessario accertare l'epoca e le concrete modalità della deliberazione della strage di Capaci da parte della Commissione provinciale, per valutare se ed a carico di quale imputato sussistevano i presupposti giuridici per l'applicazione delle norme sul concorso morale nel reato in esame.

Al riguardo si osservava da parte dei primi giudici che la decisione da parte di Cosa Nostra di uccidere il giudice Falcone era stata già adottata nel lontano 1984, allorché Tommaso Buscetta iniziò a rendere le sue dichiarazioni al predetto magistrato, consentendogli di imprimere un importante salto di qualità alle sue indagini. A questo periodo risalivano, infatti, alcuni progetti di attentato neppure giunti allo stadio di tentativo giuridicamente rilevante.

Secondo Brusca i primi preparativi finalizzati all'eliminazione cruenta del dr Falcone risalivano al 1983, subito dopo l'eliminazione del Consigliere istruttore Chinnici, che aveva sino ad allora diretto in prima persona le indagini che sarebbero

sfociate nel maxiprocesso, delegando ai magistrati del suo Ufficio specifiche attività istruttorie.

In ogni caso, i detti progetti e quelli successivi, ad eccezione dell'attentato dell'Addaura, erano stati accantonati perché presentavano vari inconvenienti che avrebbero potuto pregiudicarne la buona riuscita o che potevano esporre a rischio gli attentatori.

La strage di Capaci era stata posta in essere a circa otto-nove anni di distanza dalla prima decisione di uccidere il magistrato ed a circa tre anni dall'ultimo attentato noto: quello dell'Addaura. Questo dato temporale appariva di per sé assai significativo in quanto medio tempore era profondamente mutato anche il contesto esterno, essendo intervenute delle importanti novità, sicché, a parere della Corte di prime cure, era innegabile la necessità di una nuova deliberazione dei componenti della Commissione per portare ad esecuzione l'antico progetto criminale.

Difatti, il dr Falcone non ricopriva più alcun incarico negli uffici giudiziari della Sicilia, ma operava in una posizione di primo piano all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia e questo suo nuovo compito doveva essere adeguatamente apprezzato per valutarne gli effetti sia in termini di incidenza dell'attività del magistrato su Cosa Nostra, sia in termini di reazione da parte degli organi statali all'attentato.

Inoltre, era intervenuta nel maxiprocesso una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell'attribuzione alla Commissione provinciale di Palermo degli omicidi eccellenti, ed anche questa circostanza doveva essere apprezzata non solo per i riflessi giudiziari che indirettamente avrebbe potuto produrre sui vertici di Cosa Nostra, in relazione all'attentato che doveva essere compiuto, ma anche perché questa organizzazione aveva percepito il negativo esito giudiziario come l'effetto del venir meno di quelle coperture politico-istituzionali che avevano sino ad allora assicurato la sostanziale impunità dei suoi vertici.

Ed ancora, si osservava che la strage di Capaci non costituiva un episodio isolato, sia pur gravissimo, ma si inseriva nel contesto di un programma criminoso più ampio, che prevedeva anche l'eliminazione di quei soggetti, come l'eurodeputato Salvo Lima e l'esattore Ignazio Salvo, che non potevano più garantire a Cosa Nostra le coperture politico-istituzionali che in passato avevano assicurato.

La portata di tale programma e gli effetti che ne potevano derivare per Cosa Nostra non potevano essere certamente sottovalutati dal Riina o addirittura dai materiali esecutori dell'attentato, sino al punto da ritenere che fosse ancora valida la delibera della Commissione di vari anni prima di uccidere il giudice Falcone e che non fosse, quindi, più necessaria alcuna valutazione del più ampio contesto in cui si collocava tale efferato crimine. Pertanto, era evidente che il Riina non poteva fare a meno del consenso dei componenti della Commissione per attuare la strage di Capaci, onde coinvolgerli e responsabilizzarli e per poterne avere poi il pieno appoggio nei momenti di difficoltà che ne sarebbero derivati.

Sebbene non vi era stata una revoca formale della decisione di uccidere il dr Falcone, adottata vari anni prima, ed anche se nessuno dei componenti della Commissione provinciale del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di prendere le distanze da tale decisione, la deliberazione di passare all'esecuzione dell'attentato, dopo che la pronuncia della sentenza della Cassazione nel c.d. maxiprocesso aveva fatto venir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era tutt'altro che superflua ed anzi appariva, per le considerazioni suesposte, assolutamente necessaria.

Peraltro, di tale decisione vi era precisa indicazione nelle dichiarazioni del Cancelli, cioè della sola persona tra quelle escusse, oltre al Brusca, che aveva pieno titolo per essere coinvolta in tale decisione, atteso che gli altri dichiaranti, anche quelli che avevano partecipato all'esecuzione dell'attentato, per il ruolo ricoperto non potevano avere conoscenze maggiori di quelle che li avevano indotti concordemente ad affermare che in linea generale una delibera della Commissione provinciale prima della strage era senz'altro necessaria.

Il Cancemi, infatti, aveva riferito di una riunione tra alcuni capimandamento, tenutasi evidentemente dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e prima dell'omicidio Lima, del marzo di quello stesso anno, collocandola circa un mese prima di questo delitto. Al riguardo il Cancemi precisava che il Riina, dopo aver espresso tutta la sua rabbia per l'esito negativo del maxiprocesso, ne aveva addossato la colpa, da un lato, all'on. Lima, che non aveva risolto in senso favorevole tale vicenda processuale, e dall'altra, al dr Falcone, che, oltre agli altri danni che aveva arrecato a Cosa Nostra, era intervenuto tramite il ministro Martelli per sottrarre il processo al dr Carnevale.

Tenuto conto della sede e delle persone intervenute, le parole del Riina, ad avviso della Corte di prime cure, non erano di certo una lamentazione fine a se stessa, ma esprimevano in modo inequivocabile un progetto che prevedeva, nell'ambito di una medesima strategia, l'eliminazione in tempi brevi di entrambi i responsabili, per ragioni diverse, dell'esito di quel processo. Solo che la proposta di uccidere il dr Falcone non presentava il carattere della novità, sicché si doveva solo sottolineare, in quella sede, quale ulteriore elemento di considerazione, che la nuova colpa di cui si era reso responsabile il magistrato era produttiva di effetti negativi assai gravi per l'organizzazione per cui non si poteva più ritardarne la sua eliminazione.

In detta riunione era stato tra l'altro deciso che l'uccisione dell'on. Lima, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento presenti riguardava anche, per le considerazioni suesposte, l'attualizzazione del vecchio progetto di uccidere il dr Falcone; progetto mai abbandonato, ma che necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una nuova deliberazione da parte dei membri della Commissione.

Ovviamente il Cancemi era stato in grado di riferire solo dei partecipanti alla riunione alla quale egli stesso aveva presenziato, ma, per le ragioni già evidenziate, doveva ritenersi certo che quella era stata una delle riunioni per gruppetti che il

Riina ebbe a tenere per sottoporre a tutti i componenti della Commissione la predetta strategia e, quindi, anche la proposta di uccidere il magistrato.

Anche le dichiarazioni del Brusca confermavano sostanzialmente l'unitarietà della strategia cui rispondevano l'omicidio Lima e la soppressione del magistrato, avendo il collaborante riferito che "...si era deciso di chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano Cosa Nostra,...in particolar modo con Falcone, Borsellino e poi a un'altra serie di persone...".

La conferma dell'unicità della strategia cui rispondevano entrambi i fatti criminosi la si trovava anche nelle dichiarazioni dei collaboranti Galliano e del Ferrante, il quale ebbe a partecipare ai due delitti, pur non essendo ovviamente a conoscenza dell'esistenza di riunioni propedeutiche a tali azioni criminali.

Anche le dichiarazioni rese dall'Anzelmo al riguardo costituivano un significativo riscontro su una circostanza che, per la sua rilevanza, apparteneva indubbiamente al patrimonio conoscitivo degli affiliati di maggiore spessore o più vicini ai vertici di Cosa Nostra. L'Anzelmo, infatti, aveva dichiarato che l'on. Salvo Lima ed Ignazio Salvo erano stati assassinati perché non avevano mantenuto l'impegno preso in ordine all'esito del maxiprocesso.

*

Osservavano, inoltre, i primi giudici che pur essendo stato espresso nelle riunioni che avevano preceduto l'omicidio Lima il consenso dei componenti della Commissione in ordine alla proposta del Riina di passare in tempi brevi all'esecuzione anche dell'omicidio del dr Falcone, questo non era stato l'ultimo atto di assenso prestato da quell'organo all'uccisione del magistrato. E, invero, non risultava che nelle predette riunioni fossero state decise, sia pure per linee generali, le modalità dell'omicidio, e cioè che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della strage, uccidendo non solo le persone della scorta, ma anche mettendo a repentaglio l'incolumità di quel numero indeterminato di persone che si fossero a qualsiasi titolo trovate nelle vicinanze. Né d'altra parte poteva ritenersi che fosse irrilevante, e pertanto non meritevole di uno specifico atto di assenso, la scelta delle peculiari

modalità dell'attentato che potevano fargli assumere le proporzioni di una strage, posto che il probabile coinvolgimento di persone estranee ed il maggiore impatto del delitto sulla pubblica opinione costituivano delle circostanze che esigevano una decisione dei vertici di Cosa Nostra competenti ad adottarla.

A tale scopo indubbiamente era servita la consultazione, che, secondo le dichiarazioni del Cancemi, il Biondino aveva effettuato per incarico del Riina nei confronti dei responsabili (capimandamento o sostituti nel caso di detenzione dei primi) dei vari mandamenti che erano in stato di libertà.

Lungi dal costituire una inutile formalità, tale consultazione era servita ad informare costoro che, dopo l'omicidio dell'on. Lima, era venuto il momento di eseguire quello del dr Falcone e che a tal fine appariva opportuno compiere l'attentato con l'impiego di esplosivi sul tratto autostradale che collegava l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, fornendo così tutti i dati essenziali sul progetto criminoso ai membri della Commissione provinciale di Palermo affinché potessero esprimere la loro opinione con piena cognizione di causa.

In particolare, per quanto riguardava il Cancemi e Ganci Raffaele, tale consultazione era avvenuta da parte del Biondino presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale a Palermo che, per come accertato dai militari del ROS, costituiva un punto di incontro tra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione, alcuni dei quali, come il Cancemi, non interessati alle vicende del cantiere; circostanza quest'ultima che, ad avviso dei primi giudici, costituiva un significativo riscontro delle dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'incontro con il Biondino presso il predetto cantiere.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro con il Biondino Cancemi aveva fornito indicazioni che lo fissavano dapprima ad una distanza di circa 15-20 antecedenti alla strage, poi a circa 40 giorni dalla medesima: "...40 giorni, 35 giorni" prima, ma sicuramente prima di quando Pietro Rampulla si era incontrato, presso l'abitazione di Girolamo Guddo, con Riina per il tramite di Giovanni Brusca.

Tale ultima indicazione era maggiormente conforme alle altre emergenze processuali relative ai tempi di esecuzione dell'attentato, apparendo le precedenti difformi dichiarazioni del Cancemi chiaramente rispondenti a quell'atteggiamento riduttivo delle proprie responsabilità che lo aveva indotto anche a posticipare il momento nel quale ebbe a conoscere di tale attentato.

Le dichiarazioni rese dal Cancemi in ordine alle consultazioni del Biondino dei componenti della Commissione provinciale di Palermo si saldavano in un contesto probatorio armonico e coerente che deponeva in modo univoco per la deliberazione della strage di Capaci da parte dei componenti dell'organo di vertice di Cosa Nostra. E ciò in ossequio al rispetto da parte del Riina della regola della collegialità nella decisione di tale omicidio eccellente.

In particolare, dalle dichiarazioni del collaborante risultava che il Biondino gli aveva detto che doveva comunicare tale proposta anche agli altri capimandamento e che non risultava che vi fossero stati dissensi da parte di alcuno di loro.

In sintesi, la circostanza, rappresentata dal Cancemi, della consultazione dei capimandamento da parte del Biondino per incarico del Riina, si inseriva in modo logico nell'iter procedurale che aveva portato alla deliberazione della strage. Infatti, una volta che il Riina aveva esposto in sede di riunione prima dell'omicidio Lima il quadro strategico che giustificava anche l'uccisione del giudice Falcone, una nuova riunione, sia pure a gruppi ristretti, avrebbe comportato solo un inutile rischio sotto il profilo della sicurezza, non essendovi altro da aggiungere a quanto aveva già riscosso l'approvazione della Commissione. L'esigenza era, invece, solo quella di fornire informazioni di massima sulle modalità dell'attentato, che avrebbe assunto il carattere della strage, ed a tal fine era sufficiente l'incontro del Biondino con i vari capimandamento, onde consentire di verificare il loro assenso anche su questa più eclatante modalità esecutiva, sicché quanto riferito dal Cancemi appariva conforme alle esigenze di sicurezza dell'organizzazione e non contrastava con le regole della medesima.

L'inequivocabile indicazione da parte del Cancemi del fatto che il Biondino doveva consultare tutti i capimandamento liberi dimostrava, infine, che la deliberazione della strage di Capaci era stata adottata con il concorso di tutti i predetti soggetti.

*

Una volta individuato l'iter che aveva condotto alla deliberazione della strage di Capaci da parte dei componenti della Commissione di Palermo di Cosa Nostra, la Corte di prime cure si poneva il problema della riconducibilità di tali condotte all'ipotesi del concorso morale, ex art. 110 c.p., nel delitto di strage e nei reati connessi per cui è processo, risolvendolo in termini positivi.

Al riguardo si osservava esser pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che rientra nell'attività integrativa del concorso nel reato non solo la partecipazione alla sua esecuzione materiale, ma anche il contributo morale, quando tale contributo sotto il profilo oggettivo si inserisce quale adeguata concausa efficiente nel meccanismo causale che determina la commissione del reato.

Nella fattispecie in esame risultava dimostrato dalle emergenze processuali che i componenti della Commissione di Palermo erano stati consultati sulla complessiva strategia che prevedeva da una parte l'uccisione di coloro che "avevano voltato le spalle a Cosa Nostra", in occasione della trattazione del maxiprocesso in Cassazione, e dall'altra di coloro che avevano operato in modo tale che il processo non venisse assegnato al dr Carnevale e che più in generale rappresentavano con la loro attività un rilevante pericolo per l'organizzazione, primo tra tutti Giovanni Falcone; ciò era avvenuto circa un mese prima dell'omicidio Lima, che aveva rappresentato il primo episodio criminale di tale strategia.

Risultava, altresì, provato che dopo tale omicidio, circa trenta-quaranta giorni prima della strage di Capaci, e quindi intorno al mese di aprile del 1992, i componenti della Commissione, almeno quelli in stato di libertà, erano stati nuovamente consultati tramite il Biondino per essere portati a conoscenza del fatto che il progetto di attentato a Giovanni Falcone sarebbe stato realizzato mediante un ordigno esplosivo da collocare lungo il tratto autostradale dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo.

Era, inoltre, dimostrato che le predette consultazioni rispondevano ad una fondamentale regola di Cosa Nostra, pienamente vigente all'epoca dell'attentato, che attribuiva alla competenza della Commissione di Palermo, composta da tutti i rappresentanti dei mandamenti della provincia, la decisione in ordine alle questioni di più rilevante interesse strategico per l'intera organizzazione, compresi gli omicidi eccellenti, qual'era indubbiamente l'uccisione del giudice Falcone.

L'assenso della Commissione rappresentava, ad avviso della Corte d'Assise, una condizione necessaria, in mancanza della quale neanche il Riina, che pure esercitava una indiscussa egemonia nell'ambito di Cosa Nostra, avrebbe potuto ordinare la strage di Capaci e tanto meno l'attuazione di quella più ampia strategia nella quale tale crimine si iscriveva, senza incorrere in una grave violazione delle regole della predetta organizzazione mafiosa. In tale situazione, il consenso prestato dai componenti della Commissione rappresentava inequivocabile manifestazione della volontà di aderire alla proposta del Riina, di cui si condividevano così le specifiche finalità criminali di realizzazione della strage e degli altri reati con la medesima collegati. Tale adesione si inseriva quale valida concausa efficiente nella produzione dell'evento criminoso, in quanto idonea quanto meno a rafforzare il proposito delittuoso del Riina, che altrimenti non avrebbe potuto realizzarsi.

Era altresì ovvio che la prova del fatto che il Riina non avrebbe attuato il suo proposito a fronte di un dissenso della Commissione non poteva che essere fornita sulla base di argomenti di carattere logico, basati su nozioni di comune esperienza, ma che tuttavia avevano piena validità probatoria in quanto idonei a fornire una ragionevole certezza. E, invero, se il Riina avesse disatteso la volontà quanto meno della maggioranza dei componenti della Commissione avrebbe certamente compromesso la propria egemonia nell'ambito del sodalizio criminoso, esponendosi ad un conflitto interno che sarebbe inevitabilmente sfociato in una sanguinosa faida, di cui però non v'era alcuna traccia negli eventi successivi che invece registrarono una impressionante progressione delittuosa costellata da ulteriori stragi.

*

Accertata, pertanto, la necessità del consenso della Commissione alla proposta del Riina di attuare la strage di Capaci ed il suo contributo causale sotto il profilo dell'istigazione o quanto meno del rafforzamento della determinazione volitiva dello stesso Riina, la Corte di prime cure passava alla verifica del valore da attribuire all'eventuale consenso tacito di alcuni componenti della Commissione o addirittura all'eventuale espressione di dissenso da parte di alcuni di essi.

Per quanto concerneva la prima ipotesi (quella del consenso tacito) doveva rilevarsi che a rafforzare il proposito criminoso del Riina non giovava soltanto la piena adesione manifestata da soggetti come Ganci Raffaele e Cancemi, i quali spontaneamente si erano messi a disposizione per partecipare anche alla fase organizzativa della strage, ma anche il comportamento di chi, avendone titolo, non aveva mosso alcuna obiezione alla proposta fatta dal capo della Commissione, con ciò consentendone l'attuazione.

Sul punto i primi giudici ritenevano che era innegabile che chi, come il Riina, aveva sottoposto il suo proposito alla preventiva autorizzazione della Commissione e non aveva percepito alcuna obiezione al proposito divisato non poteva che sentire rafforzata la propria determinazione volitiva, sicché per converso quelli che con il loro comportamento avevano ingenerato fondatamente una tale convinzione, ben conoscendo il proprio ruolo e le regole associative, avevano fornito un consapevole apporto causale alla realizzazione del crimine sottoposto al loro esame concorrendovi moralmente.

*

Per quanto concerneva la seconda questione, relativa alla rilevanza giuridica dell'eventuale dissenso espresso da qualche componente della Commissione, si osservava che tale dissenso, per poter comportare un'esclusione della responsabilità del singolo a titolo di concorso morale, doveva esprimersi nella forma più radicale della presa di distanza dall'organizzazione, con l'abbandono della medesima o quanto meno del ruolo di capomandamento. E, infatti, la libera adesione all'organismo di vertice di Cosa Nostra comportava anche la libera adesione alle

sue regole organizzative, tra cui la preventiva accettazione del deliberato della maggioranza della Commissione come espressione della volontà di tutti, e pertanto anche del dissenziente. Accettando tale regola in occasione della deliberazione della strage di Capaci, l'eventuale dissenziente avrebbe, quindi, nella sostanza acconsentito a che Riina potesse attuare il suo proposito criminoso, sapendo di poter contare anche sulla sua obbedienza e, pertanto, avrebbe anch'egli rafforzato la determinazione volitiva del capo dell'organizzazione, che avrebbe visto venir meno qualsiasi ostacolo potesse frapporsi dall'interno di Cosa Nostra alla realizzazione del suo progetto stragistico.

Il dissenso seguito, invece, dalla dimissione dalla carica o dall'allontanamento dall'organizzazione avrebbe, al contrario, sottolineato la volontà di non aderire al deliberato della Commissione e conseguentemente tale scelta non solo non avrebbe avuto l'effetto di rafforzare il proposito criminoso del Riina, escludendo il concorso morale del dissenziente, ma avrebbe anche potuto provocare un momento di crisi all'interno di Cosa Nostra, tenuto conto della carica elevata ricoperta dal capomandamento dissenziente, quale rappresentante di almeno tre famiglie, indebolendo l'organizzazione e rendendole più difficile l'immediata attuazione della strategia stragistica. E poiché dissensi di tal genere sarebbero stati certamente conosciuti dai vari collaboratori di giustizia che, invece, li avevano esclusi, doveva ritenersi accertato che nessuno di coloro che rappresentava un mandamento e che era in stato di libertà aveva scisso le proprie responsabilità da quelle del Riina, sicché tutti coloro che si trovavano all'epoca in tale situazione dovevano rispondere a titolo di concorso morale, nella forma sopra indicata del rafforzamento della determinazione volitiva del Riina, della deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi.

*

Altro tema rilevante affrontato dai primi giudici era quello della partecipazione alla deliberazione della strage dei capimandamento detenuti, e del ruolo eventualmente svolto dai loro sostituti, con riferimento alla possibilità da parte dei primi di comu-

nicazione con l'esterno per questioni inerenti all'organizzazione nella quale erano inseriti.

Sull'argomento avevano rilasciato dichiarazioni i collaboranti Anzelmo, Buscetta, Brusca, Di Carlo, Di Matteo, Drago, Ferrante, Galliano, Ganci Calogero, Mutolo e Cancemi, il quale aveva sostenuto di non aver informato il suo capomandamento Giuseppe Calò del progetto della strage di Capaci, essendo certo che a tale incombenza aveva provveduto il Riina direttamente.

Ad avviso dei primi giudici le dichiarazioni dei predetti soggetti, tutti in grado per il ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, dimostravano in modo certo che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo ed i poteri connessi alla carica ricoperta che riguardavano, da una parte, la direzione della famiglia e del mandamento, e, dall'altra, la capacità di concorrere alla formazione della volontà dell'organo collegiale di vertice di Cosa Nostra, competente a decidere sulle questioni di maggiore rilievo, di interesse comune all'intera organizzazione. Inoltre, era certo che, per quanto atteneva alla direzione del mandamento, il capomandamento detenuto si avvaleva dell'opera di un sostituto da lui prescelto tra coloro che godevano della sua fiducia e che possedevano una migliore conoscenza delle vicende associative interne. Tali caratteristiche erano solitamente proprie del vice rappresentante della famiglia di appartenenza del capomandamento detenuto o del suo consigliere o in alcuni casi anche del capodecina, e, pertanto, di norma il sostituto veniva scelto tra questi soggetti. Peraltro, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti – il più delle volte i figli, che fossero da tempo inseriti nell'organizzazione mafiosa e che avessero, quindi, sufficiente esperienza – spesso li sceglieva come sostituti, in quanto persone naturalmente ritenute per i vincoli di sangue maggiormente affidabili, anche se non ricoprivano le cariche sopra indicate, in quanto le regole di Cosa Nostra vietavano che i consanguinei potessero contemporaneamente ricoprire delle cariche nell'organizzazione.

Per quanto poi riguardava il potere decisionale nell'ambito della Commissione, il capomandamento detenuto poteva ricorrere alternativamente al sistema della delega ad altro capomandamento ovvero poteva farsi rappresentare dal sostituto.

Nel primo caso non esisteva evidentemente un potere gerarchico tra il capomandamento detenuto delegante e l'altro capomandamento libero delegato, sicché il primo non aveva altra possibilità, nel caso in cui non condividesse l'operato del soggetto da lui delegato o lamentasse una carenza di informazione, che quello di revocargli per il futuro la delega, con esclusione di qualsiasi altro tipo di sanzione. Appare, pertanto, spiegabile che il ricorso a tale sistema sia stato meno frequente dell'altro.

Ben più frequente era, invece, il ricorso al sostituto, che sedeva in Commissione in vece del capomandamento detenuto, rispetto al quale manteneva comunque un vincolo di subordinazione gerarchica.

Il rapporto tra il sostituto ed il sostituito era nella sostanza soggetto a delle variabili, essenzialmente legate alla durata dell'impedimento del detenuto, all'esperienza del sostituto, alla sua abilità di inserirsi nella conduzione del mandamento, alla fiducia che riusciva a riscuotere presso il Riina. In funzione di tali variabili mutava l'autonomia decisionale del sostituto rispetto al suo capomandamento, ma ciò riguardava soprattutto le vicende interne al mandamento stesso per le quali era possibile che il primo potesse informare solo successivamente il capo detenuto, al quale competeva comunque un potere di ratifica.

Tuttavia, per le questioni che, invece, erano di competenza della Commissione, i collaboranti erano stati concordi nell'affermare che il capomandamento detenuto, salvo casi di estrema urgenza, – che ovviamente non potevano ricorrere in relazione alla delibera della strage di Capaci – doveva essere preventivamente informato perché a lui competeva il potere decisionale, sicché la delibera della Commissione poteva ritenersi adottata solo dopo che tutti i capimandamento detenuti avevano potuto far conoscere la propria volontà.

I canali di comunicazione tra il capomandamento detenuto e l'esterno erano costituiti di solito dai colloqui con i familiari, o a volte anche con i difensori, che rivestivano la qualità di uomini d'onore, con possibilità per il capomandamento detenuto, che non disponeva di tali persone, di venire informato da altro consociato detenuto che aveva, invece, tale disponibilità.

Al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le stesse note informative dei responsabili degli istituti di reclusione dimostravano che il regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario non escludeva la possibilità di tali contatti tra detenuti, resi ancor più agevoli dalle frequenti traduzioni e dalla contestuale presenza nelle aule giudiziarie di questi soggetti quali imputati in vari processi.

Tuttavia, su tale nevralgica questione i primi giudici rilevavano la dissonanza tra le dichiarazioni del Cancemi e quelle di tutti gli altri soggetti esaminati in ordine all'individuazione di coloro cui competeva informare e raccogliere la manifestazione di volontà del capomandamento detenuto sulle questioni di maggiore rilievo. Il Cancemi, infatti, era stato l'unico ad affermare che su tale tema l'obbligo di informazione del detenuto non spettava al sostituto, bensì al Riina, il quale poi informava gli altri componenti della Commissione dell'esito della consultazione.

Tutti gli altri dichiaranti avevano, invece, asserito che l'informazione del capomandamento detenuto era un compito precipuo del sostituto, anche per le questioni di maggiore rilievo, e che quest'ultimo esprimeva poi in Commissione la volontà del suo capo proprio perché rappresentava il terminale non solo delle informazioni che dovevano essere date al detenuto, ma anche delle indicazioni che provenivano da quest'ultimo.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte di prime cure riteneva che le dichiarazioni sul punto rese dal Cancemi erano false per la loro manifesta illogicità, ponendosi in contraddizione non solo con le convergenti affermazioni degli altri soggetti esaminati, ma anche con altre parti delle sue stesse prodezze.

Le ragioni di tale mendace condotta del collaborante, però, andavano individuate nella costante preoccupazione del Cancemi di minimizzare le proprie responsabilità in ordine ai reati per cui è processo, tacendo in questo caso di aver egli stesso provveduto, come era suo precipuo compito, ad informare il suo capomandamento, Giuseppe Calò, del progetto stragistico del Riina ed a raccoglierne la sua manifestazione di volontà.

Per occultare, infatti, tali aspetti non secondari della sua responsabilità per la strage di Capaci, il Cancemi aveva fornito le false indicazioni di cui si è detto. Tuttavia, ancora una volta doveva ribadirsi che il rilevato mendacio del Cancemi, essendo legato al motivo ispiratore di limitare la sua responsabilità, non inficiava le altre parti delle sue dichiarazioni in cui non ricorrevano tali ragioni di inquinamento.

Doveva, pertanto, ritenersi accertato – sulla base delle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni degli altri dichiaranti – che anche i capimandamento detenuti avevano avuto modo di essere avvisati, dai loro sostituti del progetto del Riina e di esprimere la propria volontà attraverso i suddetti canali di comunicazione.

Parimenti accertata doveva ritenersi la responsabilità in ordine ai reati per cui è processo dei sostituti, per l'apporto causale consistito sia nell'aver informato i rispettivi capimandamento detenuti della proposta del Riina, sia per averne poi comunicato la determinazione a quest'ultimo, consentendo così che si perfezionasse, qualunque fosse stato il contenuto di quella volontà, l'iter deliberativo necessario per la realizzazione dell'atroce crimine.

Ed invero, secondo i primi giudici, anche nel caso del sostituto libero doveva ritenersi valida la conclusione in ordine all'irrelevanza di un dissenso che fosse stato espresso dal sostituto senza essere accompagnato da una esplicita sconfessione della volontà del Riina e della maggioranza della Commissione, che doveva esprimersi nell'abbandono dell'organizzazione o, quanto meno, della carica ricoperta; abbandono di cui non vi era invece traccia nelle risultanze processuali, nonostante i contributi conoscitivi offerti dai vari collaboratori di giustizia inseriti in Cosa Nostra sino ad epoca notevolmente successiva alla strage di Capaci.


I MEMBRI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Fissati i criteri generali, i primi giudici, esaminavano le posizioni di ciascuno degli imputati indicati quali componenti della Commissione provinciale di Palermo, per accertare se era provata nei loro confronti la predetta qualità e se sussistevano i presupposti per ritenerli responsabili, a titolo di concorso morale, della strage di Capaci.

In proposito il criterio seguito era il seguente: “nei casi in cui risulterà provata la qualità di capomandamento o di sostituto del capomandamento detenuto all’epoca della deliberazione della strage di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la predetta responsabilità a titolo di concorso morale – essendo stato dimostrato che per i crimini in questione viene osservata la regola di sottoporli alla deliberazione dei componenti della Commissione provinciale di Palermo – salvo che non emergano elementi idonei a dimostrare l’inapplicabilità per casi determinati dei predetti criteri di attribuzione della responsabilità.”

Si passava quindi all’esame delle singole posizioni distinguendo gli imputati per ogni singolo mandamento nel quale essi erano stati accusati di essere inseriti.

*

Handwritten signature and the number 7.

IL MANDAMENTO DI CORLEONE

-Riina Salvatore e Provenzano Bernardo-

Tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e quelli le cui dichiarazioni erano state ritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento avevano indicato in modo univoco Riina Salvatore come il capo indiscusso dell'organizzazione denominata Cosa Nostra e come capo del mandamento di Corleone anche nell'epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci.

Altrettanto univoche e convergenti erano state le dichiarazioni da cui risultava che Riina era stato il promotore dell'iniziativa di uccidere il dr Falcone, dando incarico a Salvatore Biondino, persona di sua assoluta fiducia e della quale si serviva anche per effettuare i suoi spostamenti, di informare i capimandamento liberi delle modalità essenziali del progettato attentato di Capaci, onde accertarne l'adesione alla sua proposta operativa.

Giovanni Brusca aveva inoltre riferito di aver ricevuto proprio dal Riina, in occasione di un suo incontro con lo stesso nell'abitazione di Guddo Girolamo sita alle spalle di Villa Serena, l'incarico di procurare gli esplosivi ed i telecomandi per azionarli.

Le predette dichiarazioni del Brusca, che avevano trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese dal Cancemi, dimostravano la responsabilità del Riina non solo nella fase ideativa e deliberativa della strage per cui è processo, ma anche nella fase organizzativa. Tant'è che dalle dichiarazioni del Cancemi emergeva che il Riina aveva organizzato dopo la strage un incontro con vari capimandamento e con il cognato Leoluca Bagarella per festeggiare con lo champagne l'esito dell'attentato.

*

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboranti esaminati nel corso del giudizio di prime cure era emerso che anche all'epoca della strage di Capaci il mandamento di Corleone non era retto dal solo Riina, ma che costui era affiancato da Provenzano Bernardo sin dall'epoca dell'arresto di Luciano Leggio. I



predetti, inoltre, avevano anche condiviso la direzione dell'intera organizzazione denominata Cosa Nostra.

Il ruolo del Provenzano risultava processualmente accertato con sentenza definitiva emessa nell'ambito del c.d. maxiprocesso di Palermo, ma anche nel presente giudizio i dichiaranti, che erano ancora inseriti in Cosa Nostra ed in stato di libertà al momento della strage di Capaci, avevano confermato che tale posizione di preminenza dell'imputato non era venuta meno in epoca successiva.


Il Provenzano aveva un ruolo subordinato al solo Riina, del quale aveva preso il posto nella direzione del mandamento di Corleone dopo l'arresto di quest'ultimo, e aveva condiviso l'intento di uccidere il dr Falcone, anche se avrebbe preferito per ragioni strategiche che tale omicidio fosse commesso fuori dalla Sicilia, a Roma.

Risultava, quindi, acclarato alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Matteo, Ganci Calogero che il Provenzano condivideva con il Riina la leadership di Cosa Nostra, pur avendo assunto rispetto a quest'ultimo una posizione all'esterno più defilata.

Tuttavia il Provenzano, lungi dal risultare emarginato dalle posizioni di sostanziale comando all'interno dell'organizzazione, aveva assunto la direzione della medesima, secondo le propalazioni dei predetti dichiaranti, dopo l'arresto del Riina, cosa questa che non sarebbe stata certamente possibile se fosse stato esautorato negli ultimi anni o se si fosse trovato in dissenso dal Riina su questioni di tale importanza strategica come la strage per cui è processo.

Il Provenzano, pertanto, doveva rispondere a titolo di concorso morale della ideazione e deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, poiché, per il ruolo rivestito nell'organizzazione e i suoi rapporti con il Riina, il suo assenso doveva ritenersi indispensabile affinché quest'ultimo potesse anche solo farsi promotore in Commissione del progetto di attentato in questione.

*



IL MANDAMENTO DI PORTA NUOVA

-Calò Giuseppe e Cancemi Salvatore-


Ad avviso della Corte d'Assise era rimasto processualmente accertato con sentenza definitiva nell'ambito del c.d. maxiprocesso di Palermo il ruolo di capomandamento di Porta Nuova e, quindi, di componente della Commissione di Palermo rivestito da Giuseppe Calò. Peraltro, secondo le indefettibili regole che governano Cosa Nostra lo status di capomandamento e di membro della Commissione veniva mantenuto anche durante la detenzione dell'affiliato.

In tal senso tutti i dichiaranti escussi nel presente processo ed ancora inseriti in Cosa Nostra all'epoca della strage avevano concordemente riferito che il Calò, detenuto sin dal 1985, aveva mantenuto la carica predetta e che era stato sostituito nella direzione del mandamento e nelle riunioni di Commissione dal Cancemi.

Pur sussistendo un evidente contrasto tra il Cancemi e gli altri dichiaranti in ordine all'identità di chi doveva informare i capimandamento detenuti delle questioni di competenza della Commissione sulle quali essi dovevano esprimere la loro volontà, la Corte di prime cure riteneva che erano rispondenti a verità le indicazioni dei collaboranti che, contrariamente al Cancemi, avevano sostenuto che questo era il compito del sostituto e non del Riina.

Pertanto, nonostante la reticenza sul punto mostrata dal Cancemi in ordine ai contatti intrattenuti con Calò, appariva provato che all'epoca della strage di Capaci il capomandamento era stato costantemente informato delle vicende di Cosa Nostra e delle decisioni adottate dai suoi vertici, a seguito della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso, tramite una pluralità di canali a quel tempo a sua disposizione. Era altresì evidente che il coinvolgimento del suo sostituto Salvatore Cancemi nella deliberazione ed organizzazione della strage era avvenuto con il necessario consenso del Calò.

Da tali considerazioni conseguiva l'affermazione della penale responsabilità del Calò, a titolo di concorso morale, nella fase deliberativa della strage.



Per gli stessi reati era, altresì, evidente anche a titolo di concorso morale, oltre che materiale, la penale responsabilità del Cancemi, che non aveva prestato, nella sua qualità di sostituto del Calò, un valido dissenso alla deliberazione della strage, ma aveva anzi rafforzato il proposito criminoso del Riina manifestandogli la sua disponibilità a partecipare all'esecuzione dell'attentato.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'h' and 'f'.

IL MANDAMENTO DELLA NOCE


-Ganci Raffaele-

La qualità di capomandamento della Noce rivestito da Ganci Raffaele si ricavava dalle concordi e reciprocamente riscontrate dichiarazioni dei collaboratori escussi, tra cui il figlio Calogero Ganci, Anzelmo ed il nipote Galliano, anch'essi affiliati alla stessa famiglia di Cosa Nostra di cui ben conoscevano le vicende interne.

L'acclarata e fattiva partecipazione dell'imputato alla fase esecutiva dell'attentato, rendeva manifesta la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di Capaci, avendo egli ricevuto diretta comunicazione dal Biondino del proposito del Riina di passare all'esecuzione dell'attentato ed avendo espresso la sua pronta adesione, così rafforzando la determinazione volitiva del Riina, mettendosi a disposizione in prima persona e con i propri figli per la riuscita del piano criminoso seguito in ogni sua fase esecutiva, ivi compresa quella dei pedinamenti dell'autovettura del magistrato, il cui allontanarsi dal posteggio era stato notato proprio dal Ganci che aveva allertato i figli perché si ponessero all'inseguimento della vettura per essere certi che l'autista si dirigesse proprio verso l'aeroporto di Punta Raisi a prelevare il dr Falcone.

Da tale iniziativa del Ganci aveva preso l'abbrivio l'ultima fase esecutiva del progettato attentato culminata, attraverso la programmata sequenza di condotte che avevano visto agire i componenti del commando operativo, con la tremenda esplosione della carica posta sotto la corsia autostradale che avrebbe determinato l'orrenda strage di Capaci.

*

Handwritten signature and the number 4.

IL MANDAMENTO DI SAN LORENZO:

-Gambino Giuseppe e Biondino Salvatore-

Alla stregua delle convergenti ed univoche dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia escussi, era emerso, ad avviso dei primi giudici, che all'epoca della strage di Capaci capomandamento di San Lorenzo, nel cui ambito territoriale ricadeva il teatro dell'attentato, era Giacomo Giuseppe Gambino e che, essendo il Gambino da tempo detenuto, suo sostituto era Salvatore Biondino, capodecina della famiglia di San Lorenzo e persona assai vicina al Riina, che accompagnava in tutti i suoi spostamenti sino al giorno del loro arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993.

A carico del Gambino sussistevano vari elementi probatori per i reati per cui è processo, alla stregua del ruolo di vertice ricoperto, nonché delle dichiarazioni del Mutolo sulle indicazioni avute dal Gambino durante la comune detenzione nel carcere di Spoleto in ordine alle aspettative di Cosa Nostra sull'esito del maxiprocesso e poi alle reazioni seguite alla sentenza della Corte di Cassazione del gennaio del 1992, ed ancora dopo la notizia della morte del dr Falcone. Tuttavia, i reati ascritti al Gambino erano dichiarati estinti per morte del reo non sussistendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito a mente dell'art. 129, comma 2, c.p.p..

Altrettanto certa era la responsabilità del Biondino, del quale si era accertata anche la partecipazione alla fase organizzativa dell'attentato, per avere nella qualità di sostituto del capomandamento detenuto e, quindi, di componente della Commissione prestato il proprio consenso all'attuazione della strage, rafforzando così il proposito criminoso del Riina. Inoltre, il Biondino, su incarico di Riina, si era adoperato per raccogliere le manifestazioni di volontà degli altri componenti della Commissione provinciale di Palermo in stato di libertà in ordine alle modalità esecutive della strage medesima, per come riferito da Salvatore Cancemi, che unitamente a Raffaele Ganci, aveva manifestato la propria immediata disponibilità nei pressi del cantiere di Piazza Principe di Camporeale, ove avvenne l'incontro con il citato emissario.

*

Handwritten signature and initials, possibly 'S' and 'B', in black ink.

IL MANDAMENTO DI SAN GIUSEPPE IATO

-Brusca Bernardo e Brusca Giovanni-

Ad avviso della Corte d'Assise risultava provata in modo incontrovertibile, alla luce delle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi nel corso del processo, ivi compreso il di lui figlio Giovanni, la carica di capomandamento di San Giuseppe Iato, anche all'epoca della strage di Capaci, in capo a Bernardo Brusca, per il quale tale ruolo era stato accertato processualmente nel maxiprocesso di Palermo.

Doveva, pertanto, ritenersi provata, alla stregua dei criteri in precedenza indicati, la concorrente responsabilità morale di Bernardo Brusca per avere partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, ai quali il figlio Giovanni, suo sostituto nel mandamento, aveva fornito anche un diretto e relevantissimo contributo materialmente provocando con le sue stesse mani l'esplosione della carica, allorquando transitò il corteo di vetture blindate con a bordo il dr Falcone.

Per quanto atteneva a quest'ultimo, di cui si era accertato in base alle convergenti dichiarazioni dei propalanti, il ruolo di reggente del mandamento in questione in sostituzione del padre detenuto, era innegabile che la sua adesione alla proposta del Riina di partecipare all'organizzazione dell'attentato di Capaci, data la qualità da questi rivestita, aveva avuto un effetto rafforzativo della determinazione volitiva del Riina stesso.

*



IL MANDAMENTO DI SANTA MARIA DI GESÙ

-Aglieri Pietro e Greco Carlo-

Ad avviso dei primi giudici, le risultanze processuali evidenziavano, nell'ambito del mandamento denominato di S. Maria di Gesù o della Guadagna, un ruolo di direzione svolto in modo collegiale da Pietro Aglieri e Carlo Greco.

Sebbene il Brusca avesse dichiarato che tale privilegio era venuto a cessare con la riunione tenutasi a seguito della morte del fratello dello Spera, tale indicazione era rimasta smentita da quella resa dal Cancemi, che non aveva posto un termine a tale situazione ed anzi aveva asserito che alla deliberazione dell'omicidio Lima ebbero a partecipare sia lo Aglieri che il Greco. Inoltre, neanche dalle parole del Brusca risultava una smentita alle unanimi indicazioni fornite dagli altri dichiaranti, secondo cui, sino all'epoca della strage di Capaci ed oltre, nulla era mutato di fatto nella situazione che vedeva entrambi gli imputati partecipare sostanzialmente a pari titolo alla gestione del mandamento.

Il Greco non era, quindi, il sostituto dell'Aglieri nell'accezione in cui tale termine aveva per altri mandamenti, in cui la sostituzione si attivava solo a seguito di un impedimento del capomandamento.

Per entrambi si proponeva, cioè – sia pure con diverso livello di poteri – una situazione di cogestione del mandamento analoga a quella di Riina e Provenzano per il mandamento di Corleone; situazione che aveva una sua proiezione esterna nella comune partecipazione dello Aglieri e del Greco alle decisioni che interessavano l'intera organizzazione.

In ogni caso, tale ruolo dell'Aglieri e del Greco comportava una corresponsabilità di entrambi gli imputati a titolo di concorso morale nella deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, essendo indubbio che una decisione di tale rilevanza non sarebbe mai stata assunta dallo Aglieri senza il concorso della volontà del Greco, così come era evidente che se tra i due si fosse verificata su tale questione, che si inquadrava nella più ampia strategia stragista di cui si è detto, una difformità di vedute, essa avrebbe certamente avuto all'esterno una proiezione di proporzioni tali

da non poter sfuggire alla conoscenza di quegli associati che dopo la strage rimasero nell'ambito di Cosa Nostra per un periodo di tempo consistente, prima di essere tratti in arresto e di iniziare la loro collaborazione con la giustizia. Pertanto, il comportamento tenuto dallo Aglieri e dal Greco, consultati dal Biondino in ordine all'opportunità di attuare la strage di Capaci, aveva quantomeno rafforzato nel Riina la sua determinazione a compiere l'attentato per cui è processo.

*

A handwritten signature or set of initials, possibly 'A G', written in black ink.

IL MANDAMENTO DI VILLABATE

-Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe-

Salvatore Montalto aveva ottenuto la carica di rappresentante della famiglia di Villabate, paese di cui era originario, in ricompensa dei servizi prestati al gruppo del Riina durante la guerra di mafia, operando dall'interno della famiglia retta dallo Inzerillo alla quale era affiliato. Ma la gratitudine del Riina non si era fermata lì, perché nel 1983, allorché era stata riorganizzata Cosa Nostra dopo il prevalere dello schieramento corleonese, e cioè in epoca successiva a quella cui risalgono le conoscenze del Buscetta, il Montalto era assunto alla carica di capomandamento, che prima era rivestita dal rappresentante della famiglia di Bagheria, come attestavano in modo inequivocabile le convergenti dichiarazioni dei collaboranti escussi in prime cure. Costoro aveva indicato in Giuseppe Montalto, figlio di Salvatore, il sostituto del padre durante la detenzione di quest'ultimo, arrestato in data 12 gennaio 1991.

Osservavano i primi giudici che non spiegava alcuna efficacia ostativa alla nomina di Montalto Salvatore a capomandamento di Villabate nel gennaio del 1983 il suo stato di detenzione dal 7 novembre 1982 sino all'11 dicembre 1990, allorché era stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, poiché non vi era alcuna incompatibilità tra lo stato di custodia cautelare, sempre di carattere provvisorio e la nomina alle più alte cariche associative di affiliati che, se detenuti, venivano rappresentati dal sostituto.

Giuseppe Montalto, poi, era rimasto detenuto solo nel periodo compreso tra il 18 maggio e l'8 giugno 1982, allorché aveva usufruito della sospensione condizionale della pena, per cui nessun ostacolo si era frapposto alla sua designazione a detta carica.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, secondo i primi giudici, doveva ritenersi accertato che il sostituto di Salvatore Montalto, detenuto, era figlio Giuseppe, libero all'epoca della strage; che all'interno del carcere di Spoleto, come si è già evidenziato con riferimento al Calò ed al Gambino, il Montalto aveva avuto

numerose possibilità di contatti con gli altri capimandamento detenuti; che pertanto aveva partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, di cui doveva rispondere a titolo di concorso morale per avere rafforzato, nella sua qualità di componente della Commissione provinciale di Palermo, competente per tale decisione, il proposito criminale del Riina.

Del pari di tali reati doveva rispondere a titolo di concorso morale Montalto Giuseppe, che nella sua qualità di sostituto era stato contattato dal Biondino – che si era occupato di informare coloro che reggevano i mandamenti in stato di libertà della predetta proposta del Riina – e che aveva poi trasmesso e garantito la manifestazione di volontà del padre, fornendo così un contributo causale al formarsi della volontà del predetto organo collegiale in merito all'attuazione della strage di Capaci.

*



IL MANDAMENTO DI BELMONTE MEZZAGNO


-Spera Benedetto-

Ad avviso dei primi giudici, le convergenti, specifiche dichiarazioni dei soggetti affiliati a Cosa Nostra sino all'epoca della strage di Capaci dimostravano con certezza che Benedetto Spera aveva assunto la carica di capomandamento di Belmonte Mezzagno, che prendeva il nome della famiglia di cui il predetto imputato era rappresentante, dopo la morte di Pietro Ocello, capo della famiglia di Misilmeri e del mandamento omonimo che ricomprendeva anche la famiglia di Belmonte Mezzagno.

Al riguardo, infatti, deponevano le indicazioni di Anzelmo, Brusca, Cancemi, Ganci e Di Matteo, due dei quali (Cancemi e Brusca) erano componenti della Commissione provinciale nella qualità di sostituti dei rispettivi capimandamento. Costoro, avevano evidenziato come i contrasti interni a quel territorio, da cui potevano aver tratto origine gli omicidi del fratello dello Spera e dello Ocello, avevano visto il Riina e gli altri membri della Commissione schierati dalla parte del primo, che anzi era stato innalzato dalla carica di rappresentante della famiglia di Belmonte Mezzagno a quella di capomandamento.

La circostanza che lo Spera venne visto dal Brusca e dal Cancemi alle riunioni della Commissione di Palermo del 1991 e del 1992 in cui si era discusso delle avvenute uccisioni dell'Ocello e del fratello dello Spera non doveva indurre a ritenere che la sua partecipazione a dette riunioni fosse limitata ai casi che potevano interessare il suo mandamento, posto che quelle riunioni erano state a carattere più allargato. Attesa, pertanto, l'accertata qualità di capomandamento dello Spera all'epoca della strage di Capaci ed il suo stato di libertà, per i criteri sopra evidenziati, risultava provata la sua responsabilità in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale, avendo egli partecipato alla deliberazione della strage, rafforzando con il suo comportamento la determinazione volitiva del Riina.

*



IL MANDAMENTO DI PARTINICO

-Geraci Antonino-

La qualità di capomandamento di Partinico di Geraci Antonino, legato alla fazione corleonese, era stata processualmente accertata nel maxiprocesso di Palermo e la Suprema Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992.

Nell'ambito del presente processo la permanenza della predetta qualità del Geraci sino all'epoca della strage di Capaci si ritraeva, ad avviso dei primi giudici, dalle convergenti dichiarazioni rese in proposito da Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Matteo, cui il Geraci era stato presentato da Vincenzo Di Giorgio, uomo d'onore della famiglia di Partinico, Ganci e La Barbera, che aveva conosciuto personalmente il Geraci, essendosi recato da lui insieme a Giovanni Brusca, e Gaspare Mutolo.

Essendo stata, pertanto, accertata sia la qualità di capomandamento del Geraci all'epoca della strage di Capaci sia il suo stato di libertà, per i criteri sopra evidenziati risultava sicura la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale, avendo egli partecipato alla deliberazione della strage, rafforzando con il suo comportamento la determinazione volitiva del Riina.

*



IL MANDAMENTO DI BRANCACCIO

-Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe e Graviano Filippo-

I primi giudici pervenivano all'esclusione della penale responsabilità di Giuseppe Lucchese in ordine alla strage di Capaci, alla stregua della ricostruzione delle vicende interne del mandamento di Brancaccio, denominato anche di Ciaculli dal nome della famiglia che lo aveva governato per anni, quando rappresentante della medesima era stato Greco Michele inteso "il papa". A tal fine passavano in rassegna le dichiarazioni rese dai collaboranti inseriti in Cosa Nostra all'epoca della strage di Capaci per verificare chi effettivamente gestisse in quel periodo detto mandamento pervenendo alla conclusione che tale ruolo andava attribuito ai germani Giuseppe e Filippo Graviano.

Alla stregua delle predette emergenze processuali poteva, secondo i primi giudici, ritenersi accertato che il Lucchese era stato nominato reggente del mandamento in questione in una situazione particolare che sconsigliava ai vertici di Cosa Nostra il ricorso alle elezioni per la nomina del capomandamento, dato il clima di sospetto nei confronti degli affiliati di quel territorio che potevano essere rimasti coinvolti nel complotto di Giuseppe Greco, "Scarpuzzedda", prima e di Vincenzo Puccio poi. La carica di reggente secondo le regole dell'associazione era però conferita a titolo provvisorio, a differenza delle cariche elettive e, pertanto, non veniva conservata durante la detenzione di colui il quale la rivestiva, che nel caso del Lucchese aveva avuto inizio in data 1° aprile 1990, per come risultava dalla nota in atti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

La persona prescelta per la sostituzione del Lucchese nella carica di reggente non apparteneva alla sua famiglia, quella di Ciaculli, così come sarebbe avvenuto qualora fosse stato sostituito un capomandamento impedito, bensì a quella di Brancaccio. Pertanto, benché il Lucchese durante la detenzione non avesse di certo perduto il suo prestigio ed era stato anche in grado di avanzare autorevolmente delle richieste ed entro certi limiti anche di impartire degli ordini, come dimostravano le dichiarazioni del Drago, del Marchese e del Di Filippo, lo stesso non era più un com-

ponente della Commissione provinciale all'epoca della strage di Capaci e non aveva, quindi, titolo ad essere interpellato in ordine alla delibera di tale crimine.

Il Lucchese, pertanto, veniva mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

*

Le citate risultanze processuali evidenziavano, per converso, che la reggenza del mandamento era stata affidata prima a Benedetto Graviano, e poi, constatata l'inidoneità dello stesso, ai suoi due fratelli Giuseppe e Filippo.

Al riguardo si osservava che le indicazioni fornite dalle persone esaminate non avevano consentito di accertare se la regola della unicità della figura del capomandamento valesse o meno anche per quella del reggente, cosa della quale doveva dubitarsi alla stregua di alcune deposizioni acquisite in atti. Tale questione, tuttavia, non appariva rilevante poiché, a prescindere dal fatto che la carica formale di reggente sussistesse in capo al solo Giuseppe Graviano, doveva ritenersi comunque accertato, in base alle convergenti e puntuali dichiarazioni dei collaboranti, che entrambi i predetti fratelli Giuseppe e Filippo Graviano provvedevano alla gestione del mandamento e partecipavano insieme alle riunioni della Commissione di Palermo, analogamente a quanto accadeva per Aglieri e Greco.

Pertanto entrambi i fratelli Graviano avevano partecipato sia alla riunione in cui era stato deciso l'omicidio Lima e la strategia di eliminazione di coloro che rappresentavano un immediato pericolo per l'organizzazione, come il giudice Falcone, sia alla deliberazione in cui era stato esaminato, su informazione del Biondino, il progetto da eseguire a breve di uccidere il predetto magistrato con ordigno esplosivo sull'autostrada che da Punta Raisi conduce a Palermo.

Non era, infatti, seriamente ipotizzabile, alla stregua delle predette emergenze processuali, che Filippo Graviano fosse stato tenuto dal fratello Giuseppe estraneo ad una decisione di tale rilevanza, apparendo, invece, certo che il loro atteggiamento ai fini della deliberazione della strage fosse stato adottato di comune accordo.

Giuseppe Graviano e Filippo Graviano dovevano quindi rispondere a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi, in quanto il loro comportamento aveva avuto un effetto quanto meno rafforzativo della determinazione volitiva del Riina, non essendosi essi dissociati da tale proposta nelle uniche forme in cui il dissenso avrebbe avuto rilievo giuridico.

*



IL MANDAMENTO DI PAGLIARELLI

-Motisi Matteo-

La qualità di capomandamento di Pagliarelli da parte di Motisi Matteo all'epoca della strage di Capaci emergeva dalle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese da Anzelmo, Cancemi, Di Matteo, Ganci, tutti liberi ed ancora inseriti in Cosa Nostra nel citato periodo.

Tale significativo dato probatorio non risultava smentito da alcuna diversa emergenza processuale, tale non potendosi ritenere il fatto che il Ganci avesse indicato Antonino Rotolo quale sostituto del Motisi e persona che di fatto reggeva il mandamento e che anche il Mutolo avesse fornito indicazione analoga. Tale circostanza, spiegabile con l'età avanzata del Motisi, che comunque partecipava alle riunioni di Commissione, non aveva comportato, infatti, una destituzione dell'imputato dalla carica rivestita di capomandamento. Pertanto, il Motisi era il soggetto cui competeva il potere decisionale in ordine alla strage di Capaci e che il Biondino aveva consultato per conto del Riina, una volta che si decise di dare esecuzione all'azione stragista.

Era, pertanto, valido nei confronti del Motisi, in stato di libertà all'epoca della strage per cui è processo, il criterio di attribuzione della responsabilità per il quale egli doveva rispondere a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi.

*

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'A', written in black ink.

IL MANDAMENTO DI RESUTTANA

-Madonia Francesco-

La qualità di capomandamento di Resuttana di Francesco Madonia all'epoca della strage di Capaci risultava in modo certo dalle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi, così come era provato che lo stesso era stato tra coloro che avevano risentito maggiormente gli effetti negativi della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 80 del 1982 che aveva annullato la sua assoluzione per gli omicidi di Boris Giuliano e Giuseppe Di Cristina, riconoscendone la qualità di capomandamento e di persona assai vicina al Riina, al quale aveva offerto un notevole apporto nella guerra di mafia.

Tuttavia i primi giudici rilevavano che il Madonia era stato ininterrottamente detenuto dal 6 maggio 1987 e che, a differenza degli altri capimandamento che si trovavano in tale situazione, non vi era alcun suo sostituto che risultava imputato in questo processo. Circostanza questa che doveva ricondursi ad un'obiettiva carenza delle fonti probatorie in ordine all'esistenza di un sostituto del Madonia all'epoca della strage di Capaci.

Ed, invero, l'indicazione di una persona che rivestisse tale ruolo dopo l'arresto dei figli del Madonia Antonino e Salvo, già detenuti all'epoca della strage, era stata fatta in termini assai generici da Mutolo, Ganci Calogero, Ferrante e Anzelmo, i quali avevano parlato di tale Francesco Di Trapani, che secondo il Mutolo sarebbe poi deceduto, senza peraltro fornire indicazioni più precise in ordine al periodo in cui lo stesso avrebbe svolto tale attività di sostituto.

Peraltro, dagli atti processuali non emergevano indicazioni certe in ordine alla persona del Di Trapani ed al fatto che lo stesso fosse in vita ed in stato di libertà all'epoca della strage di Capaci.

In tale situazione probatoria, sussistendo carenza probatoria in ordine all'esistenza di un sostituto del Madonia all'epoca dei fatti per cui è processo e, quindi, in ordine all'applicabilità del criterio di attribuzione della responsabilità adottato per i capimandamento detenuti, l'imputato veniva mandato assolto dalle imputazioni ascrit-

tegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito.

*

A handwritten signature or set of initials, possibly 'R2', written in black ink. The first part is a stylized 'R' with a horizontal stroke, followed by a vertical line and a small hook.

IL MANDAMENTO DI GANGI - S. MAURO CASTELVERDE

-Farinella Giuseppe-

Ad analoghe conclusioni assolutorie pervenivano i primi giudici avuto riguardo a Giuseppe Farinella, nonostante fosse emersa, dalle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese da Di Matteo, Cancemi, Ganci, Anzelmo e Di Carlo, la sua qualità di capomandamento, all'epoca della strage di Capaci, di Gangi-San Mauro Castelverde, territorio geograficamente ricadente nella provincia di Messina, ma ricompreso per Cosa Nostra nell'ambito di competenza della Commissione di Palermo.

Il Farinella, infatti, era detenuto dal marzo del 1992 in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 dell'Ufficio istruzione di Termini Imerese del 20 marzo 1992 e, quindi, da epoca anteriore a quella in cui risultava essere stata effettuata dal Biondino, per conto del Riina, la consultazione dei capimandamento liberi in ordine al progetto di strage, e non era stata provata l'esistenza di un suo sostituto che potesse provvedere ad informarlo di tale progetto affinché esprimesse la sua volontà.

Per altro, l'accertata partecipazione all'esecuzione della strage del Rampulla, non implicava affatto una manifestazione di volontà del Farinella adesiva al progetto delittuoso, poiché doveva ritenersi accertato che il citato Rampulla, originariamente affiliato alla famiglia di Mistretta, ricadente nel territorio del mandamento del Farinella, era transitato nella famiglia di Cosa Nostra di Caltagirone, della quale aveva assunto la carica di vice rappresentante, rientrando, quindi, nel territorio retto da Benedetto Santapaola.

Non essendo, quindi, verosimile che il Rampulla appartenesse contemporaneamente ad entrambe le famiglie mafiose, doveva ritenersi il Farinella del tutto estraneo alla partecipazione del Rampulla alla strage di Capaci.

Pertanto, ad avviso dei primi giudici, in mancanza di una prova sufficiente a dimostrare in modo certo che il Farinella fosse stato consultato sull'attuazione della strage di Capaci, si imponeva la sua assoluzione da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..

*

IL MANDAMENTO DI CACCAMO

-Giuffré Antonino-

In ordine alla qualità di capomandamento di Caccamo in capo a Giuffré Antonino all'epoca della strage di Capaci sussistevano, ad avviso dei primi giudici, indicazioni tra loro contrastanti che rendevano incerta la prova della qualità di capomandamento in capo al Giuffré, che tra l'altro dal 21 marzo 1992 e sino al 9 gennaio 1993 era rimasto detenuto in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 dell'Ufficio Istruzione di Termini Imerese del 20 marzo 1992, sicché anche sotto questo profilo la eventuale carica di sostituto ricoperta dallo Intile, che peraltro era ancora in vita ed in stato di libertà all'epoca della strage di Capaci, non gli avrebbe dato titolo ad interloquire in ordine all'attuazione della strage per cui è processo. Il Giuffré, pertanto, veniva mandato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

*



IL MANDAMENTO DI BOCCADIFALCO

-Buscemi Salvatore e La Barbera Michelangelo-

Convergenti ed inequivocabili emergenze processuali evidenziano che il mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano, all'epoca della strage di Capaci, era retto da Salvatore Buscemi, quale capomandamento, e da Michelangelo La Barbera, quale sostituto.

Il Buscemi, detenuto dal 3 maggio 1988, nell'ambito del maxiprocesso di Palermo avendo riportato una condanna definitiva per reati associativi, aveva tuttavia la possibilità di essere informato e di comunicare all'esterno la sua volontà in ordine all'attentato di Capaci. Infatti, presso il carcere di Pesaro, dove era rimasto detenuto dal 16 novembre 1991 al 23 ottobre 1992, l'imputato aveva ricevuto regolarmente le visite del fratello Antonino.

Inoltre, il Buscemi poteva avvalersi di un sostituto di grande esperienza ed assai legato al Riina, e cioè Michelangelo La Barbera, cui competeva il compito di comunicare al suo capo il progetto di attentato del Riina, di raccoglierne la volontà e di manifestarla agli altri componenti della Commissione.

Tuttavia, pur sussistendo per il Buscemi le condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale per la strage di Capaci, ad avviso dei primi giudici, emergevano dagli atti processuali altri elementi di segno contrario che facevano venir meno la ragionevole certezza che l'imputato avesse partecipato alla deliberazione dei reati per cui è processo.

Al riguardo si osservava che il progettato attentato in danno del giudice Falcone era inserito in una più ampia strategia di cui il primo atto era costituito dall'omicidio Lima. Tale strategia era stata delineata in modo chiaro sin dalla riunione tenutasi dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992. Ma proprio l'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima non doveva rappresentare un atto consono ai desideri del Buscemi, che, per come emergeva dalle precise indicazioni fornite in proposito dal Cancemi, era colui che personalmente e tramite il fratello Antonino aveva diretto accesso al Lima per ottenerne i favori.

Il Cancemi in proposito aveva plasticamente riferito che “Lima l’avevano nelle mani..” Nino Buscemi e Salvatore Buscemi, capomandamento di Boccadifalco. Peraltro, il Buscemi, a differenza di numerosi altri capimandamento, non aveva particolari motivi di doglianza né nei confronti di Lima, né per l’esito del maxiprocesso, avendo riportato una condanna per il solo reato associativo e non anche per le altre più gravi imputazioni per le quali era stato rinviato a giudizio. Pertanto, l’omicidio Lima non solo non rispondeva agli interessi del Buscemi, ma poteva anzi ritenersi contrastante con tali interessi, visti i suoi legami diretti con il predetto uomo politico e la possibilità di ottenere dallo stesso favori non estensibili alla globalità dei consociati più in vista.

In tale situazione poteva seriamente dubitarsi del fatto che il Buscemi condividesse la strategia proposta dal Riina; strategia di cui l’omicidio Lima e l’attentato a Giovanni Falcone rappresentavano due facce della stessa medaglia.

L’eventuale dissenso del Buscemi, per comportare una effettiva esclusione delle responsabilità a titolo di concorso morale, avrebbe dovuto assumere il carattere di una dissociazione dall’organizzazione criminale e l’abbandono della carica ricoperta. Tuttavia, mentre per il capomandamento in stato di libertà una tale situazione sarebbe stata immediatamente percepita all’esterno e riferita dai collaboranti, il discorso era diverso per il capomandamento detenuto, i cui canali di comunicazione verso l’esterno erano gestiti dal sostituto, che si avvaleva delle persone che avevano diritto al colloquio in carcere con il detenuto stesso.

Per escludere quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio che il Buscemi avesse nettamente espresso il proprio dissenso dall’esecuzione della strage occorrerebbe in questo caso che vi fosse la dimostrazione che il La Barbera non potesse manifestare all’esterno altra volontà che quella del proprio capomandamento detenuto. Ma il La Barbera, oltre ad essere un sostituto di particolare autorevolezza, doveva avere la precisa consapevolezza che il Buscemi, ove avesse espresso una volontà contraria, lo avrebbe fatto in quanto portatore di interessi personali (i suoi rapporti diretti con Lima) non conformi a quelli generali degli altri componenti della Commissione,

sicché il Buscemi stesso non avrebbe avuto alcuna speranza, qualora ne avesse avuto la volontà, di ottenere la sconfessione del suo sostituto che avesse operato in senso difforme dalle sue indicazioni in occasione della delibera della strage.

Non potendosi, pertanto, escludere, per le considerazioni suesposte che il Buscemi avesse espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all'attuazione della strage e che esso fosse stato infedelmente veicolato dai canali di riferimento, i primi giudici, mandavano assolto l'imputato dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

*

A conclusioni opposte, invece, pervenivano in primi giudici nei confronti di La Barbera Michelangelo.

Dell'imputato, infatti, era certa la partecipazione alla riunione in cui era stata deliberata, dopo la sentenza della Corte di Cassazione più volte menzionata, l'attuazione della strategia che prevedeva l'immediata uccisione dell'on. Lima, ritenuto incapace di continuare ad assolvere alle funzioni di assicurare la sostanziale impunità dei vertici di Cosa Nostra, nonché la successiva eliminazione di chi, come il giudice Falcone, rappresentava per la stessa un incombente pericolo. Essendo in stato di libertà, il La Barbera, dopo l'omicidio Lima, era poi stato consultato dal Biondino per conto del Riina sulla proposta di uccidere il magistrato mediante ordigno esplosivo sul tratto autostradale Punta Raisi-Palermo: progetto per il quale non aveva certamente espresso nella sua qualità di rappresentante del mandamento di Boccadifalco in seno alla Commissione un dissenso giuridicamente rilevante, sicché aveva rafforzato la determinazione volitiva del Riina.

Il fatto che il La Barbera non avesse partecipato, personalmente e con affiliati del suo mandamento, all'esecuzione della strage non poteva costituire di per sé circostanza sufficiente ad escludere la colpevolezza dello stesso, a titolo di concorso morale, secondo i criteri di attribuzione della responsabilità già sopra evidenziati.

Del resto l'atteggiamento di colpevole condivisione della strategia stragistica voluta dal Riina anche per l'eliminazione del dr Falcone era provata non solo dal ruolo

preminente che La Barbera aveva continuato a rivestire nell'organizzazione anche dopo l'attentato di Capaci, alla luce dalle dichiarazioni di tutti i collaboranti ancora in libertà all'epoca, ma anche dalla sua partecipazione all'incontro nel quale circa un mese dopo la strage il Riina aveva festeggiato in casa del Guddo con un brindisi, insieme a Cancemi, Ganci Raffaele, Biondino, Bagarella ed appunto il La Barbera, la riuscita del barbaro crimine.

Pertanto, alla stregua di tali elementi probatori, veniva affermata la penale responsabilità del La Barbera a titolo di concorso morale in ordine a tutti i reati ascrittigli.

§

A handwritten signature or set of initials, possibly 'LJ', written in black ink.

LA COMMISSIONE REGIONALE

La competenza della Commissione regionale in ordine alla deliberazione degli omicidi eccellenti aveva trovato ampia conferma nelle convergenti propalazioni dei dichiaranti che ne avevano tracciato l'evoluzione storica di tale organismo sin dalle origini. Ci si riferisce alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, Antonino Calderone e Francesco Di Carlo, i quali, per le esperienze maturate in Cosa Nostra, avevano tracciato con sufficiente nitidezza le vicende interne che avevano giustificato il nascere di tale organismo sovraordinato alle singole commissioni provinciali.

In particolare, il Buscetta aveva asserito che la Commissione regionale, di cui non aveva conoscenza diretta, era stata costituita tra i rappresentanti delle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Catania per trattare le questioni che esulavano dall'ambito provinciale per interessare i territori di più province.

Più precise e puntuali, perché derivanti da una conoscenza diretta dell'organismo, di cui il fratello Giuseppe era stato anche segretario-coordinatore per qualche tempo, erano state le dichiarazioni rese al riguardo da Antonino Calderone.

Quest'ultimo, infatti, aveva riferito che la Commissione regionale era stata istituita nel 1975 per evitare il ripetersi di iniziative isolate di affiliati a Cosa Nostra, come quella adottata da Michele Cavataio con l'autobomba che aveva provocato l'uccisione di alcuni militari nel 1963, i cui effetti negativi si erano ripercossi sull'intera organizzazione in tutte le province dell'Isola in cui essa era presente, poiché la reazione dello Stato aveva portato all'arresto di numerosi esponenti mafiosi, anche di vertice, ed allo scioglimento delle famiglie. Si era, quindi, stabilito, dopo che le varie famiglie mafiose si erano riorganizzate, di istituire un organismo collegiale, posto al vertice dell'organizzazione, con competenza a trattare le questioni di interesse generale, tra cui gli omicidi degli uomini delle istituzioni, affinché i rappresentanti delle varie province in cui esistevano famiglie di Cosa Nostra partecipassero alla decisione, assumendosene la correlativa responsabilità.

Il primo coordinatore di tale organismo era stato Giuseppe Calderone, fratello del collaborante, rappresentante della famiglia di Catania, eletto con i voti di cinque

rappresentanti provinciali sui sei esistenti, poiché il rappresentante di Trapani aveva inteso votare per Bernardo Provenzano, pur non essendo questi un componente della Commissione regionale.

Componenti di tale organismo erano stati inizialmente, oltre a Giuseppe Calderone per Catania, Giuseppe Di Cristina per Caltanissetta, Giuseppe Settecase per Agrigento, Gaetano Badalamenti per Palermo, Nicola Buccellato per Trapani e Giovanni Mongiovi per Enna.

Le successive dinamiche interne alla provincia di Palermo, con la frattura tra la fazione dei corleonesi e quella contrapposta facente capo al gruppo Bontade-Inzerillo, avevano avuto ripercussioni anche sul funzionamento e sulla composizione della Commissione regionale. Rappresentante di Palermo, dopo l'espulsione da Cosa Nostra del Badalamenti, era stato nominato Michele Greco, manovrato dai corleonesi, che aveva anche assunto la carica di coordinatore della Commissione regionale. In questo periodo era stato ucciso a Palermo il colonnello Russo senza che fosse stata consultata la predetta Commissione. Ciò aveva provocato la reazione del Di Cristina e del Calderone, che avevano contestato al Greco di essere un burattino in mano ai corleonesi, per non aver assunto alcuna iniziativa a fronte di una palese violazione da parte di questi ultimi delle regole dell'organizzazione e per aver recepito passivamente la provocatoria affermazione del Riina, secondo cui per "uccidere gli sbirri" non occorreva l'autorizzazione di alcuno.

In realtà anche nella Commissione regionale erano ormai contrapposte le due citate fazioni che vedevano schierati il Di Cristina, il Calderone ed il Settecase contro la fazione corleonese, cui appartenevano gli altri membri, compreso il coordinatore della Commissione. Tale contrapposizione si era risolta con l'uccisione di tutti e tre i componenti sopra indicati prima ancora che scoppiasse a Palermo la guerra di mafia.

I corleonesi avevano, quindi, sostituito con persone di loro fiducia i rappresentanti uccisi, ed in particolare a Caltanissetta, dopo un periodo di reggenza, era stato no-

minato Giuseppe Madonia, a Catania prima Salvatore Ferrera e poi Giuseppe Ferrera, ad Agrigento Carmelo Colletti, il cui vice era Antonio Ferro.

Il Di Carlo da parte sua aveva fornito per conoscenza diretta alcune indicazioni su tale organismo, riferendo che la Commissione regionale, già preesistente alla prima guerra di mafia degli anni '60, era stata ricostituita agli inizi degli anni '70, dopo che erano tornati in libertà la maggior parte degli imputati del processo di Catanzaro.

Rientrava nella competenza della Commissione la deliberazione di quegli omicidi eccellenti che potevano produrre conseguenze per la reazione dello Stato sull'intera organizzazione.

Ricordava il Di Carlo che Luciano Leggio, capo della fazione corleonese, aveva proposto nel 1975 l'uccisione di Cesare Terranova quando questi era ancora membro del Parlamento e della Commissione Antimafia per cui il Badalamenti, all'epoca ancora coordinatore della Commissione regionale, si era opposto, facendo presente che Cosa Nostra si stava appena riorganizzando dopo la repressione seguita ai fatti del 1963 e non si voleva, quindi, rischiare una nuova analoga reazione dello Stato.

Il dr Terranova era stato, pertanto, ucciso solo nel 1979, quando lo stesso aveva lasciato la carica parlamentare per tornare all'attività di magistrato a Palermo, sicché la decisione di ucciderlo aveva potuto essere adottata dalla Commissione di quella provincia, data la minore ripercussione che l'omicidio avrebbe avuto.

Il Di Carlo aveva riferito ancora di avere appreso che l'omicidio del Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella era stato deliberato con il consenso di tutte le province in cui era presente Cosa Nostra. La delibera dell'organismo regionale era stata necessaria per la carica istituzionale ricoperta dalla vittima, il cui assassinio avrebbe potuto provocare un inasprimento della legislazione e l'adozione di altre misure ai danni dell'intera organizzazione.

Riferiva ancora il Di Carlo che solitamente le delibere della Commissione regionale venivano precedute da quelle della Commissione provinciale e, se questa raggiungeva un accordo, venivano poi interessati i rappresentanti delle varie province.

A dire del collaboratore l'omicidio del colonnello Russo a Palermo era stato deciso senza consultare la Commissione regionale, perché si riteneva che il delitto non potesse comportare conseguenze negative nelle altre province. Di tale iniziativa si era però lamentato il Di Cristina, rappresentante della provincia di Caltanissetta, con Michele Greco e gli era stato risposto che non aveva titolo per venire informato di tale progetto omicidiario.

Il Di Carlo era stato ancora in grado di riferire, indicandone le località in cui erano state tenute, di alcune riunioni della Commissione regionale che egli aveva avuto l'incarico di organizzare, ivi comprese quelle in cui si era discusso delle vicende interne alla famiglia catanese di Cosa Nostra che avevano visto alcuni giovani elementi, tra cui Benedetto Santapaola, esporre le loro lamentele contro il rappresentante di quella città Giuseppe Calderone, di cui i corleonesi avevano già deciso l'eliminazione, così come avevano deciso quella del Di Cristina.

Nell'indicare la composizione della Commissione regionale, il Di Carlo aveva riferito che dopo la morte di Giuseppe Calderone, che era stato anche coordinatore della predetta Commissione, rappresentante della provincia di Catania era stato nominato Salvatore Ferrera, poi sostituito dal figlio Giuseppe, e dal 1982 da Benedetto Santapaola; nella provincia di Enna era stato rappresentante tale Mongiovi, poi sostituito da altra persona di cui egli non ricordava il nome; nella provincia di Caltanissetta era stato rappresentante il Di Cristina e successivamente Giuseppe Nasca e ancora dopo Giuseppe Madonia; per Agrigento era stato rappresentante prima Giuseppe Settecase, poi Carmelo Colletti, e, dopo la sua morte, Giuseppe Di Caro e, dai primi anni '90, essendo morto anche quest'ultimo, gli era subentrato Antonino Ferro; per Trapani, dopo il Buccellato, era stato nominato Francesco Messina Denaro, cui era succeduto per motivi di anzianità Mariano Agate; per Pa-

lermo, infine, era stato rappresentante e coordinatore Michele Greco e successivamente Salvatore Riina.

A tal riguardo il collaboratore aveva evidenziato che nonostante l'indubbia maggiore autorevolezza del Riina rispetto agli altri componenti della Commissione regionale, gran parte dei quali doveva la sua carica alla fiducia che il capo di Cosa Nostra riponeva nei loro confronti, tuttavia quest'ultimo era assai attento al rispetto delle regole e voleva sempre assicurarsi il consenso dei capi provincia prima di intraprendere iniziative di un certo rilievo.

*

Unitamente alle indicazioni fornite da coloro che avevano una conoscenza dell'evoluzione della Commissione regionale sin dalle origini, venivano esaminate dai primi giudici le dichiarazioni rese dai collaboranti che erano affiliati a Cosa Nostra all'epoca della strage per cui è processo.

Sull'argomento l'Anzelmo aveva dichiarato di aver appreso dal suo capomandamento Raffaele Ganci che la Commissione regionale aveva competenza decisionale in ordine alle questioni più rilevanti che interessavano l'intera organizzazione. Tra l'altro, il dichiarante aveva indicato la decisione adottata da tale organismo di sostenere il Partito Socialista alle elezioni politiche del 1987 ed aveva fatto presente che gli assassini di Carmelo Colletti erano stati puniti con la morte, benché sostanzialmente avessero motivi validi per ucciderlo, proprio perché avevano violato la regola che imponeva l'autorizzazione del predetto organo per l'omicidio di un esponente di Cosa Nostra di quel livello.

Sulla composizione di tale organismo l'Anzelmo aveva riferito che ne facevano parte i rappresentanti di tutte le province in cui era presente Cosa Nostra, e cioè Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania, ed in particolare il Riina per Palermo, Francesco Messina Denaro per Trapani, Antonio Ferro per Agrigento, Giuseppe Madonia per Caltanissetta e Benedetto Santapaola per Catania, mentre non era stato in grado di indicare il rappresentante di Enna.

Giovanni Brusca aveva dichiarato che la Commissione regionale era un organismo posto al di sopra della Commissione provinciale, secondo le regole, che però non sapeva dire se effettivamente rispettate, competente per tutte le questioni più rilevanti dell'organizzazione, compresi gli omicidi eccellenti. Tale organismo era composto dai rappresentanti delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania e precisamente dal Riina per Palermo, Francesco Messina Denaro per Trapani, Giuseppe Madonia per Caltanissetta ed Enna e Benedetto Santapaola come reggente per Catania, sostituito, come si vedrà più dettagliatamente dal fratello Santapaola Salvatore.

Il Cancemi aveva dichiarato che la Commissione regionale aveva competenza a decidere sulle questioni più importanti che potevano avere ripercussioni sull'intera organizzazione, al di là dell'ambito provinciale, e che il Riina era stato rispettoso di tali regole di competenza per i periodi temporali di sua diretta conoscenza, e cioè quelli più recenti.

Aveva riferito ancora il Cancemi che detto organo era composto dai rappresentanti di tutte le province della Sicilia in cui era presente Cosa Nostra, ed in particolare dal Riina per Palermo, Agate (con le contraddizioni di cui si dirà successivamente) per Trapani, Ferro per Agrigento, Santapaola per Catania, mentre non era stato in grado di indicare il rappresentante della provincia di Enna.

Secondo il Di Matteo, che sul punto aveva reso dichiarazioni piuttosto confuse, la Commissione regionale era costituita dai rappresentanti delle province in cui esisteva Cosa Nostra, e cioè Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Catania ed il suo compito era quello di consentire alla provincia di Palermo di venire a conoscenza delle questioni che riguardavano le altre province affinché venisse presa una decisione comune.

Di rilievo del tutto marginale erano le indicazioni fornite dal Ferrante in ordine all'esistenza della Commissione regionale e quelle rese da Calogero Ganci, che aveva dichiarato di aver chiesto al padre mentre era detenuto dell'esistenza di tale


organo ricevendo in risposta che si trattava del sistema di rapporti tra le varie province in cui esisteva Cosa Nostra.

Gioacchino La Barbera aveva asserito di non sapere nulla circa l'esistenza della Commissione regionale e di essere in grado di dire solo che tra le province di Palermo e quelle di Trapani e Catania esistevano frequenti contatti tra affiliati a Cosa Nostra.

Leonardo Messina aveva riferito che la Commissione regionale di Cosa Nostra era costituita tra i rappresentanti delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania per decidere sulle questioni più rilevanti – che superavano l'ambito territoriale di ciascuna provincia, all'interno della quale operavano le singole commissioni provinciali – nonché per guidare e coordinare le attività delle varie province.

Il collaborante aveva dichiarato di aver saputo che la Commissione regionale si era riunita in occasione dell'omicidio del sindaco Lipari di Castelvetro e per l'omicidio del giudice Antonino Saetta, oltre che per la strage di Capaci. Aveva aggiunto ancora il collaborante che il rappresentante provinciale veniva eletto dai capimandamento di ogni provincia, unitamente ad uno o più consiglieri, e che il rappresentante nominava poi il suo vice. Detti rappresentanti erano Mariano Agate per la provincia di Trapani, Riina per quella di Palermo, Antonio Ferro per Agrigento, Giuseppe Madonia per Caltanissetta, Salvatore Saitta per Enna e Benedetto Santapaola per Catania, tutti appartenenti alla corrente corleonese ed assai vicini al Riina.

*




LA COMMISSIONE REGIONALE E LA STRAGE DI CAPACI

Alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti, secondo i primi giudici, emergeva un quadro probatorio che consentiva di addivenire con ragionevole certezza alle seguenti conclusioni.

Dopo la crisi degli anni '60 l'esigenza di un effettivo coordinamento delle iniziative delle varie famiglie di Cosa Nostra era stata avvertita non solo all'interno della provincia di Palermo, dove erano stati costituiti dapprima un triumvirato nell'attesa che si completasse la ricostituzione di tutte le famiglie nei territori delle province e poi la nuova Commissione provinciale, ma anche da parte delle altre province della Sicilia in cui le strutture territoriali dell'organizzazione avevano risentito dell'efficace azione repressiva dell'apparato statale nei primi anni successivi alle eclatanti attività criminali poste in essere dalla cosca di Michele Cavataio e dei suoi alleati.

Al riguardo si rilevava che le coerenti, puntuali e convergenti dichiarazioni rese da Buscetta e Calderone, la cui complessiva attendibilità in materia era stata accertata nell'ambito del primo maxiprocesso di Palermo, avevano trovato conferma nelle affermazioni del Di Carlo, il cui apporto probatorio costituiva un valido ulteriore riscontro delle predette propalazioni, la cui autonomia appariva evidente, attesa la novità delle circostanze che in questo quadro unitario egli era stato in grado di inserire in modo armonico; novità che si giustificavano con il fatto che provenivano da persona che a differenza delle precedenti aveva a lungo operato a fianco del Riina e quindi nello schieramento corleonese, del quale il Buscetta ed il Calderone erano, invece, avversari.

Tutte le predette dichiarazioni evidenziano che la Commissione regionale era stata creata nella prima metà degli anni '70 proprio per rispondere a tale esigenza di coordinamento e che nel promuoverla avevano avuto un ruolo di primo piano i rappresentanti delle province di Caltanissetta e di Catania, esponenti autorevoli della mafia tradizionale, secondo cui per prosperare negli affari illeciti occorreva rifuggire dalle azioni eclatanti.



La Commissione, che era propensa agli accordi sotterranei con i personaggi delle Istituzioni pubbliche piuttosto che a ricorrere ad atti di violenza per imporre la propria volontà, guardava con sospetto e cercava di infrenare le iniziative della fazione corleonese, da sempre orientata verso le azioni cruente contro i servitori dello Stato che ardissero contrastarla, ritenendo che tali azioni avrebbero indotto gli organi statali, quanto meno nel medio periodo, dopo che si fosse placata l'onda dell'emotività, ad adottare un atteggiamento più conciliante nei confronti del fenomeno mafioso.

Era quindi evidente che, per assolvere a tali esigenze, la Commissione regionale non dovesse avere solo una competenza limitata alla trattazione degli affari che riguardavano i territori di più province, in quanto a finalità ben diversa rispondevano le riunioni di tale organo regionale, la cui competenza, come avevano confermato concordemente Calderone e Di Carlo, non poteva che riguardare in via principale le questioni di interesse comune a tutte le province in cui esistevano le espressioni territoriali di Cosa Nostra.

Sicuramente tra queste un posto di rilievo avevano le questioni riguardanti gli omicidi di personaggi che ricoprivano una carica istituzionale non limitata all'ambito provinciale, o la cui notorietà raggiungeva un ambito più vasto, sicché tali decisioni non potevano considerarsi di interesse limitato alla singola provincia, indipendentemente dal luogo in cui fosse stato eseguito l'attentato, data la più ampia incidenza dell'attività svolta dalle vittime designate e/o la prevedibile portata generale che avrebbe avuto la reazione repressiva dell'apparato statale. Se, infatti, l'esigenza che aveva fatto nascere tale organismo era quella suddetta, esso non poteva che avere una competenza adeguata alle finalità per cui era nato.

Al riguardo si citava il progettato omicidio di Cesare Terranova, allorché questi era membro del Parlamento e della Commissione Antimafia, esaminato e rigettato dalla Commissione regionale, ove ancora la fazione corleonese non aveva acquisito la maggioranza. Sempre detto organismo regionale aveva deliberato l'omicidio del Presidente della Regione Pier Santi Mattarella ed alcuni anni dopo erano state a-

dottate misure drastiche nei confronti di coloro i quali, pur avendo sostanzialmente valide ragioni, avevano ucciso Carmelo Colletti, poiché la carica di rappresentante provinciale di Cosa Nostra dallo stesso ricoperta, esigeva la delibera dell'organo a competenza territoriale più vasta.

Né, secondo i primi giudici, costituivano una smentita della sussistenza di tale regola di attribuzione di competenza alla Commissione regionale gli omicidi di importanti funzionari dello Stato eseguiti negli ultimi anni '70 e agli inizi degli anni '80, prima della guerra di mafia, senza l'autorizzazione di tale organo. Difatti, tale evenienza aveva trovato una sua precisa spiegazione nella faida interna a Cosa Nostra che già da quel periodo contrapponeva le fazioni trasversali dei corleonesi a quella del duo Bontate-Inzerillo; faida che si era estesa anche ai componenti della Commissione regionale, primi tra tutti il Di Cristina ed il Calderone, che erano stati poi eliminati nel corso dello stesso anno 1978.

L'egemonia acquisita dopo la guerra di mafia dalla fazione corleonese anche nell'ambito della Commissione regionale, lungi dal rendere superflua l'osservanza della regola costituzionale che attribuiva a questo organo la competenza a deliberare anche gli omicidi di più ampia rilevanza, rendeva assolutamente immotivata ed impensabile la violazione di tale regola da parte del Riina, massimo esponente della predetta fazione. Il Riina, per come avevano riferito tutti i collaboranti e con maggiore chiarezza degli altri il Di Carlo ed il Cancemi, che ben lo conoscevano, era assai attento a rispettare le regole di Cosa Nostra, quando queste non contrastavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari interni all'organizzazione.

Erano, pertanto, conformi al vero le convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti che, rivestendo all'epoca della strage di Capaci importanti cariche all'interno di Cosa Nostra, avevano sostenuto che anche in questo periodo le decisioni riguardanti gli omicidi eccellenti di maggiore rilievo dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della Commissione regionale, ove ciascuna provincia era titolare di un voto al pari di quella di Palermo.

Era quindi dato processuale certo quello secondo cui la decisione di uccidere il giudice Falcone rientrava nell'ambito di competenza della Commissione regionale come forse nessun'altra prima di allora, per l'elevata carica istituzionale dallo stesso ricoperta al Ministero di Grazia e Giustizia; per l'ampia sfera di incidenza della sua attività di contrasto alla mafia che valicava il confine della provincia di Palermo; per la rilevanza pubblica del personaggio; per la più ampia strategia complessiva di attacco allo Stato in cui il delitto si inseriva.

Un'ulteriore significativa conferma della strategia in cui si inseriva la strage di Capaci veniva dalle dichiarazioni, sotto questo profilo non ancora esaminate, rese da Malvagna e dall'Avola.

Il primo aveva riferito che tale delitto rientrava certamente nell'ambito di competenza della Commissione regionale, precisando che tra gli ultimi mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992 si era tenuta nella provincia di Enna una riunione cui erano intervenuti gli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui operava Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola. Nel corso di tale riunione si era deliberata una strategia con la quale – essendosi preso atto che avevano perso consistenza i precedenti rapporti dell'organizzazione con appartenenti al mondo politico-istituzionale – si abbandonava ogni remora e si muoveva un attacco deciso contro l'apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, per destabilizzarlo e crearsi nuovi spazi di trattativa.

A dire del Riina, che efficacemente aveva sintetizzato le caratteristiche di tale iniziativa, secondo quanto riferito al Malvagna da Giuseppe Pulvirenti, “si doveva prima fare la guerra allo Stato per poi fare la pace”. Era quindi necessaria non solo l'approvazione di tutte le province, ma anche il loro sostanziale contributo che doveva tra l'altro consistere nel porre in essere attentati ed intimidazioni nei confronti di coloro che nell'ambito di ogni provincia avevano mostrato di volersi opporre a Cosa Nostra. Le azioni poste in essere in ossequio a tale disegno avrebbe dovuto essere rivendicate con la sigla della “Falange armata”.

Il Pulvirenti, indicato dal Malvagna come colui dal quale aveva appreso della riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato, sia pur mostrando una notevole confusione soprattutto nell'indicazione dei partecipanti all'incontro, tuttavia aveva sostanzialmente confermato di averne parlato con il nipote Malvagna. Il Pulvirenti aveva confermato di aver riferito al nipote che a detta della riunione tenutasi nell'ennese avevano tra l'altro partecipato Riina e Santapaola; che la strategia di attacco allo Stato era stata concordata tra le organizzazioni di Palermo e Catania; che a tale disegno avrebbe contribuito anche la sua organizzazione facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco, Antonino Di Guardo, rivendicandole alla "Falange armata".

Pur essendo innegabile che le indicazioni fornite dal Pulvirenti erano state particolarmente confuse esse, ad avviso dei primi giudici, riscontravano sostanzialmente quelle del Malvagna sugli aspetti fondamentali della riunione dell'organo interprovinciale di Cosa Nostra.

*

Soffermandosi ulteriormente sulle dichiarazioni di Leonardo Messina i primi giudici ponevano il rilievo che il dichiarante aveva riferito che i vari rappresentanti provinciali si trovavano nell'Ennese da settembre-ottobre del 1991 per gettare "le basi per un nuovo progetto politico"; che tra il febbraio ed il marzo del 1992 si era tenuta una riunione, alla quale avevano preso parte tra gli altri Riina, Provenzano, Giuseppe Madonia, Salvatore Saitta, Santapaola e tale Angelo Barbero, che egli non aveva mai sentito nominare in precedenza; che nel corso di detta riunione era stata decisa l'eliminazione del magistrato.

Tale notizia gli era stata fornita da Liborio Micciché, consigliere di Cosa Nostra per la provincia di Enna, in occasione di un incontro che il Messina aveva avuto con lui presso la miniera di Pasquasia il lunedì successivo ad un controllo che il collaboratore aveva subito da parte delle forze dell'ordine un sabato sera, mentre si trovava in auto insieme a Isabella Piazza e ad altre persone in zona S. Anna di Enna e si stava recando alla discoteca Premier, ove avrebbe dovuto vedersi con il citato Mic-

ciché. Quello stesso sabato, in mattinata, il Messina era stato a casa del Micciché in compagnia di due giovani – identificati in Salvatore Lupo e Salvatore Riggi – di una cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare dei lavori in Barrafranca. Per “avere la sicurezza che non gli succedesse niente” i due si erano fatti accompagnare dal boss locale, che riservatamente gli aveva detto che quel giorno si sarebbe tenuta una riunione tra le citate persone. In casa del Micciché vi erano quel sabato anche Giovanni Monachino e Mario Potente, affiliati alla stessa famiglia del Micciché.

Il Lupo ed il Riggi Salvatore, che lavoravano per la cooperativa Clesan di San Cataldo, avevano confermato di essersi recati a casa del Micciché in compagnia del Messina; di aver chiesto al Micciché un preventivo per la fornitura di calcestruzzo; di aver poi concluso un contratto con lo stesso, intorno all’aprile-maggio del 1992, avendo verificato la convenienza di quel prezzo; di aver visto nell’abitazione del Micciché altra persona, che il Riggi aveva riconosciuto in Giovanni Monachino, e che il Messina ed il Micciché avevano avuto nella circostanza la possibilità di appartarsi in altra stanza.

Tuttavia suscitava perplessità la circostanza, evidenziata dai difensori tramite contestazione, per cui il Messina nelle dichiarazioni rese sul punto l’8 luglio del 1992 aveva asserito di non avere appreso dal Micciché quale fosse l’oggetto della predetta riunione e di averne solo intuito l’importanza, ricollegando per via deduttiva quella riunione alla deliberazione di uccidere il dr Falcone solo dopo che la strage di Capaci era stata attuata.

La predetta incertezza circa l’effettiva conoscenza da parte del Messina per il tramite del Micciché di una riunione di Commissione regionale che si sarebbe tenuta nell’Ennese il 1° febbraio 1992 per decidere l’attentato a Giovanni Falcone non consentiva, ad avviso dei primi giudici, di utilizzare questo dato quale elemento confermativo dell’avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, poiché tale elemento indiziario era privo di certezza.

*

Osservano ancora i primi giudici che la strategia elaborata nel corso della riunione di Enna, riferita dal Malvagna e dal Pulvirenti, non era finalizzata ad un'immediata operatività, quanto meno per gli attentati più eclatanti, come l'omicidio Lima e la strage di Capaci, che verosimilmente non erano stati neanche specificamente trattati, perché non sarebbe stato comunque prudente compiere azioni di quel genere in Sicilia nell'imminenza del giudizio della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, la deliberazione dei tempi e modi di quei crimini doveva essere rimandata ad un momento successivo, più vicino a quello dell'esecuzione. Tuttavia, quella riunione aveva avuto una sua particolare utilità per il Riina, in quanto gli aveva consentito di verificare il consenso di tutti i rappresentanti delle varie province ad una strategia di così ampia portata da non poter essere certo preparata ed attuata in tempi brevi, sicché il Riina ben poteva dopo aver acquisito tale consenso compiere gli ulteriori necessari passi che dovevano gradatamente portare all'esecuzione dell'omicidio Lima, prima, ed alla strage di Capaci, poi.

Una volta attenuto il consenso dei rappresentanti delle altre province in ordine a detta strategia, si osservava che il Riina non aveva alcuna ragione di non sottoporre in tempi successivi all'autorizzazione dei predetti rappresentanti, come era suo dovere in base alle regole vigenti in Cosa Nostra e di cui si era accertata l'attualità, anche il progetto della strage di Capaci, dopo che erano divenuti maturi i tempi per la sua attuazione, essendo stata emessa la citata sentenza della Corte di Cassazione.

La strategia approvata, infatti, doveva servire a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti. In tale ottica la strage di Capaci ne possedeva appieno tutte le caratteristiche, a cagione delle modalità prescelte per l'esecuzione, che dovevano porre in risalto presso l'opinione pubblica la notevole potenza offensiva di Cosa Nostra e la correlativa incapacità degli organi statali di tutelare i suoi servitori più esposti a rischio. Inoltre tale iniziativa presentava il vantaggio di eliminare uno dei più pericolosi avversari di Cosa Nostra, sicché il Riina non aveva motivo di temere di sottoporre il suo progetto strategico all'approvazione degli altri rappresentanti provinciali.

Dall'altra parte, proprio gli elevati rischi che presentava il progetto rendevano estremamente opportuno per il Riina assicurarsi che il consenso, prestato in astratto dagli altri rappresentanti provinciali, fosse esteso in concreto alla specifica attuazione della strage di Capaci, affinché tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e non potessero avanzare alcuna recriminazione nei momenti difficili della reazione repressiva dello Stato.

Tuttavia, non era necessaria, secondo i primi giudici, una ulteriore riunione della Commissione regionale, essendo sufficiente per il Riina anche una consultazione dei vari rappresentanti provinciali del tipo di quella attuata dal Biondino nei confronti dei capimandamento di Palermo. Conseguentemente per dimostrare la responsabilità penale a titolo di concorso morale dei componenti della Commissione regionale era sufficiente che l'avvenuta consultazione dei vari rappresentanti provinciali per l'esecuzione dei reati per cui è processo fosse confermata da elementi anche indiziari certi, aventi un indubbio valore sintomatico in tal senso.

*

L'adesione alla strategia stragista di affiliati ad altre province mafiose si ritraeva, ad avviso dei primi giudici, dal coinvolgimento nella fase esecutiva dell'attentato, in una famiglia di Cosa Nostra operante nella provincia di Catania e, quindi, in territorio diverso da quello controllato dalla Commissione provinciale di Palermo.

In tal senso deponiva l'accertata affiliazione di Pietro Rampulla alla famiglia di Caltagirone, ricadente nella provincia etnea, ed il ruolo rilevante dallo stesso svolto nell'esecuzione della strage di Capaci, che presupponeva, in modo inequivocabile, l'assenso prestato dal vertice della provincia catanese all'attuazione dei crimini per cui è processo.

Non era, infatti, seriamente ipotizzabile che il Rampulla venisse coinvolto nel ruolo di artificiere della strage senza il consenso del massimo esponente della predetta provincia, per la semplice ragione che tutti i collaboranti escussi avevano concordemente negato che ciò potesse avvenire secondo le regole di Cosa Nostra vigenti all'epoca della strage.

In particolare, era da escludere che il Riina, dopo aver ottenuto il consenso degli altri rappresentanti provinciali sulla strategia di attacco allo Stato, avesse omesso di assicurarsi il consenso dell'esponente di vertice della provincia catanese prima di coinvolgere un affiliato di quest'ultima nell'esecuzione di un crimine così eclatante e dal quale potevano derivare gravi conseguenze giudiziarie in primo luogo proprio per i capi di quelle organizzazioni in cui erano inseriti gli esecutori materiali della progettata strage.

Si osservava, inoltre, che anche dalla deposizione dell'Avola era emerso che i vertici della provincia di Catania e delle altre province mafiose erano stati coinvolti nella deliberazione della strage di Capaci e che le lamentele che avevano espresso il Santapaola ed il D'Agata lo stesso giorno della strage, e successivamente, non riguardavano la loro mancata preventiva informazione sulla decisione di tale crimine, bensì il fatto che essi avevano dovuto prestare tale consenso benché intimamente convinti dell'inopportunità dell'attentato compiuto.

In tale situazione era chiaro che la partecipazione del Rampulla all'esecuzione della strage rispondeva alla volontà del Riina di coinvolgere in tale crimine il vertice della provincia di Catania, nonché tutti i rappresentanti provinciali che avevano aderito alla delibera per l'esecuzione del delitto di cui dovevano rispondere a titolo di concorso morale, quanto meno sotto il profilo del rafforzamento della determinazione volitiva del Riina, in quanto non avevano preso le distanze in modo manifesto ed inequivocabile dalla proposta di quest'ultimo, non accettando neanche l'eventuale contrario deliberato della maggioranza.

Peraltro, di tali fratture all'interno di Cosa Nostra tra il Riina e i rappresentanti delle altre province non v'era alcuna indicazione da parte degli affiliati, anche con ruoli rilevanti all'epoca della strage, che avevano collaborato con la giustizia e non avrebbero certamente potuto ignorare delle circostanze così importanti per la vita dell'organizzazione.

Conseguentemente, ad avviso della Corte di prime cure, dall'eventuale accertamento della qualità di massimo esponente per ciascuna provincia di Cosa Nostra di

coloro che a tale titolo erano imputati, sarebbe conseguita l'affermazione della penale responsabilità per i reati per cui è processo.

*

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a vertical line and a small hook.

LA PROVINCIA DI CATANIA

-Santapaola Benedetto-

L'indicazione di Santapaola Benedetto, quale rappresentante della provincia di Catania per Cosa Nostra, era stata operata concordemente da tutti i collaboratori di giustizia affiliati alle cosche palermitane o comunque di province diverse da quella etnea, ad eccezione del Brusca, il quale aveva riferito che il Santapaola era il reggente di quella provincia, precisando che nel 1992 i catanesi avevano nominato rappresentante provinciale il di lui fratello maggiore Salvatore e gli avevano comunicato tale decisione affinché la riferisse al Riina per conoscerne l'opinione. Tuttavia, il Brusca non aveva saputo precisare se tale fatto si fosse verificato prima o dopo la strage di Capaci, anche se propendeva per un periodo successivo. In ogni caso aveva ricollegato tale comunicazione all'occasione in cui egli si era recato a Catania per incontrare i massimi esponenti di quella provincia e presentare loro Santo Mazzei, inteso "u carcagnusu", quale nuovo affiliato a Cosa Nostra per iniziativa dei corleonesi.

Quanto asserito da Brusca, che a differenza degli altri affiliati a Cosa Nostra di Palermo aveva il compito di curare i rapporti con i consociati catanesi e poteva, quindi, conoscere tale circostanza, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dell'Avola. Quest'ultimo aveva riferito che il Brusca era giunto a Catania insieme ad altri palermitani quali Gioé, Bagarella e La Barbera, nel quartiere di Zia Lisa, per presentare al Santapaola il predetto Mazzei quale nuovo affiliato di Cosa Nostra per volere dei corleonesi; aveva collocato l'incontro nel settembre/ottobre 1992, in epoca successiva alla strage; aveva confermato il fatto che dal 1991 rappresentante della provincia di Catania era Salvatore Santapaola, fratello di Benedetto e vice rappresentante Eugenio Galea.

Poiché, a dire di Avola, l'incontro con i palermitani si era svolto alcuni mesi dopo la strage di Capaci, sino a quel momento, secondo i primi giudici, Benedetto Santapaola era certamente, quale reggente, indiscusso leader di Cosa Nostra per la provincia etnea. Infatti, l'8 settembre 1978 era stato ucciso Giuseppe Calderone, capo

della fazione anticorleonese in Catania, al quale era subentrato proprio Benedetto Santapaola vicino ai corleonesi, per come avevano riferito anche nel presente processo da Buscetta ed e Di Carlo. Inoltre, allorché Avola aveva indicato Salvatore Santapaola, quale rappresentante provinciale di Catania sin dal 1991, aveva equivocato sul termine, dandone un'accezione diversa da quella degli affiliati delle altre province: massimo esponente di Cosa Nostra nella provincia. L'Avola, invece, si era riferito ad una carica di mera rappresentanza, distinta da quella di capo dell'organizzazione nella provincia, che comportava per chi la ricopriva l'obbligo di riferire a tale esponente di vertice quanto gli veniva comunicato dagli emissari delle altre province, affinché questi decidesse. In sostanza l'Avola, che non conosceva l'istituto della Commissione provinciale, non aveva fatto né poteva far riferimento ai componenti di tale organo.

Il collaborante, invece, non aveva avuto alcuna esitazione nell'indicare in Benedetto Santapaola l'incontrastato leader della provincia etnea, al quale ogni rappresentante da lui delegato, compreso il fratello Salvatore, aveva l'obbligo di rispondere.

Pertanto, la comunicazione dopo la strage di Capaci ai palermitani, e per essi al Brusca, del nominativo di Salvatore Santapaola, quale rappresentante provinciale, secondo i primi giudici, non comportava di certo un mutamento dei rapporti di forza all'interno della provincia catanese, perché altrimenti sarebbe stata designata a tale incarico persona diversa dallo stretto congiunto di Benedetto Santapaola che sino ad allora lo aveva rappresentato negli incontri di livello intermedio con gli emissari delle altre province.


Tale nomina, infatti, si collocava nel segno della continuità, con la sola innovazione per cui Salvatore Santapaola avrebbe da allora rappresentato il fratello, attivamente ricercato dalle forze dell'ordine, anche negli incontri di vertice con gli esponenti delle altre province che dovevano prevedersi più frequenti che nel passato, dato il particolare momento che l'organizzazione stava attraversando, caratterizzato dall'elaborazione di nuove importanti strategie e l'individuazione delle attività più

idonee per attuarle. In definitiva tutti gli elementi processuali acquisiti indicavano Benedetto Santapaola quale titolare del massimo potere decisionale all'interno di Cosa Nostra per la provincia etnea, per cui egli era l'unica persona che avrebbe potuto manifestare la volontà di tale provincia in ordine alla proposta del Riina di compiere la strage di Capaci.

Non era a tal fine superfluo ricordare che la citata sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte di Cassazione aveva indubbiamente prodotto conseguenze assai negative per Benedetto Santapaola, del quale era stata confermata in modo definitivo, passando così in giudicato, la condanna per la c.d. strage della circonvallazione di Palermo, commessa il 16 giugno 1982 per uccidere Alfio Ferlito, principale avversario del Santapaola a Catania ed era stata, altresì, annullata con rinvio la sua assoluzione da parte della Corte d'Appello per il plurimo omicidio Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, veniva affermata la penale responsabilità del giudicabile in ordine al delitto di strage ed a quelli connessi, avendo il Santapaola aderito al programma delittuoso volto alla virulenta destabilizzazione delle Istituzioni repubblicane, varato dalla Commissione regionale di Cosa Nostra di cui a pieno titolo faceva parte, e che il Riina, con il consenso dei rappresentanti delle province mafiose, aveva varato nelle sue linee generali ed attualizzato con l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, cui seguì nel breve volgere di qualche mese l'efferata strage di Capaci.

*



LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

-Madonia Giuseppe-

I collaboranti Anzelmo, Brusca Giovanni, Cancemi e Messina Leonardo avevano concordemente riferito che Giuseppe Madonia rivestiva la carica di rappresentante provinciale e di indiscusso leader di Cosa Nostra per la provincia di Caltanissetta, anche all'epoca della strage di Capaci. Tali dichiarazioni erano ritenute intrinsecamente attendibili perché provenienti da soggetti che, per il ruolo che rivestivano nell'organizzazione mafiosa, erano certamente in grado di avere una precisa conoscenza della suddetta qualità dell'imputato.

Peraltro, anche il Calderone ed il Di Carlo, che delle vicende di Cosa Nostra avevano una conoscenza profonda, anche se risalente nel tempo, erano stati in grado di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale del Madonia, ma anche le vicende attraverso le quali il predetto era giunto a ricoprire tale carica.

I predetti infatti avevano riferito dei dissidi che avevano contrapposto nella provincia di Caltanissetta sul finire degli anni '70 Giuseppe Di Cristina, esponente nel nisseno della fazione anticorleonese, a Francesco Madonia, padre di Giuseppe, ucciso l'8 aprile 1978, circa una settimana prima che il Di Cristina, temendo di poter essere ucciso dai corleonesi, si incontrasse col Capitano dei Carabinieri Pettinato fornendogli delle informazioni confidenziali che nelle sue aspettative dovevano portare all'immediato arresto degli avversari.

Il Buscetta ed il Di Carlo avevano inoltre riferito che l'insediamento di Giuseppe Madonia nella carica di rappresentante provinciale di Caltanissetta costituiva l'affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla quale il Madonia era strettamente legato. Quest'ultimo, per come era emerso dalle dichiarazioni del Messina e di altri collaboratori di giustizia, era ben consapevole del fatto che i corleonesi avevano ucciso il Di Cristina, responsabile tra l'altro della morte di suo padre.

Il ruolo di vertice ricoperto dal Madonia e, conseguentemente, il di lui inserimento nella Commissione regionale quale rappresentante della provincia nissena, induce-

vano i primi giudici ad affermarne la penale responsabilità in ordine alla strage di Capaci, avendo l'imputato aderito alla strategia di attacco alle istituzioni statali varata dal Riina con il consenso dei rappresentanti delle altre province mafiose.

Nonostante l'acclarato stato di latitanza del Madonia che si era trasferito nel Nord Italia, ed in particolare nel Vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel periodo estivo, ad avviso dei primi giudici il giudicabile continuava a mantenere stabili contatti con l'ambiente della criminalità siciliana, tant'è che trascorreva periodi di tempo anche di alcune settimane in Sicilia; periodi sufficienti a consentirgli di seguire da vicino quelle vicende della consorteria mafiosa di cui era il massimo esponente nella provincia nissena e che non poteva trattare mediante le comunicazioni a distanza e la delega al suo sostituto in zona della gestione di tutti gli affari più importanti di Cosa Nostra nel Nisseno e la presenza del Madonia nei momenti più rilevanti in detta provincia era emersa in modo inequivocabile dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo da Leonardo Messina, che, per il ruolo rivestito nell'organizzazione e per i contatti diretti avuti con il medesimo Madonia, lo aveva indicato quale esponente di vertice nell'ambito della provincia nissena di Cosa Nostra. Inoltre, il Messina aveva individuato le persone che tenevano i contatti con il Madonia quando questi si trovava lontano dalla Sicilia ed aveva fornito precise indicazioni al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale che ne avevano consentito la cattura.

In particolare, si acclarava che l'apparecchio cellulare intestato a Salvatore Martello, legato da rapporti parentali con la moglie del Madonia, risultava essere utilizzato da persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino. Proprio seguendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di agosto del 1992 prima a Marina di Massa, dove il Madonia trascorreva il periodo estivo e subito dopo in un comune della provincia di Vicenza, era stato possibile individuare il rifugio dell'imputato nel comune di Longare, presso l'abitazione di Salvatore Galleria, fratello della moglie di Rosario Santoro, a sua volta fratello di Giovanna Santoro, moglie del Madonia.

La disponibilità di quell'apparecchio telefonico cellulare da parte del Madonia risultava da una serie di inequivoci elementi probatori, puntualmente indicati in sentenza, mentre dai tabulati del traffico telefonico emergeva che l'apparecchio telefonico in questione era stato usato in Sicilia dall'8 settembre al 10 novembre del 1991, dall'8 dicembre del 1991 al 23 febbraio del 1992, dal 3 maggio del 1992 al 21 giugno del 1992, sicché per le considerazioni sopra esposte risultava, altresì, provata la presenza in Sicilia del Madonia in periodi di tempo coincidenti con quelli in cui era stata adottata la decisione di effettuare la strage di Capaci, ad ulteriore conferma della sua partecipazione a tale delibera nella qualità di componente della Commissione regionale di Cosa Nostra.

Il Madonia, pertanto, era ritenuto penalmente responsabile a titolo di concorso morale dei reati ascrittigli.

*


Handwritten signature or initials, possibly 'L' and 'F'.

LA PROVINCIA DI AGRIGENTO

-Ferro Antonio-

Nei confronti di Antonio Ferro veniva pronunciata declaratoria di estinzione dei reati ascrittigli per morte del reo, atteso che gli elementi acquisiti erano concordanti nell'indicare lo stesso quale rappresentante provinciale di Agrigento, e quindi componente della Commissione regionale all'epoca della strage di Capaci e per converso non sussistevano elementi di segno contrario per addivenire ad una sentenza assolutoria di merito a mente dell'art. 129, comma 2 c.p.p..

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a vertical line and a small hook at the top.

LA PROVINCIA DI TRAPANI

-Agate Mariano-

L'incertezza in ordine al ruolo di rappresentante di Cosa Nostra per la provincia di Trapani, ad avviso dei primi giudici, dovuto alla dissonanza delle fonti probatorie acquisite nel corso del processo, induceva i primi giudici a mandare assolto Mariano Agate.

E, invero, l'Agate era stato indicato quale rappresentante di quella provincia da Vincenzo Calcara, che, pur essendo affiliato alla famiglia di Castelvetro nel Trapanese, aveva vissuto per periodi di tempo limitati in tale provincia, dopo la sua affiliazione dell'ottobre del 1979, ed aveva, inoltre, mostrato di avere delle conoscenze particolarmente confuse in ordine agli organi collegiali di vertice dell'organizzazione, scambiando in continuazione le indicazioni sulla Commissione regionale con quelle sulla Commissione provinciale di Palermo, sicché le sue dichiarazioni al riguardo rivestivano uno scarsissimo valore probatorio.

Anche il Cancemi aveva indicato l'Agate quale rappresentante provinciale di Trapani, ma le sue dichiarazioni non sembravano scaturire da una precisa conoscenza dei fatti, essendo egli arrivato ad affermare che tale carica era ricoperta non solo dallo Agate, ma anche da Francesco Messina Denaro, capomandamento di Marsala. Di Carlo aveva dichiarato di aver appreso nel 1985 dal fratello Andrea, che si era recato a trovarlo in Inghilterra, che il ruolo preminente nella provincia di Trapani era ricoperto dall'Agate, che in precedenza egli sapeva essere vice rappresentante di quella provincia, di cui era capo Francesco Messina Denaro.

Leonardo Messina aveva asserito che rappresentante della provincia di Trapani era l'Agate, a partire dal 1984, dopo la morte di Salvatore Minore.


A fronte di tali indicazioni doveva, però, rilevarsi che l'Anzelmo aveva indicato Francesco Messina Denaro, quale rappresentante della provincia di Trapani e, pur conoscendo l'Agate, aveva asserito che non gli risultava che questi avesse mai ricoperto tale carica.

Inoltre, analoga dichiarazione era stata resa dal Brusca, che pure aveva un'indubbia conoscenza delle vicende del Trapanese, nelle quali era più volte intervenuto.

Calogero Ganci aveva poi dichiarato che l'Agate era il rappresentante di Mazara del Vallo e la persona più vicina al Riina nel Trapanese; che egli non sapeva chi fosse il rappresentante di quella provincia; che diversi anni prima aveva visto partecipare alle riunioni con il Riina tale Matteo Messina Denaro.

Sussisteva, pertanto, nei confronti dello Agate una situazione di prova contraddittoria, che non consentiva di affermare con certezza che egli fosse titolare del potere decisionale nella provincia di Trapani all'epoca della strage di Capaci, e che imponeva, quindi, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito.

§

Handwritten signature or initials, possibly 'A 2'.

LE SENTENZE IMPUGNATE


Alla stregua delle espresse valutazioni, in esito al dibattimento di prime cure, la Corte di Assise di Caltanissetta ritenne coinvolti nel delitto di strage e nei connessi e strumentali reati i capimandamento ed i sostituti di costoro, nel caso che i primi fossero detenuti, ovvero i secondi avessero partecipato alle fasi esecutive della programmata strage.

Pertanto, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata il 26 settembre 1997, dichiarò colpevoli del delitto di strage e dei reati connessi, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannò alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto e Troia Antonino.

Analoga condanna, quali mandanti della strage, riportarono Santapaola Benedetto e Madonia Giuseppe, quali componenti della Commissione regionale di Cosa Nostra. Nei riguardi dei collaboranti, dichiaratisi colpevoli della strage e dei reati connessi, le pene loro rispettivamente inflitte furono graduate a cagione della concessione delle circostanze attenuanti e/o della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991.

In particolare, Brusca Giovanni venne condannato alle pena di anni ventisei di reclusione, previa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

A Cancemi Salvatore, concesse le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, venne inflitta la pena di anni ventuno di reclusione.



Ferrante Giovan Battista, applicata la diminvente di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, fu condannato alla pena di anni diciassette di reclusione.

La Barbera Gioacchino, applicata la diminvente di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, fu condannato alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione.

Di Matteo Mario Santo e Ganci Calogero, applicata la diminvente di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, furono condannati alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno.

Agrirento Giuseppe venne condannato alla pena di anni undici di reclusione e £. 4.000.000 di multa per il delitto di porto illegale di esplosivi.

Dalla condanna all'ergastolo conseguirono per gli imputati Aglieri, Bagarella, Battaglia, Biondino, Biondo, Brusca Bernardo, Calò, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco, La Barbera Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi, Provenzano, Rampulla, Riina, Santapaola, Spera e Troia le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p., dell'interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. e della decadenza dalla potestà di genitori ai sensi dell'art. 34 c.p..

Ai sensi dell'art. 36 c.p. fu applicata anche la pena accessoria prevista della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e La Sicilia nei confronti di Aglieri, Bagarella, Battaglia, Biondino, Biondo, Brusca Bernardo, Calò, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco, La Barbera Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi, Provenzano, Rampulla, Riina, Santapaola, Spera e Troia, a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati.

Ai sensi dei predetti artt. 29 e 32, 3° c. c.p. le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena furono comminate a Di Matteo, La Barbera Gioacchino, Cancemi, Ganci Calogero, Ferrante, Brusca ed Agrigento, perché condannati alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

All'Agrigento venne, infine, applicata la pena accessoria della sospensione dalla potestà dei genitori per la durata della pena, ed in considerazione della sua pericolosità sociale, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due.

Tutti i predetti imputati dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti furono condannati al pagamento, in solido delle spese processuali, e, ciascuno di essi, a quelle di custodia cautelare, nonché al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle costituite parti civili, cui venne assegnata una somma a titolo di provvisoria, ad eccezione per le parti civili Falcone Maria, Falcone Anna, D'Aleo Carmela e Morvillo Alfredo, nei cui confronti gli imputati vennero condannati in solido al risarcimento del danno, quantificato simbolicamente nella somma di £. 10.000, ed alla rifusione delle spese processuali.

La Corte mandò assolti Lucchese Giuseppe, quale mandante nella qualità di reggente del mandamento di Ciaculli-Brancaccio della strage e dei reati connessi, nonché Sbeglia Salvatore e Sciarabba Giusto, quali partecipi a tali reati, per non aver commesso il fatto, ex art. 530, comma 1, c.p.p..

Assolse Agrigento Giuseppe dal reato di strage e da quelli connessi a lui ascritti ai capi a), d) ed e) della rubrica, perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 comma 2, c.p.p..

Con la medesima formula la Corte mandò assolti Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffré Antonio e Madonia Francesco da tutti i reati loro rispettivamente ascritti, quali mandanti della strage, non essendo stato acclarato con sufficiente certezza il ruolo di capomandamento in capo agli stessi.

Analogamente venne mandato assolto Agate Mariano, non essendo certo il ruolo di rappresentante provinciale di Trapani del predetto imputato.

La Corte infine pronunciò declaratoria di improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Ferro Antonio e Gambino Giacomo Giuseppe, rispettivamente rappresentante provinciale di Agrigento e capomandamento di San Lorenzo, essendo i reati a loro ascritti estinti per morte degli imputati.

Infine, la Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 28 novembre 1997 condannò alla pena di anni ventuno di reclusione e lire un milione di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, il collaborante Galliano Antonino, che aveva confessato di aver effettuato in Palermo i pedinamenti dell'auto del dr Falcone nei cui confronti si procedette separatamente, e la cui posizione processuale venne stralciato per essere poi riunita nel corso del presente giudizio di gravame.

Il Galliano Antonino venne dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici ed in stato di interdizione legale durante la pena, nonché fu condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle costituite parti civili, alle quali venne assegnata una somma a titolo di provvisionale, ad eccezione delle parti civili Falcone Maria, Falcone Anna, D'Aleo Carmela, Morvillo Alfredo, per le quali il risarcimento del danno, venne liquidato in L. 10.000 in favore di ciascuna di esse, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Dette decisioni sono state gravate di appello dal P.M., con atto depositato in cancelleria il 24 luglio 1998, e dai difensori degli imputati e delle parti civili costituite.

In particolare, proponevano gravame i difensori dei seguenti imputati :

Giuseppe Madonia (con atti proposti dall'avv. Nicolò Amato, in data 28 settembre 1998, depositato in cancelleria il 28 settembre 1998 e dall'avv. Corso Bovio, in data 14 settembre 1998, depositato in cancelleria il 16 settembre 1998);

Benedetto Santapaola (con atto proposto dall'avv. Antonio Impellizzeri, in data 18 settembre 1998, depositato in cancelleria il 18 settembre 1998);

Salvatore Biondino (con atto proposto dall'avv. Petronio, in data 10 settembre 1998, pervenuto in cancelleria il 14 settembre 1998);

Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Matteo Motisi e Antonino Troia (con atti proposti dall'avv. Ivo Reina, in data 16 settembre 1998, depositato in cancelleria il 15 settembre 1998, nonché in data 10 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 9 ottobre 1998);

Raffaele Ganci, Antonino Geraci e Salvatore Riina (con atto proposto dall'avv. Cristoforo Fileccia, in data 11 settembre 1998, depositato in cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo l'11 settembre 1998, pervenuto il 15 successivo);

Salvatore Riina e Antonino Geraci, con atto proposto dall'avv. Cristoforo Fileccia, in data 22 ottobre 1998.

Salvatore Biondo (con atto proposto dall'avv. Danilo Tipo, depositato in cancelleria il 10 settembre 1998);

Pietro Aglieri (con atto proposto dall'avv. Rosalba Di Gregorio, in data 10 settembre 1998, depositato in cancelleria il 10 settembre 1998);

Giovanni Battaglia (con atto proposto dall'avv. D'Acqui, in data 7 settembre 1998, depositato in cancelleria il 7 settembre 1998);

Carlo Greco (con atto proposto dall'avv. D'Acqui, in data 9 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9 settembre 1998);

Giuseppe Calò e Filippo Graviano (con atto proposto dall'avv. Oddo, in data 9 settembre 1998, depositato in cancelleria il 6 ottobre 1998);

Giuseppe Graviano (con atto proposto dall'avv. Domenico Salvo, in data 9 settembre 1998, depositato in cancelleria il 14 settembre 1998);

Pietro Rampulla, Salvatore Buscemi e Bernardo Brusca (con atti proposti dall'avv. Vittorio Mammana, depositati in cancelleria rispettivamente in data 10 settembre 1998, in data 10 settembre 1998 e in data 30 novembre 1998);

Leoluca Bagarella (con atto proposto dall'avv. Cristoforo Fileccia, in data 23 ottobre 1998, depositato in cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo il 23 ottobre 1998);

Benedetto Spera (con atto proposto dall'avv. Rosa Maria Giannone, depositato in cancelleria il 16 settembre 1998);

Giuseppe Farinella (con atto proposto dall'avv. Michele Micalizzi, in data 8 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9 settembre 1998);

Salvatore Montalto e Giuseppe Montalto (con atto proposto dall'avv. Salvatore Daniele, depositato in cancelleria il 10 settembre 1998);

Giuseppe Agrigento (con atto proposto dall'avv. Giuseppe Petrantoni, in data 11 settembre 1998, depositato in cancelleria il 11 settembre 1998);

Michelangelo La Barbera (con atto proposto dall'avv. Giuseppe Grillo, in data 12 settembre 1998, depositato in cancelleria il 12 settembre 1998);

Antonino Galliano (con atto proposto dall'avv. Lucia Falzone, in data 23 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 25 gennaio 1999);

Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera (con atto proposto dall'avv. Luigi Ligotti, in data 7 settembre 1998, depositato in cancelleria il 7 settembre 1998);

Salvatore Cancemi (con atto proposto dall'avv. Federico Stellari, in data 22 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 23 ottobre 1998);

Mario Santo Di Matteo (con atto proposto dall'avv. Lucia Falzone, in data 23 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 31 ottobre 1998);


Giovan Battista Ferrante (con atto proposto dall'avv. Lucia Falzone, in data 26 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 28 ottobre 1998).

*

Proponevano, ancora, gravame i difensori delle parti civili e, segnatamente di:

Maria Falcone, Anna Falcone, Carmela Morvillo e Alfredo Morvillo (con atto proposto dall'avv. Francesco Crescimanno, in data 21 settembre 1998, depositato presso la cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo in data 21 settembre 1998);

Luisa Affatato, Angelo Corbo e Pasquale Di Cillo (con atto proposto dall'avv. Alfredo Galasso, in data 13 settembre 1998, depositato in cancelleria il 21 settembre 1998);



Michele Di Cillo e Gaspare Cervello (con atto proposto dall'avv. Alfredo Galasso, in data 20 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 20 ottobre 1998);


Paolo Capuzza (con atto proposto dall'avv. Ennio Tinaglia, in data 28 settembre 1998, depositato in cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo il 30 settembre 1998);

Concetta Mauro Martinez (con atto proposto dall'avv. Ennio Tinaglia, in data 29 settembre 1998, depositato in cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo il 30 settembre 1998).

*

Successivamente, venivano presentati motivi aggiunti da parte dell'avvocato Corso Bovio, nell'interesse di Giuseppe Madonia, in data 19 aprile 1999; da parte dell'avvocato Ivo Reina, nell'interesse di Domenico Ganci, di Raffaele Ganci, di Matteo Motisi e Antonino Troia, in data 15 aprile 1999; da parte dell'avvocato Giuseppe Oddo, nell'interesse di Giuseppe Calò e di Filippo Graviano, in data 14 aprile 1999; da parte dell'avvocato Lucia Falzone, nell'interesse di Antonino Galliano, in data 19 aprile 1999.

§



IL GRAVAME DEL P.M.

Il Procuratore della Repubblica interponeva appello avverso la suddetta sentenza nelle parti in cui i primi giudici avevano mandato assolti gli imputati Salvatore Buscemi, Francesco Madonia, Giuseppe Farinella, Giuseppe Lucchese, Antonino Giuffré, Giuseppe Agrigento, Giusto Sciarrabba, Salvatore Sbeglia e Agate Mariano. Mentre nei confronti di Giovanni Brusca il gravame proposto era limitato all'entità della pena irrogata al predetto collaborante.

In via pregiudiziale il P.M. censurava la tesi dei primi giudici che avevano ritenuto mendaci le dichiarazioni rese dal collaborante Salvatore Cancemi, il quale aveva sostenuto che, sulle questioni di maggior rilievo attinenti alla vita dell'organizzazione mafiosa, l'obbligo di informazione nei confronti del capomandamento detenuto non spettava al sostituto, per come affermato con l'impugnata sentenza, bensì al Riina medesimo che si curava di informare gli altri componenti della Commissione dell'esito della consultazione.

Ad avviso del P.M., il convincimento espresso dai primi giudici e le argomentazioni addotte a sostegno dello stesso non erano condivisibili e andavano, quindi, censurate, posto che era del tutto inconferente considerare mendaci le dichiarazioni rese da Cancemi, con riferimento al soggetto che provvedeva ad informare il capomandamento detenuto sulle questioni di maggiore rilievo.

Al riguardo, infatti, occorre rilevare che la dichiarazione del Cancemi, in ordine al fatto che Riina avesse personalmente provveduto ad informare anche i capimandamento detenuti del progetto di eliminazione fisica del dr Falcone, non si fondava su una personale illazione o congettura del medesimo collaborante, ma costituiva una logica e consequenziale deduzione, suffragata anche da precedenti specifiche esperienze nelle quali Riina aveva riservato a se stesso il compito di informare i capi mandamento in stato di detenzione ("per i carcerati ci penso io").

Inoltre, le indicazioni del Cancemi non costituivano un dato isolato, venendo le stesse, in qualche misura, riecheggiate dall'Anzelmo e dal Buscetta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.

Ed invero, Francesco Paolo Anzelmo aveva posto in rilievo che tale compito poteva essere assunto direttamente da Salvatore Riina, se il sostituto non ne avesse avuto la possibilità, mentre Tommaso Buscetta, sia pure con riferimento a diversa epoca storica, aveva riferito che il capo mandamento impedito poteva essere informato direttamente dalla persona che presiedeva la Commissione, invece, che direttamente dal sostituto attraverso varie vie, quali gli avvocati, i familiari, etc..

Poiché le dichiarazioni di quest'ultimo collaborante, rese nell'ambito di diverso procedimento penale non si prestavano, alla stregua del novellato disposto dell'art. 238 c.p.p., ad una diretta utilizzazione, senza previo assenso della difesa, il P.M. chiedeva il riesame del Buscetta sul punto previa parziale riapertura del dibattimento.

Pertanto, ad avviso del P.M., si poteva affermare, con ragionevole certezza che la funzione di collegamento con i capi mandamento detenuti poteva essere svolta alternativamente dal Riina e dai sostituti, di volta in volta interessati, e non in via esclusiva da questi ultimi, come sostenuto nella sentenza impugnata.

Andava però rimarcato che la diretta comunicazione da parte di Riina non significa deresponsabilizzare quei sostituti che non avevano svolto un ruolo esecutivo nell'attentato, come ad esempio Michelangelo La Barbera, Giuseppe Montalto, Filippo Graviano.

Difatti, costoro erano stati chiamati ad esprimere una vera ed autonoma volontà in seno alla Commissione provinciale, trattandosi di soggetti che avevano assunto un notevole prestigio criminale, anche a seguito di una gestione di fatto dell'aggregato territoriale prolungata nel tempo, ed un alto grado di autonomia nella assunzione delle decisioni afferenti al mandamento, come nel caso di Michelangelo La Barbera e di Salvatore Cancemi.

In altri termini, il sostituto, per come aveva ben chiarito l'Anzelmo non esauriva la sua funzione in quella di "portavoce del capomandamento" e di "garanzia dell'effettivo contenuto della volontà di quest'ultimo", ma esternava, in seno alla


Commissione, un'autonoma determinazione con una esplicita o tacita adesione che, in astratto, poteva prescindere dal convincimento del rappresentato.

Pertanto, ad avviso del P.M. non era ultroneo evidenziare che la necessità di una manifestazione di volontà trovava pur sempre una ragionevole giustificazione, nel fatto che, laddove fosse stato richiesto il coinvolgimento a livello esecutivo di quel mandamento, il sostituto si sarebbe dovuto, poi, concretamente attivare per fornire il necessario supporto in termini di uomini, mezzi ovvero di basi logistiche. Comunque, a riprova della concreta possibilità del Riina di far ricorso a canali riservati, il P.M. citava le dichiarazioni rese dal collaborante Giuseppe Marchese, il quale aveva riferito che, durante la sua pluriennale detenzione, in diverse occasioni aveva ricevuto ordini direttamente da Salvatore Riina (ad esempio, quello di uccidere Vincenzo Puccio) senza che venisse in alcun modo coinvolto il gestore di fatto del suo mandamento.

Dette considerazioni consentivano ad avviso del P.M. di escludere l'asserita incongruenza, sotto il profilo logico, nelle dichiarazioni del Cancemi per il fatto che egli aveva dichiarato che il sostituto aveva l'obbligo di comunicare le informazioni concernenti l'ordinaria amministrazione e non già anche quelle di maggiore rilievo e, al contempo, di allontanare il sospetto che, in tal modo, il collaborante avesse cercato di perseguire l'obiettivo di minimizzare le sue responsabilità.

D'altronde, non doveva condurre a diversa conclusione il fatto che gli altri collaboratori di giustizia non avessero saputo far riferimento all'interpello diretto da parte del Riina dei capimandamento detenuti, atteso che solo il Cancemi e l'Anzelmo, per il rango rivestito in seno all'organizzazione (sostituto del mandamento di Porta Nuova, il primo, e di quello della Noce, per un certo periodo, il secondo), erano nelle condizioni di venirne a conoscenza.

In conclusione, ad avviso del P.M., in relazione alla deliberazione dei c.d. "delitti eccellenti", l'iter formativo della volontà della Commissione provinciale di Palermo presupponeva l'adesione:

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a '9'.

a) dei capimandamento detenuti, la cui volontà poteva essere acquisita alternativamente dai loro sostituti in stato di libertà – direttamente o per il tramite di uomini d'onore, avvocati compiacenti, ovvero uomini d'onore – o dal Riina attraverso canali dallo stesso praticabili, non necessariamente difformi rispetto a quelli disponibili al sostituto;

b) dei sostituti in stato di libertà, in quanto portatori di un'autonoma volontà non riconducibile esclusivamente alla funzione di ricettore della determinazione dei rispettivi capimandamento e di garanzia della stessa in seno alla Commissione provinciale; funzione quest'ultima inesistente allorquando il Riina si incaricava di interpellare direttamente i singoli capimandamento.

*

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a vertical line with a hook at the top.

BUSCEMI SALVATORE

La Corte aveva mandato assolto l'imputato dai reati ascrittigli, giacché dagli atti processuali si potevano evincere elementi di prova di segno contrario, pur sussistendo le condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale per la strage di Capaci fissati in sentenza, in quanto non poteva "escludersi che il Buscemi avesse espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all'attuazione della strage e che esso fosse stato infedelmente veicolato all'esterno dai canali di riferimento".

Tali argomentazioni ad avviso del P.M. non erano persuasive e, pertanto, la sentenza sul punto andava senz'altro riformata.

A prescindere dalla doglianza inerente al soggetto legittimato a raccogliere il consenso del detenuto, andava rilevato che non risultava condivisibile inferire dall'ipotizzata non coincidenza di interessi tra Cosa Nostra e il Buscemi, per l'eliminazione di Salvatore Lima, elementi di prova per quel che atteneva la mancata adesione, a livello deliberativo dello stesso Buscemi, all'assassinio del giudice Falcone.

Ed invero, i due delitti in questione costituivano due episodi criminosi che, ancorché rientranti in un unitario disegno strategico, conservano una loro individualità, anche e soprattutto con riferimento alle spinte motivazionali che li avevano determinati: Lima, era uomo politico colluso e contiguo a Cosa Nostra che non aveva più potuto o voluto mantenere le promesse fatte; Giovanni Falcone, destinato a divenire Procuratore Nazionale Antimafia era un nemico irriducibile di detta organizzazione. Pertanto, dinanzi ad un quadro di tal fatta, risultava del tutto plausibile che il Buscemi avesse aderito al proposito di eliminazione del dr Falcone e non già a quello di Lima.

Andava poi evidenziato che in capo a detto imputato era agevolmente individuabile un interesse personale al programma criminoso concretizzatosi il 23 maggio 1992, atteso che al dr Falcone si attribuiva la responsabilità del riconoscimento, anche in Corte di Cassazione, dell'esistenza della Commissione provinciale e delle regole di

funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti i gli omicidi eccellenti.

Pertanto, non si comprendeva per quale motivo il Buscemi avrebbe dovuto dissentire dalla proposta del Riina di porre in essere quella reazione, a più riprese procrastinata nel tempo, nei confronti dell'artefice del riconoscimento in Cassazione del sodalizio e delle sue regole operative.

L'interesse del Buscemi all'eliminazione del magistrato aveva trovato ulteriore spiegazione nelle indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia Angelo Siino, del quale si richiedeva l'esame previa riapertura parziale del dibattimento.

Difatti, il Siino aveva introdotto quale ulteriore concausa dell'eliminazione del magistrato l'approfondimento delle indagini legate alla gestione illecita degli appalti che avrebbe consentito di disvelare l'intreccio esistente tra settori della politica dell'imprenditoria e Cosa Nostra, nel cui ambito i fratelli Buscemi avevano assunto un ruolo di primo piano.

Pertanto, ad avviso del P.M., andava escluso con ragionevole certezza, che il Buscemi aveva fatto pervenire dal carcere il suo dissenso – poco importa, nel caso di specie, se al Riina o al suo sostituto, in stato di libertà, Michelangelo La Barbera – all'attuazione della strage.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'L.B.' followed by a vertical line.

MADONIA FRANCESCO

La Corte d'Assise, con riferimento al ruolo dell'imputato Francesco Madonia, dopo averne riconosciuto la qualità di capomandamento di Resuttana ed evidenziato che questi rientrava tra coloro che avevano maggiormente risentito gli effetti negativi della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, lo aveva assolto ritenendo esistente una carenza probatoria in ordine all'esistenza di un suo sostituto all'epoca dei fatti per cui è processo.

Tale decisione ad avviso del P.M. non appariva persuasiva e, pertanto, andava riformata.

In primo luogo, il P.M. rilevava come non era condivisibile il criterio adottato, in via generale, dalla Corte d'Assise con riferimento alla responsabilità dei capi mandamento detenuti, laddove si individuava nel sostituto il titolare esclusivo della funzione di collegamento con il detenuto.

Ma a tutto concedere, anche a voler ragionare alla stregua del criterio di responsabilità recepito dalla Corte, non era condivisibile la valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni rese dai collaboranti nel corso del dibattimento di primo grado. Ed invero, tali dichiarazioni, tutt'altro che generiche, erano idonee a ricostruire, con sufficiente precisione, il ruolo rivestito da Francesco Di Trapani, quale sostituto di Francesco Madonia, nella direzione del mandamento di Resuttana.

La nomina del Di Trapani, quale sostituto, era circostanza del tutto verosimile, anche in considerazione del legame intercorrente tra questi e la famiglia Madonia, dal momento che il Di Trapani e Francesco Madonia erano tra loro legati da stretti rapporti parentali: erano infatti cugini, in quanto figli di fratelli (Francesco Madonia è figlio di Rosa Di Trapani, la quale è sorella di Nicolò, padre di Francesco Di Trapani) e consuoceri, dal momento che i rispettivi figli, Salvatore e Maria Angela, avevano contratto matrimonio proprio il 23 maggio 1992, all'interno del carcere Ucciardone di Palermo.

In ogni caso, ad avviso del P.M., era necessaria l'escussione, previa riapertura dell'istruzione dibattimentale, dei collaboranti Francesco Di Carlo e Francesco O-

norato, che, alla stregua delle dichiarazioni rese nell'ambito di altri procedimenti penali, erano, senz'altro, nelle condizioni di fornire indicazioni anche di natura temporale in ordine al ruolo ricoperto dal Di Trapani, quale sostituto dell'imputato Francesco Madonia, del quale andava affermata la penale responsabilità in ordine ai reati per cui è processo, attesa la possibilità per quest'ultimo di essere informato del proposito di eliminare il dr Falcone e di far raccogliere il suo consenso, tramite il sistema dei colloqui intercorsi presso la Casa Circondariale di Pisa con i familiari ed il difensore avv. Marco Clementi, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dall'A.G. di Palermo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

*



FARINELLA GIUSEPPE

La Corte di prime cure, dopo aver riconosciuto la qualità di capo mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde, all'epoca della strage, di Giuseppe Farinella, aveva posto in rilievo che questi era detenuto dal marzo del 1992, cioè in "epoca anteriore a quella in cui risulta essere stata effettuata dal Biondino, per conto del Riina, la consultazione dei capimandamento liberi in ordine al progetto di strage", e che non era stata provata l'esistenza di un suo sostituto che potesse provvedere ad informarlo di tale progetto affinché esprimesse la sua volontà.

La Corte aveva, altresì, escluso che l'accertata partecipazione all'esecuzione della strage del Rampulla avesse comportato una manifestazione di volontà del Farinella "adesiva alla strage".

Ad avviso del P.M. dette motivazioni non erano condivisibili. Perciò, la sentenza andava, sul punto, riformata.

Innanzitutto, andava posto in rilievo che il sostituto non poteva considerarsi il titolare esclusivo della funzione di collegamento con il detenuto, in quanto Riina, parimenti, era nelle condizioni, per il tramite di canali idonei di comunicare con i capimandamento detenuti.

Sebbene non risultava in atti l'esistenza di un sostituto del Farinella per poter ritenere esistente la responsabilità dei capi mandamento detenuti, tale argomento non poteva assumere la valenza probatoria attribuitagli dal giudice di prime cure.

Inoltre, la circostanza che il Farinella fosse detenuto a far data dal 21 marzo 1992, non giustificava sotto il profilo logico-razionale la ritenuta insufficienza della prova atta a dimostrare in modo certo che detto imputato fosse stato consultato sull'attuazione della strage di Capaci.

Ed infatti, se si dava per dimostrato dalle risultanze dibattimentali che i componenti della Commissione di Palermo erano stati consultati nel corso di una delle riunioni per gruppetti, sulla complessiva strategia, in epoca precedente all'omicidio di Salvatore Lima (avvenuto il 12 marzo 1992), necessariamente si doveva ritenere che

anche il Farinella era stato interpellato, proprio perché in quell'epoca si trovava in stato di libertà essendo stato arrestato a il 21 marzo 1992.

Pertanto, era del tutto superfluo contattare, su attivazione del sostituto o dello stesso Riina, il Farinella durante lo stato di detenzione, una volta registrato il suo mancato dissenso nel corso di una riunione svoltasi quando ancora si trovava in stato di libertà.

In ogni caso, il P.M. riteneva che il Farinella, prima dell'arresto, era stato nuovamente consultato e messo a conoscenza dal Biondino sulle modalità con le quali il progetto di attentato sarebbe stato eseguito, così come era avvenuto per gli altri capimandamento in stato di libertà. Infatti il Cancemi aveva collocato temporalmente il suo incontro nel cantiere di Piazza Principe di Camporeale circa quaranta giorni prima dell'attentato, quindi nei primi giorni di aprile. Essendo evidente che il contatto con tutti i capi mandamento liberi non era avvenuto in un unico contesto temporale, il Farinella ben poté essere informato in epoca precedente al Cancemi quando ancora era libero, atteso il breve lasso temporale intercorso (poco più di 15 gg.) tra il suo arresto, il 21 marzo, e la data fissata approssimativamente dal Cancemi, circa quaranta giorni prima della strage.

In ogni caso, attraverso il riesame di Mario Santo Di Matteo e di Giovanni Brusca, previa riapertura parziale del dibattimento, si poteva dimostrare la sussistenza del sostituto del Farinella, in epoca successiva al 21 marzo 1992, avendo i predetti dichiarato, nell'ambito di altri procedimenti penali, che tale funzione era stata assunta dal figlio dell'imputato, Domenico, al quale era affiancato, nel corso del tempo ed in ragione della sua giovane età, proprio Pietro Rampulla, che rappresentava l'interfaccia di Cosa Nostra palermitana e di quella catanese e la sua accertata responsabilità nella strage dimostrava l'adesione, oltre che del Santapaola, come già riconosciuto in sentenza, anche del mentovato Farinella.

Quest'ultimo, infatti, poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di detenzione, attraverso i colloqui, sollecitati dal sostituto ovvero dal Riina.

*

GIUFFRÉ ANTONINO

La Corte aveva assolto Antonino Giuffré, avendo ritenuto tra loro contrastanti le indicazioni fornite dai diversi collaboranti sulla sua qualità di capomandamento e rilevato che, all'epoca della strage, Francesco Intile, da considerarsi il capomandamento, era in vita ed in stato di libertà.

Tuttavia, il P.M. riteneva che da un'attenta analisi delle risultanze dibattimentali si potesse giungere a riconoscere all'imputato in questione il ruolo di capomandamento, nonostante le indicazioni asseritamente contraddittorie indicate in sentenza di cui la pubblica accusa forniva un'esegesi sincrona alla proprie tesi.

A riprova del ruolo rivestito dall'imputato, andavano apprezzate le dichiarazioni rese dal collaborante Francesco Onorato, nell'ambito del procedimento nei confronti di Agate Mariano + 27, c.d. via D'Amelio ter, che Francesco Intile era stato "posato" e che il ruolo di capomandamento era stato assunto da Giuffré.

Tali indicazioni avevano trovato una conferma nelle convergenti dichiarazioni rese, da Salvatore Giuseppe Barbagallo ed Angelo Siino, il cui esame, unitamente a quello di Francesco Onorato, sulle suddette circostanze, si rendeva indispensabile, previa riapertura parziale del dibattimento.

Una volta accertato che la titolarità del ruolo di capomandamento spettava al Giuffré, per diretta investitura del Riina, era sin troppo ovvio che, a nulla rileva, la circostanza che, dal 6 maggio 1989 al 21 ottobre 1992, l'Intile (classe 1926) si trovasse in stato di libertà.

Nondimeno, non doveva considerarsi dato ostativo al coinvolgimento nei fatti per cui è processo, il fatto che Antonino Giuffré fosse stato tratto in arresto il 21 marzo 1992, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese.

Al riguardo, e per quanto atteneva alla partecipazione del Giuffré ad una delle riunioni per gruppetti, in epoca precedente all'omicidio di Salvatore Lima, il P.M. faceva integrale rimando alle considerazioni già esposte con riferimento alla posizione di Giuseppe Farinella, segnalando che era altresì possibile che il Giuffré fosse


stato nuovamente consultato dal Biondino per essere informato prima dell'arresto, delle modalità con le quali il progetto di attentato doveva eseguirsi, posto che Cancemi aveva fornito un'indicazione temporale approssimativa della data in cui, unitamente a Raffaele Ganci, era stato contattato dal Biondino al cantiere di Piazza Principe di Camporeale e che quest'ultimo non aveva certamente agito nell'arco di una stessa giornata.

Da ultimo, rilevava il P.M. la sussistenza in capo al Giuffré di un personale interesse al programma criminoso concretizzatosi il 23 maggio 1992, atteso che al dr Falcone si attribuiva la responsabilità del riconoscimento, anche in Corte di Cassazione, dell'esistenza della Commissione provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti.

Inoltre, l'interesse del Giuffré all'eliminazione del dr Falcone era corroborato dalle indicazioni fornite da Angelo Siino, di cui si chiedeva l'esame previa riapertura parziale del dibattimento, avendo il collaborante consentito di ampliare la causale dell'assassinio del dr Falcone, aggiungendo una finalità preventiva, volta ad impedire al magistrato di promuovere l'approfondimento delle investigazioni dallo stesso iniziate e dirette a mettere a nudo il connubio politico-imprenditoriale-mafioso.

Per le suddette ragioni, ad avviso del P.M. l'assoluzione del Giuffré andava riformata e conseguentemente affermata la di lui penale responsabilità in ordine alla strage di Capaci.

*



LUCCHESE GIUSEPPE

La Corte aveva assolto Giuseppe Lucchese dalle imputazioni ascrittegli, dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni fornite dai diversi collaboratori di giustizia, sul rilievo che il Lucchese, nominato reggente del mandamento di Ciaculli-Brancaccio, una volta tratto in arresto aveva perduto tale qualità per cui "non era più un componente della Commissione provinciale all'epoca della strage di Capaci e non aveva, quindi, titolo ad essere interpellato in ordine alla delibera di tale crimine".

Il P.M. riteneva le suddette motivazioni non persuasive perché dalla disamina delle fonti di prova, si evinceva che Giuseppe Lucchese rivestiva il ruolo di capomandamento titolare, ancorché si trovasse in stato di detenzione, a far data dal 1° aprile 1990, sebbene erroneamente i collaboratori Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzeldo avessero attribuito la carica a Michele Greco, non essendo a conoscenza delle dimissioni da questi presentate a cagione del proposito del Riina di eliminarlo. L'imputato inoltre poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di detenzione, onde essere informato attraverso i normali canali del progetto criminale diviso e per raccogliere la sua adesione allo stesso, attraverso i colloqui su iniziativa dei suoi sostituti, Giuseppe e Filippo Graviano, ovvero di Salvatore Riina.

Da ultimo, occorreva evidenziare, a dimostrazione dell'interesse dell'imputato all'eliminazione del dr Falcone, che il Lucchese era stato condannato, in esito al maxiprocesso, in relazione ai delitti di associazione di stampo mafioso, di associazione a delinquere ed altro e di tentato omicidio in pregiudizio di Salvatore Contorno, ad una pena di anni diciassette di reclusione.

*



AGRIGENTO GIUSEPPE

Con riferimento alla posizione di Giuseppe Agrigento, la Corte, pur riconoscendo l'attribuibilità delle condotte relative al porto e alla detenzione del materiale esplosivo impiegato nell'agguato, aveva escluso il suo coinvolgimento nel reato di strage contestatogli, in quanto non aveva ravvisato elementi dai quali desumere che l'imputato avesse "consapevolezza della destinazione dell'esplosivo da lui portato in c.da Rebottone e lì stesso travasato".

Orbene, il P.M. non riteneva condivisibile l'esclusione della riferibilità psicologica del delitto di strage all'imputato posto che:

-la cooperazione di Agrigento era cosciente e volontaria, perché doveva essere a conoscenza che la sua condotta era diretta all'eliminazione del dr Falcone sulla base delle comuni regole di esperienza ricavabili dell'agire dei membri di Cosa Nostra;

-l'agire dell'imputato, in ogni caso, risultava, sorretto dal dolo diretto indeterminato, perché, anche a voler ammettere non sapesse qual era l'obiettivo, comunque, aveva previsto come certo o come fortemente verosimile l'evento contestatogli: la sua volontà aveva avuto di mira certamente il fatto di strage;

-le motivazioni addotte dalla Corte di prime cure non apparivano convincenti, sia con riferimento ai vari profili del dissertare invocati in relazione a ciascuno degli elementi indiziari aggiuntivi della condotta dell'approvvigionamento, trasporto e travaso dell'esplosivo sia, e soprattutto, perché non aveva valutato unitariamente gli elementi di prova acquisiti.

*



SCIARRABBA GIUSTO

La Corte, dopo aver riconosciuto il ruolo di consigliere rivestito dall'imputato in seno alla famiglia della Noce ed avere analizzato gli elementi di prova acquisiti in ordine al coinvolgimento nei fatti di causa dello Sciarrabba, lo aveva assolto in ragione dell'indeterminatezza della condotta esecutiva attribuitagli.

Ad avviso del P.M., tale decisione non era convincente, alla stregua delle convergenti accuse mosse all'imputato da Cancemi e da Anzelmo dalle quali si evinceva che Raffaele Ganci aveva incaricato lo Sciarrabba di controllare gli spostamenti nella capitale del giudice Falcone, segnalandone la partenza dall'aeroporto di Roma, che necessariamente doveva essere quello di Ciampino, utilizzando di regola il magistrato dei voli coperti del C.A.I..

Il fatto che i collaboranti non avessero riferito di una segnalazione avvenuta il giorno della strage non escludeva il coinvolgimento nei fatti per cui è processo dell'imputato, atteso che sussisteva pur sempre un contributo rafforzativo della condotta altrui.

Peraltro, un'organizzazione così dettagliata della fase propriamente militare non poteva non richiedere un controllo al momento della partenza dell'obiettivo, anche perché i pedinamenti della vettura di servizio del magistrato effettuati a Palermo potevano essere insufficienti.

Inoltre, era necessario acquisire la certezza che fosse proprio il dr Falcone a partire da Roma, potendo non riuscire Ferrante (in prossimità dell'aeroporto di Palermo) e La Barbera (nello spiazzo e lungo la strada adiacente l'autostrada) ad acclarare la relativa circostanza, non riuscendo a cogliere la sagoma del magistrato, in ragione della velocità sostenuta alla quale il corteo si muoveva.

Occorreva, altresì, prevenire possibili ritardi nella segnalazione della partenza della vettura da parte di Domenico Ganci, in conseguenza delle ragioni più svariate (es. momentaneo guasto nella rete di comunicazione via etere).



Proprio le suddette argomentazioni consentivano di superare le manifestate perplessità della Corte, in ordine alla scaturigine delle accuse lanciate nei confronti dello Sciarrabba dal Cancemi.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, andava affermata la penale responsabilità del giudicabile in ordine alla strage di Capaci.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'e f', in black ink.

SBEGLIA SALVATORE

La Corte d'Assise, pur avendo riconosciuto l'esistenza di rapporti anche di natura economica tra Raffaele Ganci e l'imputato, aveva incentrato il giudizio di estraneità ai fatti contestati allo Sbeglia avuto riguardo alla fornitura del telecomando impiegato nella strage, analizzando approfonditamente i dati di prova acquisiti al riguardo, senza peraltro soffermarsi sulla valenza probatoria delle indicazioni fornite da Antonino Galliano, circa la fornitura di un apparecchio cellulare, la cui utenza era intestata ad una impresa dello Sbeglia; apparecchio da quest'ultimo consegnato, a Raffaele Ganci, il quale, a sua volta, lo aveva messo a disposizione di Galliano per l'espletamento dei pedinamenti.

Secondo il P.M. con l'impugnata sentenza le indicazioni del Galliano non erano state adeguatamente valutate ai fini del coinvolgimento dello Sbeglia nella vicenda processuale.

Andava inoltre, evidenziato che il collaboratore di giustizia, Salvatore Giuseppe Barbagallo, aveva riferito in altra sede del coinvolgimento dell'imputato nella strage di Capaci, dato quest'ultimo non trasfuso nel giudizio di primo grado.


Pertanto, andavano riesaminati gli elementi di prova emersi a seguito del dibattimento già concluso che, in uno alla suddetta fonte di prova, nel loro operare sinergico, inducevano a ritenere che non vi fosse incompatibilità tra la partecipazione di Sbeglia e quella degli imputati, e segnatamente di Rampulla e di Biondino, nella fornitura del telecomando utilizzato per far esplodere la carica di Capaci.

Andava poi rilevato che le indicazioni del Cancemi erano corroborate da acquisizioni investigative, atteso che presso la società IM.GE.CO., riconducibile all'imputato, nell'agosto del 1992, erano stati sequestrati due congegni elettronici di "radioavviso codificato" perfettamente funzionanti marca INTEK, i quali, con la semplice modifica (dell'out-put) dell'unità ricevente, potevano validamente prestarsi per l'innescò telecomandato del dispositivo detonatore di un ordigno esplosivo.

Inoltre, presso la suddetta società era stato anche rinvenuto un foglio manoscritto sul quale erano annotate le parole "marca Telcoma, trasmettitori THU R 1234, distanza 20 chilometri ricevitore RTH antifurto abbinato", per cui l'accusa poneva in risalto la singolare coincidenza costituita dal fatto che la marca Telcoma era la stessa del congegno radio-avviso impiegato nella strage di Via M. D'Amelio, per come riferito dal teste dr Mario Bò.

S'impondeva pertanto un ulteriore vaglio critico della posizione dell'imputato nel quadro complessivo delle altre fonti di prova a suo carico emerse, con particolare riferimento alle indicazioni del Galliano e del Barbagallo, di cui si chiedeva l'esame previa riapertura parziale del dibattimento.

*

Handwritten signature or initials, possibly "L. F.", written in black ink.

AGATE MARIANO

La Corte d'Assise cure aveva assolto l'Agate, in quanto aveva riconosciuto l'esistenza di una situazione di prova contraddittoria "che non consentiva di affermare con certezza che egli fosse titolare del potere decisionale nella provincia di Trapani all'epoca della strage".

Ad avviso della pubblica accusa tale decisione non era affatto condivisibile, atteso che dall'analisi delle diverse fonti di prova acquisite si poteva giungere alla conclusione che il titolare "del potere decisionale nella provincia di Trapani" era Mariano Agate del quale era certa la partecipazione alla riunione – tenutasi ad Enna, nel periodo compreso tra il settembre del 1991 e gli inizi del 1992 – nel cui corso venne approvata, su proposta del Riina, la strategia di attacco alle Istituzioni del paese, mediante la commissione di una serie di omicidi ed attentati nel cui ambito era ricompreso l'eccidio di Capaci.

Ed invero, l'Agate poteva recarsi tranquillamente in provincia di Enna senza dovere affrontare soverchi problemi, dal momento che si trovava in stato di libertà, a far data dal 17 aprile 1991 e sino al 1° febbraio 1992, giorno in cui venne tratto in arresto in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sussisteva in capo ad Agate un preciso interesse all'eliminazione del dr Falcone, posto che egli era stato condannato in esito al maxiprocesso, istruito, proprio dal predetto magistrato.


Ed ancora, a riprova della consapevole adesione dell'Agate al progetto di attacco anzidetto, l'accusa segnalava le dichiarazioni rese dal collaborante Giovanni Drago sulle quali la Corte d'Assise aveva ritenuto di non soffermarsi.

Il collaborante, infatti, aveva riferito che il giorno in cui fu perpetrata la strage di Via Mariano D'Amelio, mentre stava passeggiando durante l'ora d'aria con Mariano Agate, all'interno del carcere di Palermo, quest'ultimo aveva detto "satò Paluzzu", e ciò in corrispondenza al fragore di un'esplosione.

Tali dichiarazioni, avendo il collaborante appreso subito dopo della compiuta strage di Via D'Amelio, tradivano all'evidenza la pregressa cognizione dell'Agate di un ennesimo delitto che stava per essere perpetrato e che costituiva il logico sviluppo del disegno strategico a lui noto, deliberato da Cosa Nostra e già parzialmente posto in essere con l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima e con la strage di Capaci.

Pertanto, l'Agate, dimostando di essere preventivamente a conoscenza della strage di Via Mariano D'Amelio, a fortiori, doveva esserlo per quella perpetrata il 23 maggio 1992, che rientrava nella medesima strategia; delitto per il quale doveva essere affermata la di lui penale responsabilità.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a '9' and a vertical line extending downwards.

BRUSCA GIOVANNI

La Corte di prime cure – dopo aver analizzato le dichiarazioni dell'imputato nelle diverse sfaccettature sia con riferimento alla fase esecutiva sia in ordine a quella ideativa deliberativa – aveva ritenuto il contributo di Giovanni Brusca tutt'altro che “rilevante ai fini dell'acquisizione di elementi decisivi per l'accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili dei reati per cui è processo”.


Pertanto, il P.M. riteneva la determinazione della pena nei confronti dell'imputato non proporzionata alle sue gravissime responsabilità, alla gravità oggettiva del reato, all'entità dei danni e delle offese arrecate e soprattutto, non adeguata al comportamento dallo stesso tenuto nel corso del procedimento.

Ed invero, Brusca aveva svolto un ruolo di notevole importanza nelle dinamiche preparatorie ed esecutive dell'attentato, rappresentando, in uno a Salvatore Biondino, il punto di riferimento del gruppo operativo deputato al compimento dell'azione “militare” vera e propria, sicché, la pena irrogatagli, nella misura di anni ventisei di reclusione, non era affatto proporzionata al ruolo di primario livello rivestito nella fase deliberativa ed esecutiva dell'attentato.

Inadeguata risultava, poi, la diminuzione subeditale della pena in ragione dell'applicazione delle attenuanti generiche, con riferimento alla gravità delle offese e dei danni arrecati.

Parimenti, la pena inflitta non era sincrona al contributo offerto con riferimento ai fatti di causa, che, come aveva ben evidenziato la Corte era stato notevolmente inferiore a quello fornito da altri soggetti che occupavano un ruolo “meno prestigioso” o, “comunque, non superiore” del suo nell'organigramma di Cosa Nostra.

Riteneva, pertanto, il P.M. che non risultava dal compendio delle sue dichiarazioni concernenti i fatti di causa alcun contributo apprezzabile in termini di novità. Ma non solo, le porzioni di condotta riferite, caratterizzate da aspetti di novità, ingenerano il sospetto di essere protese a screditare la credibilità degli altri collaboratori e, segnatamente, Di Matteo, La Barbera e Cancemi.



Inoltre, Brusca aveva mostrato una sorprendente conoscenza dell'incartamento processuale, che travalicava quella dallo stesso ammessa, che si era limitata alla parte inerente alle attività poste in essere da Gioé per procurarsi un alibi. Tale dato emergeva tanto più evidente dal fatto che indicava (soprattutto nel corso degli interrogatori resi innanzi al P.M.), senza errare, tutta una serie di particolari non raccontati dagli altri collaboratori.

Le sue affermazioni alimentavano forte il sospetto che egli perseguisse quell'obiettivo che storicamente Cosa Nostra aveva cercato di raggiungere, attraverso altre metodologie, quali i tentativi di aggiustamento per il tramite di persone appartenenti alle Istituzioni o, comunque, legate alla stessa, vale a dire sovvertire le regole inerenti ai compiti e ai meccanismi decisionali, che presiedono al funzionamento della Commissione provinciale di Palermo, così come riconosciute incontrovertibilmente da pronunce giurisprudenziali sorrette dall'irrefragabilità del giudicato (come la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, con la quale era stato definito il primo grande maxi processo (c.d. maxi-1), attribuendo la paternità delle decisioni inerenti agli omicidi eccellenti, ivi compreso il delitto in esame, ad un direttorio costituito da un gruppo ristretto di capimandamento, e ciò con riferimento anche all'epoca immediatamente successiva all'ultima guerra di mafia, come si era potuto meglio apprezzare in relazione a dichiarazioni recentemente rese nell'ambito di altri procedimenti penali (quelli inerenti all'omicidio del capitano Basile, in fase di celebrazione dinanzi alla locale Corte d'Appello, e alla strage di Via Mariano D'Amelio). Nello specifico, Brusca aveva collocato la deliberazione relativa all'eliminazione del dr Falcone al 1983, attribuendone la paternità a Salvatore Riina, a Bernardo Brusca, a Giacomo Giuseppe Gambino, a Raffaele Ganci e a Francesco Madonia. Tale impostazione si poneva, tra l'altro, in contrasto con le acquisizioni processuali e, segnatamente, con le indicazioni fornite da Salvatore Cancemi, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Francesco Di Carlo, che avevano sottolineato come questo organismo fosse pienamente vitale ed operativo, se-


condo la regola della collegialità, anche in epoca concomitante a quella degli attentati del 1992.

Per come riconosciuto in sentenza, tale assunto appariva logicamente non credibile, perché Brusca aveva ancorato la decisione ad un'epoca ove esistevano condizioni radicalmente diverse, anche con riferimento ai "canali politico-istituzionali di Cosa Nostra"; non verosimile, risultava la sua impostazione sol che si pensi al fatto che la strage, per cui è processo, si inserisce in un quadro strategico-stragista di ampia portata. Dato questo che necessariamente aveva richiesto una "nuova delibera" degli organismi di vertice non foss'altro per valutare l'impatto delle azioni criminali divise, in uno alle possibilità di contenere la prevedibile veemente reazione dello Stato.

Non era ultroneo evidenziare che Brusca aveva iniziato la propria collaborazione quando il suo coinvolgimento nei fatti di causa era stato riferito già da cinque collaboratori di giustizia; dato questo che, senza dubbio, ridimensionava la spontaneità della sua confessione e che, valutato unitamente alla non completa assunzione di responsabilità, induceva a sminuire anche la valenza delle sue dichiarazioni quale efficace veicolo di rottura del "muro di omertà".

Pertanto, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'imputato, ad avviso della pubblica accusa era conforme a giustizia irrogare all'imputato una pena più grave di quella irrogatagli dal giudice di prime cure.

*



CONCLUSIONI

In via di sintesi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, alla stregua dei motivi di gravame proposti, chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, che venisse affermata la penale responsabilità di:

1) Buscemi Salvatore, previa riapertura parziale del dibattimento, al fine di esaminare il collaborante Siino Angelo sulle finalità preventive dell'attentato subito da dr Falcone e sul ruolo svolto dall'imputato e dal di lui fratello Antonio nella gestione illecita degli appalti in Sicilia;

2) Madonia Francesco, previa riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di dimostrare:

- per via documentale e/o testimoniale, le date in cui Antonio e Salvatore Madonia furono tratti in arresto; il legame di parentela intercorrente con Di Trapani Francesco e la famiglia Madonia;

- mediante l'esame dei collaboranti Onorato Francesco e Di Carlo Francesco che Di Trapani Francesco ricopriva il ruolo di sostituto del capomandamento all'epoca della strage di Capaci;

Farinella Giuseppe, previa riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di riesaminare Di Matteo Mario Santo e Brusca Giovanni in ordine a quanto da loro riferito nel corso degli interrogatori del 17 novembre 1993, 11 settembre 1996 e 14 agosto 1997;

3) Lucchese Giuseppe;

4) Giuffré Antonino, previa riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di escutere:

- Onorato Francesco, su quanto dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale del 16 luglio 1998 (processo Agate Mariano +27, c.d. Via d'Amelio ter) con specifico riferimento al ruolo di capo mandamento di Caccamo dell'imputato, alla perdita della carica da parte di Intile Francesco, ai rapporti intercorrenti tra il Giuffré e Biondino Salvatore;

- Barbagallo Salvatore Giuseppe, in merito all'interrogatorio reso in data 5 ottobre 1995, con particolare riferimento al ruolo rivestito dall'imputato all'epoca della strage di Capaci; al fatto che Intile Francesco era stato "posato"; al progetto di eliminazione del dr Falcone da attuare intorno agli anni 1986/87 mediante l'impiego di un ordigno esplosivo nel palazzo ove abitava;

- Siino Angelo, su quanto riferito in data 6 settembre 1997, nell'ambito del proc. pen. n. 1232/96 N.C. pendente innanzi all'A.G. di Palermo, e del 5 gennaio 1998, con specifico riferimento alla presenza di Giuffré Antonino alla riunione svoltasi, negli anni '90/'91, presso la sua abitazione, relativa alla gestione degli appalti nel mandamento di Caccamo ed ai motivi dell'estromissione di Intile Francesco da Cosa Nostra;

5) Agrigento Giuseppe;

6) Sciarabba Giusto;

7) Sbeglia Salvatore, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di escutere Barbagallo Salvatore Giuseppe sulla partecipazione alla strage di Capaci di Panzeca Giuseppe;

8) Agate Mariano, previa riapertura dell'istruzione dibattimentale, al fine di dimostrare per via documentale e/o testimoniale la comune detenzione tra Funari Giuseppe e Messina Leonardo, avuto riguardo alla qualità di rappresentante della provincia di Trapani del predetto Agate.

Infine, in riforma dell'impugnata sentenza, il P.M. ha chiesto che fosse elevata la pena inflitta a Brusca Giovanni in prime cure.

§



L'APPELLO DEGLI IMPUTATI

BATTAGLIA GIOVANNI

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, ha interposto appello per il tramite dell'avv. D'Acqui avverso:

-L'ordinanza in data 3 maggio 1995 con cui era stata respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica.


-L'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di un nuovo esame sulle sue condizioni psico-fisiche.

*

La difesa, inoltre, ha eccepito l'irritualità della costituzione di parte civile del sindaco pro-tempore del Comune di Palermo, mentre nel merito ha rilevato che erroneamente i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità del Battaglia, utilizzando le inattendibili dichiarazioni dei collaboratori, prive di riscontri di natura oggettiva.

Pertanto, la genericità delle accuse mosse dai collaboranti all'imputato imponeva l'assoluzione del Battaglia dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

*



GRECO CARLO

Il giudicabile, condannato alla pena dell'ergastolo, ha interposto appello per il tramite dell'avv. D'Acqui avverso l'ordinanza in data 3 maggio 1995 con cui era stata ammessa la costituzione di parte civile, di cui si eccepiva l'irritualità, del sindaco pro-tempore del Comune di Palermo.

*

Nel merito la difesa ha rilevato l'erroneità della decisione con cui i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità del Greco aderendo al teorema accusatorio della pubblica accusa, basato sulle inattendibili dichiarazioni dei collaboratori, prive di riscontri di natura oggettiva.

L'ipotesi accusatoria, in palese violazione dei criteri di valutazione della prova, era fondata su mere congetture in ordine all'appartenenza del Greco alla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra, tratte dalle inaffidabili dichiarazioni dei collaboranti, sottoposte a serrata critica.

L'incerta qualità dell'imputato quale capomandamento della Guadagna, in uno a Pietro Aglieri, l'assenza di elementi certi in ordine alla sua partecipazione ovvero alla sua adesione alla strage ne imponevano l'assoluzione da tutti i reati a lui ascritti.

*



RAMPULLA PIETRO

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo ha interposto appello per mezzo dell'avv. Mammana, il quale, con i motivi di gravame, ha chiesto l'assoluzione del Rampulla per non aver commesso il fatto.

La difesa a tal proposito ha censurato l'iter logico ed argomentativo seguito dai primi giudici che avevano utilizzato a fini probatori le dichiarazioni dei collaboratori, non prive di contraddizioni e discrasie, che le rendevano inattendibili e quindi non potevano giustificare l'affermazione di responsabilità del Rampulla.

La colpevolezza del giudicabile, peraltro, non poteva di certo ricavarsi dalla sua pretesa specializzazione in materia di esplosivi, né dal suo presunto inserimento nella famiglia di Caltagirone poteva evincersi il preventivo assenso del vertice della provincia catanese nell'attuazione della strage per cui è processo, per come sostenuto dai primi giudici.

*



MONTALTO SALVATORE E MONTALTO GIUSEPPE

Gli imputati, condannati alla pena dell'ergastolo, hanno proposto appello per il tramite dell'avv. Daniele, il quale, con il principale motivo di gravame, ha chiesto l'assoluzione di entrambi i giudicabili dai reati a loro ascritti per non aver commesso il fatto.


A tal proposito la difesa ha osservato che l'affermazione di colpevolezza dei giudicabili si era fondata su un'erronea applicazione delle norme sul concorso di persone del reato, giacché la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non poteva comportare la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati, se non in virtù della loro diretta partecipazione morale o materiale a tali condotte.

Nella fattispecie nessuna prova offriva il processo in ordine alla partecipazione dei Montalto alla fase ideativa, volitiva, preparatoria ed esecutiva della strage, ove si consideri che difettava anche la prova che Montalto Salvatore, detenuto sino al 1° dicembre 1990, potesse essere stato effettivamente eletto capomandamento di Villabate, e che il figlio Giuseppe fosse il suo sostituto.

Sotto altro profilo la difesa rilevava l'erroneità dell'impugnata sentenza, fondata su argomenti congetturali e prove indirette di scarsa valenza probatoria, che non potevano giustificare l'affermazione della penale responsabilità dei giudicabili che dovevano essere mandati assolti dai reati a loro ascritti in assenza di qualsivoglia elemento di prova circa il loro concorso, anche morale, alla deliberazione della strage di Capaci.

Difetta invero la prova che gli imputati fossero stati informati del progetto criminale e vi avessero aderito, atteso che all'epoca della strage Salvatore Montalto era detenuto in quel di Spoleto ed il figlio Giuseppe, che sarebbe stato contattato dal Biondino, era latitante e quindi non avrebbe potuto ricevere e veicolare alcuna informazione verso il genitore.

*



AGRIGENTO GIUSEPPE

L'imputato, condannato alla pena di anni undici di reclusione e £. 4.000.000 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, per il tramite dell'avv. Petrantoni, ha proposto appello principale avverso la condanna, nonché appello incidentale avverso l'impugnazione del Pubblico Ministero, relativamente all'intervenuta assoluzione per i reati di cui ai capi A), D) ed E) della rubrica.

A tal proposito, il difensore ha osservato che i primi giudici, a seguito di rigorosa e serena valutazione delle risultanze processuali, erano pervenuti alla conclusione dell'assoluta estraneità dell'Agrigento alla strage di Capaci, per cui la statuizione assolutoria meritava di essere confermata.

*

La difesa, invece, ha censurato la sentenza di primo grado con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'Agrigento in relazione al trasporto in contrada Rebottone dell'esplosivo fornito al Di Matteo, essendosi l'imputato limitato a consegnare quattro sacchi di concime chimico, ossia nitrato d'ammonio per uso agricolo, che non poteva di per sé ritenersi esplosivo o sostanza esplosiva, perché per assumere una tale qualità doveva essere senz'altro miscelato con altri composti.

Inoltre, la presenza di nitrato d'ammonio come componente autonomo della carica esplosiva, alla stregua delle poche tracce rinvenute, confermava che tale sostanza non aveva costituito una componente autonoma della carica, bensì una componente residuale.

L'Agrigento, che si era limitato a consegnare una sostanza non esplosiva e posta in libera vendita, doveva pertanto essere mandato assolto dalle imputazioni a lui ascritte perché il fatto non costituisce reato.

*



CALÒ GIUSEPPE E GRAVIANO FILIPPO

Entrambi gli imputati condannati alla pena dell'ergastolo, hanno proposto appello per il tramite del difensore, avv. Oddo, che, con il principale motivo di gravame, ne ha chiesto l'assoluzione dal delitto di strage e dai reati connessi per non aver commesso il fatto, rilevando che erroneamente, la colpevolezza dei giudicabili, a titolo di concorso nel reato, era conseguente alla loro ipotizzata partecipazione alla deliberazione della Commissione provinciale di Palermo di porre in essere l'attentato in danno del giudice Falcone.

In particolare, per Giuseppe Calò, ritenuto capo mandamento di Porta Nuova, il difensore osservava che lo stato di detenzione, risalente nel tempo, escludeva la possibilità di una sua attività concorsuale nel delitto di strage per cui era stato condannato.

Avuto riguardo alla posizione di Filippo Graviano, ritenuto (unitamente al fratello Giuseppe) il reggente del mandamento di Brancaccio o di Ciaculli, l'analisi delle dichiarazioni dei collaboranti, sottoposte a serrata critica in quanto contraddittorie ed incoerenti, non consentiva di pervenire a tale conclusione, dovendosi escludere la sussistenza in capo al giudicabile di un qualsivoglia ruolo decisionale all'interno di Cosa Nostra.

A tal fine la difesa esaminava in chiave critica le discordanti propalazioni dei collaboratori, che si erano succeduti a Tommaso Buscetta, il quale aveva fornito le prime indicazioni sulla struttura del mandamento mafioso, ai fini della rappresentanza nella Commissione, quale organismo raggruppante tre o più famiglie installate in ambiti territoriali contigui.

*

Con i motivi nuovi proposti, nell'interesse di entrambi i giudicabili, la difesa impugnava le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio sul rilievo che le esigenze della difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela non essendo stata consentita la prova a discarico. Pertanto, dovevano ritenersi l'utilizzabilità degli atti raccolti in

violazione di norme di volta in volta invocate in udienza, per come risultava dai relativi verbali.

Nel merito la difesa ribadiva che le imputazioni elevate a carico del Calò trovavano uno spartiacque temporale determinato dal suo stato di detenzione. In ogni caso la Corte di primo grado aveva risolto il tema della responsabilità in maniera del tutto apodittica, una volta ricondotta la strage ai membri dell'organismo dirigenziale di Cosa Nostra, senza sciogliere i nodi riguardanti il permanere dell'effettivo esercizio del potere collegato alla qualità dell'imputato e la concreta possibilità del dispiegarsi, caso per caso, di siffatto potere.

Pertanto, il difensore censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, che avrebbero dovuto coerentemente apprezzare la fonte privilegiata (il Cancemi che aveva escluso di aver informato il Calò) anche se conducente a risultati diversi da quelli pregiudizievoli per l'appellante.

In relazione alla posizione di Graviano Filippo nell'ambito del mandamento di Ciaculli o di Brancaccio, la difesa ribadiva le osservazioni contenute nel principale atto di appello che dovevano condurre ad escludere che l'imputato fosse il capo di tale mandamento.

A sostegno delle proprie tesi la difesa chiedeva di produrre, in sede di riapertura parziale del dibattimento, i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia intervenute nelle more dell'appello.

*


Sotto altro profilo il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all'apprezzamento delle risultanze probatorie ed all'applicazione delle leggi processuali, censurava la tesi di fondo dell'impugnata sentenza, secondo cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso l'individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni delittuose da ciascuno di loro effettivamente prestato. Difatti, alla stregua dell'autorevole giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione, andava escluso che la riferibilità del reato ad

un'organizzazione delinquenziale comportasse di per sé la riferibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentesi a fonti informative non controllate e non controllabili. Pertanto, andava disattesa la conclusione cui erano pervenuti i primi giudici alla stregua di un teorema non compiutamente verificato.

*

In via subordinata, il difensore deduceva che gli imputati erano meritevoli delle circostanze di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p., da dichiararsi, quanto meno, equivalenti alle aggravanti contestate.

*

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a cursive 'L' followed by a vertical line. To its right are the initials 'E' and 'L' stacked vertically.

LA BARBERA MICHELANGELO

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo ha proposto appello per il tramite dell'avv. Grillo che ha censurato la tesi secondo cui il La Barbera era il sostituto di Buscemi Salvatore, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco o Passo di Rigano, alla stregua delle inattendibili propalazioni dei collaboranti.

Tuttavia, ammessa tale ipotesi, le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici erano arbitrarie perché in contrasto sia con le risultanze processuali che con la logica.

Ed invero, ritenuto in sentenza che Salvatore Buscemi era legato da solidissimi rapporti con l'on. Lima, si era escluso che l'omicidio dell'eurodeputato fosse stato approvato dal predetto imputato, la cui adesione alla strategia proposta dal Riina era dubbia: strategia di cui l'omicidio Lima e l'attentato a Giovanni Falcone rappresentavano "due facce della stessa medaglia".

Sulla scorta di tale argomentazione di ordine logico, la Corte d'Assise aveva mandato assolto Salvatore Buscemi dalla strage di Capaci, per cui analogo criterio discrezionale andava applicato nei riguardi di Michelangelo La Barbera, quale sostituto del primo, e cioè suo alter ego.

Sotto altro profilo la difesa osserva che la ritenuta colpevolezza del giudicabile si fondava su inaccettabile applicazione delle regole sul concorso di persone nel reato, avendo i primi giudici aderito ad una tesi accusatoria arbitraria non confortata da obiettivi riscontri probatori che non potevano inferirsi dalla partecipazione di La Barbera alla riunione indetta dal Riina in casa di Guddo per festeggiare la riuscita dell'attentato.

L'assoluzione del Buscemi fondata sul rilievo che non poteva escludersi che costui avesse espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all'attuazione della strage rendeva, ad avviso della difesa, assurda e non condivisibile la diversa soluzione adottata per il La Barbera, quale portavoce del Buscemi, non avendo egli espresso in seno alla Commissione un "dissenso giuridicamente rilevante", rafforzando in tal modo la determinazione volitiva del Riina.

Sul punto si rilevava che non esisteva la prova che il La Barbera fosse stato interpellato dal Biondino; che qualora ciò fosse avvenuto, non si conosceva la risposta data dal La Barbera al suo interlocutore; che, in ogni caso, non era necessario consultare i capimandamento poiché la decisione di uccidere il dr Falcone era stata adottata già prima dell'omicidio Lima, dato che i due delitti costituivano momenti differenti di un medesimo piano.

Tuttavia, qualora fosse stato consultato l'imputato non poteva esprimere una diversa opinione rispetto quella del Buscemi che era il suo capo mandamento.


In ogni caso, l'atteggiamento del La Barbera, contrario agli omicidi eccellenti aveva trovato conferma nelle indicazioni del Ferrante, ed in quelle rese in altro processo dal Cancemi, del quale si chiedeva il riesame previa riapertura parziale del dibattimento.

Avevano pertanto errato i primi giudici che non avevano attribuito alle dichiarazioni dell'imputato (che non aveva mandato i suoi uomini al macello) il valore di aperta dissociazione dal progetto stragistico, per cui non era sostenibile che La Barbera, non opponendosi esplicitamente alla decisione di eliminare il dr Falcone, avesse rafforzato l'altrui proposito delittuoso, concepito, deliberato e predisposto in tutti i suoi particolari. Peraltro, l'eventuale adesione al proposito omicidiario nei confronti di una sola persona non poteva estendersi al delitto di strage.

Alla stregua di tali argomentazioni, non sussistendo prova alcuna della partecipazione morale o materiale alla strage dell'imputato se ne imponeva l'assoluzione, quanto meno, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p..

In via residuale la difesa si doleva del trattamento affittivo, atteso che l'appellante era meritevole dell'applicazione delle circostanze attenuanti ed in ogni caso nella determinazione della pena si doveva tener conto della diversa graduazione della responsabilità.

*



GANCI RAFFAELE, RIINA SALVATORE E GERACI ANTONINO

Gli imputati, condannati alla pena dell'ergastolo hanno proposto appello per il tramite dell'avv. Fileccia, il quale ne ha chiesto l'assoluzione dai reati loro ascritti per non averli commessi.

La difesa rilevava, in particolare, che entrambi gli appellanti erano stati attinti dalle medesime fonti di accusa, generiche e di scarso rilievo probatorio, da cui la Corte d'Assise aveva tratto l'erroneo convincimento della loro partecipazione, a titolo di concorso morale, nella strage di Capaci, quali componenti della c.d. Commissione provinciale di Palermo.

Tale affermazione poggiava essenzialmente sulle propalazioni di numerosi collaboranti, i quali concordemente aveva affermato che gli omicidi eccellenti erano deliberati dalla Commissione, alla stregua del teorema enunciato dal pentito storico Tommaso Buscetta. Tuttavia, i primi giudici si erano appiattiti su tali dichiarazioni, contraddittorie ed inattendibili, rinunciando al ruolo essenziale di analisi e valutazione critica della prova.

Ad avviso della difesa il compendio probatorio utilizzato nei confronti di Riina Salvatore e, soprattutto, nei riguardi di Geraci Antonino, che non era più il capo della famiglia di Partinico, essendone stato rimosso a causa della sua cecità, dei suoi malanni e della sua avanzatissima età, era incerto, difficilmente riconducibile a strutture logiche conformi al regime della prova penale e tale realtà processuale rendeva palesemente nulla l'apparente motivazione dell'impugnata sentenza che si era fondata in maniera acritica sulla cosiddetta "convergenza del molteplice".

Pertanto, in assenza di riscontri convergenti ed incrociati, le dichiarazioni dei collaboranti non consentivano di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità degli imputati in ordine alla strage di Capaci, loro ascritta a titolo di concorso morale, sicché gli stessi andavano mandati assolti dai reati loro ascritti.

*


Con successivo atto di appello l'avv. Fileccia ribadiva le censure mosse alle dichiarazioni dei collaboranti, osservando che non erano stati rispettati i canoni previsti

dall'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenerle intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili. Inoltre, nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico degli imputati in relazione alla loro partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale e non era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

Peraltro, la Corte d'Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l'insussistenza dei presunti riscontri esterni, tra cui la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Ganci Calogero e Anzelmo caratterizzate da particolare acrimonia nei confronti di Raffaele Ganci.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il difensore insisteva nella richiesta di assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i mezzi istruttori richiesti.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'L. G.' or similar, written in black ink.

BAGARELLA LEOLUCA

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo per la strage di Capaci, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Fileccia e Grillo, il quale, con il principale motivo di gravame, ha dedotto che il Bagarella doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

Al riguardo la difesa osservava che i criteri di valutazione della prova e, segnatamente, quelli afferenti all'apprezzamento delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, ancorché condivisibili in astratto, si prestavano in concreto a varie censure, sia con riferimento alla genesi interna delle propalazioni, sia avuto riguardo agli elementi esterni di convalida che non potevano rinvenirsi nelle ulteriori chiamate, trattandosi di elementi della stessa natura.


Pertanto, a prescindere dal numero delle chiamate in correità che avevano attinto l'imputato, alle stesse non poteva attribuirsi reciproca convalida, dovendosi invece sottoporre le stesse a verifica alla stregua di obbiettivi e "diversi" elementi di riscontro esterno.

*

Con riferimento alla condotta ascritta al Bagarella, nell'ambito della strage, si osservava che non erano affatto confortanti le dichiarazioni dei collaboranti, né poteva valorizzarsi, a fini accusatori, per come avevano fatto i primi giudici, il rapporto parentale tra il Bagarella e Riina Salvatore e la riconosciuta appartenenza del primo a Cosa Nostra, sancita da diverse sentenze passate in giudicato.

Ad avviso della difesa, essendo del tutto diverso il thema probandum, non v'era dubbio che, anche alla stregua delle suddette chiamate in correità, difettava la prova certa ed incontrovertibile della partecipazione del Bagarella alla fase preparatoria ed esecutiva della strage, per cui se ne imponeva l'assoluzione.

*



BRUSCA BERNARDO

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo ha proposto appello per il tramite del difensore avv. Mammana, il quale ha rilevato con i motivi di gravame che l'impugnata sentenza di condanna si fondava sul teorema accusatorio secondo cui i membri della Commissione provinciale di Palermo (anche se detenuti) erano responsabili dei cosiddetti delitti eccellenti.

Pertanto la costruzione accusatoria trasfusa in sentenza dimostrava i limiti di una soluzione giuridica non fondata sulla prova, ma su costruzioni di pseudosociologia criminale e in ogni caso su argomentazioni teoriche, frutto di intuizioni e convinzioni soggettive.

In punto di fatto, era emerso che il Biondino aveva effettuato il giro dei capimandamento per "comunicare la decisione di Riina" di uccidere il dr Falcone.

Il dato in esame, a prescindere dalla sua veridicità, dimostrava che, almeno in occasione della strage di Capaci, non si era concretato alcun meccanismo di formazione del consenso, né esplicito, né implicito, poiché con l'affermarsi della supremazia di Riina all'intero del sodalizio criminale, era progressivamente venuta meno l'osservanza delle regole, molte delle quali ridotte a mere formalità.

Sulla scorta di queste premesse, i primi giudici avrebbero dovuto affrontare in maniera del tutto diversa la tematica processuale riguardante le regole che presiedevano alla formazione del consenso dei membri della Commissione, ivi compresi quelli detenuti come Bernardo Brusca.

Orbene, tale accertamento non era stato effettuato sicché la relativa prova era frutto di petizioni di principio che non soddisfacevano l'onere della motivazione, né consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità dell'imputato, quale mandante della strage di Capaci, mancando in ogni caso i presupposti di fatto idonei a sorreggere il teorema accusatorio.


Ed invero, la tesi secondo cui Brusca, detenuto sin dal 1985, fosse nel 1992 detentore di un potere decisionale, quale capo mandamento, era un dato tralaticio privo di qualsivoglia pregnanza. Detta osservazione era tanto più concreta quanto più si

poneva mente alla posizione di prestigio assunta dal figlio Giovanni, che partecipava alle riunioni della Commissione certamente a titolo proprio, con il suo peso personale e non riflesso, quale sostituto del capo mandamento dalle cui decisioni dipendeva, secondo i primi giudici.

Altrettanto equivoca, era la circostanza secondo cui Bernardo Brusca avrebbe ricevuto al visita dei figli, posto che neanche il figlio Giovanni, ormai collaboratore, aveva riferito che il padre era stato preavvertito della decisione di uccidere il dr Falcone, né tanto meno che avesse prestato il suo consenso.

Pertanto, la difesa concludeva per l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati a lui ascritti.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'L. G.', consisting of two distinct cursive marks.

BIONDO SALVATORE

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite degli avvocati Mammana e Tipo, i quali hanno sostenuto che il Biondo doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

Invero, la sentenza di condanna dell'imputato si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati e non, le cui insanabili contraddizioni circa la ricostruzione delle fasi dell'attentato, al quale alcuni di loro parteciparono, non consentivano di ritenere reciprocamente riscontrate tali dichiarazioni, alla stregua della c.d. convergenza del molteplice.


Conseguentemente, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per procedere a confronto tra i collaboratori, stante l'inconciliabilità di quanto narrato sulle varie fasi dell'attività preparatoria ed esecutiva della strage.

La difesa riportandosi alla memoria già depositata nel corso del primo giudizio, rilevava che non sussistevano elementi univoci di responsabilità a carico dell'imputato, al quale i collaboratori avevano attribuito un ruolo nella fase esecutiva della strage, ancorché lo stesso fosse un soggetto del tutto sconosciuto agli organi investigativi.

In ogni caso, la tesi accusatoria secondo cui il Biondo avrebbe partecipato giornalmente alle varie attività del commando mafioso, poste in essere nei primi giorni di maggio 1992 sino all'esecuzione dell'attentato, contrastava con il dato documentale allegato in primo grado dalla difesa da cui emergeva che l'imputato era stato presente per otto ore giornaliere in contrada Trippatore, presso il cantiere della Forestale nei giorni 4, 6, 7 e 8 (giorni delle prove secondo il Ferrante), nonché nei giorni 11, 12, 13, 14, 18 e 20 maggio 1992.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, s'imponeva l'assoluzione dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

*



La difesa, infine, impugnava tutte le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio per i motivi esplicitati nel corso del dibattimento e trascritte nei verbali dibattimentali relative alle richieste formulate ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

*

Handwritten signature or initials, possibly 'L. G.', in black ink.

GANCI DOMENICO, GANCI RAFFAELE, MOTISI MATTEO E TROIA ANTONINO

Gli imputati, condannati alla pena dell'ergastolo, hanno proposto appello per il tramite del difensore avv. Ivo Reina avverso la sentenza di primo grado e le ordinanze concernenti la corretta applicazione delle norme processuali emesse in data 22, 24 e 27 luglio 1996.

*


Attraverso una diffusa analisi della sentenza, la difesa evidenziava l'inconducenza dei richiami operati dai primi giudici alla giurisprudenza di legittimità da cui erano stati ricavati i principi di diritto applicati alle problematiche processuali. Infatti, la motivazione della decisione era fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori che erano del tutto insufficienti a pervenire ad un giudizio di responsabilità degli imputati, essendo geneticamente inattendibili e non sufficientemente ed oggettivamente riscontrate ab extrinseco.

*

Avuto riguardo alla ricostruzione del fatto delittuoso per come esposto in sentenza, attraverso una minuziosa e serrata analisi delle varie fasi in cui si era snodato, la difesa osservava che i collaboratori avevano confessato una programmazione e una partecipazione ad una strage cui non avevano partecipato, per come si evinceva dalle numerose discrasie in cui erano incorsi perché nulla sapevano delle fasi preparatorie ed esecutive dell'attentato.

Sul movente del delitto particolare interesse assumevano le dichiarazioni di Brusca Giovanni che aveva riferito che il progetto di uccidere il dr Falcone risaliva ad epoca immediatamente successiva all'uccisione del dr Chinnici.

Tale eventualità era poco credibile perché nel 1983 il Magistrato non poteva apparire un pericolo per Cosa Nostra e la stampa aveva pubblicato ampi stralci del diario Chinnici, che la difesa chiedeva fosse acquisito, previa riapertura parziale del dibattimento, in considerazione dei reiterati richiami contenuti in sentenza al predetto magistrato e a una sorta di eredità morale nelle indagini su Cosa Nostra dell'allora G.I. dr Falcone.



In ogni caso il movente del delitto Falcone, così come quello dell'omicidio Lima, che si inquadrava in una strategia di attacco allo Stato, secondo quanto indicato da Brusca e dagli altri collaboranti, era poco aderente alle strategie di Cosa Nostra. Infatti, la strage non era affatto necessaria perché non corrispondeva ad alcun interesse criminoso, e, di contro, avrebbe reso più compatto il fronte della reazione repressiva dello Stato.

L'eliminazione del magistrato, a Roma, sarebbe stata un obiettivo non difficile, per cui la strage fu un atto terroristico realizzato a fini di destabilizzazione delle Istituzioni, utilizzando i futuri "collaboratori" dell'eccidio, tutti sorprendentemente liberi, sicché del tutto inadeguato appariva il movente, individuato nell'esito negativo per i vertici di Cosa Nostra del maxiprocesso celebratosi in Cassazione, a seguito dell'intervento del dr Falcone anche sul Ministro Martelli che non aveva fatto assegnare il processo al dr Carnevale.

*

Per l'appellante Ganci Raffaele, la cui partecipazione alla fase deliberativa ed esecutiva della strage era stata ritenuta con l'impugnata sentenza, osservava la difesa che i primi giudici avevano dimenticato di rilevare che era stato soltanto il Cancemi a narrare dell'asserita comunicazione del Biondino, effettuata per conto del Riina che intendeva passare alla fase esecutiva dell'attentato; pertanto di tale episodio mancava qualsivoglia riscontro.

Per quanto riguardava la ritenuta partecipazione materiale del Ganci all'attentato, la difesa ribadiva che i collaboratori erano inattendibili in ordine alle modalità esecutive della strage di cui ignoravano pressoché tutto, per cui era ragionevole ritenere che l'attentato era stato realizzato da elementi estranei a Cosa Nostra e che la partecipazione di alcuni mafiosi era stata marginale, tant'è che costoro non avevano saputo riferire alcunché di veritiero in ordine a circostanze fondamentali nella fase della preparazione materiale, alla stregua delle numerose contraddizioni in cui erano incorsi.

*

Per Motisi Matteo, ritenuto dai primi giudici capomandamento di Pagliarelli, la difesa osservava che le dichiarazioni dei collaboratori relativi a tale qualifica dell'appellante erano smentite da provalazioni di segno opposto e che era una mera supposizione del Cancemi, priva di riscontro, la circostanza che il Biondino avesse comunicato al Motisi la decisione del Riina di eseguire l'attentato.

La difesa, inoltre, rilevava che le medesime argomentazioni utilizzate per assolvere Salvatore Buscemi, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco-Passo di Rigano, ben potevano estendersi al Motisi Matteo. Quest'ultimo, infatti, non era stato neppure imputato nel maxiprocesso e in nessun altro processo prima, durante e dopo l'era del pool Borsellino-Falcone.

Quanto all'individuazione di Matteo Motisi, quale capomandamento di Pagliarelli, si osservava che l'identificazione dell'appellante, quale capomandamento di Pagliarelli, era incerta, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, tant'è che l'imputato era stato scarcerato dalla Suprema Corte con sentenza n. 799/95 che la Corte d'Assise non aveva inteso acquisire.

Pertanto, il Motisi doveva essere mandato assolto atteso che non sussisteva la prova che l'appellante fosse il capomandamento di Pagliarelli e che fosse stato informato ed avesse aderito al progetto di strage.

*

Con riferimento alla posizione di Ganci Domenico la difesa eccepiva la nullità dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 522 comma 2 c.p.p., nonché degli atti antecedenti (decreto che dispone il giudizio) per difetto di contestazione in relazione al delitto di strage (capo A) e a quelli connessi, giacché il nome dell'imputato si rinveniva unicamente con riferimento al capo G) dell'imputazione, e risultava omessa la condotta attribuita al Ganci, così come essa era precisata per ciascun coimputato. Inoltre, risultava omessa ogni notizia in ordine all'evento di danno del reato in esame.

Nel merito la difesa osservava che, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti, Domenico Ganci era deputato al controllo dell'autovettura blindata Fiat Croma in

uso al magistrato quando giungeva a Palermo. Tuttavia, l'affermazione della penale responsabilità del Ganci si fondava su risultanze incerte e contraddittorie poiché non era stato affrontato il tema della consapevole collaborazione finalizzata alla realizzazione di una strage, non potendosi escludere la diversa finalizzazione criminosa del pedinamento.

In ogni caso non era stata graduata la pena inflitta in considerazione del minor apporto concorsuale dell'imputato.

Infine, l'età, l'incensuratezza, il contesto socio-familiare avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti a cagione del ruolo marginale ricoperto dal Ganci Domenico nella vicenda per cui è processo.

*

La responsabilità di Antonio Troia era stata erroneamente ritenuta dai primi giudici, i quali avevano positivamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori, affermandone l'attendibilità intrinseca ed estrinseca che la difesa contestava. Infatti, l'indomani della strage i Carabinieri avevano indicato nel casolare di Troia il luogo da cui sarebbe stato lanciato il segnale radio, dando per scontato il racconto dei collaboratori che sarebbe intervenuto alcuni mesi dopo.

Nonostante la richiesta dei consulenti del P.M. di disporre accertamenti per verificare se in detto casolare era stato travasato l'esplosivo, per come asserito dai collaboranti, tale indispensabile indagine volta a conseguire un obiettivo riscontro, nonostante le richieste della difesa, era stata pretermessa. Pertanto il difensore insisteva nella richiesta di assoluzione di Antonino Troia e degli altri appellanti.

*


Con i motivi aggiunti il difensore, nell'interesse di Motisi, deduceva che con le sentenze n. 457/98 e 6301/98 la Corte Suprema aveva escluso che gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di strage potesse rinvenirsi nel dato secondo cui la strage risultava deliberata dall'organismo di vertice (Commissione) e che di tale organismo il Motisi avrebbe fatto parte, necessitando un quid pluris.

Si richiedeva pertanto la rinnovazione parziale del dibattimento per riascoltare il coimputato Brusca Giovanni sulle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso del dibattimento relativo al proc. pen. a carico di Agrigento Giuseppe +57 (celebratosi innanzi alla Corte d'Assise di Palermo), avendo il Brusca dichiarato che alla riunione della Commissione deliberativa della Strage di Capaci, così come accadeva per gli altri fatti eclatanti, parteciparono soltanto "i capi mandamento che dovevano partecipare a quell'azione".

*

La difesa riproponeva l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 355/96, nella parte in cui aveva modificato il principio processuale della "naturalità del giudice precostituito per legge", facendo rilevare che risultava omessa ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale proposta a pag. 25 delle note del 22 agosto 1997.

*

Handwritten signature or initials, possibly "A. F.", written in black ink.

GRAVIANO GIUSEPPE

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, quale mandante della strage di Capaci, quale componente della Commissione provinciale di Palermo, proponeva appello per il tramite dell'avv. Domenico Salvo che ne chiedeva l'assoluzione dai reati a lui ascritti, attesa l'inattendibilità delle contraddittorie dichiarazioni dei collaboranti.

Il difensore, rinviando alle memorie depositate dall'avv. Ivo Reina per quanto ateneva agli accertamenti giudiziari, con i motivi di gravame rilevava che, in tema di responsabilità dei membri della Commissione, non potendo ricorrere a regole certe si doveva procedere per massime d'esperienza, per cui la presenza di deroghe alle regole imponeva alla conclusione più favorevole al reo.

Osservava ancora il difensore all'interno di Cosa Nostra si era realizzata una sorta di oligarchia, dominata da Riina e Provenzano, alla quale però era rimasto estraneo Giuseppe Graviano.


La tesi accreditata in sentenza secondo cui il Graviano nel '90 avrebbe avuto la reggenza del mandamento, a seguito dell'arresto di Lucchese, era contraddetta dal fatto che il Marchese aveva riferito nel processo Lima che il predetto imputato si era avvicinato a Puccio, per cui non poteva essere vicino a Riina. Inoltre, il Graviano che soffriva di forti crisi depressive, tant'è che ottenne il congedo militare, non poteva assumere posizioni di rilievo in Cosa Nostra.

Ed ancora, anche a voler accreditare l'ultima versione fornita dal Cancemi, animato da astio nei confronti dei fratelli Graviano e loro principale accusatore, non si poteva sostenere che tutti i capimandamento, tra cui il Graviano, che si trovava al Nord, fossero stati avvisati dal Biondino del proposito del Riina di eseguire la strage.

Brusca, peraltro, aveva confermato il fatto che la Commissione nulla sapeva dell'attentato, citando l'esempio di Giuseppe Graviano, ed aveva escluso la sua partecipazione alla fase esecutiva della strage, così smentendo il Ferrante che era stato l'unico collaboratore ad inserire l'imputato nel gruppo operativo.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni la difesa insisteva per l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli per non averli commessi.

*

Handwritten signature or initials, possibly consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line with a hook at the top.

BIONDINO SALVATORE

L'imputato, condannato all'ergastolo per la strage di Capaci, ha proposto appello per mezzo degli avvocati Paolo e Salvatore Petronio avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

-Violazione dell'art. 192 comma 2 e 3 c.p.p. conseguente all'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sotto il duplice profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle medesime;

-Erronea applicazione delle regole di giudizio dettate dal comma 3 della citata norma, nonché dei principi fissati nella sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte di Cassazione.

La difesa in particolare deduceva che la sentenza impugnata doveva essere annullata per violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto fondava il giudizio di colpevolezza del Biondino, soltanto ed esclusivamente, sull'erronea valutazione delle propalazioni accusatorie dei collaboranti.

Con altro motivo di gravame la difesa deduceva la violazione degli artt. 513, 514 comma 2 e 238, comma 2 bis c.p.p.

In particolare, i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati di reato connesso, provenienti da procedimenti in cui il Biondino non era imputato; tali atti non potevano esse utilizzati (per la ricostruzione del meccanismo di assegnazione degli appalti) ai fini della decisione e, pertanto, era nulla la sentenza in parte qua, per violazione dell'art. 513 e 238 comma 2 c.p.p..

In ogni caso, alla luce della nuova formulazione degli artt. 238 e 513 c.p.p., a seguito della legge n. 267/97, erano inutilizzabili le dichiarazioni rese nell'ambito di altri procedimenti da parte dei collaboranti che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, come Di Matteo, La Barbera; dichiarazioni rese contro Biondino Salvatore ed in assenza del difensore del medesimo imputato.

Premesso ciò, la difesa rilevava che nonostante la richiesta formulata in tal senso in data 16 settembre 1997, la Corte d'Assise non si era pronunciata con ordinanza,

sicché dovevano essere ritenute inutilizzabili nei confronti di Biondino Salvatore le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., prodotte ex art. 513 e 238 c.p.p., stante l'assenza del difensore medesimo, in quest'ultimo caso, e la mancanza di consenso nel primo caso.

In ogni caso, la sentenza doveva ritenersi nulla in quanto il collegio non si era pronunciato sulla utilizzabilità degli atti che comunque, anche se non utilizzati per la decisione, erano stati illegittimamente inseriti nel fascicolo per i dibattimento.

La difesa con altro motivo di gravame deduceva il travisamento del fatto e l'illogicità della motivazione, stante la contraddittorietà tra quanto emerso nell'istruzione dibattimentale e quanto riportato in motivazione.

Altro profilo di nullità della decisione si ricavava dalla mancata rinnovazione integrale dell'istruzione dibattimentale, stante la diversa composizione del collegio giudicante, a seguito dell'astensione del presidente Sferlazza e il mancato consenso delle parti all'utilizzo delle prove assunte.

*

Inficiava la decisione anche la violazione di legge per ammissione di prove atipiche in dispregio delle garanzie difensive.

La mancata assunzione di prova decisiva, dedotta dai difensori ai sensi degli artt. 234, 468, 469 e 507 c.p.p., imponeva la rinnovazione parziale del dibattimento per l'assunzione delle prove testimoniali e documentali indicate dettagliatamente con i motivi di gravame a cui si rinvia (fol. 236).

La difesa, inoltre chiedeva, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., la citazione dei testi di riferimento citati nel corso del loro rispettivo esame degli imputati o coimputati di reato connesso appresso indicati: Di Matteo Mario Santo; Cancemi Salvatore; La Barbera Gioacchino; Ferrante Giovanbattista; Ganci Calogero; Di Carlo Francesco; Buscetta Tommaso; Anzelmo Francesco Paolo; Marchese Filippo; Di Filippo Pasquale; Brusca Giovanni e Lo Forte Vito.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 468 comma 4, 220, 224, 507 e 508 c.p.p., la difesa chiedeva che si procedesse a perizia sui seguenti temi d'indagine:


- clonazione dei cellulari in uso agli imputati del presente processo all'epoca della strage;
- possibilità e verosimiglianza di utilizzo dei congegni elettronici di comando a distanza descritti dai collaboranti Cancemi, Di Matteo, La Barbera, Brusca e Ferrante;
- analisi dei residui in cemento del condotto adoperato per la strage, al fine di accertare la presenza di residui di plastica riconducibili ai bidoncini asseritamente utilizzati per collocare l'esplosivo;
- compatibilità delle dichiarazioni dei collaboranti in ordine al sistema di anticipo e di puntamento adoperati per azionare il telecomando all'atto dell'avvistamento dell'obiettivo, ossia della vettura del dr Falcone;
- compatibilità e veridicità delle dichiarazioni dei collaboranti circa il tipo di esplosivo adoperato per la strage di Capaci e le tecniche adottate per l'attentato dagli autori del medesimo e quant'altro riferibile alle modalità, alle difficoltà, al grado di professionalità occorrenti per la materiale esecuzione dell'attentato in esame;
- appartenenza della grafia riportata sulla lettera ritrovata nella cella in cui avvenne l'asserito suicidio di Gioé Antonino al medesimo, ed eventuali condizioni psicologiche del redattore della medesima.

Ai sensi degli artt. 468 comma 4, 268 comma 7, 507 e 508 c.p.p., la difesa chiedeva che si procedesse mediante perizia alla trascrizione delle bobine, allegate al fascicolo per il dibattimento, contenenti le intercettazioni ambientali effettuate presso il covo di Via Ughetti intercorse tra Gioé Antonino e La Barbera Gioacchino.

La difesa chiedeva inoltre la citazione dei testi del P.M., cui il medesimo aveva rinunciato nonostante l'opposizione del difensore avv. Salvatore Petronio.

Pertanto, il difensore insisteva per l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti ed impugnava, l'ordinanza ed il decreto con cui era stato disposto il sequestro conservativo dei beni di Salvatore Biondino, a garanzia delle spese di giustizia e del risarcimento del danno, stante l'insussistenza del periculum in mora.

*



AGLIERI PIETRO

L'Aglieri, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Rosalba Di Gregorio che con i motivi di gravame ne ha chiesto l'assoluzione dai reati a lui ascritti, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

In particolare, la difesa ha rilevato che erroneamente era stata affermata la penale responsabilità dell'Aglieri, quale concorrente morale nel delitto di strage in quanto dalle dichiarazioni dei collaboranti non emergeva alcun concreto elemento da cui poter inferire la presenza e la partecipazione dell'imputato alla fase preparatoria od esecutiva del delitto, ovvero ai successivi festeggiamenti.


L'Aglieri pertanto era stato condannato sull'erroneo presupposto che, quale capomandamento di S. Maria di Gesù (Guadagna) e quindi come componente della Commissione, fosse stato reso edotto, senza "opporsi", non solo del progetto di eliminazione del giudice Falcone, ma anche delle modalità stragistiche dell'iniziativa delittuosa.

Tale conclusione era assolutamente inaccettabile perché fondata sulle reticenti parole del Cancemi e sul c.d. teorema Buscetta, secondo cui gli omicidi eccellenti venivano deliberati dalla Commissione.

La tesi, acriticamente accettata in sentenza, secondo cui il Biondino avrebbe, a dire del solo Cancemi, informato gli altri (i capimandamento o gli esecutori materiali della strage si domanda la difesa), era in contrasto con altri elementi probatori, e segnatamente:

- a) con le indicazioni di Brusca, secondo cui più grave era il fatto, più ermetico diventava Riina che evitava di dare informazioni;
- b) con l'interrogatorio reso da Cancemi al P.M. Boccassini il 18 febbraio 1994 (cfr. verbale d'udienza del 22 ottobre 1996).

Sul punto la Corte aveva totalmente ignorato l'esistenza di dette dichiarazioni e con esse il contenuto della memoria difensiva dell'Aglieri (del 23 luglio 97) che doveva intendersi integralmente trascritta.



Pertanto la difesa chiedeva, previa rinnovazione parziale del dibattimento, la riasunzione dell'esame di Salvatore Cancemi, al fine di utilizzare il predetto verbale d'interrogatorio del collaborante, trattandosi di prova essenziale ai fini della decisione, avuto riguardo al ruolo assunto dai capimandamento assenti alla riunione in cui si deliberò la strage di Capaci.

La difesa chiedeva inoltre la riapertura parziale del dibattimento allo scopo di produrre il verbale delle dichiarazioni rese da Brusca nel dibattimento di appello per il processo relativo alla strage di Via D'Amelio, da cui si ricavava che il dichiarante, ancorché reggente del mandamento del padre, non era stato informato né delle modalità, né dei tempi di esecuzione del fatto delittuoso.

Osservava ancora la difesa che da nessun elemento concreto, né tanto meno da quanto asserito dal Cancemi, si poteva ricavare che il proposito manifestato dal Biondino di informare i capimandamento assenti era stato effettivamente attuato. Pertanto, non era stata raggiunta la prova dell'avvenuta informazione di coloro che erano stati assenti al minivertice di cinque persone del fatto che il dr Falcone dovesse morire a Capaci e non a Roma, in quella data, con l'uso di esplosivo e con le modalità della strage.

Di tali delitti, comunque, non poteva essere ritenuto responsabile l'Aglieri che doveva essere mandato assolto, anche dal delitto di omicidio, così derubricata l'originaria imputazione.

*

La difesa previa riapertura parziale del dibattimento, chiedeva:

- l'acquisizione delle dichiarazioni di Brusca (rese all'udienza del 28 maggio 1998 nel procedimento di appello per la strage di Via D'Amelio);
- l'acquisizione del verbale di confronto del 13 gennaio 1997 tra La Barbera Gioacchino e Scarantino Vincenzo;
- l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso da Galliano Antonino in data 3 dicembre 1997 nel corso del processo bis per la strage di Via D'Amelio;


-l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese all'udienza del 20 febbraio 1997 da Cucuzza Salvatore, allegato alla memoria difensiva del 23 luglio 1997, di cui i primi giudici non avevano tenuto conto.

Alla stregua degli elementi di giudizio che si ricavavano anche attraverso tale produzione documentale, e in particolare, dalle dichiarazioni rese da Brusca, convergenti con quelle del Cancemi, secondo la difesa si poteva asserire che la strage era stata deliberata nel corso della riunione di solo cinque persone: Cancemi, Ganci Raffaele, Riina, Biondino e Brusca.

Il fatto poi che Brusca, quale componente della Commissione, non era stato informato dell'omicidio del giudice Borsellino stava a dimostrare che non tutti i membri della citata Commissione erano resi edotti delle iniziative delittuose da intraprendere. Era quindi del tutto logico concludere che non avendo spiegato il Biondino al Cancemi chi fossero gli altri soggetti da avvisare (quando gli fece visita presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale) costoro non potevano essere individuati nei capimandamento, bensì negli altri coautori della strage.

In ogni caso, la sentenza Belli, citata dalla Corte d'Assise, escludeva che le dichiarazioni non riscontrate di un solo pentito, quale il Cancemi, potessero costituire prova di quanto si assumeva in sentenza in ordine all'assenso dei membri della Commissione alla realizzazione della strage di Capaci ricevuto dal Biondino. Infatti, tale circostanza, frutto di deduzione da parte dei primi giudici, era stata riferita solo dal Cancemi e non altri collaboranti. Pertanto, l'Aglieri, estraneo ai fatti per cui è processo, doveva essere mandato assolto dai delitti a lui ascritti.

*



SPERA BENEDETTO

Spera, condannato alla pena dell'ergastolo quale mandante della strage di Capaci, ha proposto appello a mezzo dell'avv. Rosa Maria Giannone che con i motivi di gravame ha dedotto:

-che l'imputato doveva essere mandato assolto dal delitto di strage e da quelli connessi essendo risultato provato, contrariamente a quanto sostenuto con l'impugnata sentenza, che la Commissione provinciale, di cui lo Spera avrebbe fatto parte, sarebbe stata esautorata in merito alla strage di Capaci;

-che a fronte della inattendibilità del Cancemi, reticente rispetto al ruolo effettivamente svolto nella fase organizzativa della strage, e mendace in ordine al ruolo assunto dagli altri compartecipi, non risultava affatto provata la partecipazione dello Spera alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto la strage per cui è processo;

-che sulla mancata conoscenza da parte dell'imputato del progetto stragistico non era stata adeguatamente valutata la dichiarazione resa dal Brusca relativamente allo Spera, che non aveva partecipato a nessuna riunione, neppure a quelle per gruppi ristretti, avente ad oggetto la strage;

-che non vi era prova dell'attività di rafforzamento del proposito criminoso da parte dello Spera, il quale, tra l'altro, era stato mandato assolto nel maxiprocesso di Palermo, il cui esito negativo era stato ritenuto come la causale della strage da parte del giudice di prime cure.

Conseguentemente, la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione di Spera Benedetto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned in the lower right area of the page.

SANTAPAOLA BENEDETTO

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, a mezzo del difensore avv. Impelizzeri, ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure; avverso le altre misure e sanzioni accessorie irrogate con la predetta sentenza; avverso le ordinanze emesse nel giudizio di primo grado.

In particolare, la difesa ha impugnato i seguenti provvedimenti ordinatori:

-L'ordinanza in data 18 e 19 aprile 1998 con cui la Corte di prime cure aveva rigettato la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 195 c.p.p., di citazione di D'Agata Marcello, e, quale presunto referente delle circostanze dedotte dai collaboranti Malvagna Filippo e Avola Maurizio in ordine all'asserito consenso dei catanesi e, in particolare, di Santapaola Benedetto al disegno dei palermitani afferente alla strage per cui è processo (cfr. pagg. 63-64 ud. 20 febbraio 1996, x il primo e pagg. 38 e 66 ud. 14 marzo 1996 x il secondo).

Pertanto la difesa chiedeva la revoca dell'impugnata ordinanza e la rinnovazione parziale del dibattimento per assumere la dedotta prova ex art. 195 c.p.p, eccependo l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese da Malvagna Filippo e Avola Maurizio non essendo stato escusso il teste di riferimento indicato in D'Agata Marcello, ritenuto uno dei colonnelli del Santapaola, non esaminato nel corso del primo giudizio.

-La difesa censurava l'ordinanza del 18-19 aprile 1998 con cui era stata rigettata la richiesta di citazione di Monachino Giovanni, Potente Mario con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaborante Leonardo Messina circa una riunione della Commissione Regionale tenutasi in una località dell'ennese nel febbraio 1992, di cui il Messina avrebbe avuto notizia, alla presenza del Monachino, da Borino Micciché, deceduto anteriormente al pentimento del predetto collaborante.

*

La difesa di Santapaola Benedetto, sempre con riferimento alle dichiarazioni del collaborante Messina Leonardo, che aveva riferito di una partita di caccia effettuata dai latitanti Riina, Provenzano, Madonia e Santapaola, di cui avrebbe appreso dal

Micciché, sollecitava la Corte a verificare l'attendibilità del dichiarante esercitando d'ufficio i poteri istruttori conferitigli dal codice di rito, chiedendo in ogni caso di essere ammessa a citare, mediante riapertura parziale del dibattimento il sig. Lanza Giuseppe, Principe di Scalea escuterlo sulle circostanze riferite dal Messina Leonardo in ordine ai rapporti di conoscenza con il Micciché, ed in particolare:

-se era o non era proprietario di un caseggiato sito in contrada Cametrici, sito tra i comuni di Barrafranca e Pietraperzia, ove a dire del Messina era stato condotto dal Micciché e dove si trovavano i predetti latitanti;

-se aveva conosciuto Liborio Micciché;

-se lo aveva ricevuto nella sua abitazione di contrada Cametrici;

-se era proprietario di un nuovo caseggiato vicino al suo ovvero se tale immobile si apparteneva al dr Giuseppe Cutrera, del quale al difesa chiedeva la citazione sulle predette circostanze riferite dal Messina.

*

Nel merito la difesa chiedeva l'assoluzione di Benedetto Santapaola da tutti i reati a lui ascritti con formula ampia, ovvero ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p..

In particolare, la difesa censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, i quali, pur partendo da corretti presupposti giuridici, erano giunti ad aberranti conclusioni per quanto riguardava la penale responsabilità del Santapaola in ordine alla strage per cui è processo, quale mandante di tale delitto nella sua asserita qualità di componente della Commissione regionale di Cosa Nostra.

Ed invero, con riferimento al consenso espresso dai componenti della Commissione provinciale o regionale, la Corte d'Assise non aveva adeguatamente apprezzato le dichiarazioni favorevoli al giudicabile rese da Maurizio Avola e Giovanni Brusca.

Quest'ultimo, esecutore ed anche mandante della strage, aveva affermato che tale orrendo delitto era stato ideato e deciso da un gruppo ristretto di persone con l'esclusione di Santapaola Benedetto. Inoltre, la deliberazione, mai revocata, di uccidere il dr Falcone era stata adottata, a dire di tutti i collaboratori, sin dagli inizi

degli anni '80, da un numero ristretto di soggetti tra cui non figurava Santapaola Benedetto.

Ed ancora, sempre con riferimento al tema centrale della operatività della Commissione regionale, nulla sapevano della sua esistenza i pentiti Ferrante, Gangi, La Barbera, e Salvatore Cancemi, reggente del mandamento di Porta Nuova sin dalla metà degli anni '80, il quale, solo dopo la minaccia di vedersi revocato il programma di protezione, ebbe a dichiarare che esisteva "la Commissione regionale; che i componenti di essa erano tutti i capi mandamento della Sicilia" (pag. 1504 sentenza), affermando una palese falsità in quanto egli stesso ne avrebbe fatto parte quale reggente del mandamento di Porta Nuova.

Proprio la falsità di tale dichiarazione avrebbe dovuto indurre la Corte ad accreditare la tesi del Brusca secondo cui "le decisioni venivano assunte da un gruppo ristretto e nel territorio di competenza", in quanto tale impostazione appariva più conforme alle risultanze processuali, giacché i più gravi eccidi (quelli del giudice Costa, Terranova, Commissario Cassarà, D'Antoni, on. Lima ecc.) furono ideati e consumati senza la presenza del Santapaola.

Altro elemento di giudizio che escludeva l'operatività della Commissione regionale si ricavava dall'omicidio del capitano Russo, posto che tutti i pentiti avevano affermato che nessun esponente delle altre province era stato tempestivamente informato di tale delitto.

Pertanto, non era condivisibile sul punto la sentenza che discriminava tra le vittime della mafia a cagione del loro ruolo ed importanza istituzionale.

Osservava ancora il difensore, sul tema della Commissione regionale, che solo i pentiti Di Carlo e Messina avevano riferito della sua esistenza, avendone appreso de relato.

Tuttavia, il Di Carlo, detenuto in Inghilterra dalla metà degli anni '80, essendosi allontanato da Palermo nel 1981, era del tutto inattendibile sia con riferimento al tenore delle sue dichiarazioni in ordine alla Commissione, essendo stato espulso da

Cosa Nostra, sia in ordine alle dinamiche mafiose in quanto le avrebbe intuite parlando telefonicamente con Capizzi Benedetto e Nino Gioé.

Analogo giudizio di inaffidabilità meritava, Leonardo Messina, le cui incontrollabili informazioni, che traevano origine dal defunto Borino Micciché, erano assolutamente inattendibili con riferimento alla riunione della Commissione regionale, tenutasi ad Enna, ed alla partecipazione di tale Provenzano, che non rivestiva la carica di rappresentante provinciale, e Barbero Angelo, soggetto che non era uomo d'onore, sconosciuto agli inquirenti, ma non al Messina col quale era stato detenuto al carcere Malaspina di Caltanissetta.


*

Sotto altro profilo la difesa poneva in rilievo che le stragi Dalla Chiesa e Ferlito non costituivano valido movente per la strage per cui è processo. Difatti, l'imputato era stato mandato assolto dall'omicidio Dalla Chiesa (cfr. sentenza prodotta), mentre, con riferimento all'eccidio Ferlito, pur essendo stato condannato, sia Gangi che Brusca avevano riferito che tale delitto era stato eseguito da un gruppo di palermitani, tra cui loro stessi; che ad ideare il delitto furono soggetti palermitani, ma non il Santapaola.

Pertanto, essendo inattendibili le propalazioni dei collaboranti, e, in particolare, quelle caluniose di Avola, la difesa, previa rinnovazione parziale del dibattimento, concludeva per l'assoluzione di Santapaola Benedetto con la formula ritenuta di giustizia.

In via subordinata si chiedeva l'applicazione della diminvente di cui all'art. 116 c.p., essendo al più stato ipotizzato il delitto di omicidio e non quello di strage; l'assoluzione dai capi h), i), l); la concessione delle attenuanti generiche e la rideeterminazione della pena.

*



MADONIA GIUSEPPE

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, per il tramite dell'avv. Amato ha proposto appello avverso la sentenza della Corte d'Assise e le ordinanze reiettive delle istanze istruttorie, orali e cartolari, avanzando a tal fine contestuale richiesta di riapertura parziale del dibattimento.

Quanto alle richieste istruttorie rigettate,

1) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Monachino Giuseppe e Potente Mario a smentita di quanto riferito da Messina Leonardo in ordine ad una riunione della Commissione regionale, cui avrebbe partecipato Madonia Giuseppe, che si sarebbe tenuta nei primi giorni del febbraio del 1992 in una località dell'ennese.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva l'inutilizzabilità, ex art. 195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Messina apprese alla presenza dei citati testimoni.

2) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Provenzano Nino e Sciarratta Franco, i quali avrebbero assistito ad un asserito incontro tra Madonia Giuseppe ed il collaborante Anzelmo Francesco Paolo, organizzato nel 1983 da quest'ultimo; incontro cui avrebbe partecipato il citato Provenzano, detto il "Ragioniere".

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva l'inutilizzabilità, ex art. 195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni dell'Anzelmo relative all'esistenza della Commissione regionale ed al presunto incontro con il Madonia.

3) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Greco Michele per confermare o smentire la circostanza dell'avvenuta presentazione del Madonia al pentito Di Carlo Francesco nel feudo dei Greco intorno agli anni 1979/1983.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva l'inutilizzabilità, ex art. 195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Di Carlo rese all'udienza dibattimentale del 23 dicembre 1996.

4) La difesa insisteva nella richiesta di citazione, ex art. 507 c.p.p., di Frigo Dario, già indicato nella lista testimoniale depositata il 7 aprile 1995, nonché del teste Santoro Salvatore Rosario per deporre sugli specifici capitoli di prova dedotti.

A tal fine il difensore chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia per assumere le suddette prove afferenti alla ritenuta presenza del Madonia in Sicilia, sia per accertare presso le autorità inglesi la concreta possibilità del Di Carlo di telefonare e quante volte ciò era avvenuto.

*


La difesa avanzava le seguenti richieste istruttorie orali e documentali:

- 1) Acquisizione dei verbali dibattimentali nel proc. pen. Provenzano Bernardo +9 (c.d. Processo Scopelliti), nel cui corso erano stati escussi tutti i testi indicati anche nel presente procedimento, al fine di dimostrare l'assenza di Madonia dalla Sicilia;
- 2) Acquisizione del verbale dibattimentale delle dichiarazioni rese il 3 luglio 1998 nel processo Scopelliti dal dichiarante Brusca Giovanni, atteso che trattavasi di prova nuova afferente alla indicazione dei soggetti che avrebbero deciso la strage ed alla "inoperatività della Commissione";
- 3) Acquisizione dei verbali redatti dal Pretore di Vicenza relativi all'arresto del Madonia avvenuto non per impulso del Messina, ma spontaneamente;
- 4) Esame dei testi Anzalone Fabrizio Mario e Santoro Salvatore in ordine all'utilizzo del telefono cellulare dall'8 dicembre 1991 al maggio 1992, sempre con riferimento alla presenza in Sicilia del Madonia.

*

La difesa, censurando la positiva valutazione delle incredibili dichiarazioni di Leonardo Messina, che aveva riferito che la riunione della Commissione per decidere la strage si era tenuta nel febbraio 1992, chiedeva che si procedesse anche d'ufficio all'assunzione di prove a riscontro di quanto asserito dal Messina.

Pertanto, il difensore chiedeva di poter citare sulle circostanze analiticamente indicate:



1) il Sig. Lanza Giuseppe, Principe di Scalea; nonché di essere autorizzato a produrre il verbale delle dichiarazioni rese a dibattimento dal predetto Lanza nel processo "Leopardo"

2) il dr Cutrera Giuseppe.

*

Nel merito, la difesa chiedeva l'assoluzione di Madonia Giuseppe da tutti i reati a lui ascritti con formula ampia o, quanto meno, ai sensi dell'art. 530 comma 2, c.p.p..

Al riguardo si osservava che la sentenza impugnata pur enunciando dei condivisibili principi concludeva in maniera del tutto dissonante da essi, atteso che gli elementi di giudizio non fornivano la prova dell'operatività della Commissione regionale, né che il Madonia, ammesso che ne aveva fatto parte, avesse prestato un consenso esplicito o implicito alla strage.


In ordine alle gravi discrasie dei collaboratori, le cui dichiarazioni erano state erroneamente valorizzate dai primi giudici, il difensore si riportava integralmente alla memoria depositata in data 28 agosto 1997, insistendo nei suddetti motivi di gravame e facendo proprie le richieste subordinate formulate con l'atto d'appello del codifensore, avv. Corso Bovio.

*

L'avv. Corso Bovio, con i motivi di gravame, chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per l'acquisizione di prove orali e documentali, non recepite dal giudice di primo grado, utili al fine del decidere, riservandosi di mettere a disposizione di questa Corte le decisioni di diverse autorità giudiziarie ritenute utili ai fini defensionali.

*

Sotto altro profilo la difesa si doleva della mancata acquisizione da parte del primo giudice delle prove dedotte a sostegno dell'innocenza del Madonia.



Tali prove riguardavano essenzialmente, oltre l'inattendibilità del Messina, la lontananza del Madonia dalla Sicilia, con specifico riferimento al periodo durante il quale si sarebbero tenute le riunioni della Commissione regionale.

La prova acquisita ed acquisenda della lontananza del Madonia dalla Sicilia doveva in ogni caso condurre all'assoluzione dell'imputato, quanto meno, ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p..

Pertanto, la difesa insisteva nell'esame diretto dei testi non esaminati in prima istanza ed, in ogni caso, nell'acquisizione ex art. 238 c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni da costoro rese in altri procedimenti dove era stato dato maggiore spazio agli accertamenti richiesti dalla difesa.

Altro tema processuale su cui la difesa si riservava di fornire utili dati di verifica concerneva l'uso in Sicilia dell'utenza cellulare n° 0337/950402 che non poteva essere attribuito al Madonia.

Il difensore, inoltre, chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia al fine di attingere nuove prove, sia al fine di procedere al "riesame" delle fonti di prova già acquisite e, in particolare, per disporre la nuova audizione dei collaboranti anche allo scopo di poter contestare ai predetti gli elementi probatori acquisiti in altri procedimenti.

Con altro motivo di gravame si ritenevano assolutamente insufficienti gli elementi individuati dai primi giudici per affermare la penale responsabilità del Madonia in quanto gli stessi si traevano essenzialmente dalle inattendibili propalazioni del Messina, screditato dagli stessi giudici di primo grado.

La difesa censurava l'impugnata sentenza deducendo che la stessa era carente dal punto di vista logico e motivazionale, soprattutto con riferimento alla responsabilità del Madonia, quale componente della Commissione interprovinciale, in quanto la responsabilità dell'appellante era stata costruita, non sulla base di una specifica accertata dimostrazione della condotta tenuta da ciascuno membro, bensì in ragione di una sorta di presunzione generale di consenso, o meglio di non attuoso dissenso.

Rilevava ancora la difesa che non sussisteva alcun nesso causale tra il verificarsi dell'evento (strage) e la "non opposizione" in seno alla Commissione regionale da parte dei suoi componenti, a fronte di una situazione di predominio e di sostanziale autocrazia della provincia di Palermo e dello scarso potere dei rappresentanti delle altre province.

I primi giudici, poi, avevano omesso di valutare le deposizioni favorevoli al Madonia.

Ed invero, le dichiarazioni del Malvagna e del Pulvirenti non sorreggevano la tesi di una "tempestiva" compartecipazione del Madonia, che non aveva alcun interesse a tale tipo di iniziativa, che avrebbe condotto ad una guerra con lo Stato per poi fare la pace. Ed ancora, una logica ricostruzione dei fatti "inerenti" a Borino Micciché faceva ritenere erronei i riferimenti del Messina alle "riunioni", per cui anche sotto tale profilo andavano cassate le dichiarazioni del predetto collaborante.

Pertanto, la difesa insisteva, in via principale, nella richiesta di assoluzione di Madonia Giuseppe, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

In via subordinata, la difesa chiedeva l'applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 116 c.p. in quanto al più, ammessa e non concessa l'esistenza di un accordo omicidiario, non vi era assolutamente la prova di un consenso per fatti ulteriori e diversi.

In considerazione del ruolo preminente della Commissione palermitana, la difesa chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti per il ruolo non determinante del Madonia, che non avrebbe avuto voce sufficiente per modificare il corso degli eventi.

*

Con i motivi aggiunti l'avv. Corso Bovio, riportandosi alla sentenza delle Sezioni Unite del 13 luglio 1998 in tema di acquisizione e di utilizzabilità dei dati relativi ai flussi di comunicazione tra utenze (ed in particolare tra utenze cellulari), insisteva sul tema, già dedotto con i motivi di gravame, della utilizzabilità dei dati rica-

vati dai tabulati concernenti il traffico cellulare; dati utilizzati dai primi giudici in senso sfavorevole al Madonia.

La difesa insisteva altresì:

- nell'acquisizione dei provvedimenti indicati nell'atto d'impugnazione;
- nella valutazione, che il difensore faceva propria, della parte concernente il caso Scopelliti contenute nella sentenza di primo grado;
- nella rinnovazione parziale del dibattimento, al fine dell'acquisizione della prova cartolare dedotta proveniente da altri procedimenti, compreso quello relativo all'omicidio Scopelliti.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'EF', written in black ink on a white background.

FARINELLA GIUSEPPE

Il Farinella ha proposto appello avverso la sentenza per il tramite dell'avv. Micalizzi, il quale ha dedotto con il principale motivo di gravame che l'imputato doveva essere mandato assolto con formula ampia dai reati a lui ascritti a titolo di concorso morale e/o materiale, in quanto la formula assolutoria adottata, ex art. 530 comma 2 c.p.p., dai primi giudici non era giustificata dalle risultanze processuali, atteso che era altresì dubbia la qualità di capomandamento attribuitagli e, quindi, di un suo concorso nel delitto di strage.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'G. Farinella', written in black ink.

BUSCEMI SALVATORE

Il Buscemi ha proposto appello per il tramite dell'avv. Mammana lamentando che doveva essere mandato assolto con formula ampia dai reati a lui ascritti, e non ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., per come ritenuto dai primi giudici.

Invero, la sentenza impugnata – fondata in buona parte su valutazioni di fatto univoche, che dimostravano che il Buscemi era estraneo ad ogni forma di concorso nel delitto di strage – era stata condizionata da valutazioni di natura congetturale, basate su presunte regole o su indimostrati teoremi.

Il processo invero aveva chiarito che il Buscemi non era più di fatto il capo mandamento di Passo di Rigano in quanto dal 1988 si trovava in stato di detenzione, avendo riportato condanna nel maxiprocesso.

L'avvenuta costituzione del Buscemi, alla stregua del dato di esperienza narrato dai collaboratori, andava ricondotta alla volontà di defilarsi da iniziative dei vertici di Cosa Nostra che non si dividevano. A ciò aggiungasi il dissenso dei Buscemi con riferimento all'eliminazione dell'on. Salvo Lima, di cui aveva riferito il Cancemi.

Alla stregua di tali argomentazioni, ad avviso della difesa, sussisteva la prova che il Buscemi, sin dalla data della sua costituzione, per scelta propria o di altri, era rimasto fuori dai circuiti operativi e/o decisionali di Cosa Nostra, per cui l'imputato doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p..

*




BRUSCA GIOVANNI

Brusca Giovanni ha interposto appello per il tramite dell'avv. Li Gotti dolendosi della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91, e, conseguentemente, dell'eccessiva entità della pena inflittagli nella misura di ventisei anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, la difesa rilevava che erroneamente i primi giudici non avevano ritenuto meritevole l'imputato della suddetta attenuante ad effetto speciale, non avendo adeguatamente apprezzato il contributo offerto dal Brusca con riferimento sia al momento ideativo che esecutivo della strage, a nulla rilevando l'asserita tardività delle provalazioni rispetto al "quadro probatorio già emergente".

L'autonomia e la rilevanza delle dichiarazioni del collaborante, nonché la sussistenza dei riscontri incrociati, alla stregua dei criteri adottati dai primi giudici per gli altri collaboratori di giustizia, imponevano l'applicazione della richiesta attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, con conseguente rideterminazione della pena inflitta al Brusca, (del quale si richiedeva l'esame previa riapertura parziale del dibattimento).

*



GANCI CALOGERO

Il collaborante, condannato alla pena di anni quindici di reclusione per la strage di Capaci, per il tramite dell'avv. Lucia Falzone, ha interposto appello avverso la sentenza dolendosi, con il principale motivo di gravame, del trattamento sanzionatorio inflittogli.

La Corte, infatti, a cagione del notevole contributo probatorio offerto dall'imputato, pur applicandogli l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, non aveva ritenuto di dovergli concedere le circostanze attenuanti generiche, sull'erroneo presupposto che le ragioni apprezzate nel primo caso, relativo all'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale non potevano essere valutate una seconda volta, al fine di ridurre ulteriormente la pena.


I primi giudici avevano altresì errato nel negare le attenuanti generiche al Ganci Calogero perché non avevano adeguatamente valutato la positiva condotta post delictum tenuta dal giudicabile, che aveva reso spontanea confessione, indice sintomatico della sua scemata capacità a delinquere, su fatti per i quali non esistevano prove inequivocabili nei suoi confronti.

*

Sotto altro profilo, si censurava l'intervenuto giudizio di valenza tra le contestate aggravanti e l'art. 8 del D.L. n. 151/1992, in quanto la diminuzione di pena prevista da tale norma non poteva essere oggetto di giudizio di comparazione e valenza non trattandosi di circostanza attenuante.

La difesa pertanto concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'applicazione al Ganci una pena contenuta nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 8 della D.L. n. 152/91.

*



FERRANTE GIOVAN BATTISTA

Il collaborante, condannato alla pena di anni diciassette di reclusione per la strage di Capaci, per il tramite dell'avv. Lucia Falzone, ha interposto appello avverso la sentenza dolendosi, con il principale motivo di gravame, del trattamento sanzionatorio inflittogli.

La Corte, infatti, a cagione del notevole contributo probatorio offerto dall'imputato, pur applicandogli l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, non aveva ritenuto di dovergli concedere le circostanze attenuanti generiche, sull'erroneo presupposto che le ragioni apprezzate nel primo caso, relativo all'applicazione dell'attenuante (ad effetto speciale) non potevano essere valutate una seconda volta, al fine di ridurre ulteriormente la pena.

I primi giudici avevano altresì errato nel negare le attenuanti generiche al Ganci Calogero perché non avevano adeguatamente valutato la positiva condotta post delictum tenuta dal giudicabile, che aveva reso spontanea confessione, indice sintomatico della sua scemata capacità a delinquere, su fatti per i quali non esistevano prove inequivocabili nei suoi confronti.

*

Sotto altro profilo, si censurava l'intervenuto giudizio di valenza tra le contestate aggravanti e l'art. 8 del D.L. n. 151/1992, in quanto la diminuzione di pena prevista da tale norma non poteva essere oggetto di giudizio di comparazione e valenza non trattandosi di circostanza attenuante. Pertanto, la difesa concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'applicazione al Ferrante una pena contenuta nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 8 della D.L. n. 152/91.

*



CANCEMI SALVATORE

Il collaborante, condannato alla pena di anni ventuno di reclusione, ha interposto appello a mezzo del difensore, avv. Stellari, il quale con i motivi di gravame ha osservato che, nonostante il rilevante contributo probatorio fornito dal Cancemi, inopinatamente non gli era stata applicata la speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/91, sicché la pena inflittagli, con le riconosciute attenuanti generiche, era eccessiva.

L'erroneo giudizio espresso sulla personalità del giudicabile, era refluito sull'entità della pena inflittagli che doveva essere rideterminata in senso più favorevole al Cancemi, che era meritevole dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91, atteso il rilevante contributo apportato nel processo, alla stregua delle sue provalazioni oggetto di puntuale analisi.

Sotto tale ultimo profilo appariva del tutto erronea la motivazione dei primi giudici i quali, pur avendo ritenuto rilevante e di estrema importanza il contributo del Cancemi, avevano escluso detta attenuante sul rilievo della ritenuta reticenza delle dichiarazioni dell'imputato in ordine ai fatti di causa.

La suddetta interpretazione restrittiva era frutto di un'errata esegesi della norma, che non prevedeva tra i requisiti di applicabilità l'inesistenza della rilevata "condizione negativa" derivante dalla parziale reticenza del Cancemi.

Tale inaccettabile soluzione si fondava sul ricorso all'interpretazione analogica del comma 3 del citato articolo 8, che era logicamente e metodologicamente scorretto in assenza di qualsivoglia carenza o lacuna normativa della norma in esame. Andava quindi censurata sul punto l'impugnata sentenza in quanto aveva erroneamente ampliato il novero dei requisiti normativamente previsti dall'art. 8, comma 1 del D.L. n. 152/1991 per il riconoscimento dei benefici premiali.

Non era poi condivisibile l'impugnata sentenza laddove aveva ritenuto a carico del Cancemi intenzionali reticenze che "... avrebbero impedito l'esatta ricostruzione dei fatti, almeno per le parti in cui era più direttamente coinvolto anche l'imputato, se non fossero intervenuti ulteriori elementi probatori esterni". Tale affermazione

non corrispondeva affatto alle effettive emergenze processuali, alla stregua delle globali dichiarazioni del Cancemi, afferenti sia alla ricostruzione della fase ideativa che esecutiva della strage.

Pertanto, si insisteva nella richiesta di un più mite trattamento sanzionatorio.


*

Con altro motivo di gravame la difesa si doleva dell'eccessività della pena inflitta al Cancemi, rispetto a quelle applicate ad altri collaboratori, nonché dell'erronea applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., non avendo tenuto conto i primi giudici della positiva evoluzione della personalità del giudicabile, a cagione della condotta post delictum, improntata alla più completa e fattiva collaborazione con la giustizia che doveva indurre a ritenere cessata la pericolosità sociale dell'imputato.

Il Cancemi, inoltre, aveva tenuto sempre un leale condotta processuale nel corso dei numerosi e svariati processi, nel cui corso era stato esaminato ex art. 210 c.p.p., a datare dal 1994; processi che la difesa elencava e di cui chiedeva l'acquisizione, previa riapertura parziale del dibattimento, al fine di dimostrare la riconosciuta ed indubbia affidabilità del collaborante al quale era stata concessa la richiesta della speciale attenuante a cagione del rilevante contributo probatorio fornito.

La difesa, pertanto, insisteva nella richiesta di applicazione della speciale attenuante e nella di rideterminazione della pena inflitta al Cancemi.

*



DI MATTEO MARIO SANTO


Il collaboratore di giustizia, condannato alla pena di anni quindici di reclusione, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado per il tramite dell'avv. Geraci dolendosi del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il difensore ha osservato che dovevano essere concesse al giudicabile le attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti, con conseguente diminuzione della pena inflittagli.

Ed invero, i primi giudici erroneamente avevano negato all'imputato, cui era stata applicata la speciale attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91, le attenuanti generiche, assumendo che dette circostanze avrebbero comportato la valutazione dei medesimi elementi già apprezzati per la concessione dell'attenuante ad effetto speciale.

Il Di Matteo, a cagione del comportamento post delictum, era, comunque, meritevole, a mente dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., delle attenuanti generiche unitamente a quella ad effetto speciale accordatagli. In tal senso, doveva apprezzarsi sia la collaborazione intervenuta, sia il lineare comportamento serbato dall'imputato nel corso del processo, anche quando l'organizzazione mafiosa gli aveva sequestrato e poi ucciso il figliolo; circostanze queste che in ogni caso dovevano indurre ad applicare al giudicabile una pena più mite, contenuta nei minimi edittali.

*



LA BARBERA GIOACCHINO


Il collaboratore, condannato alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione ha proposto appello per il tramite dell'avv. Li Gotti dolendosi del trattamento sanzionatorio, in quanto al giudicabile, ritenuto meritevole della speciale attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91, andavano concesse anche le attenuanti generiche.

Infatti, non era condivisibile l'assunto dei primi giudici che avevano rigettato la richiesta delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., sia a cagione del comportamento processuale dell'imputato, sia per l'incompatibilità delle stesse con la speciale attenuante, non potendosi valutare per una seconda volta gli elementi già apprezzati per applicare la predetta attenuante ad effetto speciale.

Inoltre, il giudice nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nella determinazione della pena, a mente dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., avrebbe dovuto apprezzare il comportamento post delictum del La Barbera, che si era dissociato da Cosa Nostra ed aveva intrapreso una proficua collaborazione con la giustizia.

Pertanto, la difesa insisteva nella richiesta di rideterminazione della pena in termini più favorevoli all'imputato.

§



IL GRAVAME DELLE PARTI CIVILI

DI CILLO MICHELE E GASPARE CERVELLO

Di Cillo Michele e Gaspare Cervello, per mezzo dell'avv. Tamburello hanno proposto appello avverso la sentenza della Corte di Assise deducendo che:

-I primi giudici, pur avendo condannato gli imputati al risarcimento dei danni, erroneamente aveva demandato al giudice civile la loro quantificazione, avendo la difesa posto a disposizione del giudice di prime cure tutti gli elementi necessari per la definitiva liquidazione del danno.


-Era censurabile la decisione della Corte d'Assise che aveva condannato gli imputati al pagamento di una provvisionale solo in favore della parte civile Cervello Gaspare, pari a £. 50.000.000; misura non congrua e di gran lunga inferiore a quella dovuta se si pone mente al fatto che il Cervello fu uno degli agenti di scorta miracolosamente sfuggiti alla strage e che, a mente dell'art. 539 c.p.p., era stata raggiunta la prova degli ingenti danni patiti dalla persona offesa;

-Era altresì censurabile la decisione di non liquidare una provvisionale a favore della parte civile Di Cillo Michele, fratello dell'agente Rocco Di Cillo, a cagione degli ingenti danni morali subiti dalla costituita parte civile per la morte del congiunto.

La difesa, inoltre, avuto riguardo alla complessità del processo, si doleva della liquidazione delle spese processuali determinate al di sotto dei limiti tariffari.

Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, e previa affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti, il difensore chiedeva:

a) la condanna di tutti gli imputati al risarcimento in favore delle parti civili Di Cillo Michele Gaspare Cervello dei danni patrimoniali, morali e biologici subiti, da liquidarsi nella misura di £. 1.000.000.000 per ciascuna, o di quella somma anche maggiore che la Corte riterrà di liquidare;



- b) in subordine, la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite pari a £ 300.000.000;
- c) la condanna degli imputati al pagamento in solido delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.

*




MARIA FALCONE, ANNA FALCONE, CARMELA D'ALEO E ALFREDO MORVILLO

Le costituite parti civili Maria Falcone Di Fresco, Anna Falcone Cambiano, Carmela D'Aleo Morvillo e Alfredo Morvillo hanno interposto appello per il tramite dell'avv. Crescimanno, il quale si è doluto dell'erronea liquidazione dell'ammontare degli onorari, dei diritti e delle spese del giudizio, richieste con la nota spese depositata in primo grado in quanto la Corte d'Assise aveva liquidato una somma pari ad un quarto rispetto quella richiesta.

Pertanto, le predette parti civili chiedevano la modifica della relativa statuizione.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'C. Crescimanno', written in black ink.

CAPUZZA PAOLO

Capuzza Paolo, agente di scorta rimasto ferito a seguito dello scoppio della carica esplosiva, parte civile costituita nel presente processo per il tramite del difensore avv. Ennio Tinaglia impugnava la sentenza di primo grado sul rilievo che la Corte d'Assise si era limitata a disporre il pagamento di una provvisoria, ma non aveva proceduto alla liquidazione integrale del danno la cui determinazione era stata demandata al giudice civile.


Tale statuizione, ad avviso del difensore, andava censurata avendo la parte civile fornito al primo giudice tutti gli elementi necessari per la determinazione del danno patrimoniale subito a seguito delle lesioni riportate dal Capuzza a cagione del fatto delittuoso, mentre la determinazione del danno non patrimoniale ben poteva essere effettuata in via equitativa, disponendo la Corte d'Assise di tutti gli elementi valutativi necessari.

*

Altro motivo di doglianza riguardava la liquidazione delle spese processuali che era inferiore ai minimi tariffari, tenuto altresì conto che per le parti civili Capuzza e Montinaro era stata depositata un'unica parcella.

Pertanto, il difensore insisteva nella richiesta di condanna in solido di tutti gli imputati al rimborso delle spese processuali, nonché al risarcimento in favore della parte civile Capuzza Paolo del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dal fatto per cui è processo nella misura di £ 1.000.000.000 o di quella somma anche maggiore che la Corte d'Appello riterrà di dover liquidare in base al suo prudente apprezzamento.

*



MAURO MARTINEZ CONCETTA, VEDOVA MONTINARO

La vedova dell'agente di scorta Montinaro, deceduto a Capaci, parte civile costituita nel presente processo per il tramite del difensore avv. Ennio Tinaglia impugnava la sentenza di primo grado sul rilievo che la Corte d'Assise si era limitata a disporre il pagamento di una provvisoria, ma non aveva proceduto alla liquidazione integrale del danno la cui determinazione era stata demandata al giudice civile.

Tale statuizione, ad avviso del difensore, andava censurata avendo la parte civile fornito al primo giudice tutti gli elementi necessari per la determinazione del danno patrimoniale subito a seguito della morte dell'Agente Montinaro a cagione del fatto delittuoso per cui è processo, mentre la determinazione del danno non patrimoniale ben poteva essere effettuata in via equitativa, disponendo la Corte d'Assise di tutti gli elementi valutativi necessari.

*

Altro motivo di gravame riguardava la liquidazione delle spese processuali che era inferiore ai minimi tariffari, tenuto altresì conto che per le parti civili Capuzza e Montinaro era stata depositata un'unica parcella.

Pertanto, il difensore insisteva nella richiesta di condanna in solido di tutti gli imputati al rimborso delle spese processuali, nonché al risarcimento in favore della parte civile Mauro Martinez del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dal fatto per cui è processo nella misura di £ 2.000.000.000 (due miliardi) o di quella somma anche maggiore che la Corte d'Appello riterrà di dover liquidare in base al suo prudente apprezzamento.

*



CORBO ANGELO, AFFATATO LUISA E DI CILLO PASQUALE

Le suddette parti civili costituite nel presente processo per il tramite del difensore avv. Alfredo Galasso impugnavano la sentenza di primo grado sul rilievo che la Corte d'Assise si era limitata a disporre il pagamento di una esigua provvisionale di £ 50.000.000, ma non aveva proceduto alla liquidazione integrale del danno la cui determinazione era stata demandata al giudice civile.

Tale statuizione, ad avviso del difensore, andava censurata avendo le parti civili fornito al primo giudice tutti gli elementi necessari per la determinazione del danno patrimoniale subito da Affatato Luisa e Di Cillo Pasquale (genitori dell'Agente Rocco Di Cillo deceduto a Capaci) e da Corbo Angelo, anch'egli facente parte della scorta del giudice Falcone, miracolosamente scampato alla strage, mentre con riferimento alla determinazione del danno non patrimoniale la stessa ben poteva essere effettuata in via equitativa, disponendo la Corte d'Assise di tutti gli elementi valutativi necessari.

*

Altro motivo di gravame riguardava la liquidazione delle spese processuali che era inferiore ai minimi tariffari.

Pertanto, il difensore insisteva nella richiesta di condanna in solido di tutti gli imputati al rimborso delle spese processuali, nonché al risarcimento in favore delle suddette parti civili del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dal fatto per cui è processo nella misura di £ 1.000.000.000 per ciascuna di esse o di quella somma anche maggiore che la Corte d'Appello riterrà di dover liquidare in base al suo prudente apprezzamento.

In via subordinata, la difesa chiedeva la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale a favore delle parti civili pari a £ 300.000.000.

§



IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

Nel corso del giudizio di appello, celebrato nella dichiarata contumacia di Provenzano Bernardo, all'udienza del 4 maggio 1999, la Corte disponeva la riunione al presente procedimento di quello relativo ai medesimi fatti delittuosi instaurato nei confronti di Antonino Galliano e definito in primo grado con sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 28 novembre 1997.

In detta udienza, affrontate e risolte le questioni preliminari strettamente collegate all'instaurazione del rapporto processuale, aveva inizio la relazione del processo che impegnava anche le udienze del 5, 15, 18 e 19 maggio 1999.


Nelle successive udienze del 19 e 20 maggio, 3 e 11 giugno 1999, venivano affrontate e risolte le questioni concernenti le richieste di riapertura dell'istruzione dibattimentale.

In particolare, con ordinanza resa l'11 giugno 1999, la Corte, rigettata ogni ulteriore istanza, disponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a nuovo esame dell'imputato Brusca Giovanni e all'esame degli imputati di reato connesso, Siino Angelo, Cosentino Antonio, Grazioso Giuseppe, D'Agata Marcello, Capizzi Benedetto, Di Carlo Calogero, sulle circostanze indicate nella parte motiva del predetto provvedimento, cui si fa espresso rinvio.

Ammetteva inoltre l'acquisizione dei verbali di prova, delle sentenze, dei provvedimenti giurisdizionali e dei documenti specificati in motivazione.

Riservava la decisione in ordine alle richieste di esame degli imputati di reato connesso Onorato Francesco, Sinacori Vincenzo, Di Natale Raimondo, del teste Bo Mario, con i limiti di cui in motivazione, e del teste Piscitelli, nonché in ordine alla richiesta di produzione documentale relativa a Bini Giovanni, e alle richieste ex art. 195 c.p.p. contenute nei motivi di appello redatti dall'avv. Petronio.

Ordinava l'acquisizione dei tabulati SIP, già versati in atti, afferenti all'utenza telefonica cellulare n.° 0337/950402, intestata a Salvatore Martello, il cui telefono cellulare era stato sequestrato a Madonia Giuseppe, delegando a tal fine la Polizia di Stato di Caltanissetta.



Ordinava, su richiesta del Procuratore Generale, la sospensione dei termini di custodia cautelare, prossimi a scadere, a datare dall'11 giugno 1999 e per tutto il tempo durante il quale sarebbero state tenute le udienze e sarebbe stata deliberata la sentenza nei confronti degli imputati detenuti Aglieri Pietro, Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Galliano Antonino, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto.

Tale ultimo provvedimento veniva adottato a mente dell'art. 304, comma 2 c.p.p., sul duplice rilievo che i reati di cui i suddetti imputati rispondevano rientravano tra quelli indicati nell'art. 417, comma 2 lettera a) c.p.p. e che trattavasi di dibattimento particolarmente complesso in relazione al numero degli imputati (quaranta), alla natura dell'imputazione ascritta e alla molteplicità e complessità delle questioni che formavano oggetto del gravame.

L'istruzione dibattimentale si snodava nel corso delle udienze del 16 giugno, luglio, 2 luglio e 3 luglio 1999, che venivano dedicate alla rinnovazione dell'esame dell'imputato Giovanni Brusca.

Alla predetta udienza del 16 giugno 1999, la Corte, sciogliendo la riserva introitata, ammetteva la produzione, trattandosi di dichiarazioni sopravvenute e non manifestamente irrilevanti ai fini del decidere, dei seguenti verbali di prova prodotti dall'avv. Vianello nell'interesse dei suoi assistiti (Montalto Giuseppe e Domenico):

- Dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi al Tribunale di Palermo il 4, 9, 18 e 11 febbraio 1999 ;
- Dichiarazioni rese da Giovanni Brusca alla Corte di Assise di Palermo il 27 ed il 29 aprile 1999;
- Dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo al Tribunale di Palermo il 13 maggio 1999.

All'udienza del 1° luglio 1999 la Corte , in relazione alla richiesta del Procuratore generale avanzata il 16 giugno precedente, disponeva l'acquisizione dei seguenti verbali di prova concernenti le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca:

-il 24 settembre 1997 nell'ambito del processo per l'omicidio Lima;

-il 1°, 2 e 3 marzo 1999 nell'ambito del processo per la c.d. "strage Chinnici";

All'udienza del 15 luglio 1999, preso atto dell'astensione dei difensori proclamata dall'Unione delle Camere penali, il processo veniva rinviato all'udienza del 22 settembre 1999, disponendosi, ai sensi dell'art. 304, comma 7, c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti.

All'udienza del 22 settembre 1999 aveva luogo l'esame di Marcello D'agata, nonché dei collaboranti Giuseppe Grazioso e Antonino Cosentino, mentre Calogero Di Carlo e Benedetto Capizzi si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Nel corso dell'udienza del 24 settembre 1999, Mariano Agate rilasciava spontanee dichiarazioni; l'avv. La Blasca sollevava questione di nullità della sentenza di primo grado nella parte riguardante la posizione di Domenico Ganci, nei cui confronti erano state utilizzate prove illegittimamente acquisite in violazione dell'art. 191 c.p.p.

La Corte, sciogliendo la riserva contenuta nell'ordinanza dell'11 giugno 1999, disponeva l'esame, in qualità di imputato di reato connesso, di Vincenzo Sinacori, atteso che le circostanze che formavano oggetto delle dichiarazioni rese dal predetto il 25 settembre 1997, innanzi alla Corte d'Assise di Firenze, il cui verbale era stato acquisito in atti con la citata ordinanza, potevano assumere rilievo anche nei riguardi di imputati, i cui difensori non risultava avessero partecipato alla loro assunzione, e, pertanto, tenuto conto del mancato consenso espresso da costoro alla utilizzazione di tali dichiarazioni, si riteneva integrato il presupposto dell'assoluta necessità richiesto dall'art. 190 bis c.p.p. per l'ammissione del richiesto esame del collaborante che veniva espletato, all'udienza del 6 ottobre 1999.

In esito a detta udienza, la Corte sulle ulteriori istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzate dalle parti così disponeva a mente dell'art. 603 c.p.p.:

Ammetteva l'esame del teste Mario Bò e il riesame dei consulenti Renzo Cabrino e Roberto Vassale;

Ordinava l'acquisizione a cura della cancelleria, del verbale delle dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi, nell'ambito del procedimento "Via d'Amelio ter", e riservava all'esito la decisione sulla richiesta di revoca dell'ordinanza resa in data 11 giugno 1999 sul punto afferente al rigetto della richiesta di nuovo esame del predetto Cancemi;

Riservava la decisione in ordine alla richiesta di esame del M.llo Paolo Tamburri-
no, mantenendo ferme le residue riserve di cui all'ordinanza dell'11 giugno 1999.

Rigettava le richieste di esame degli imputati Francesco Onorato e Raimondo Di Natale.

Con separata ordinanza del 6 ottobre 1999, la Corte, a mente degli artt. 256, 267 e 603 c.p.p., ordinava, per le motivazioni ivi contenute ed a cui si fa espresso rinvio, l'acquisizione dei tabulati Sip, già versati in atti, afferenti alle utenze telefoniche cellulari intestate a Mario Santo di Matteo (0336-8904731), Gioacchino La Barbera (0337-4637771), Ruisi G.B. di Utro Mariano S.a.s. (0336-890387), Giovan Battista Ferrante (0337-967725) e Somma Maria Rosaria (0337-956549).

All'udienza del 9 ottobre 1999, si procedeva all'esame dei consulenti tecnici Roberto Vassale e Renzo Cabrino, in esito al quale la Corte disponeva con ordinanza l'acquisizione degli elaborati redatti dai predetti ed utilizzati nel corso del loro rispettivo esame.

Nel corso dell'udienza del 20 ottobre 1999, si procedeva all'esame del teste Mario Bò e all'ultimazione di quello del collaborante Vincenzo Sinacori.

Con ordinanza resa in pari data la Corte, modificando il suo precedente orientamento, disponeva procedersi al riesame del collaborante Salvatore Cancemi che impegnava le udienze del il 22 e del 27 ottobre 1999.

Sempre in data 22 ottobre 1999, la Corte disponeva procedersi, a mente dell'art. 190 bis c.p.p., all'esame di Francesco Geraci, atteso che i difensori non avevano prestato il consenso all'utilizzazione del verbale di prova delle dichiarazioni rese il 9 giugno 1997 dal predetto collaborante innanzi alla Corte d'Assise di Firenze.

Pertanto nel corso dell'udienza del 27 ottobre 1999 iniziava l'esame del collaborante Francesco Geraci, che veniva ultimato all'udienza del 12 novembre 1999; in tale udienza aveva inizio l'esame del collaborante Angelo Siino, che proseguiva il 17 ed il 24 novembre 1999; nel corso di quest'ultima udienza, l'imputato Salvatore Madonia rendeva spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 1° dicembre 1999, con ordinanza cui si fa espresso rinvio, la Corte, a mente dell'art. 603 c.p.p., rigettata ogni ulteriore istanza, così provvedeva:

Disponeva l'acquisizione dei verbali di prova indicati in motivazione;

Ammetteva l'esame dell'imputato di reato connesso Giuseppe Guglielmini;

Ammetteva nuovo esame del dr Mario Bò, a riscontro delle dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori, nonché l'esame dei testi Domenico Piscitelli e Paolo Tanburri-
no, a riscontro delle dichiarazioni rese da Angelo Siino;

Rigettava le richieste di esame e/o nuovo esame di Francesco Scrima, Giovan Battista Ferrante, Francesco Di Carlo, Carlo Ezio Cartotto, Vincenzo Scotti, nonché degli ulteriori testi a riscontro indotti dalla pubblica accusa.

All'udienza del 6 dicembre 1999, si procedeva all'esame del teste Paolo Tanburrino e del collaborante Giuseppe Guglielmini.

Il 15 dicembre 1999, stante il legittimo impedimento a presenziare al dibattimento degli imputati Pietro Aglieri e Giuseppe Farinella, il processo veniva rinviato alla successiva udienza del 22 dicembre nel cui corso si procedeva all'esame dei testi Mario Bò e Giuseppe Piscitello ed alla lettura dell'ordinanza resa il 15 dicembre precedente con cui la Corte, rigettata ogni altra richiesta, ammetteva l'acquisizione dei seguenti verbali di prova e documenti:

-sentenza del 13 febbraio 1999, pronunciata nell'ambito del processo c.d. "Via d'Amelio ter" e relativo decreto che dispone il giudizio del 17 settembre 1997;

-documenti e verbali di prova elencati alle pagg. 6,7 ed 8 della nota a firma Luigi Savina;

-verbale delle dichiarazioni rese il 30 settembre 1997 in altro procedimento, da Antonio Scarano (richiesto dall'avv. Oddo).

All'udienza del 19 gennaio 2000 avanzavano richiesta di giudizio abbreviato gli imputati Riina Salvatore, Rampulla Pietro, Troia Antonino, Graviano Filippo, Biondo Salvatore e Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Santapaola Benedetto, Farinella Giuseppe, Madonia Giuseppe, Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Ganci Raffaele, Agrigento Giuseppe, Calò Giuseppe, Ganci Domenico, La Barbera Michelangelo e Lucchese Giuseppe.

Analoga richiesta di rito abbreviato veniva avanzata dall'avv. Stellari per conto di Cancemi, Di Matteo, Ferrante e Ganci Calogero.

L'avv. D'Acqui, intervenendo sulla richiesta di rito abbreviato, nel caso di rigetto della stessa, sollevava eccezione di inconstituzionalità dell'art. 223 D.L. 19.2.98 n. 51, come novellato dalla legge n. 479/1999, con riferimento agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea e dei diritti dell'uomo nella parte in cui detta norma non consentiva la possibilità di accedere al rito abbreviato nel presente processo.

L'avv. Oddo formulava analoga eccezione anche sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 5 della Costituzione, mentre tutti gli altri difensori si associavano alla predetta eccezione.

La Corte, sentito il Procuratore Generale, con ordinanza letta in udienza rigettava la dedotta eccezione di incostituzionalità perché manifestamente infondata, conseguentemente dichiarava inammissibili le richieste di rito abbreviato ed ammetteva l'acquisizione dei seguenti verbali di prova:

-dichiarazioni rese da Maurizio Avola in data 27 ottobre 1999 in altro procedimento, prodotte dall'avv. Impellizzeri;

-dichiarazioni rese da Giovanni Brusca in data 23 gennaio 1999 innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta prodotte dall'avv. Mammana;

-documenti e verbali di prova elencati alle pagg. 6,7 ed 8 della nota a firma Luigi Savina;

-verbale delle dichiarazioni rese il 30 settembre 1997 in altro procedimento, da Antonio Scarano (richiesto dall'avv. Oddo).

All'udienza del 19 gennaio 2000 avanzavano richiesta di giudizio abbreviato gli imputati Riina Salvatore, Rampulla Pietro, Troia Antonino, Graviano Filippo, Biondo Salvatore e Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Santapaola Benedetto, Farinella Giuseppe, Madonia Giuseppe, Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Ganci Raffaele, Agrigento Giuseppe, Calò Giuseppe, Ganci Domenico, La Barbera Michelangelo e Lucchese Giuseppe.

Analoga richiesta di rito abbreviato veniva avanzata dall'avv. Stellari per conto di Cancemi, Di Matteo, Ferrante e Ganci Calogero.

L'avv. D'Acquì, intervenendo sulla richiesta di rito abbreviato, nel caso di rigetto della stessa, sollevava eccezione di inconstituzionalità dell'art. 223 D.L. 19.2.98 n. 51, come novellato dalla legge n. 479/1999, con riferimento agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea e dei diritti dell'uomo nella parte in cui detta norma non consentiva la possibilità di accedere al rito abbreviato nel presente processo.

L'avv. Oddo formulava analoga eccezione anche sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 5 della Costituzione, mentre tutti gli altri difensori si associavano alla predetta eccezione.

La Corte, sentito il Procuratore Generale, con ordinanza letta in udienza rigettava la dedotta eccezione di incostituzionalità perché manifestamente infondata, conseguentemente dichiarava inammissibili le richieste di rito abbreviato ed ammetteva l'acquisizione dei seguenti verbali di prova:

-dichiarazioni rese da Maurizio Avola in data 27 ottobre 1999 in altro procedimento, prodotte dall'avv. Impellizzeri;

-dichiarazioni rese da Giovanni Brusca in data 23 gennaio 1999 innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta prodotte dall'avv. Mammana;

-verbale di udienza preliminare e del successivo provvedimento adottato dal Gup in data in data 15 e 21 settembre 1994, prodotti dall'avv. Stellari.

Con analogo provvedimento dell'11/19 gennaio 2000 la Corte, rigettata ogni ulteriore istanza, ammetteva l'esame richiesto dalla difesa di Calò Giuseppe e Graviano Filippo, che aveva corso nella predetta udienza, nonché la produzione dei seguenti documenti, verbali e sentenze:

-sentenze del 3 aprile 1996, 14 aprile 1997, 6 febbraio 1998, 26 luglio 1999, concernenti l'omicidio di Ignazio Salvo e dispositivo della sentenza nell'ambito del processo c.d. "Via d'Amelio ter";

-dichiarazioni rese il 29 novembre 1999 nell'ambito del processo per il c.d. attentato all'Addaura da Alfredo Morvillo, Arnaldo La Barbera, Maria Falcone, Claudio Martelli, Massimo Perrone e Roberto Corradi, nonché quelle rese nell'ambito del processo c.d. "Via d'Amelio ter" il 21 aprile 1999 da Antonio Di Pietro, e il 29 aprile 1999 da Leonardo Messina;

-lanci di agenzie di informazione italiane inerenti alla successione diacronica dei principali eventi istituzionali, politici e criminali verificatisi in Italia dal 1990 al 1994.

-nota della Direzione centrale di Polizia Criminale in data 16.12.1999 contenente notizie inerenti alla protezione goduta dai congiunti del collaboratore di giustizia Leonardo Mesina, alla stregua delle successive dichiarazioni rese da quest'ultimo ed acquisite per la loro rilevanza con il provvedimento in parola

Nel corso della predetta udienza si procedeva alla rinnovazione degli esami degli imputati Giuseppe CALO' e Filippo GRAVIANO.

All'udienza del 26 gennaio 2000 il presidente dava lettura dell'ordinanza con cui la Corte, sulle eccezioni e richieste formulate all'udienza del 19 gennaio 2000, rigettata ogni richiesta istruttoria avanzata dai difensori dichiarava manifestamente infondate, per le ragioni meglio specificate nel citato provvedimento cui si fa espresso rinvio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 5 gennaio 2000, e dell'art. 190 bis c.p.p., sollevata dall'avv. Oddo, in relazione agli artt.

3, 24 e 111 della Costituzione, e all'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, a cagione al mancato accoglimento della richiesta tendente ad ottenere la revoca dell'ordinanza 11/19 gennaio 2000 nei punti concernenti la denegata ammissione della documentazione sequestrata a Mangano Antonino, l'esame di Garofalo Giovanni, l'esame del consulente Gismondi, l'esame di Mutolo Giovanni.

Sempre nel corso di detta udienza, esaurita l'istruzione dibattimentale, il presidente disponeva darsi corso alla discussione che aveva inizio con la requisitoria del P.G. che impegnava anche le udienze del 29 gennaio e 2 febbraio.

A conclusione del suo intervento il rappresentante dell'Ufficio di Procura generale formulava le seguenti richieste:

“Voglia la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la penale responsabilità degli imputati Giuffré Antonino, Madonia Francesco, Sbeglia Salvatore, Sciarabba Giusto, Agate Mariano, Agrigento Giuseppe, Buscemi Salvatore e Farinella Giuseppe, in ordine al reato di strage e agli altri reati connessi loro contestati, condannando, previa unificazione degli stessi sotto il vincolo della continuazione, ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto e alle pene accessorie previste per legge, disponendo altresì la pubblicazione della sentenza;

Voglia la Corte concedere agli imputati Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore e Galliano Antonino la speciale attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 da dichiararsi prevalente sulle contestate aggravanti ed escluse le attenuanti generiche concesse a Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore e Galliano Antonino, voglia ridurre la pena detentiva inflitta ai predetti nella seguente misura:

anni diciannove e mesi sei di reclusione nei confronti del Brusca;

anni diciassette e mesi sei di reclusione nei confronti del Cancemi

anni venti di reclusione nei confronti del Galliano;

Voglia altresì concedere agli imputati Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino le circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle contestate



aggravanti, riducendo la pena agli stessi inflitta ad anni quattordici di reclusione ciascuno.

Chiede la riduzione della pena nei confronti di Ferrante Giovan Battista alla misura di anni quindici e mesi sei di reclusione.

Chiede l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del Cancemi e del Galliano, ferma restando la misura della pena indicata.

Chiede infine la conferma della sentenza nei confronti degli altri imputati Aglieri, Agrigento, Bagarella, Battaglia, Biondino, Biondo, Brusca Bernardo, Calò, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Greco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera, Benedetto, Troia, Madonia Giuseppe, Santapaola Benedetto, ivi compresa la statuizione assolutoria nei confronti del Lucchese.”

A corredo delle conclusioni assunte il Procuratore Generale depositava memoria scritta.

*

Sempre nel corso della predetta udienza e di quelle del 4 febbraio rassegnavano le conclusioni i difensori delle parti civili, riportandosi alle rispettive comparse conclusionali e relative note spese depositate.

In particolare, l'Avvocato dello Stato dr Correnti per le parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno, Amministrazione Regionale Siciliana ed E.N.A.S. (già A.N.A.S.).

L'avv. Maria Stella Calabrese concludeva per il Comune di Palermo.

L'avv. Sorce, in sostituzione dell'avv. Carlo Palermo, rassegnava le conclusioni per le parti civili costituite Costa Rosaria in proprio e n.q., Schifano Antonino, Romano Rosaria, Schifani Concetta, Amico Michele, Amico Calogero e Amico Antonino.

L'avv. Alberto Wolleb concludeva per la Provincia regionale di Palermo chiedendo il rigetto della dedotta eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile.

L'avv. Ennio Tinaglia concludeva per le parti civili Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro in proprio e n.q., e per Capuzza Paolo.

All'udienza del 4 febbraio, l'avv. Mimma Tamburello, n.q. di sostituto processuale dell'avv. Galasso concludeva nell'interesse di Cervello Gaspare, Affatato Luisa, Corbo Angelo, Di Cillo Pasquale e Di Cillo Michele; l'avv. Mario Tricoli concludeva per la parte civile Costanza Giuseppe, l'avv. Armando Sorrentino concludeva per la parte civile Comune di Capaci, limitatamente alla posizione di Galliano Antonino, e per la Provincia regionale di Palermo; l'avv. Francesco Crescimanno concludeva per le parti civili Falcone Maria, Falcone Anna, Morvillo Carmela e Morvillo Alfredo.

Sempre nel corso di detta udienza aveva inizio la discussione dei difensori degli imputati con l'intervento dell'avv. Luigi Li Gotti che concludeva chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame proposti nell'interesse di Brusca Giovanni e La Barbera Gioacchino ed il rigetto dell'appello proposto nei confronti dei predetti dal Procuratore della Repubblica.

All'udienza dell'11 febbraio 2000, a cagione dell'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali, il processo veniva rinviato per il prosieguo della discussione all'udienza del 18 febbraio 2000 nel cui corso prendeva la parola l'avv. Alessandra De Paola chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame proposti nell'interesse di Brusca Giovanni e La Barbera Gioacchino ed il rigetto dell'appello proposto nei confronti dei predetti imputati dal Procuratore della Repubblica.

L'avv. Lucia Falzone concludeva il suo intervento nell'interesse di Ganci Calogero, Ferrante Giovan Battista, Galliano Antonio e per Di Matteo Mario Santo, in sostituzione dell'avv. Mario Geraci, chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

L'avv. Massimo Camerino concludeva nell'interesse di Agrigento Giuseppe chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto ed il rigetto dell'appello del P.M..

All'udienza del 23 febbraio 2000 l'avv. Federico Stellari concludeva per l'accoglimento dei motivi di appello proposti nell'interesse di Cancemi Salvatore,

depositando memoria con la quale insisteva nell'applicazione della riduzione della pena ex art. 442 c.p.p..

L'avv. Rosalba Di Gregorio concludeva per l'accoglimento dei motivi di gravame proposti nell'interesse di Aglieri Pietro.

L'imputato Giuseppe Farinella rendeva spontanee dichiarazioni.

L'avv. Michele Micalizzi concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto nell'interesse del Farinella e per il rigetto di quello del P.M..

L'avv. Renata Accardi concludeva nell'interesse di Bagarella Leoluca e Ganci Domenico, chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame, riservandosi di depositare memoria illustrativa.

All'udienza del 25 febbraio 2000 la Corte, sciogliendo la riserva introitata alla precedente udienza, ordinava, su richiesta del Procuratore Generale e sentiti i difensori, la sospensione dei termini di custodia cautelare, a mente dell'art. 304, ult. comma lett. b) c.p.p., nei confronti di tutti gli imputati per il periodo compreso tra l'11 ed il 18 febbraio 2000 in conseguenza della loro adesione all'astensione dalle udienze dei rispettivi difensori.

Nel corso di detta udienza l'avv. Adriana Salerno concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Giuffrè Antonino.

L'avv. Paola Severino concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Buscemi Salvatore e l'accoglimento dei motivi di appello dedotti dalla difesa.

L'avv. Danilo Tipo prendeva la parola nell'interesse di Biondo Salvatore e, quale sostituto processuale dell'avv. Mammana, nell'interesse di Rampulla Pietro e concludeva il suo intervento nella successiva udienza del 2è febbraio 2000, chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame.

L'avv. Giuseppe D'Acqui concludeva il suo intervento chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame dedotti nell'interesse di Battaglia Giovanni e Greco Carlo.



Nel corso dell'udienza del 1° marzo 2000, l'avv. Emanuele Li Muti concludeva il suo intervento nell'interesse di Giuffré Antonino chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal P.M..

L'avv. Salvatore Petronio, anche in sostituzione dell'avv. Paolo Petronio, concludeva nell'interesse degli imputato Biondino Salvatore e Graviano Giuseppe chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame. Il difensore, inoltre, formulava eccezione di incostituzionalità del combinato disposto di cui agli artt. 192 e 195 del c.p.p. in relazione agli artt. 111, 3, 24 e 25 della Costituzione.

Nel corso dell'udienza del 3 marzo 2000 l'avv. Impellizzeri concludeva nell'interesse dei suoi assistiti chiedendo per Santapaola Benedetto l'accoglimento dei motivi di gravame e per Agate Mariano e Madonia Francesco il rigetto dell'appello proposto dal P.M..

All'udienza dell'8 marzo 2000, l'avv. Rosa Maria Giannone concludeva chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame dedotti nell'interesse di Spera Benedetto, depositando a tal fine nota illustrativa.

L'avv. Salvatore Daniele concludeva il suo intervento chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame proposti nell'interesse di Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe.

L'avv. Domenico La Blasca a conclusione del suo intervento, chiedeva l'accoglimento dei motivi di gravame proposti per Ganci Raffaele, e, quale sostituto processuale dell'avv. Fileccia, di quelli dedotti nell'interesse di Geraci Antonino e Riina Salvatore.

All'udienza del 10 marzo 2000, l'avv. Armando Veneto, intervenuto nell'interesse di Greco Carlo, chiedeva l'accoglimento dei motivi di gravame. Ad analoga conclusione, nell'interesse di Madonia Giuseppe, perveniva l'avv. Corso Bovio, che, intervenuto successivamente, deduceva l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti al processo.

L'avv. Walter Tesauo e Giuseppe nell'interesse di La Barbera Michelangelo concludevano per l'accoglimento dei motivi di appello.

All'udienza del 15 marzo 2000, l'avv. Niccolò Amato nell'interesse di Madonia Giuseppe concludeva per l'accoglimento dei motivi di appello.

L'avv. Ivo Reina, a conclusione del suo intervento, chiedeva l'accoglimento dei motivi di gravame dedotti nell'interesse di Motisi Matteo e Troia Antonino.

L'avv. Di Gregorio depositava memoria nell'interesse di Aglieri Pietro.

L'avv. Sandro Furfaro concludeva la sua arringa chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame dedotti nell'interesse di Graviano Giuseppe.

Nel corso dell'udienza del 17 marzo, l'avv. Tipo e Mammana, nell'interesse di Sciarabba Giusto, e l'avv. Micalizzi, in difesa di Sbeglia Salvatore, chiedevano il rigetto dell'appello del P.M. nei confronti dei loro assistiti e la conferma della sentenza di primo grado.

L'avv. Vittorio Mammana inoltre chiedeva l'accoglimento dei motivi di appello proposti nell'interesse di Brusca Bernardo e Pietro Rampulla, nonché il rigetto dell'appello del P.M. nei confronti di Buscemi Salvatore e l'accoglimento dei motivi di gravame dedotti nell'interesse di quest'ultimo.

All'udienza del 22 marzo 2000, l'avv. Anzalone, nell'interesse di Giuseppe Lucchese, ribadiva le conclusioni già adottate in esito al completamento del suo precedente intervento.

L'avv. Valerio Vianello chiedeva nell'interesse di Farinella Giuseppe il rigetto dell'appello del P.M., e nei riguardi di Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe l'accoglimento dei motivi di gravame.

A conclusione del suo intervento, l'avv. Giuseppe Oddo chiedeva l'accoglimento dei motivi di gravame dedotti nell'interesse di Calò Giuseppe e Graviano Filippo, insistendo nelle richieste istruttorie avanzate nel corso del giudizio di gravame.

L'imputato Calò Giuseppe, in esito all'intervento del suo difensore, rilasciava spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 24 marzo 2000, l'avv. Accardi concludeva nell'interesse di Provenzano Bernardo, non appellante, chiedendo nei suoi confronti l'applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dai coimputati.

L'avv. Giovanni Anania nell'interesse di Agate Mariano chiedeva il rigetto dell'appello del P.M., insistendo nell'istanza di dissequestro dei beni a suo tempo sequestrati all'imputato.


Esauriti gli interventi difensivi si registravano le repliche dei rappresentati dell'Ufficio della Procura Generale, che ribadivano le conclusioni già adottate, dell'avv. Impellizzeri per Santapaola Benedetto e Madonia Giuseppe, dell'avv. Anania per Agate Mariano, dell'avv. Mammana per Sciarabba Giusto e Buscemi Salvatore, dell'avv. Micalizzi per Farinella Giuseppe e Sbeglia Salvatore. I predetti difensori e gli avvocati Accardi, La Blasca, Camerino, Stellari e Baldi insistevano nelle conclusioni già adottate.

All'udienza del 27 marzo 2000 il Procuratore Generale depositava memoria relativa all'intervento effettuato in sede di replica, e si dava altresì atto del deposito delle seguenti memorie difensive: avv. Reina per Motisi Matteo; avv. D'Acqui per Battaglia Giovanni; avv. Camerino per Agrigento Giuseppe; avv. Di Gregorio per Aglieri Pietro; avv. Giannone per Spera Benedetto; avvocati Salerno e Li Muti per Giuffré Antonino; avv. La Blasca per Ganci Raffaele, Geraci Antonino e Riina Salvatore; avv. Accardi per Ganci Domenico e Bagarella Leoluca.

L'imputato Calò Giuseppe faceva pervenire memoriale manoscritto, con cui ripercorreva le spontanee dichiarazioni rese nell'udienza precedente, e rilasciava ulteriori spontanee dichiarazioni. Analogamente rilasciava spontanee dichiarazioni Santapaola Benedetto.

Indi la Corte, ultimata la discussione, si ritirava in Camera di consiglio per deliberare e, rientrata in aula, alla pubblica udienza del 7 aprile 2000 il Presidente dava lettura del dispositivo della sentenza allegato al relativo verbale.

§





**CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA**

N.11/2000Rer. Sent.

N. 13/98 + 9/99 Reg. Gen.

N. 2111/93 + 1243/96 Reg. N.R.

Sentenza data 07/04/2000

AGLIERI PIETRO + 38

LIBRO II°

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dai primi rilievi tecnici, effettuati in sede di sopralluogo sui luoghi teatro della strage di Capaci, si ritenne assai probabile che la carica esplosiva utilizzata per l'attentato fosse stata confinata all'interno di una conduttura per il deflusso dell'acqua piovana, sottostante la corsia lato monte del tratto autostradale ove si verificò lo squassamento del terreno e dell'asfalto.

La fondatezza dell'ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti trovò successivamente conferma negli esiti delle indagini relativi alla ricostruzione della fase esecutiva della strage.

In particolare, l'avvio di articolate ed approfondite investigazioni, da parte di tutte le forze di polizia, consentì di ipotizzare con ragionevole certezza che a deliberare ed attuare l'eliminazione del dr Falcone era stata l'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra.

Tale ipotesi trovò conferma nel notevole contributo probatorio fornito da Di Matteo Mario Santo, affiliato al predetto sodalizio criminale, il quale, confessando la sua personale partecipazione alla fase esecutiva della strage, chiamò in correità anche alcuni personaggi di spicco di detta organizzazione, già noti agli inquirenti, fornendo una dettagliata ricostruzione delle condotte preparatorie ed esecutive dell'attentato, la cui attendibilità trovò riscontro nell'esito di indagini di P.G. e segnatamente in alcune significative emergenze processuali già acquisite ancor prima delle propalazioni di detto collaboratore.

Quasi contestualmente, Salvatore Cancemi, affiliato a Cosa Nostra con un ruolo di vertice, rese dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla strage.

Il prezioso contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentì di acquisire elementi di prova decisivi, del tutto ignoti agli inquirenti, e di far luce sulla strage di Capaci, integrando un quadro probatorio che, prima della sua collaborazione, era ancora insufficiente.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Di Matteo e del Cancemi sulla dinamica della strage, già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici del P.M., ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, nonché i numerosi e rilevanti riscontri estrinseci

acquisiti in esito all'attività di polizia giudiziaria e agli accertamenti tecnici di tipo balistico e chimico-fisico, consentirono di ritenere la complessiva attendibilità intrinseca dei due collaboranti positivamente riscontrata.

A tali dichiarazioni fecero immediatamente seguito le ampie e dettagliate indicazioni provenienti dal collaborante Gioacchino La Barbera, che ebbe un ruolo rilevante nella fase preparatoria ed esecutive della strage.

La Corte d'Assise, sulla scorta di un ponderoso materiale probatorio costituito dalle deposizioni rese a dibattimento dai consulenti tecnici, dai verbalizzanti, dai testimoni, ivi comprese le vittime scampate alla strage, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e infine anche attraverso l'acquisizione documentale, tra cui diverse sentenze, alcune delle quali passate in giudicato, ha ricostruito in dettaglio la complessa vicenda delittuosa per cui è processo disvelandone gli aspetti più reconditi.

In particolare, attraverso l'approfondito esame dei dati di prova generica e specifica acquisiti, i giudici di prime cure hanno ricostruito il contesto criminoso in cui s'inserirono le condotte ascritte ai giudicabili, utilizzando il determinante contributo di conoscenze fornito dai collaboranti, che si innestava e corroborava il quadro probatorio ricavabile dalla rievocazione della vicenda criminale effettuato dagli inquirenti.

Appare quindi opportuno soffermarsi, alla stregua delle censure mosse all'impugnata sentenza da parte dei difensori, sui temi centrali del dibattito processuali incentrati sui criteri di valutazione della prova, con peculiare riferimento alle propalazioni dei collaboranti, il cui contributo è stato determinante per individuare – attraverso le primigenie dichiarazioni di Di Matteo e Cancemi, cui seguirono quelle di La Barbera – gli esecutori ed i mandanti della strage per cui è processo.

Nel corso del giudizio di prime cure si sono poi registrate le convergenti propalazioni provenienti da numerosi altri collaboranti, che ebbero un ruolo nelle fasi deliberative, organizzative ed esecutive dell'attentato, la cui attendibilità è stata positi-

vamente riscontrata, alla stregua dei condivisibili criteri di valutazione della prova frutto dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema.

Il contributo probatorio di tali fonti è stato utile per meglio delineare la responsabilità dei singoli imputati, come partecipi e/o mandanti della strage per cui è processo; la loro appartenenza all'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, operante nel territorio siciliano e riconducibile allo schema normativo dei cui all'art. 416 bis c.p.; la responsabilità concorsuale dei membri degli organi di vertice provinciali e regionale del predetto sodalizio mafioso che deliberarono la strategia di attacco allo Stato nel cui ambito si innestò la strage di Capaci.

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare evidente che la struttura portante del quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti è sostanzialmente costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Tale quadro è stato ulteriormente arricchito dalle dichiarazioni dei collaboranti dei quali, in sede di gravame, è stato ammesso l'esame e/o il riesame, per cui appare necessario, con riferimento alla valutazione di tali fonti rappresentative escusse nel corso del presente giudizio, affrontare il tema relativo alla valutazione della prova con particolare riferimento alla chiamata in reità e/o in correatà, alla cui nozione vanno prevalentemente ricondotte le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia.

*



I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA

I giudici di prime cure sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dei giudicabili alla stregua dell'approfondita analisi dei dati di prova generica e specifica acquisiti a seguito di ponderose e meticolose indagini preliminari, nonché valutando positivamente, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 192 c.p.p., le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, confessando di aver avuto un ruolo nella strage di Capaci, avevano apportato il loro rilevante contributo conoscitivo sulla complessa vicenda delittuosa in esame.

Orbene, su tale argomento, strettamente connesso alle problematiche legate alla valutazione della prova, è opportuno soffermarsi in via preliminare costituendo uno dei principali temi processuali su cui maggiormente si sono appuntate le censure dei difensori degli imputati posto che il cospicuo contributo reso dai collaboratori di giustizia che sono stati numerosi nel presente processo, essendosi registrate anche in grado di appello le ulteriori dichiarazioni dei collaboranti dei quali è stato disposto l'esame e/o il riesame.

*

Sull'argomento i primi giudici hanno diffusamente ed analiticamente illustrato i criteri, ampiamente condivisibili, cui si sono attenuti nell'apprezzare le emergenze processuali e, in particolare, le chiamate in reità e/o correità.

Qui giova indicare succintamente i principi fondamentali enucleati dal Supremo Collegio in materia di valutazione della prova, con particolare riferimento alla chiamata di correo, nonché alla c.d. prova logica o indiziaria, che la Corte intende osservare nell'esame del vasto materiale probatorio acquisito – anche in esito alla disposta rinnovazione parziale del dibattimento – caratterizzato essenzialmente sia dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia dall'acquisizione di ulteriori elementi probatori.

Prima di passare all'esame del regime di valutazione della prova, cui è testualmente dedicato l'art. 192 del nuovo codice di rito, va sottolineato che nel sistema processuale penale italiano vige il principio del libero convincimento, che opera nella fase

valutativa-decisionale, ed essendo espressione del superamento delle prove legali, significa libero apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite nel rispetto della legge. Alla stregua di tale principio al giudice è consentito di utilizzare qualsiasi elemento che, non escluso espressamente dalla legge, abbia in sé l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto.

Libero convincimento, però, non significa libero arbitrio, né che il giudice possa sostituire alla prova le sue congetture personali o le sue opinioni, bensì libertà nell'accertamento e nell'acquisizione dei mezzi di prova e soprattutto libertà di valutare la prova senza limiti legali.

Giova ancora sottolineare la Corte regolatrice ha enucleato sul tema criteri ermeneutici ormai consolidati, dopo aver manifestato la consapevolezza che "nei processi relativi alla attività di organizzazioni criminose operanti fisiologicamente in regime di segretezza e di rigorosa compartimentazione interna nel vigore di una spietata legge di omertà... le fonti di prova di più risolutiva determinatezza probatoria non possono non essere che, per così dire, endogene, provenienti dal loro stesso interno" (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 1988, n. 266, Barbella)

Tanto premesso, va subito detto che alla chiamata di correo, la cui valutazione è informata ai criteri di cui all'art. 192, comma 3 e 4 c.p.p., deve riconoscersi il valore di prova e non di mero indizio, per come risulta inequivocabilmente sia dalla collocazione della norma nel Libro III del codice di rito, dedicato alle prove, sia dal titolo di detta norma afferente alla "valutazione della prova".

In tal senso si è pronunciata la Corte regolatrice a sezioni unite, evidenziando che "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. sono annoverate tra le prove e non tra i semplici indizi, ma il giudizio di attendibilità delle stesse necessita di riscontri esterni, deve cioè essere confortato da altri elementi o dati probatori, che non sono peraltro predeterminati nella specie e qualità e che di conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura." (cfr. Cassazione penale,

sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. pen. 1990, II, 37 Arch. nuova proc. pen. cod. 1990, 157 Foro it. 1990, II, 300, Riv. pen. 1990, 227).

Si tratta dunque di una prova in fieri che abbisogna per completarsi di riscontri esterni, in tal senso intendendosi quel *quid pluris* che completi l'efficacia dimostrativa della dichiarazione del proponente. Ovviamente, tali elementi di riscontro sono ben distinti da quelli afferenti all'affidabilità intrinseca del dichiarante che riguardano la genesi della provalazione, che deve essere caratterizzata da spontaneità, coerenza, precisione, logica interna, disinteresse, assenza di contrasto con le altre acquisizioni processuali e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili; elementi questi che costituiscono i parametri valutativi cui il giudice deve attenersi al fine di verificare l'intrinseca attendibilità della fonte.

In considerazioni di tali criteri, sono necessari due livelli di indagine: il primo relativo all'attendibilità intrinseca del dichiarante, ossia alla sua credibilità soggettiva e alla verosimiglianza delle sue affermazioni; il secondo relativo all'attendibilità estrinseca, cioè all'esistenza di riscontri idonei a confermare i fatti rappresentati dal chiamante.

Sebbene si sia ritenuta talora la superfluità dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca del dichiarante, in presenza di altri elementi di prova a riscontro (Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 1994, Badioli), l'orientamento prevalente della Corte regolatrice è costante nel ritenere la credibilità soggettiva del chiamante come premessa indefettibile perché le dichiarazioni accusatorie possano essere apprezzate ai fini della decisione (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi e altro).

Tuttavia, dovendosi inquadrare la chiamata di correo nell'ambito delle cosiddette prove storiche-rappresentative, in assenza di un preciso disposto normativo che faccia ritenere derogato il principio del libero convincimento da parte del giudice, essa deve necessariamente assimilarsi dal punto di vista strutturale alla prova testimoniale e perciò è soggetta agli stessi principi di valutazione, sia sotto il profilo soggettivo, afferente all'attendibilità del chiamante, sia sotto il profilo oggettivo, afferente al contenuto ed alle modalità della dichiarazione.


La valutazione del giudice, pertanto, dovrà investire l'attendibilità soggettiva della chiamata attraverso:

-la struttura e la forza logica della chiamata stessa, in modo che dalle caratteristiche del racconto possa verosimilmente escludersi la falsità dei fatti narrati, nonché la coerenza della narrazione;

-la personalità e l'atteggiamento soggettivo dell'imputato in base a dati obiettivi quali la generale propensione o meno del soggetto alla precisione del racconto; l'esatta individuazione delle responsabilità individuali; la capacità di scindere i fatti appresi dalla loro interpretazione; la valutazione delle ragioni della collaborazione e dei rapporti con i chiamati.

A tal proposito occorre precisare che la mancanza di rancori, inimicizie o, comunque di motivi di vendetta o di rivalsa, è sufficiente per escludere la sussistenza di un interesse alla chiamata in correità, essendo a tal fine del tutto inconferente la considerazione che il propalante, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata. Giova tuttavia sottolineare come la Corte regolatrice abbia escluso la rilevanza dell'intendimento di conseguire benefici premiali da parte del chiamante nel giudizio circa la sua attendibilità intrinseca che deve rimanere ancorato ai già citati criteri della spontaneità, genuinità, costanza, logica interna del racconto e disinteresse; criteri in presenza dei quali "resta irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse" (cfr. in tal senso Cass. pen. 6 maggio 1994, Siciliano).

Va altresì soggiunto che l'accertata sussistenza di motivi di contrasto tra chiamato e chiamante non implica per ciò solo un automatico giudizio di inattendibilità delle accuse, ma impone unicamente una particolare e prudente valutazione della chiamata onde stabilire se detti motivi di contrasto, una volta accertati, siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza (cfr. in tal senso Cass. pen. 31 maggio 1995, n. 2328).



La ricognizione del quadro giurisprudenziale in tema di chiamata di correo, dal punto di vista dell'attendibilità soggettiva del chiamante, evidenzia come "ai fini della valutazione delle dichiarazioni del coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso o collegato ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. va attentamente vagliata la credibilità del dichiarante alla luce delle sue condizioni socioeconomiche e familiari, del suo passato, dei rapporti con i chiamati, della genesi remota e prossima delle sue dichiarazioni, nonché alla luce della precisione, coerenza interna, costanza delle dichiarazioni medesime. L'art. 192 comma 3 c.p.p. richiede, inoltre, che l'attendibilità delle dichiarazioni risulti riscontrata estrinsecamente attraverso altri elementi di prova interpretabili come conferma dei fatti dell'accusa."

(cfr. Cassazione penale, sez. un., 21 ottobre 1992, Marino e altro, Riv. it. dir. e proc. pen. 1994, 639, Giust. pen. 1994, III, 101).

Tuttavia, eventuali discrasie nella narrazione del dichiarante non incidono sulla sua attendibilità in caso di positiva, favorevole verifica esterna dell'attendibilità del chiamante. Difatti, "l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correttezza non è di per sé sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa." (cfr. Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 1994, Pistillo).

Pertanto, la presenza di eventuali smagliature o incongruenze, purché logicamente non insuperabili, non costituisce di per sé sintomo di mendacio da parte del propalante, la cui attendibilità va valutata in relazione ai fatti oggetto dell'imputazione sottoposta a verifica con riferimento agli episodi specifici da lui narrati.

Tale criterio interpretativo trova ulteriore conferma nel principio della frazionabilità delle dichiarazioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che "in tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non

ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione" (cfr. Cass. pen., sez. 6, sent. 05649 del 13 giugno 1997 (ud. 22 gennaio 1997) imp. Dominante ed altri).

Ed ancora "è perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro."

(cfr. Cassazione penale sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna Cass. pen. 1993, 2585).

Si è già ricordato che la positiva delibazione circa l'idoneità della chiamata di correo a costituire valida fonte di prova deve necessariamente passare attraverso due distinti momenti valutativi afferenti il vaglio dell'attendibilità intrinseca della pro-palazione accusatoria e la sussistenza di elementi estrinseci di riscontro.

In ordine alla natura di tali riscontri esterni è stato chiarito anzitutto che gli elementi cui fa riferimento la citata norma, da valutare unitamente alle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in procedimento connesso, non sono predeterminati nella loro specie e qualità e, pertanto, possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purché idonei a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria. Inoltre, non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire la dimostrazione di per sé della colpevolezza della persona accusata dal dichiarante, dato che in tal senso non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del medesimo articolo sarebbe del tutto inutile (cfr. Cassazione penale, sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. pen. 1990, II, 37, Arch. nuova proc. pen. cod. 1990, 157, Foro it. 1990, II, 300).

Va altresì sottolineato che "in tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento dell'attendibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, o-

perare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronee le dichiarazioni del correo; né l'elemento di riscontro deve necessariamente essere inquadrato in una prefissata tipologia o concernere il "thema probandum", in quanto esso deve valere solo a confermare "ex extrinseco" l'attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco." (cfr. Cassazione penale, sez. I, 11 novembre 1992, Maggi e altro Mass. pen. Cass. 1994, fasc. 7, 2).

L'elemento di riscontro deve, comunque, consistere in un dato "certo" che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo a convalidare aliunde l'accusa e ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.

È stato pertanto evidenziato che "in tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il proponente riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa." (Cass. pen., sez. 6 sent. 05649 del 13 giugno 1997 rv. 208896, imp. Dominante ed altri, conf. 9607627 206593).

Da ciò consegue che se da un lato non può assumersi a fondamento della penale responsabilità dell'imputato la sola chiamata di correo, confortata unicamente dall'intrinseca attendibilità del chiamante, non può per ciò solo scartarsi la dichiarazione non caratterizzata da intrinseca attendibilità qualora sia comprovata da obiettivi riscontri esterni.

Tuttavia, le dichiarazioni dei collaboranti non necessitano di riscontri di natura esclusivamente testimoniale, reale o documentale, ma possono essere sorrette ab e-

xtrinseco da altre convergenti dichiarazioni di coimputati o da argomentazioni di carattere logico, atteso che, in considerazione dell'indeterminatezza degli elementi esterni di riscontro, nulla esclude che l'elemento di riscontro sia omologo a quello da convalidare dato che il Legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova siano aggiuntivi e non di specie diversa.

Tale principio costituisce ormai *ius receptum* avendo trovato affermazione nella sentenza Belli delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 3 febbraio 1990, sicché assume pieno di valore di riscontro esterno la dichiarazione convergente di altro collaboratore di giustizia, per cui i riscontri alla chiamata in correità possono consistere anche in chiamate ulteriori, provenienti da altri dichiaranti, a condizione che non vi siano ragioni per ritenere che la convergenza tra di esse possa essere il frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze (cfr. Cassazione penale sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano e altro Giust. pen. 1997, III, 275).

Quindi la c.d. convergenza del molteplice, ovvero sia la convergenza di dichiarazioni su uno stesso fatto, o tema di prova, ove non risulti provato l'intento dei chiamanti di accusare falsamente una persona, ne attesta la verità storica non potendosi considerare indici rivelatori di inattendibilità le discordanze tra le dichiarazioni, fisiologicamente assorbibili in quel margine di autonomia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, allorché risulti dimostrata la sostanziale convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali.

La Corte regolatrice ha precisato che "in presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., l'eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali." (Cassazione penale sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, Cass. pen. 1993, 2585).

Deve, inoltre, riconoscersi valore di riscontro alle propalazioni accusatorie aventi ad oggetto notizie ricevute da terzi e non direttamente conosciute dal propalante (c.d. dichiarazioni de relato), e ciò in quanto esse siano rese da un soggetto attendibile e trovino riscontro esterno che, a sua volta, può essere costituito da altra chiamata de relato. Tuttavia, in tal caso il giudice ha il dovere di accertare l'attendibilità dell'accusa de relato sotto il profilo delle modalità di percezione del fatto oggetto della dichiarazione e dell'attendibilità del dichiarante.

Ed, infatti, la Corte regolatrice, dopo aver ribadito che alle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso deve essere riconosciuta la natura di prova rappresentativa, sebbene caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che pertanto richiede il necessario riscontro convalidante, ha affermato che il nuovo codice non solo ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di correo, ma ne ha ridotto la distanza anche sul piano della concreta valutabilità dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che per come già osservato può ben essere omologo e cioè elemento di prova della stessa specie, richiedendosi che gli altri elementi di prova fossero "aggiuntivi" e non di specie "diversa".

Muovendo proprio dal raffronto tra i commi 2 e 3 dell'art. 192 c.p.p. la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che mentre la significatività probatoria degli indizi richiede i requisiti della gravità, precisione e concordanza, il terzo comma non pone né limiti quantitativi né qualitativi al grado significativo della chiamata di correo, con conseguente possibilità di attribuire pieno valore confermativo a successive chiamate le quali vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro.

Quanto poi all'uso del plurale ("altri elementi di prova"), la Suprema Corte ha precisato che esso non implica la necessità di una pluralità di riscontri data l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri", essendo sufficiente che un solo elemento di prova si aggiunga alla chiamata di correo.

Sul tema afferente alle dichiarazioni de relato non è superfluo osservare che la Corte regolatrice (cfr. Cass. pen., sez. 1, n. 11344 dell'11 dicembre 1993, Algranati) ha precisato che "in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interpretatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune".

Al riguardo deve convenirsi con i primi giudici che detti principi, dettati in materia di associazione terroristicamente eversiva, appaiono senz'altro applicabili alle associazioni di tipo mafioso, anch'esse caratterizzate da una struttura gerarchica in virtù della quale di regola i singoli affiliati non forniscono informazioni false agli altri consociati, e tanto meno ai capi del loro gruppo, in ordine ai fatti illeciti dagli stessi posti in essere, tenuto conto del comune interesse dei membri del sodalizio ed in particolare degli organi di vertice allo svolgimento di tale attività illecita e delle sanzioni assai gravi che possono essere applicate nel caso in cui il mendacio sia scoperto.

Ritornando alla idoneità convalidante riconosciuta dalla Suprema Corte alle successive chiamate di correo, va ricordato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, quando sussistono più chiamate in correità, "ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. ex multis Cass. pen., sez. I 1 agosto 1991 n. 8471, Paone ed altro).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la Suprema Corte ha ritenuto di valorizzare la contestualità, l'autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza almeno sostanziale tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi ed in genere tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della reciproca autonomia, indipendenza ed originalità.

Va altresì rilevato che nella vasta gamma degli adeguati riscontri normalmente valorizzati in funzione della valutazione della attendibilità intrinseca, una doverosa preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità (cfr. Cass. pen., sez. I n. 80/1992 cit.).

Tuttavia la Corte non ignora affatto che affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova nel dibattimento è necessaria non soltanto l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni del propalante – che si basa sulla coerenza logica del racconto, sulla fermezza, sul carattere disinteressato, sulla mancanza di un movente calunniatorio –, ma occorre anche che la chiamata sia suffragata da un elemento di riscontro, cosiddetto individualizzante (Cfr. Cassazione penale sez. II, 1 marzo 1996, Pizzata Cass. pen. 1997, 1452).

Va a tal proposito rilevato che la giurisprudenza non è univoca in ordine alla portata di tali riscontri estrinseci che, secondo alcune pronunce della Corte regolatrice, possono riguardare solo alcune parti significative della chiamata da cui desumere l'attendibilità dell'intera dichiarazione, mentre con altre decisioni si è espressa la necessità di un controllo rigoroso ed analitico della credibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata in correità ritenendo a tal fine indispensabile che gli elementi di conferma debbano riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto che gli si addebita.



La questione, per come osservano i primi giudici, è stata attentamente vagliata anche nella sentenza emessa nel c.d. primo maxiprocesso di Palermo (cfr. Cass. sez. I, sent. n. 80 del 31 gennaio 1992, Abbate).

Con tale pronuncia, oltre al citato principio della frazionabilità della chiamata in correità, si è evidenziata l'insufficienza del c.d. riscontro generalizzato e quindi non specifico con riguardo alle persone degli imputati chiamati in causa, ai fini di una positiva valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante. Tuttavia la Corte regolatrice ha evidenziato che, conseguito un positivo esito in ordine al riscontro afferente al fatto, idoneo, in quanto tale, a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, l'ulteriore riscontro individualizzante può prospettarsi in termini di meno rigorosi: "qualora le dichiarazioni accusatorie rese da soggetto compreso tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, ciò, rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo." (cfr. Cassazione penale sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, Cass. pen. 1993, 2585).

Ed ancora, sulla scia di tale pronuncia, si è affermato che "se nell'ambito della stessa dichiarazione contenente più accuse nei confronti della stessa persona può non ritenersi necessario un riscontro individualizzante per ogni singolo fatto – in considerazione che in forza di una valutazione complessiva e in mancanza di elementi contrari può logicamente ritenersi che l'autore di un determinato delitto possa essere anche l'autore di delitti della stessa specie, commessi dallo stesso soggetto in contesti analoghi – non può, invece, mai utilizzarsi il riscontro positivo che riguarda una determinata persona quale riscontro nei confronti di persona diversa." (cfr. Cassazione penale sez. II, 1 marzo 1996, Pizzata Cass. pen. 1997, 1452).

Tuttavia, per come osservano i primi giudici, la problematica più complessa in materia è quella riguardante l'individuazione dei punti delle dichiarazioni del collabo-

rante che debbono trovare conferma esterna affinché la complessiva dichiarazione possa ritenersi provata.

Al riguardo, si è osservato che l'unico aspetto della questione sul quale può ritenersi consolidato l'indirizzo giurisprudenziale della Corte regolatrice è quello per cui non si ritiene sufficiente la sussistenza di riscontri esterni sulla dinamica e le varie circostanze oggettive dell'episodio criminoso riferito dal dichiarante per ritenere dimostrata anche la colpevolezza di coloro che sono stati indicati quali autori del reato. E, in effetti, anche nell'ipotesi in cui le circostanze oggettive riferite dal dichiarante non fossero conoscibili da chiunque e le medesime venissero confermate da elementi esterni, ciò dimostrerebbe soltanto che il predetto dichiarante è l'autore o uno dei coautori del fatto o persona a lui molto vicina e che egli conserva di tale accadimento un ricordo esatto. Ma se il riscontro esterno deve servire a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, come prescrive la legge, tali conferme non possono ritenersi sufficienti, perché il nucleo essenziale di una tale dichiarazione è costituito proprio dall'individuazione delle persone accusate di essere autori del fatto, e quindi non può ritenersi ammissibile che in mancanza di una qualsiasi conferma sulla attendibilità del dichiarante su questa parte fondamentale delle sue dichiarazioni possa affermarsi la penale responsabilità di chiunque.

Tuttavia, in ordine alla necessità del c.d. riscontro individualizzante, deve rilevarsi che la giurisprudenza è divisa in ordine all'esigenza o meno che il predetto riscontro riguardi ognuno degli accusati per uno stesso fatto criminoso ovvero anche solo uno o qualcuno di essi.

Difatti, una considerevole parte della giurisprudenza ritiene che la dichiarazione accusatoria che necessita di riscontri esterni, a norma dell'art. 192 c.p.p., è quella che concerne la singola persona chiamata in causa e che se anche fosse confermata la veridicità dell'accusa del collaborante nei confronti di alcuni dei correi non si avrebbe una sufficiente garanzia della sua veridicità nei confronti degli altri (cfr. in tal senso Cass. sez. 1, 14 dicembre 1990, n. 16464, Andraous; Cass. sez. 1, del 22

giugno 1996, n. 6277 Sergi; Cass. sez. 2, del 12 novembre 1996, n. 9646, Samperi; Cass. sez. 2, 6 dicembre 1996, n. 10469, Arena).

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, invece, l'esigenza di elementi di riscontro atti a corroborare le accuse non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui dette dichiarazioni si articolano, "essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza". Inoltre, l'esigenza che la dichiarazione "sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti" (cfr. Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, Algranati)

Va altresì osservato che i giudici di legittimità nel caso di c.d. chiamata plurima oggettiva (dichiarazioni che riguardano più episodi criminosi tra loro distinti) hanno indicato il criterio in base al quale non si ritiene necessario un riscontro individualizzante per ciascun fatto, e cioè quando l'identica natura dei fatti, l'identità dei personaggi, l'inserirsi dei fatti in un contesto relazionale unico e stabile valgano come riscontro logico, in assenza di elementi contrari alla probabile partecipazione del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità" (Cass. pen., 24 gennaio 1991, Poli, Cass. pena., 21 marzo 1996, n. 2968).

Deve quindi convenirsi con i primi giudici che il riscontro esterno non deve confermare la verità del fatto delittuoso, così come riferito dal collaborante nelle sue componenti oggettive e soggettive, bensì l'attendibilità della dichiarazione accusatoria resa dal predetto, che a sua volta è ovviamente cosa ben diversa dalla generale attendibilità del collaboratore, requisito quest'ultimo che non è sempre essenziale e che comunque sta a monte della verifica della sua attendibilità sul fatto specifico.

Se questo è vero, il riscontro, pur dovendo essere costituito da un dato certo ed ulteriore rispetto alla dichiarazione accusatoria, non deve necessariamente "porsi in di-

retto rapporto probatorio col fatto da verificare” ma può anche riguardare “circostanze che confermano la mera attendibilità del dichiarante” in ordine a quella determinata accusa (cfr. Cass. pen., sez. 3, 10 settembre 1993, n. 1849, Villi).

Indubbiamente “tale elemento di riscontro deve avere un connotato di specificità, e non risolversi in circostanze generiche quale è l’appartenenza dell’accusato a un gruppo o a una categoria di persone”, ma quando tali circostanze siano direttamente ed univocamente collegate con i fatti per cui si procede e siano intrinsecamente idonee a rafforzare l’accusa mossa dal collaborante nei confronti di alcuni dei soggetti, allora appare innegabile che l’attendibilità della complessiva dichiarazione accusatoria, anche nella sua componente soggettiva, abbia ricevuto una conferma. Né può negarsi che tale conferma, quanto meno sul piano logico-deduttivo ed a determinate condizioni, investa anche gli altri soggetti chiamati in causa dal dichiarante. Se, infatti, il riscontro esterno costituisce una forma di controllo atta a scongiurare il pericolo di accuse calunniose o erranee, non pare dubbio che tale rischio si riduca sensibilmente nell’ipotesi in cui, dopo la dichiarazione accusatoria, o comunque senza che il dichiarante ne fosse a conoscenza al momento in cui rendeva la dichiarazione, si rinvenivano elementi che dimostrino che lo stesso, per lo meno su alcuni dei soggetti accusati, ha detto il vero, sicché appare probabile che egli abbia di quel fatto un ricordo esatto e che il suo intento non sia quello di muovere accuse calunniose.

Pertanto, nell’ipotesi di un collaboratore di giustizia di elevata affidabilità generale e le cui dichiarazioni accusatorie sul singolo episodio abbiano superato con esito altamente positivo il vaglio di attendibilità intrinseca, appare legittimo ritenere che la sussistenza di validi elementi di riscontro individualizzante su alcuni degli accusati, confermando l’attendibilità specifica delle sue dichiarazioni, autorizzi a ritenere provata la colpevolezza anche degli altri, verificandosi le condizioni sopra specificate che facciano escludere apprezzabili margini di errore e di falsità. Se, invece, qualcuno di tali presupposti non ricorre, la necessaria cautela del giudizio, a garan-

zia del fondamentale diritto di libertà dell'individuo, impone di ritenere provate solo quelle dichiarazioni accusatorie per le quali sussiste un idoneo riscontro esterno individualizzante.


*

Alla stregua dei suddetti principi verranno valutati i motivi di gravame con cui da parte dei difensori si è censurato il positivo vaglio delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi in primo grado dalla Corte d'Assise.

Analoghi criteri si osserveranno anche nei confronti di quegli imputati che hanno deciso di instaurare un rapporto di collaborazione con l'A.G. successivamente alla sentenza di primo grado, giacché va rilevato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri propalanti rese pubbliche nel corso di dibattimenti: è appunto il caso di tutti quei collaboranti che a differenza di Cancemi e Di Matteo, prima, e La Barbera, subito dopo, avevano iniziato a collaborare con la giustizia in ordine ai fatti per cui è processo, mentre altri avevano deciso di collaborare a dibattimento inoltrato, come ad esempio Ferrante, Calogero Ganci, Galliano e Brusca ed altri.

La Suprema Corte ha sul punto affermato il principio che la pubblicazione ufficiale di precedenti propalazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare l'attendibilità di quelle successive, soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità" e, comunque, in assenza di "altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori.

Difatti, la credibilità delle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 comma 3 c.p.p. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto (cfr. Cassazione penale sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni e altro Giust. pen. 1997, III, 383).



Inoltre, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo all'accredito dell'originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata – sul piano soggettivo come su quello oggettivo – in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente “il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano” (cfr. Cass. sez. I, n. 80/1992 cit.).

Pertanto, l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto della cosiddetta “contaminatio” e della non autonoma origine di quelle successive.

*


Alla stregua dei principi di diritto fin qui ampiamente riassunti può conclusivamente affermarsi che dall'art. 192, comma 3 c.p.p., secondo cui le dichiarazioni accusatorie dei coimputati sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, si ricava con chiara evidenza che:

Il nuovo codice ha assunto una concezione unitaria della prova che può articolarsi in più elementi;

Non è stata sancita l'esigenza che l'ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall'elemento che deve essere confermato, e pertanto la conferma può essere ricercata anche nelle dichiarazioni di altri coimputati;

Gli elementi di conferma – di qualsiasi tipo e natura – debbono essere idonei a costituire verifica della attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati;

L'esigenza dei riscontri cosiddetti individualizzanti non esclude che la ricerca dagli stessi possa prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo, ove l'attendibilità del dichiarante sia stata positivamente riscontrata sia intrinsecamente che sulla base di elementi esterni ancorché generici;



Fermo restando l'effetto preclusivo di una conclamata intrinseca inaffidabilità della fonte propalatoria, ove invece si tratti di "affidabilità dubbia" ovvero di "affidabilità limitata soltanto a parti del discorso propalativo, l'effetto probatorio, discendente dalla integrazione di dichiarazioni autonome, è innegabile, specie se specificamente cadente su quelle medesime parti" (cfr. Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 n. 80);

Deve essere riconosciuta piena valenza probatoria alle chiamate plurime o convergenti (cosiddette dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella "convergenza del molteplice", che assurge a dignità di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna. (cfr. sent. n. 80/92).



I COLLABORATORI ESCUSSI IN SEDE DI APPELLO

Individuati i criteri di valutazione che il Collegio intende seguire nell'apprezzare le dichiarazioni dei collaboranti, deve convenirsi con i primi giudici che appare conducente, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 192 c.p.p., soffermarsi sulla personalità dei dichiaranti, sulla possibilità che i predetti hanno di conoscere i fatti narrati in ragione del loro vissuto criminale, nonché sui motivi che li avevano indotti a tale scelta operando le chiamate in correità o in reità che hanno attinto gli odierni appellanti.

In ogni caso, tali valutazioni, anche nell'ipotesi di esito negativo, implicante una maggiore cautela nell'applicazione dei criteri afferenti all'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni, nonché alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni, non precludono l'ulteriore esame di ogni singolo episodio criminoso riferito da ciascun dichiarante, senza che sia possibile estendere, né in positivo né in negativo, la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Peraltro, una volta accertata l'attendibilità della fonte con riferimento ad un fatto, da ciò non può farsi discendere l'attendibilità della stessa con riferimento a qualsiasi altro episodio o persona indicati, né può ritenersi legittimo il procedimento inverso con riferimento alle valutazioni negative, non essendo, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

Deve, infatti, convenirsi che il principio della scindibilità delle dichiarazioni accusatorie vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, nel senso che deve ritenersi pienamente legittima per le considerazioni susposte la valutazione frazionata delle medesime, per cui anche se non riscontrata o persino smentita l'attendibilità di una parte del racconto, avente naturalmente una sua compiutezza nell'ambito della complessiva narrazione di uno stesso fatto criminoso, tale valutazione negativa non coinvolge necessariamente tutte le altre parti che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, in quanto suffragate da idonei elementi di controllo esterno (cfr. in tal senso Cass. sez. 1, sent. n. 6992 del 16 giu-

gno 1992, Altadonna; Cass. sez. 6, sent. n. 9090 del 25 agosto 1995, Prudente; Cass. sez. 6, sent. n. 4108 del 19 aprile 1996, Cariboni).

Secondo tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, è pertanto legittimo ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

D'altra parte, l'esclusione di sintetici e semplicistici procedimenti di estensione automatica delle valutazioni positive o negative, non significa che il giudice non debba effettuare delle valutazioni complessive sul soggetto per le ragioni e le finalità sopra evidenziate.

Tanto premesso, giova procedere all'esame delle provalazioni dei collaboranti che sono stati escussi o le cui dichiarazioni sono state acquisite nel giudizio di gravame, mentre quelle già apprezzate in prime cure verranno valutate, alla stregua dei susposti criteri, con riferimento alle specifiche censure mosse dalle parti.

Rinviando alla biografia giudiziaria, tracciata dai primi giudici e sinteticamente riportata nel Libro I, dei dichiaranti già esaminati nel corso del primo dibattimento, in questa sede appare opportuno soffermarsi sull'apporto probatorio delle predette fonti provalatorie delle quali è stato disposto l'esame ovvero il riesame, come nel caso di Brusca e Cancemi.

*

SINACORI VINCENZO

Sinacori, ritualmente affiliato sin dal 1981 alla famiglia di Cosa Nostra di Mazara del Vallo, arrestato nel luglio 1996, aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel settembre dello stesso anno in quanto intendeva avvalersi della legislazione premiale, avendo già subito una condanna in primo grado all'ergastolo per un omicidio commesso a Marsala ed essendo stato attinto anche da altre ordinanze di custodia cautelare per degli omicidi.

A seguito della sua scelta collaborativa si era autoaccusato di gravi delitti di omicidio per i quali ancora non era stato perseguito. Aveva descritto la strutturata orga-

nizzativa sul territorio di Cosa Nostra (famiglie mafiose, mandamenti e province), indicando in Riina Salvatore il capo di detta organizzazione, mentre il rappresentante della sua famiglia era Agate Mariano che era anche capomandamento di Mazara del Vallo, mentre il rappresentante provinciale era Francesco Messina Denaro. Riferiva che, dopo l'arresto di Mariano Agate, era stato reggente, dal 1992 al luglio del 1996, della famiglia e del mandamento di Mazara del Vallo, insieme a Mangiaracina Andrea, per volere di Riina Salvatore. Tuttavia, l'Agate Mariano non aveva avallato la sua nomina come reggente, perché era stata una decisione presa da Riina senza il suo volere.

Il dichiarante ha fornito precise indicazioni sulle vicende interne della provincia di Trapani; sui rapporti tra Salvatore Riina e Mariano Agate; sulle iniziative poste in essere dal Riina con specifico riferimento alla c.d. missione romana, nel cui ambito i componenti di un commando composto da uomini d'onore della provincia di Trapani e Palermo dovevano individuare e colpire vari obiettivi tra cui il giudice Falcone ed il ministro Martelli.

Al riguardo ha riferito di un incontro avvenuto a Castelvetro, su sollecitazione di Riina a cui parteciparono Mariano Agate Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. Inoltre, ha fornito indicazioni che hanno convalidato quelle di Giovanni Brusca su segmenti della condotta preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci.

Sinacori ha altresì precisato che Nicola Di Trapani era un uomo d'onore ed aveva rivestito la carica di reggente nel mandamento di Resuttana a Palermo, retto da Francesco Madonia, dopo l'arresto di Nino Madonia e di Salvo Madonia. Inoltre, ha confermato che i canali di collegamento fra i detenuti e coloro che detengono le cariche in Cosa Nostra avvenivano attraverso i colloqui.

Il diretto e personale coinvolgimento nei fatti narrati, la dovizia di particolari e la precisione del racconto, evidenziano l'attendibilità intrinseca ed in disinteresse delle dichiarazioni del Sinacori, che hanno trovato riscontro esterno in quelle convergenti degli altri collaboranti che sono stati in condizione di riferire su tale vicen-

da, escludono qualsivoglia intendo calunniatorio nei confronti dei chiamati non essendo emersi elementi da cui poter trarre il convincimento che il propalante sia stato ispirato da motivi di risentimento o di vendetta.

*

GERACI FRANCESCO

Geraci Francesco, sebbene non fosse stato ritualmente affiliato a Cosa Nostra, era legato alla famiglia mafiosa di Castelvetro per il tramite Matteo Messina Denaro, che conosceva sin dalla giovinezza.

Tratto in arresto nel giugno 1994, dopo un processo di maturazione interiore, aveva iniziato a collaborare con la giustizia, autoaccusandosi di numerosi fatti di sangue per i quali non era inquisito, in quanto era suo intendimento rescindere i legami con quell'ambiente criminale che ne aveva contrassegnato negativamente le scelte di vita.

Il contributo di Geraci riguarda essenzialmente la missione romana effettuata assieme al Sinacori ed altri esponenti delle famiglie mafiose della provincia di Trapani e di Palermo, con i quali aveva commesso anche altri delitti di sangue.

Il dichiarante ha riferito in dettaglio e con ricchezza di particolari dei suoi legami con Matteo Messina Denaro e con Salvatore Riina, col quale era entrato in contatto, per tramite del primo, e di cui aveva curato gli interessi economici come prestanome.

Le dichiarazioni del Geraci saldandosi con quelle del Sinacori consentono di far luce sulle iniziative volte ad eliminare il dr Falcone, il ministro Martelli, il giornalista Costanzo ed altri soggetti ritenuti nemici di Cosa Nostra; iniziative che Riina aveva intrapreso sin dal settembre del 1991 coinvolgendo il vertice della provincia di Trapani rappresentato dall'Agate e dal Messina Denaro.

Geraci ha precisato al riguardo di essere stato informato da Matteo Messina Denaro, che, nella fase preparatoria della missione, aveva accompagnato ad una di dette riunioni tenutasi presso l'abitazione di Salvatore Biondino. Inoltre, ha riferito di aver incontrato Mariano Agate, che era a conoscenza della loro imminente partenza

per Roma, avendogli detto di stare attenti, dopo un colloquio avuto con Messina Denaro e Sinacori all'interno dell'impianto di Calcestruzzi.

Tali dichiarazioni, frutto di esperienza diretta vissuta dal Geraci coinvolto personalmente nelle vicende narrate, appaiono disinteressate, intrinsecamente credibili, logiche e coerenti, in quanto scevre da qualsivoglia intento calunniatorio.

*

GRAZIOSO GIUSEPPE

Giuseppe Grazioso, pur non essendo affiliato a Cosa Nostra a causa di una relazione sentimentale che il padre intratteneva con la sorella di sua madre, era inserito nel sodalizio mafioso diretto dal cognato di Giuseppe Pulvirenti, "ù Malapassotu".

Il Grazioso, posto alla guida del gruppo criminale operante nel comune di Nicolosi e di Mascalucia, iniziava a collaborare con la giustizia nell'aprile del 1995, dopo essere stato arrestato il 27 novembre 1992.

Sebbene non avesse riportato condanne definitive per i reati associativi per i quali era sottoposto a giudizio, il Grazioso si era autoaccusato di gravi fatti di sangue, iniziando un percorso collaborativo in quanto spinto a tale meditata decisione dal desiderio di dare una svolta alla sua vita, avendo valutato in senso critico le scelte a suo tempo operate e non condividendo più le mutate regole del sodalizio di appartenenza.

Il dichiarante, a cagione dei rapporti anche parentali con il Pulvirenti, ha riferito quanto a sua conoscenza sulla Commissione regionale, specificando di aver appreso che nell'ennese si era tenuta una riunione – nel corso del 1991 o all'inizio del 1992 e, comunque, prima del suo arresto – alla quale avevano partecipato anche Salvatore Riina, Benedetto Santapaola.

Il Grazioso ha precisato di aver parlato con Piero Puglisi, uomo d'onore della famiglia di Catania e genero del Pulvirenti, sia di questa riunione della massima importanza, sia della successiva strage di Capaci, e di aver capito, dopo la strage di Via D'Amelio, che era in atto una "strategia contro lo Stato".



In tale prospettiva ha riferito anche delle iniziative che erano state programmate dai vertici della provincia di Catania e, segnatamente, l'eliminazione del dr Marino e dell'ispettore Lizzio della Polizia; progetto questo effettivamente portato a compimento.

Le dichiarazioni del Grazioso, disinteressate e scevre da intenti calunniatori e sentimenti di vendetta, si saldano con quelle rese dal Malvagna, dal Pulvirenti e dal Messina sul nevralgico tema delle riunioni della Commissione regionale nel cui corso venne approvata la strategia di attacco allo Stato.

*


COSENTINO ANTONINO

Antonino Cosentino, sebbene non fosse affiliato a Cosa Nostra dirigeva il gruppo della zona di Lineri del comune di Misterbianco posto alle dipendenze di Giuseppe Pulvirenti. Tratto in arresto nel maggio 1993, iniziava a collaborare con la giustizia nel novembre 1994, autoaccusandosi di numerosi omicidi, delitti per i quali non era neppure indiziato. Dopo un periodo di riflessione, a cagione del coinvolgimento dei suoi familiari in tale scelta, aveva deciso di rescindere definitivamente i rapporti con Cosa Nostra intraprendendo un percorso di collaborazione con la giustizia.

Il dichiarante ha riferito quanto a sua conoscenza sulla famiglia mafiosa di Cosa Nostra facente capo a Benedetto Santapaola, indicandone gli esponenti di maggior rilievo come Aldo Ercolano, che era "quasi allo stesso livello di Nitto Santapaola", Mangion, Giuseppe Pulvirenti, che era consigliere, e Campanella che era capodecina.

Ha precisato di aver appreso dal Pulvirenti sia della strage di Capaci che di altre iniziative che si sarebbero adottate e di cui era stato informato con Benedetto Santapaola e con Aldo Ercolano: il riferimento era all'attentato nei confronti del dr Borsellino, come aveva, poi, compreso, a seguito della strage di Via D'Amelio.

Della strategia di attacco allo Stato, che a detta del Pulvirenti andava ricondotta a Salvatore Riina e ai corleonesi, aveva avuto modo di parlare con Benedetto Graviano, durante la comune detenzione nel carcere di Paola.



Il Cosentino ha spiegato di avere parlato con il predetto Pulvirenti di detto argomento in quanto i corleonesi gli avevano chiesto delle armi, ma non sapeva se la stessa doveva attuarsi anche fuori della Sicilia.

Gli obiettivi da colpire, rientranti nel medesimo programma criminale, nella provincia di Catania erano l'ispettore Lizzio, ed i magistrati tra cui il dr Ferrara, il dr Zuccaro e il dr Petralia.

Il dichiarante ha, altresì, evidenziato che rientravano nella strategia di attacco allo Stato, oltre alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, anche altri delitti come l'eliminazione di Salvo Lima, assassinato, a dire di Pulvirenti, in quanto non si metteva più a disposizione. Poi erano stati messi in cantiere i progetti di attentato nei confronti degli Onorevoli Claudio Martelli e Salvo Andò, i quali dovevano essere eliminati in quanto avevano "voltato le spalle" a Cosa Nostra, pur avendo beneficiato di appoggio elettorale, nonché quelli nei confronti di Claudio Fava e dell'avvocato Vincenzo Guarnera.


Ha precisato, in sede di controesame, di non aver mai appreso da Giuseppe Pulvirenti che si era tenuta una riunione in provincia di Enna nel corso della quale si era deciso di intraprendere una strategia stragista e che, pur essendone venuto a conoscenza quando ancora non era collaboratore da atti processuali o dalla stampa, non si era "mai permesso" di far riferimento agli inquirenti nel corso delle sue dichiarazioni di siffatte circostanze.

Le dichiarazioni del Cosentino, coerenti, logiche e disinteressate, in quanto scevre da intenti calunniatori e sentimenti di vendetta, soprattutto a cagione che della sua leale scelta collaborativa, appaiono attendibili e convalidano quelle rese dal Malvagna, dal Pulvirenti e dal Messina sulla strategia generale dei vertici di Cosa Nostra.

*

GUGLIELMINI GIUSEPPE

Giuseppe Guglielmini, uomo d'onore della famiglia di Altarello di Baida, che, quando era stato combinato nel 1978, faceva parte del mandamento di Boccadifalco, dopo un quattro, cinque mesi dal suo arresto per associazione mafiosa, avvenuto



nel 1999, aveva deciso di dissociarsi da Cosa Nostra in quanto intendeva con tale scelta dare una svolta alla sua vita e recuperare un diverso piano di valori umani e sociali da offrire ai suoi bambini.

Da circa due anni aveva iniziato a collaborare con la giustizia, accusandosi tra l'altro di un omicidio per il quale non era inquisito.

Il dichiarante si è soffermato sulle vicende della famiglia di Altarello di Baida che, dopo la morte di Inzerillo, era stata sciolta ed era stata aggregata a quella della Noce, per poi formarsi di nuovo, sotto la direzione di Totuccio Buscemi, nuovo capomandamento.

Il dichiarante riferiva dell'omicidio di un ragazzo, a nome Onorato Agostino, nipote di Ciccio Onorato, reggente della famiglia di Partanna Mondello.

A seguito di tale delitto, avvenuto a Palermo nel novembre del 1995, si era tenuta a Villa Serena, in una casetta sita nel giardino di Salvatore Cancemi, una riunione tra uomini d'onore, nella casa con giardino annesso della quale il dichiarante aveva la disponibilità.

A tale riunione, alla quale il Guglielmini non aveva preso parte, erano presenti Nicola Di Trapani (indicato come Trapani), Biondo "il lungo" ed altre persone che il dichiarante non conosceva.

Il dichiarante, non in possesso di adeguate risorse culturali, riferiva quanto a sua conoscenza sul mandamento di Resuttana che, a suo dire era nelle Madonie: "ce l'aveva in mano Nino Madonia. Prima... poi arrestaru a Nino e ce l'aveva Salvatore Madonia, suo fratello il piccolo."

Precisava che il capomandamento era il padre, Ciccio Madonia ("quando suo padre era arrestato, c'era il piccolo che era latitante e l'aveva lui in mano": Salvatore Madonia) e riferiva inoltre quanto a sua conoscenza su Francesco Di Trapani, precisando che faceva parte di Cosa Nostra, quale uomo d'onore (forse della famiglia di Alcamo), ed era cognato del predetto Ciccio Madonia.

Le dichiarazioni del Guglielmini, non connotate da astio o sentimenti di vendetta, appaiono, disinteressate, logiche e coerenti con le esperienze maturate all'interno di

Cosa Nostra dal collaborante che pur non rivestendo ruoli di vertice, era il fiduciario del Cancemi nella gestione del giardino, ove si riunivano talvolta esponenti di rilievo del sodalizio come, Brusca, Cucuzza ed altri.

*

SIINO ANGELO

Il dichiarante, arrestato nel 1997 per associazione mafiosa e condannato ad una pena di otto anni di reclusione, che parzialmente aveva scontato, aveva deciso di collaborare con la giustizia, proprio per chiarire il meccanismo di assegnazione illecita degli appalti che per lungo periodo aveva gestito nell'interesse di Cosa Nostra, di cui era ritenuto "il ministro dei lavori pubblici", ancorché non fosse mai stato affiliato a detto sodalizio, a differenza dei suoi parenti. Difatti, i nonni, Giuseppe Celeste e Giuseppe Di Maggio, erano stati personaggi di rilievo dell'organizzazione criminale, mentre suo zio, Salvatore Celeste, aveva ricoperto la carica di rappresentante della famiglia di San Cipirello.

Per detta ragione aveva avuto modo di mantenere contatti con gli esponenti di vertice della mafia, come Stefano Bontade, Giovanni Brusca, Nitto Santapaola, Giuseppe Madonia di Caltanissetta, in quanto si occupava della distribuzione degli appalti in Sicilia sia per conto della politica sia di Cosa Nostra.

Il dichiarante ha disvelato il connubio esistente tra politica, imprenditoria e mafia, con assoluta precisione e dovizia di particolari, frutto della sua diretta e personale esperienza in tale nevralgico settore d'interesse per Cosa Nostra. Inoltre, con le sue dettagliate dichiarazioni, ha consentito di ampliare la causale dell'assassinio del dr Falcone, aggiungendo una finalità preventiva, volta ad impedire al magistrato di promuovere l'approfondimento delle investigazioni dallo stesso promosse e dirette ad individuare l'intreccio esistente tra Cosa Nostra, alcune frange del partito Socialista Italiano ed il gruppo finanziario Gardini, che aveva come punto di riferimento in Sicilia imprenditori mafiosi come Antonio Buscemi e il di lui fratello Salvatore. Convalidando l'assunto di Brusca, il Siino ha anche ha consentito di porre in luce quali mutamenti erano intervenuti in epoca prossima alla stagione delle stragi nelle



alleanze con i gruppi imprenditoriali e il peculiare interesse di Salvatore Riina in tale settore, coltivato attraverso l'impresa Reale.

Il dichiarante ha posto altresì in rilievo che il dr Falcone aveva capito il tenore di questo accordo tra Cosa Nostra ed imprenditoria per il controllo degli appalti, avendo pubblicamente affermato che "la mafia era entrata in borsa".

Tale osservazione non era sfuggita agli esponenti di Cosa Nostra che operavano in tale settore, così come in tale ambiente si riteneva che il maggior rigore dello Stato nei confronti della mafia era conseguenza della fortissima influenza che il dr Falcone aveva sul Ministro Martelli, che l'aveva chiamato al Ministero come direttore generale degli Affari penali, poiché sostanzialmente, lo "aveva nelle mani".

Tanto da far ritenere, quindi, che l'uccisione del dott. Falcone abbia perseguito anche finalità preventive, nel senso che si è voluto evitare che il predetto magistrato, sfruttando le sue conoscenze sul coinvolgimento di pezzi della politica e del mondo imprenditoriale nella attività di cosa nostra, potesse "mettersi l'Italia nelle mani", come soleva dire l'on. Lima, cioè influenzare in maniera sempre più pregnante la gestione politica dell'attività di contrasto alla mafia.

Il Siino ha legato alle vicende del maxi processo la causale degli omicidi dell'on. Lima e di Ignazio Salvo, precisando che le stragi in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino segnarono un momento di svolta nei rapporti tra Cosa Nostra ed i vecchi referenti politici, che dovevano essere sostituiti con nuovi interlocutori, tant'è che Provenzano stava adoperandosi per "agganciare" Craxi tramite Berlusconi.

Le dichiarazioni del Siino, logiche, dettagliate, coerenti e compatibili col rilevante ruolo da lui svolto nell'ambito di un settore vitale per Cosa Nostra, come quello della gestione illecita degli appalti e dei rapporti con esponenti della politica e dell'imprenditoria, appaiono attendibili e disinteressate in quanto scevre da sentimenti di astio e/o di vendetta.

*

BRUSCA GIOVANNI



Giovanni Brusca, mutando radicalmente atteggiamento processuale nel corso del giudizio d'appello, sia con riferimento al momento ideativo e deliberativo della strage, sia riguardo alla fase esecutiva della strage, ha fornito un contributo che incide in maniera significativa sul quadro probatorio già esistente e consente di revocare le conclusioni negative operate dai primi giudici sulla intrinseca attendibilità e sulla genuinità del dichiarante.

Va sin d'ora sottolineato che le sue dichiarazioni, integrandosi con quelle di altri collaboratori, hanno consentito di meglio conoscere e di inquadrare la **strategia stragista**, le ragioni e le modalità con le quali è stata portata ad esecuzione ed i delitti rientranti nella medesima, nonché di sciogliere alcuni nodi rimasti **insoluti** con riferimento alla fase preparatoria ed esecutiva della strage per cui è processo.

Rinviando alle sedi proprie l'analisi delle dichiarazioni rese dal Brusca, sin d'ora può segnalarsi che il dichiarante si è soffermato sulle iniziative criminali programmate nel quadro della strategia coltivata da Cosa Nostra.

Ha chiarito il ruolo spiegato e le modalità di funzionamento degli organi di vertice del sodalizio; il collegamento tra la strategia posta in essere nel '92 e gli attentati perpetrati nel continente nel '93, e programmati per il 1994, nonché le conseguenze dell'arresto di Salvatore Riina sulla strategia approvata e sin allora perseguita.

Inoltre, il dichiarante ha riferito, per averlo appreso del relato da Matteo Messina Denaro e da Vincenzo Sinacori nel corso del 1995, dell'attività preparatoria, volta a colpire Maurizio Costanzo, posta in essere nei mesi precedenti alla strage di Capaci, per come confermato dal predetto Sinacori e da Francesco Geraci, i quali hanno precisato che la missione romana era diretta a colpire anche il giudice Giovanni Falcone ed il ministro Claudio Martelli ed altri obiettivi.

Brusca ha indicato le specifiche e complesse ragioni che determinarono l'eliminazione del giudice Falcone, che coniugandosi con quanto riferito dal collaborante Angelo Siino, consentono di individuare, oltre le ragioni della vendetta, l'esistenza di una finalità preventiva quale concausa, volta ad impedire

l'approfondimento delle indagini relative all'intreccio politico-imprenditoriale-mafioso.

Il dichiarante ha anche riferito delle iniziative, sviluppate dai vertici dell'organizzazione e sfociate nel c.d. papello, volte a creare nuovi equilibri ed alleanze con referenti politico, istituzionali e finanziari; il che consente di comprendere la finalità che ha caratterizzato la strage di Capaci, e non solo questa, e le ulteriori iniziative delittuose intraprese nell'ambito della strategia di attacco coltivata dai membri dell'organizzazione.

Tali dichiarazioni, frutto di un mutato atteggiamento processuale del dichiarante appaiono sincrone al livello di conoscenza ed adeguate alle esperienze maturate all'interno di Cosa Nostra da Brusca, il cui ruolo di reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, e quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo, ha costituito un osservatorio privilegiato che ha inciso radicalmente, una volta scelta la via di una più aperta collaborazione, sul complessivo contributo probatorio da lui fornito nel corso del giudizio.

*


CANCEMI SALVATORE

Il collaborante è stato riesaminato sul del tema dei c.d. mandanti occulti della strage, formante oggetto delle sopravvenute dichiarazioni da lui rese in sede dibattimentale, la cui rilevanza ai fini probatori verrà esaminata a proposito della strategia criminale posta in essere da Cosa Nostra durante la stagione delle stragi, al fine di verificare la loro compatibilità con le altre acquisizioni probatorie.

Tuttavia, va sin d'ora rilevato che le suddette dichiarazioni nei confronti di soggetti diversi dagli odierni imputati, non essendo stata esercitata nei loro confronti l'azione penale, possono al più attenere ad un ulteriore possibile concorso di persone nei reati contestati agli odierni imputati e all'esistenza di moventi che non contrastano con quelli già emersi in esito al giudizio di primo grado, ma che si aggiungono eventualmente a questi. Tale ipotesi, però, meritano il vaglio dell'organo requirente, cui spetta la delibazione preliminare sulla valenza delle dichiarazioni rese

dal Cancemi, che comunque saranno apprezzate nel presente giudizio, nei limiti in cui è stata disposta la riapertura parziale del dibattimento, al fine di della loro re-
fluenza sul tema dei mandanti.

§

Handwritten signature or initials, possibly 'E 7'.

LA FASE PREPARATORIA ED ESECUTIVA DELLA STRAGE

Per ragioni di ordine metodologico giova prendere le mosse dalla fase esecutiva della strage in quanto numerosi difensori hanno censurato la ricostruzione della vicenda offerta dai primi giudici al fine di trarne elementi di discredito delle dichiarazioni dei numerosi collaboranti che vi presero parte attiva e che hanno consentito con le loro ammissioni di risalire alle responsabilità degli altri esecutori materiali e dei mandanti di tale orrendo delitto, individuati nei membri della c.d. "cupola" di Cosa Nostra, cioè nei componenti della Commissione provinciale e di quella regionale di detto sodalizio.

Di certo non meritano alcuna apprezzamento le fantasiose ipotesi difensive che dietro la strage, la cui storicità è dato fattuale assolutamente innegabile, hanno visto la mano dei servizi segreti, accreditando altresì le causali più improbabili e disparate volte ad escludere la responsabilità dei vertici di Cosa Nostra, attesa la rilevanza strategica di tale delitto che, per come gli eventi successivi hanno ampiamente dimostrato, si inserì nella più ampia strategia stragista coltivata in quel particolare periodo della vita repubblicana da detta organizzazione mafiosa, che per tale via cercava nuovi approdi politico-istituzionali, liquidando per converso i vecchi ed ormai logori legami con gli esponenti politici che non avevano voluto e/o saputo mantenere indenni i vertici mafiosi dalle iniziative giudiziarie il cui massimo responsabile era stato individuato nella persona del giudice Falcone.

Giova quindi seguire la diacronia degli eventi ripercorrendo l'iter investigativo che portò in primo luogo all'individuazione degli esecutori materiali della strage.

*

Hanno osservato i primi giudici che l'efferata strage consumata a Capaci il 23 maggio 1992, pochi minuti prima delle ore 18,00, vide l'impiego di una potentissima e devastante carica di esplosivo, collocata sotto la carreggiata dell'autostrada A/29, al Km 4 del tratto Punta Raisi-Palermo. A seguito dell'attentato persero la vita, il giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.



Nell'esplosione furono coinvolti anche altri autoveicoli e rimasero feriti l'autista del dr Falcone, Giuseppe Costanza, gli agenti di scorta Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, nonché alcuni automobilisti occasionalmente trovatisi a transitare sul tratto autostradale: Vincenzo Ferro, Eberhard Gabriel, Eva Gabriel, Pietra Ienna Spanò e Oronzo Mastrolino.

I primi rilievi tecnici, effettuati in sede di sopralluogo il 23 e 24 maggio 1992 da personale del Gabinetto regionale di polizia scientifica della Questura di Palermo, permisero di ricostruire la dinamica dell'attentato facendo ritenere assai probabile che la carica esplosiva fosse stata confinata all'interno di una conduttura per il deflusso dell'acqua piovana sottostante la corsia lato monte del tratto autostradale ove si verificò lo squassamento del terreno e dell'asfalto.

La fondatezza di tale ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti trovò successivamente conferma negli esiti delle indagini relativi alla ricostruzione della fase esecutiva della strage. Difatti, ampie e dettagliate confessioni furono rese in ordine all'approvvigionamento, trasporto, caricamento dell'esplosivo dai collaboratori di giustizia La Barbera Gioacchino e Ferrante G. Battista.

L'avvio di articolate ed approfondite investigazioni, da parte di tutte le forze di polizia, unitamente all'apporto di numerosi collaboratori di giustizia consentì di ipotizzare con ragionevole certezza che a deliberare ed attuare l'eliminazione del dr Falcone era stata l'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra".

*

Ulteriori accertamenti tecnici furono eseguiti in ordine alla realizzazione dell'effetto deflagratorio della carica esplosiva per comprendere attraverso quale tipo di meccanismo era stato possibile farla brillare a distanza.

I consulenti tecnici del P.M. in esito alle sperimentazioni effettuate privilegiarono l'uso delle due radio perché si trattava di un sistema efficace, di semplice impiego e

sicuro funzionamento. E queste caratteristiche rispondevano all'esigenza di impiegare materiale semplice e di facile reperibilità sul mercato.

Pertanto, i consulenti ritennero altamente probabile che per la realizzazione dell'attentato di Capaci, in relazione alle dinamiche di attivazione della carica, fossero state impiegate due radio, una messa in corrispondenza dell'ordigno, l'altra collocata nel punto di appostamento.

Questo sistema era a loro giudizio efficace, sia per quel che riguardava l'attivazione della carica sia per la scelta del punto di appostamento dal quale sarebbe stato lanciato il segnale, essendo chiaro che la posizione di preminenza di coloro che con la trasmittente dovevano mandare l'impulso, rispetto al punto di scoppio, rendeva la ricezione ottimale a valle, non essendoci, fra l'altro, fra i due punti, ostacoli che potessero intralciare la propagazione delle onde radio.

I predetti tecnici, unitamente al teste Hackman dell'Fbi, erano stati concordi nell'escludere che fossero state utilizzate altre metodologie, e in particolare l'apparecchiatura Digicron e l'utilizzo di due radio RTE, sulla base di condivisibili argomentazioni di ordine logico, perché, una volta dimostrato teoricamente ed empiricamente che il sistema più semplice per eseguire all'attentato si rilevava anche quello più sicuro, non era più spiegabile, il ricorso ad altri meccanismi che non assicurassero agli attentatori la certezza del risultato perseguito.

Il sistema a telecomando, via radio, con un ricevitore vicino all'esplosivo e un'apparecchiatura che trasmetteva un impulso a quel ricevitore, privilegiato dai tecnici, era stato esattamente quello usato dagli attentatori, per come riferito da Brusca, che aveva lanciato l'impulso radio al momento del passaggio del corteo di auto su cui viaggiava il giudice Falcone e per come confermato, oltre che dal predetto collaborante anche dal Cancemi, che lo aveva appreso dal primo.

Pertanto, anche sotto tale angolazione, l'attendibilità dei collaboranti aveva trovato ab extrinseco un ulteriore elemento di convalida che si fondeva con l'ipotesi investigativa formulata ab initio dagli inquirenti, che avevano ritenuto altamente proba-

bile l'uso di un sistema di attivazione della carica a distanza perché la voragine prodotta dall'esplosione era stata di dimensioni tali che sarebbe stato pericoloso per l'operatore rimanere nei paraggi ed essere investito dalla poderosa esplosione e dalla conseguente onda d'urto.

Il punto d'osservazione individuato dagli inquirenti, posto in posizione sopraelevata rispetto al tratto autostradale, consentiva all'operatore di avere una visione completa del sito ove era collocata la carica esplosiva e nel contempo di vedere con il necessario anticipo, pari a cinque/seicento metri, il corteo di vetture con a bordo il magistrato.

In tale sito, posto sulla collina, lato monte, che fiancheggiava l'autostrada, vennero trovate delle tracce della presenza degli appartenenti al comando operativo, e segnatamente dei mozziconi di sigaretta, delle formazioni pilifere e delle impronte papillari.

Successivamente, i consulenti comparavano i DNA ritrovati con quelli di Di Matteo, La Barbera e Gioé pervenendo all'attribuzione di una alta compatibilità con il sangue di La Barbera e Di Matteo sui tre mozziconi di marca Merit, mentre vi era un'esclusione di compatibilità per quanto riguardava il DNA di Gioé.

A prescindere dall'esito degli esami di laboratorio svolti, Di Matteo e La Barbera avevano confessato la loro diretta partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage fornendo indicazioni che avevano trovato elementi estrinseci di riscontro e verifica nelle ulteriori acquisizioni probatorie, ivi comprese le convergenti propalazioni degli altri collaboranti escussi sia in prime cure che in sede di appello, negli esiti delle indagini di p.g. e nell'acquisizione dei dati di prova generica.

*

Non va poi sottaciuto che, nel corso delle prime investigazioni di p.g., conseguenti alle confidenze di Marchese e Di Maggio agli inquirenti della D.I.A., si riuscì a captare in Via Ughetti, n. 17 di Palermo, una significativa conversazione tra il La Barbera ed il Gioé, nel cui corso, il primo, nel tentativo di spiegare al suo interlo-

cutore l'ubicazione di un luogo sito in Capaci, aveva fatto riferimento ad un'officina ubicata nei pressi del posto in cui egli era rimasto in attesa allorché era stato fatto "l'attentatuni". E ciò a riprova del coinvolgimento dei predetti soggetti nell'attentato commesso a Capaci che si mutuava anche dall'analisi dei tabulati che documentavano il traffico telefonico sugli apparecchi cellulari in uso a La Barbera e a Gioé'.

Dall'esame del traffico telefonico del primo apparecchio erano emersi dei significativi contatti con le utenze cellulari intestate a Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista e Utro Mariano, nonché altri contatti telefonici tra questi ultimi apparecchi, nei giorni immediatamente precedenti la strage e nello stesso 23 maggio 1992.

Tuttavia, una decisiva svolta alle indagini venne impressa a seguito del notevole contributo investigativo fornito da Mario Santo Di Matteo, affiliato a Cosa Nostra, il quale, confessando la propria diretta partecipazione alla fase esecutiva della strage, aveva chiamato in correità anche alcuni personaggi di spicco di detta organizzazione, già noti agli inquirenti, fornendo una dettagliata ricostruzione delle fasi preparatoria ed esecutiva dell'attentato, la cui attendibilità avevano trovato riscontro nell'esito delle indagini di P.G. ed in particolare in alcune significative emergenze probatorie già acquisite ancor prima delle provalazioni di detto collaboratore. Pressoché contestualmente altro affiliato all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, Salvatore Cancemi, rendeva dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla strage.

Il prezioso contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentiva di far luce sulla strage di Capaci integrando un quadro probatorio che prima della sua collaborazione era ancora insufficiente, e consentendo di acquisire elementi di prova decisivi e del tutto ignoti agli inquirenti. Molte sue dichiarazioni avevano trovato positivo riscontro probatorio sia nell'esito degli accertamenti tecnici di tipo balistico e




chimico-fisico sia nella dinamica dell'attentato già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici nominati dal P.M.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Di Matteo e del Cancemi in ordine alla dinamica della strage ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, nonché i numerosi e significativi riscontri estrinseci acquisiti in esito ad attività di polizia giudiziaria, portò nel novembre del 1993 prima all'emissione di provvedimento custodiale in carcere nei confronti degli esecutori materiali della strage;

A tale provvedimento coercitivo seguì nell'aprile del 1994 analogo provvedimento coercitivo nei riguardi dei componenti del vertice provinciale e regionale di Cosa Nostra, la c.d. "cupola".

Invero, alle propalazioni dei predetti collaboranti, che avevano consentito di dare una svolta decisiva alle indagini preliminari, si aggiunsero quelle di Gioacchino La Barbera, che aveva partecipato alla fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato, che integrando il già delineato quadro probatorio, erano il segno evidente delle crepe del muro dell'omertà che ormai si registravano all'interno di Cosa Nostra e, per come dimostrato dagli eventi successivi, avrebbero indotto altri artefici di tale orrendo delitto a collaborare con la giustizia.

*



IL PROGETTO ESECUTIVO DELL'ATTENTATO

La realizzazione della strage di Capaci, secondo la ricostruzione che si ricava dalle rivelazioni dei collaboratori, direttamente implicati nell'organizzazione del delitto, può articolarsi in alcune fasi, che nella sostanza avevano visto impegnati gli esecutori su diversi fronti.

Un primo gruppo di persone, operante a Palermo, si era occupato di pedinare l'autovettura del dr Falcone, mentre l'altro agiva in Capaci, sia nei luoghi ove si era verificata l'esplosione, sia nei luoghi di preparazione della carica esplosiva.

Tale articolazione per la parte relativa al fronte Capaci e a quello Palermo, a prescindere dalle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, si imponeva per la sua rispondenza a criteri di logica e verosimiglianza: essa cioè rispondeva ad un criterio ben preciso, quello della suddivisione dei compiti, il cui ossequio, aveva consentito di raccordare gli sforzi di soggetti che per raggiungere lo scopo che si erano prefissi dovevano per forza di cose agire non solo contestualmente, ma anche in coordinamento fra loro.

Infatti, per colpire il bersaglio in movimento, costituito dalla vettura su cui viaggiava il magistrato, era necessaria la presenza lungo il tragitto percorso di osservatori con il compito di controllare che lo spostamento proseguisse senza interruzioni o imprevisti.

Se pertanto dall'aeroporto al luogo ove era avvenuta l'esplosione intercorre una distanza pari al 4,7 km, e se è vero, perché fatto notorio, che il percorso non si snoda lungo un rettilineo, ma per una strada in cui si alternano curve e tratti dritti, deve convenirsi con i primi giudici che almeno due dovessero essere gli osservatori impegnati su quella strada, di cui uno all'aeroporto, per segnalare l'arrivo della vittima. Poiché non era pensabile per motivi di sicurezza che questo stesso soggetto o altro seguisse il corteo dall'aeroporto, essendo evidente il rischio di essere segnalati dalla scorta o coinvolti nell'esplosione, era altresì necessario che l'altro osservatore intervenisse in un punto successivo del tragitto, in modo tale da segnalare a chi do-



veva inviare il radiosegnale per far brillare la carica, che il convoglio stava per raggiungere il territorio ricompreso nel suo campo visivo.

Tale ricostruzione costituiva un segmento dell'intero progetto. Tuttavia, essendo chiaro che una simile predisposizione di uomini non poteva essere mantenuta costantemente in allerta, in attesa che il magistrato passasse da quel punto, era evidente che era stato individuato un sistema che permetteva al gruppo di sapere con certezza che il dr Falcone sarebbe passato per il punto prestabilito per portare a compimento l'infame agguato.

La suddetta esigenza rendeva manifesta la ragione per cui si era fatto riferimento a dei soggetti radicati in Palermo, atteso che l'input relativo all'arrivo del magistrato doveva per forza di cose provenire dalla città, posto che da lì si muoveva la macchina che doveva prelevarlo all'aeroporto, che, per come era emerso dall'istruttoria dibattimentale (cfr. la deposizione del teste Costanza, autista giudiziario), era sempre la stessa e rimaneva sempre parcheggiata nei pressi dell'abitazione dei coniugi Falcone-Morvillo, in Via Notarbartolo, vicino al gabbiotto presidiato dagli agenti della Polizia di Stato, ed era a disposizione esclusivamente dei due magistrati.

La costante osservazione da parte del gruppo Ganci del luogo in cui era parcheggiata l'auto destinata agli spostamenti del magistrato, favorita dal fatto che nei pressi dell'abitazione del dr Falcone, in Via Loiacono, era sita una delle macellerie dei predetti Ganci, aveva consentito a coloro che si occupavano di pedinare la vettura di superare la difficoltà nascente dal fatto che la vittima designata non risiedeva stabilmente a Palermo. Tuttavia, bastava tenere sotto controllo gli spostamenti della Croma per rendersi conto dell'imminenza dell'arrivo del magistrato, perché se la macchina si dirigeva verso l'aeroporto era segno evidente che il dr Falcone, e non altra persona, stava per giungere in città.

Per eliminare ogni incertezza, il gruppo dei soggetti impegnati nei pedinamenti, aveva effettuato, per come di seguito si vedrà, delle meticolose osservazioni degli spostamenti della Croma in un arco di tempo idoneo a stabilire la frequenza dei

movimenti, i tragitti percorsi, i luoghi maggiormente frequentati, al precipuo fine di evidenziare e isolare solo gli itinerari che portavano verso l'aeroporto di Punta Raisi.

L'affidabilità della ricostruzione indicata, alla stregua delle propalazioni di Calogero Ganci e Antonino Galliano che si erano occupati specificatamente di tale attività di controllo della vettura blindata, non escludeva l'astratta possibilità che a segnalare l'arrivo del giudice fossero stati altri soggetti, che ne seguivano i movimenti nella capitale. Su tale aspetto della vicenda, però, si tornerà in seguito, quando ci si occuperà della posizione di Giusto Sciarabba, indicato dal Cancemi e dall'Anzelmo come il soggetto al quale Raffaele Ganci aveva affidato tale incarico.

Tuttavia, sin d'ora, si deve rilevare che tale ipotesi, scartata dai primi giudici, si caratterizzava per un aspetto deficitario legato alla circostanza che, ove si fosse fatto ricorso ai pedinamenti del dr Falcone nella Capitale, sarebbe stato necessario trasferire parte del gruppo operativo a Roma, con conseguente dispendio di mezzi ed energie ulteriore rispetto all'altra soluzione. Ed ancora, dovendosi realizzare fuori dalla regione, non poteva usufruire del totale controllo del territorio su cui invece gli organizzatori della strage contavano in Sicilia, una volta che la missione romana, di cui ha riferito in questo grado Vincenzo Sinacori, aveva reso evidente che il tentativo di uccidere il dr Falcone fuori dall'Isola era fallito. Si era pertanto adottata la soluzione siciliana, ove Cosa Nostra aveva maggiori possibilità di successo per come i tragici fatti per cui è processo hanno dimostrato.

Una volta scelta definitivamente tale via appare consequenziale scartare l'ipotesi di pedinamenti del magistrato nella Capitale, atteso che il metodo seguito, più semplice, meno percettibile e quindi più efficace fu quello di affidare a Raffaele Ganci, e segnatamente ai suoi figli e a suo nipote, il controllo dell'auto del dr Falcone, che comodamente poteva essere osservata dalla macelleria di Via Francesco Loiacono, per come poi riferito dai collaboranti che presero parte a tale attività di controllo e pedinamento.

*

La Corte d'Assise preveniva all'affermazione della penale responsabilità degli esecutori materiali della strage ripercorrendo con una minuziosa e puntuale analisi le varie fasi in cui si era articolato l'attentato dinamitardo, che, alla stregua delle numerose dichiarazioni confessorie rese dai collaboranti, poteva così ricostruirsi nelle sue diverse scansioni temporali:

- Gli avvenimenti di contrada Rebottone di Altofonte;
- Il travaso dell'esplosivo avvenuto in Capaci;
- Le prove di velocità;
- Il caricamento del cunicolo del tratto autostradale;
- I pedinamenti;
- Gli appostamenti il giorno della strage.

*



GLI AVVENIMENTI DI CONTRADA REBOTTONE DI ALTOFONTE

La narrazione degli eventi accaduti in contrada Rebottone, operata da Di Matteo, La Barbera e Brusca, costituisce il punto di partenza della ricostruzione della vicenda processuale attinente al ruolo avuto dagli esecutori della strage.


In particolare, Mario Santo Di Matteo aveva riferito che nel 1992 era proprietario di due appartamenti, siti uno nel paese di Altofonte, in Via del Fante, l'altro un pò fuori dall'abitato, in contrada Rebottone.

Proprio in quest'ultima abitazione, luogo di incontro e riunione degli appartenenti alla sua famiglia, i quali tutti sapevano dove era nascosta la chiave di ingresso (sotto un mattone), Di Matteo aveva appreso, verso la fine di aprile o gli inizi di maggio, che doveva essere fatto un attentato.

Le riunioni nella casa in quel periodo si tenevano giornalmente, ma il dichiarante non sapeva ancora a quell'epoca che sarebbe stato personalmente coinvolto nell'esecuzione del progetto criminoso.

Le persone che frequentavano l'abitazione erano per lo più Giovanni Brusca, Antonino Gioé, Gioacchino La Barbera e Leoluca Bagarella (soldato della famiglia di Corleone). Tuttavia in quel periodo Brusca aveva fatto giungere una persona non appartenente alle famiglie palermitane, tale Pietro Rampulla da Catania che era stato accompagnato da Gioé, poiché non era della zona. Successivamente aveva visto il Rampulla usare un'Alfetta scura 1800 o 2000. In occasione della visita di Rampulla erano presenti anche Salvatore Biondo e Biondino, che erano venuti insieme su una Fiat Uno verde, ma il Di Matteo non aveva assistito alla conversazione che Brusca e Bagarella avevano avuto con il Rampulla, che però era ritornato due giorni dopo con due telecomandi in una scatola di polistirolo.

Dopo quest'episodio, in una data che l'imputato aveva collocato più o meno a circa dieci giorni prima della strage (quindi intorno al 10-13 maggio), mentre si trovava nella sua abitazione di Via Del Fante, aveva ricevuto incarico da Giovanni Brusca di recarsi nella casa di contrada Rebottone perché lì doveva arrivare per portargli



delle cose Giovanni Agrigento, persona molto vicina a Brusca nonché capofamiglia di San Cipirello.

L'Agrigento, che quella mattina intorno alle 10,30-11,00 si era allontanato abusivamente dal suo posto di lavoro, il mattatoio di Altofonte, aveva portato con la sua Fiat Tipo bianca quattro sacchi da 50 kg. di un materiale che a prima vista il Di Matteo aveva creduto fosse fertilizzante.

Detta sostanza era stata travasata, senza usare guanti di gomma, in due bidoni da 100 kg, ciascuno, che, a giudizio dell'imputato, dovevano inizialmente essere collocati in una galleria. Difatti, per il trasporto fino a Capaci, non sarebbe stato necessario trasferire l'esplosivo dai sacchi di fertilizzante ai bidoni, poiché tale espediente avrebbe consentito di eludere un eventuale controllo delle forze dell'ordine durante il tragitto.

A conferma di tale intuizione, successivamente il Di Matteo rivelava di aver appreso che l'attentato doveva avere luogo in una galleria, sita subito dopo Capaci, ma che tale progetto era sfumato perché non era possibile vedere la posizione delle macchine su cui viaggiava il giudice Falcone per lanciare l'impulso radio col telecomando.

Durante l'operazione di travaso, in esito alla quale erano stati riempiti per intero i due bidoni, si era alzata della polvere.

I predetti bidoni, a dire del dichiarante, erano stati procurati da Gino La Barbera, che, sempre su incarico di Giovanni Brusca, li aveva portati in contrada Rebottone due giorni prima della venuta di Agrigento: trattavasi di bidoni di plastica appena comprati, di colore bianco con tappo a vite nero e manici bianchi.

Dopo il travaso i bidoni erano rimasti per uno o due giorni nel magazzino della casa di campagna, dopodiché erano stati caricati sul fuoristrada di La Barbera, da quest'ultimo, da Gioé e dallo stesso Di Matteo, ed erano stati portati in Via Del Fante, dove li aspettavano Bagarella, Brusca e Rampulla.



Era seguito quindi un nuovo spostamento, nel pomeriggio, verso le 16,00-17,00, a Capaci, dove i predetti erano arrivati dopo 45 minuti circa, a bordo di tre macchine: in particolare, Bagarella e Gioé si erano mossi con la Renault Clio della sorella di Gioé; Di Matteo e La Barbera con la Jeep di quest'ultimo; Brusca e Rampulla sulla Y10.

Proprio in detta occasione l'imputato aveva appreso che l'esplosivo doveva essere trasportato a Capaci, località che venne raggiunta attraverso un tragitto che si era snodato da Via del Fante e, attraverso lo scorrimento veloce fino a Sciacca, sino a Palermo, ove percorso il Viale delle Scienze, in direzione Punta Raisi il corteo di vetture era giunto allo svincolo di Capaci, ove li attendeva Brusca, che era partito un pò prima per fare da battistrada.

Brusca aveva poi guidato il corteo ad un casolare dove il dichiarante non era mai stato e che aveva appreso appartenersi a tale Troia: si trattava di un casolare tipo capanna, circondato sia a destra che a sinistra da ville, sia pur non limitrofe, ove c'era, secondo il ricordo del Di Matteo, una giumenta rinchiusa in un recinto, distante circa 300 metri dal luogo della strage.

Avevano parcheggiato le auto non vicino alla casa, ma dal lato del recinto, per evitare che potessero essere notate, solo la Jeep Patrol era entrata nel cortile per agevolare l'operazione di scarico dei bidoni.

In tale occorso Di Matteo aveva avuto modo di conoscere Troia, che descriveva come una persona alta, di carnagione scura, con il viso grosso; aveva notato altresì un altro uomo che non conosceva, "bassino magro e bruttino" che però era in confidenza con Troia, e a loro volta con Brusca e Bagarella.

Durante le operazioni di scarico, aveva notato che Gioé e Bagarella avevano portato dentro casa dei detonatori, che avevano in macchina, avvolti in un foglio di giornale.

Ultimato il trasbordo dei bidoni Di Matteo era tornato ad Altofonte.

*

Gioacchino La Barbera, dal suo canto, aveva appreso che si stava organizzando l'attentato al giudice Falcone solo nel periodo in cui si era stato caricato il cunicolo di esplosivo, cioè una decina di giorni prima che succedesse la strage. Nello specifico era stato edotto da Antonino Gioé che la vittima designata era il dr Falcone.

La Barbera aveva confermato le dichiarazioni rese da Di Matteo per quanto atteneva la circostanza relativa agli incontri che precedettero la strage, tenutisi nella casa di contrada Rebottone, di cui sapeva dove era nascosta la chiave (sotto il pilastro vicino al cancello) ed aveva collocato tali incontri fra la fine di aprile e i primi di maggio, riferendo, come Di Matteo, che ad essi erano soliti partecipare Bagarella, Brusca, Gioé, Di Matteo e Rampulla.

Quest'ultimo, presentatogli da Gioé, non era della zona per cui per farlo arrivare alla casa di contrada Rebottone gli avevano dato prima appuntamento al distributore di benzina di Gioé.

Riferiva ancora che non aveva avuto modo di notare alcun esplosivo in contrada Rebottone, però aveva assistito alle fasi di costruzione del telecomando ad opera di Pietro Rampulla.

Da quanto ulteriormente narrato si ricavava che molto probabilmente era stato proprio lui a procurare, su incarico di Brusca, i bidoni usati da Di Matteo ed Agrigento per trasportare l'esplosivo a Capaci; circostanza questa che coincideva con quanto aveva affermato sul punto Di Matteo.

È pertanto possibile che i bidoni di cui aveva riferito La Barbera, cioè quelli da 50 kg o litri, possano essere quelli usati ad Altofonte, fatte salve le ulteriore dichiarazioni di Brusca sull'argomento. Tuttavia non coincide l'aspetto relativo al numero e alla capienza, avendo Di Matteo dichiarato che si trattava di due bidoni da 100 kg ciascuno.

Con riferimento al trasporto dell'esplosivo da Altofonte a Capaci, La Barbera aveva narrato che avevano caricato i bidoni, che si trovavano per l'occasione sulla veranda della casa di campagna, in contrada Rebottone, sulla sua Jeep Patrol: era di mat-

tina e all'operazione avevano partecipato Brusca, Gioé, Di Matteo, Bagarella e probabilmente anche Rampulla, ma per quest'ultimo si trattava non di un ricordo preciso ma solo di una intuizione legata al fatto che questi dovesse essere per forza presente perché avrebbe dovuto mescolare i due tipi di esplosivo.

Durante il tragitto, il dichiarante e Gioé avevano fatto da battistrada con il fuoristrada perché vi era l'esigenza di proteggere i due latitanti, Brusca e Bagarella, mentre Di Matteo aveva probabilmente altro fuoristrada e Brusca disponeva di una Clio, appartenente però a Gioé.

Le discrepanze, con riferimento alla versione del Di Matteo, relative all'orario del trasporto, alla collocazione e al tipo delle macchine e al luogo di partenza, sono del tutto marginali, dovendo convenirsi con i primi giudici che le riscontrate imprecisione possono ragionevolmente ascrivere al ricordo non ben focalizzato di tali circostanze, determinato verosimilmente dal fatto che quel tragitto (Altofonte-Capaci) era stato percorso da La Barbera più volte in quel periodo, per cui ben si può comprendere la difficoltà di focalizzare con esattezza tutti i particolari relativi al trasporto dell'esplosivo, come del resto avevano ammesso gli stessi dichiaranti.

Totale coincidenza si registrava invece sul percorso che, per come narrato da Di Matteo, passava dallo scorrimento veloce, poi per Viale delle Scienze, Viale della Regione, in direzione Punta Raisi, per un tragitto di 30/45 minuti, che, secondo La Barbera, può essere stato così lungo anche per una deviazione, resasi necessaria per un posto di blocco.

Al bivio di Capaci era presente, a bordo di una Fiat Uno, una persona che poi aveva individuato per Troia, che Gioé conosceva perché gli aveva fatto dei segnali. In questa fase La Barbera non sapeva ancora dove si stessero dirigendo e da chi.

Arrivati al casolare avevano scaricato l'esplosivo; a tale operazione avevano partecipato un pò tutti i presenti, parte dei quali l'imputato aveva notato in quel momento per la prima volta: si trattava di Ferrante, Cancemi, Battaglia, Biondo, Biondino, Ganci Raffaele e uno dei suoi figli, forse Domenico.

Durante le operazioni di scarico si era accorto che insieme all'esplosivo erano stati trasportati anche la ricevente e la trasmittente e i detonatori.

Secondo La Barbera, dopo aver proceduto al trasbordo dei bidoni, si era passati subito al travaso sia dell'esplosivo da loro trasportato, che era di colore bianco panna, granuloso ("tipo sale di quello che si usa per concimare nell'agricoltura") e sui 100 kg come quantità, sia dell'altra aliquota che si trovava già nel casolare.

Il dichiarante inoltre rilevava la diversità delle dimensioni dei bidoni portati da Altofonte rispetto a quelli trovati a Capaci e poi usati per comporre la carica, nonché la diversità del tipo di esplosivo trovato nel casolare che era più scuro del loro e molto più farinoso, perché aveva visto che restava impressa l'impronta della mano durante l'uso.

Quanto al tipo di sensazione provata maneggiando l'esplosivo, il collaboratore aveva mostrato di aver esitazioni, negando nel corso dell'esame reso di aver avvertito particolari sensazioni al tatto o altre reazioni, mentre nel corso delle indagini preliminari, (cfr. verbale del 16 maggio del 1996), aveva dichiarato al PM di aver avvertito dell'unto.

L'apporto conoscitivo offerto dal dichiarante relativamente alla cd. "fase Altofonte" integrava il quadro probatorio non solo con riferimento al trasporto dell'esplosivo, ma anche avuto riguardo al confezionamento del congegno con cui si doveva attivare la carica esplosiva, atteso il ruolo dallo stesso svolto nella vicenda.

Le rivelazioni di La Barbera su tale attività di costruzione del congegno di attivazione della carica, avvenuta durante la permanenza degli attentatori nella casa del Di Matteo in contrada Rebottone, sono state importantissime. Infatti, l'imputato era stato l'unico fra il gruppo dei primi collaboratori a fornire notizie sulla ricostruzione della trasmittente e della ricevente, perché Di Matteo ne aveva riferito solo marginalmente, non avendovi preso parte alcuna, e dovendosi poi aspettare le dichiara-

zioni di Giovanni Brusca per tornare sull'argomento, dichiarazioni che comunque, come si vedrà, non hanno aggiunto informazioni rilevanti sul punto.

Quindi, grazie all'imputato, si era appreso che la realizzazione del congegno era stato frutto dell'attività artigianale di poche persone, delle quali una sola, il Rampulla, aveva maggiore competenza rispetto alle altre.

Il meccanismo si basava su un sistema molto semplice, costituito da una trasmittente per lanciare il segnale a distanza e un apparecchio che, ricevutolo, dava via all'attivazione di un circuito elettrico collegato ai fili dei detonatori, che erano stati messi in una frazione della carica, determinando l'esplosione.

La trasmittente era costituita da un radiocomando di quelli generalmente usati per azionare gli aeromodelli, quindi facilmente reperibile in un qualsiasi negozio di giocattoli. La peculiarità della radio stava nel fatto che era in grado di sostenere due riceventi e non solo una, come dimostrava il fatto che due erano i pulsanti che servivano da regolazione del segnale. Pertanto era stato bloccato, sigillandolo, il secondo pulsante, avendo realizzato che la seconda ricevente non funzionava.

Tale decisione era frutto di mera precauzione, perché gli operatori volevano essere sicuri che nel momento dell'azione non ci potesse essere occasione di sbagliare pulsante schiacciando quello dei due non collegato con la ricevente inserita nella carica. Ma la diligenza aveva spinto ancora oltre gli esecutori perché essi, sempre al fine di garantirsi con un margine ancora più ampio la sicura realizzazione dell'effetto esplosivo, avevano sigillato anche in una direzione, il pulsante che avrebbe collegato la trasmittente alla ricevente adoperata, per evitare che nel momento topico chi doveva premere la levetta potesse sbagliare la direzione in cui si doveva muovere: cioè, posto che le direzioni potevano essere destra-sinistra (e viceversa), e alto-basso (e viceversa) si era avuto cura di fare in modo che chi doveva inviare il segnale non avesse alternativa nello scegliere la direzione e fosse quindi costretto a muoversi solo in quella giusta, che era l'unica idonea ad attivare



la carica, che, secondo i ricordi dell'imputato, doveva essere quella che si spostava da destra a sinistra.

La ricevente era stata costruita interamente dagli attentatori: si trattava in pratica di una scatola di compensato molto sottile nella quale era stato allocato un motorino alimentato da una serie di batterie da 1,5 volt che al momento in cui veniva attivato, tramite il contatto stabilito da un chiodo che batteva su una lamella – una di quelle prelevate da una batteria piatta – determinava un contatto elettrico che veniva convogliato in un filo, al quale poi sarebbe stato collegato quello del detonatore collegato alla carica.

Malgrado la semplicità del congegno, per la sua realizzazione era indubbiamente necessaria una certa padronanza della materia che, però, non richiedeva l'impiego di competenze particolarmente elevate, essendo sufficienti applicare le capacità di un tecnico di buon livello.

Una volta realizzato il congegno, gli operatori avevano verificato empiricamente la sua efficienza in contrada Rebottone, sulla veranda dell'appartamento, nei primi giorni di maggio.

Per verificare se l'impulso radio trasmigrava dalla trasmittente alla ricevente, posto che non era pensabile aspettare di fare la verifica con la carica composta, erano state usate delle lampadine flash, acquistate personalmente da La Barbera, che aveva indicato il nome del fornitore e l'esatta ubicazione del negozio.

La prova era consistita nell'applicare la lampadina flash al filo che usciva dalla ricevente, che poi sarebbe stato collegato al detonatore.

Mandando l'impulso attraverso l'azionamento della levetta con il movimento destra-sinistra, doveva azionarsi il circuito elettrico contenuto nella scatoletta di compensato, per cui la produzione dell'energia si convogliava nel filo che poi andava a stimolare il detonatore per farlo scoppiare.

La prova era pertanto volta a verificare l'effettività della trasmissione del segnale e a saggiare anche le possibilità che il sistema così costruito andasse incontro ad in-

terferenze di altre onde vaganti nell'etere. Poiché nessun espediente poteva escludere tale evenienza, la soluzione adottata era stata quella di provvedere all'attivazione del congegno solo nell'imminenza dell'arrivo del corteo delle macchine.

*

Il ruolo rivestito da Giovanni Brusca all'interno di Cosa Nostra, quale sostituto del padre nella direzione del mandamento di S. Giuseppe Jato, ne comportò il coinvolgimento sia nella fase esecutiva che in quella ideativa della strage. Ovviamente l'analisi che qui si effettuerà prescinde da tale ultimo momento tranne che per l'input iniziale, che si era concretizzato nell'incarico ricevuto dall'imputato da parte di Salvatore Riina, che lo aveva interpellato per il reperimento dell'esplosivo e di quant'altro potesse servire per la realizzazione dell'attentato.

Nello specifico l'imputato aveva fatto riferimento ad un altro luogo, ove si sarebbe dovuta collocare la carica esplosiva, di cui era stato edotto sempre nel corso di queste riunioni preliminari svoltesi in presenza di Salvatore Riina. Tuttavia questo primo sito non era stato preso in considerazione, neanche per un eventuale sopralluogo volto a verificare la sua idoneità rispetto al piano da realizzare.

A livello operativo, la prima cosa che Brusca aveva fatto era stata quella di proporre al Riina l'impiego di Pietro Rampulla, che già conosceva per i suoi contatti con le famiglie mafiose catanesi e che infatti era riuscito a rintracciare tramite Enzo Aiello ed Eugenio Galea (che "...venivano settimanalmente, ogni quindici giorni, settimanalmente, ogni otto giorni a Palermo per portare messaggi da Catania per problemi di Cosa Nostra e poi perché anche noi avevamo un'amicizia vecchia e tramite costui ho mandato a chiamare Rampulla Pietro.."), avendo appreso da costoro che si trattava di persona esperta nel campo degli esplosivi.

Ricevuto quindi il placet da Salvatore Riina in ordine all'impiego del Rampulla, Brusca l'aveva condotto presso l'abitazione di Girolamo Guddo, nei pressi di Villa Serena ove era in corso una riunione frazionata dei componenti della Commissione:

“...l’ho portato da Riina Salvatore,....saranno passati otto, quindici, venti giorni dal primo incontro non è che, comunque nei primi di aprile, fine marzo, a questo periodo...nel corso di questo ulteriore incontro, diciamo avvenne di metterci in atto per cominciare a lavorare per portare a termine il lavoro dell’attentato al giudice Falcone...e c’era Biondino, Ganci Raffaele, Cancemi, io e credo che non c’era più nessuno oltre Riina e Rampulla..”.

Dopo tale incontro Rampulla si era presentato ad Altofonte portando con sé dei telecomandi, che secondo Brusca, avrebbe trasportato nascosti sotto la paglia riposta in un camioncino, usato per il trasporto di un cavallo di cui gli aveva fatto grazioso dono. A tale consegna avrebbe assistito anche Di Matteo.

Brusca riferiva che gli incontri operativi, nei quali si era discusso della progettazione dell’attentato, si svolgevano nella casa di campagna del Di Matteo, in contrada Rebottone; che aveva dato incarico a Giuseppe Agrigento di portare l’esplosivo a casa del Di Matteo; che tale consegna si era verificata nel mese di marzo, dopo l’incontro di presentazione fra Rampulla e Riina; che aveva mandato Agrigento a prelevare l’esplosivo da un suo parente, tale Piedescalzi che lavorava in una cava, la “Inco”, da cui la sua famiglia mafiosa si era in passato rifornita per approvvigionarsi di esplosivo per altri attentati; che, dopo due o tre giorni Agrigento si era presentato in contrada Rebottone con quattro sacchi, tipo quelli usati per il concime attaccati con i lacci, e un fucile.

A dire del Brusca, il travaso dai sacchi ai bidoni lo aveva visto impegnato assieme ad Agrigento e Di Matteo. In tale attività erano stati usati due fustini, uno da 100 kg e l’altro da 50 kg., il primo comprato da La Barbera il secondo già nella disponibilità del padrone di casa. Nel corso di questa operazione come di quella poi ripetuta a Capaci avevano avvertito un odore particolare e notato che, nel maneggiare l’esplosivo, si alzava della polvere.

Successivamente, dopo due o tre giorni, i bidoni erano stati trasportati a casa di Pietro Romeo, uomo d'onore della famiglia di Altofonte, dopodiché era avvenuto il trasporto a Capaci intorno il 3-4-5 maggio.

Brusca aveva altresì confermato che la trasmittente era già pronta e che la sola cosa che fecero fu bloccare del tutto una leva e assicurarsi che l'altra potesse andare solo verso destra; quanto alla ricevente aveva ammesso che era stata costruita da loro, descrivendola come una scatoletta di legno larga 10 cm, alta 7,8, 10 cm, da cui fuoriusciva un filo di plastica che fungeva da antenna, in cui avevano montato le batterie con un chiodo che aveva determinato il contatto fra polo positivo e negativo.

Per quanto riguarda i detonatori, Brusca li aveva descritti come oggetti lunghi 7 o 8 cm, con due fili che fuoriuscivano da un'estremità e che poi andavano collegati alla ricevente, precisando che avevano provato a lanciarne uno fuori dalla casa nel giardino e avevano accertato che esplodeva.

Prima di spostarsi da contrada Rebottone avevano fatto diverse altre prove: innanzitutto tramite Gioé o La Barbera, si era fatto dare da Salvatore Biondino 5 kg di esplosivo, che La Barbera avrebbe collocato in un tubo che era stato sotterrato nel giardino della casa, e che era stato collegato al telecomando.

In effetti l'esplosione si era verificata all'invio del segnale, costringendo i presenti (La Barbera, Bagarella, Gioé e Rampulla che azionò il telecomando) a ripararsi a circa un centinaio di metri di distanza.

Brusca aveva collocato in questa fase le prove di velocità, che si sarebbero svolte lungo la strada che collega la casa di contrada Rebottone alla strada provinciale, utilizzando la Lancia Delta bianca del Di Matteo, mentre gli altri collaboratori avevano riferito che tale attività si era svolta esclusivamente a Capaci. L'espedito usato per saggiare l'efficacia del congegno era stato quello delle lampadine flash che si bruciavano ogni qualvolta veniva inviato il segnale con la trasmittente.

Precisava il dichiarante che la dislocazione dei soggetti interessati da queste prove, che si erano ripetute per 3, 4, 5 volte, prevedeva Rampulla al telecomando, Gioé

addetto al controllo della lampadina, La Barbera posizionato sulla sommità del monte, lui e Di Matteo si alternavano alla guida della macchina.

L'imputato collocava altresì nella fase Rebottone un altro tipo di prova, relativa alla verifica dei luoghi ove la carica andava posizionata.

L'abbandono del primo sito, a dire di Brusca, si doveva al fatto che secondo Salvatore Biondino il luogo scelto non garantiva "una buona riuscita" dell'attentato per cui la ricerca si era indirizzata verso altri luoghi.

Dopo alcuni giorni Biondino gli aveva fatto sapere di aver trovato un altro posto perfetto e gli aveva descritto le caratteristiche di un cunicolo che evidentemente era stato localizzato lungo l'autostrada nel tragitto che il giudice Falcone avrebbe percorso dall'aeroporto alla città. Per verificare la idoneità del luogo prescelto Brusca aveva deciso, durante la permanenza in contrada Rebottone, di chiedere consiglio ad un suo parente, che, per l'attività svolta, poteva fornirgli un parere qualificato in ordine alle modalità con cui procedere e alla efficacia della soluzione trovata, che nella sostanza si incentrava nell'imbottire di esplosivo di un condotto autostradale. Tuttavia, nel corso di tale opere di verifica della funzionalità del congegno era andata perduto un telecomando.

Esauriti tutti questi adempimenti si era passati, secondo Brusca, al trasporto dell'esplosivo a Capaci, dove erano stati portati anche la trasmittente, la ricevente e i detonatori. L'esplosivo si trovava a casa di Pietro Romeo, e lì erano andati a prenderlo La Barbera e Di Matteo, per riportarlo ad Altofonte da dove nel primo pomeriggio erano partiti alla volta di Isola delle Femmine.

In tale località erano arrivati dopo aver percorso la circonvallazione e poi Viale delle Scienze, dove c'era una pattuglia della Finanza che li aveva costretti a fare un tragitto più lungo. Tale circostanza era stata rilevata perché sulle tre macchine c'erano due cellulari, quello di La Barbera e quello di Gioé, intestato alla sorella Anna, e la prudenza era stata frutto anche del fatto che alcuni di loro erano armati con un Kalashnikov e una pistola.

Oltre alle persone menzionate erano presenti Antonino Gioé e Leoluca Bagarella: i fustini erano stati collocati sulla Jeep Patrol di La Barbera, sulla quale aveva preso posto anche lui; Di Matteo era con la sua Lancia Delta con Rampulla o Bagarella, Gioé era invece a bordo della sua auto.

Allo svincolo di Isola delle Femmine li aspettavano Biondino e Biondo, che li avevano condotti in un villino nella disponibilità di Troia, dove avevano trovato Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e suo figlio Domenico, Battaglia, Ferrante.

A quel punto era cominciata la fase del travaso e durante il maneggio dell'esplosivo da loro procurato, per come accaduto anche ad Altofonte, si era sollevata della polvere ed aveva avvertito, in tale frangente, un odore particolare.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'A' and 'F'.